

XVI legislatura

**Incontro degli Uffici di Presidenza
integrati dai rappresentanti dei Gruppi
delle Commissioni congiunte
1^a e 14^a Senato e I e XIV Camera
con una delegazione della Commissione
Libertà civili, giustizia e affari interni
del Parlamento europeo**

Roma, 18 settembre 2008

n. 16/AP
17 settembre 2008



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Incontro degli Uffici di Presidenza
integrati dai rappresentanti dei Gruppi
delle Commissioni congiunte
1^a e 14^a Senato e I e XIV Camera
con una delegazione della Commissione
Libertà civili, giustizia e affari interni
del Parlamento europeo**

Roma, 18 settembre 2008

Dossier n. 16/AP
17 settembre 2008

a cura di Patrizia Borgna

Servizio affari internazionali

Direttore

Maria Valeria Agostini

tel. 06 6706_2405

Consigliere parlamentare

Rappresentante permanente del Senato

presso l'Unione Europea

Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

Segretario parlamentare

Documentarista

Federico Pommier Vincelli

_3542

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

fax 06 6706_3677

Segreteria

Grazia Fagiolini

Fax 06 6706_4336
_2989

Simona Petrucci

_3666

Consigliere parlamentare capo ufficio

Roberta d'Addio

_2891

Consigliere

Davide A. Capuano

_3477

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio

Alessandra Lai

_2969

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Viviana Di Felice

_3761

Segretario parlamentare Documentarista

Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari

Marianna Guarino

_5370

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Coadiutori parlamentari

Nadia Quadrelli

_2653

Laura E. Tabladini

_3428

Monica Delli Priscoli

_4707

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 233237384

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, OSCE, INCE)

fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio

Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare

Interprete Coordinatore

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretario parlamentare Documentarista

Giuseppe Trezza

_3478

Segretari parlamentari Interpreti

Alessio Colarizi Graziani

3418

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

Coadiutori parlamentari

Daniela Farneti

_2884

Antonella Usiello

_4611

AVVERTENZA

In occasione dell'incontro tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni congiunte 1^a e 14^a del Senato e I e XIV della Camera con una delegazione della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo (LIBE) sulla situazione dei campi nomadi in Italia, l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea ha proceduto ad una raccolta della normativa comunitaria e nazionale di rilievo, nonché dei principali atti e documenti del Parlamento europeo e della Commissione europea.

In particolare, la normativa comunitaria comprende, oltre alle direttive sulla parità di trattamento, anche la direttiva 2004/38/CE sul diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Per quanto riguarda la normativa nazionale, è stato allegato il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, attuativo della direttiva 2004/38/CE; sono inoltre riportate le ordinanze del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2008, relative alla situazione dei campi nomadi nelle Regioni Lazio, Campania e Lombardia.

Tra gli atti e i documenti del Parlamento europeo figurano alcune risoluzioni riguardanti la situazione dei Rom, la riproduzione di alcuni dibattiti svolti in Aula, nonché i documenti di lavoro della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni, tra i quali il questionario elaborato sull'attuazione della direttiva 2004/38/CE.

Infine, gli atti e documenti a cura della Commissione europea includono una recente proposta di direttiva in materia di parità di trattamento e, più genericamente, l'Agenda sociale europea del luglio 2008, nonché due comunicazioni riguardanti rispettivamente la non discriminazione e le pari opportunità (allegata in estratto) e gli strumenti e le politiche comunitarie a favore dell'inclusione dei Rom (allegata in lingua inglese).

INDICE

Normativa comunitaria

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

Pag. 1

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

“ 21

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

“ 29

Normativa nazionale

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

“ 43

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (n. 3676) - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della Regione Lazio

“ 61

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (n. 3677) - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della Regione Lombardia

“ 65

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (n. 3678) - Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della Regione Campania	Pag.	69
Atti e documenti del Parlamento europeo		
Risoluzione del Parlamento europeo, del 10 luglio 2008, sul censimento dei rom su base etnica in Italia	“	75
Risoluzione del Parlamento europeo, del 20 maggio 2008, sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell’Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE)	“	81
Risoluzione del Parlamento europeo, del 31 gennaio 2008, su una strategia europea per i rom	“	89
Risoluzione del Parlamento europeo, del 15 novembre 2007, sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri	“	95
Risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2006, sulla situazione delle donne Rom nell’Unione europea	“	99
Risoluzione del Parlamento europeo, del 28 aprile 2005, sulla situazione dei Rom nell’Unione europea	“	105
Resoconto della sessione del Parlamento europeo del 7-10 luglio 2008 (estratto)	“	111
Resoconto della sessione del Parlamento europeo del 19-22 maggio 2008 (estratto)	“	123
Documento di lavoro del 27 giugno 2008 della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo sul questionario concernente l’applicazione della direttiva 2004/38/CE	“	133
Documento di lavoro del 13 giugno 2008 della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo sul seguito alla risoluzione del 15 novembre 2007 sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE	“	137

Atti e documenti della Commissione europea

Proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM (2008) 426 def.)	Pag.	147
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 2 luglio 2008 - Agenda sociale rinnovata: Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo (COM (2008) 412 def.)	“	169
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 2 luglio 2008 - Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato (COM (2008) 420 def.) (estratto)	“	187
Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la Comunicazione (COM (08) 420 def.) - Strumenti e politiche comunitarie a favore dell'inclusione dei Rom (SEC (2008) 2172) (in lingua inglese)	“	191

NORMATIVA COMUNITARIA

DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004

relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 12, 18, 40, 44, e 52,
vista la proposta della Commissione¹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
visto il parere del Comitato delle regioni³,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,
considerando quanto segue:

(1) La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

(2) La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato.

(3) La cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione.

(4) Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico per modificare parzialmente il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁵ e per abrogare i seguenti testi legislativi: la direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità⁶; la direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi⁷; la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990,

¹ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 150.

² GU C 149 del 21.6.2002, pag. 46.

³ GU C 192 del 12.8.2002, pag. 17.

⁴ Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 2003 (GU C 43 E del 19.2.2004, pag. 42), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2003 (GU C 54 E del 2.3.2004, pag. 42) e posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁵ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

⁶ GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁷ GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.

relativa al diritto di soggiorno¹; la direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale² e la direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti³).

(5) Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. Ai fini della presente direttiva, la definizione di «familiare» dovrebbe altresì includere il partner che ha contratto un'unione registrata, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio.

(6) Per preservare l'unità della famiglia in senso più ampio senza discriminazione in base alla nazionalità, la situazione delle persone che non rientrano nella definizione di familiari ai sensi della presente direttiva, e che pertanto non godono di un diritto automatico di ingresso e di soggiorno nello Stato membro ospitante, dovrebbe essere esaminata dallo Stato membro ospitante sulla base della propria legislazione nazionale, al fine di decidere se l'ingresso e il soggiorno possano essere concessi a tali persone, tenendo conto della loro relazione con il cittadino dell'Unione o di qualsiasi altra circostanza, quali la dipendenza finanziaria o fisica dal cittadino dell'Unione.

(7) Occorre definire chiaramente la natura delle formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri, senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in materia di controlli nazionali alle frontiere.

(8) Al fine di facilitare la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, coloro che hanno già ottenuto una carta di soggiorno dovrebbero essere esentati dall'obbligo di munirsi di un visto d'ingresso a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo⁴ o, se del caso, della legislazione nazionale applicabile.

(9) I cittadini dell'Unione dovrebbero aver il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza altra formalità o condizione che il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, fatto salvo un trattamento più favorevole applicabile ai richiedenti lavoro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

(10) Occorre tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

(11) Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative.

¹ GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

² GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.

³ GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

⁴ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 453/2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10).

(12) Per soggiorni superiori a tre mesi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di richiedere l'iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del luogo di residenza, comprovata da un attestato d'iscrizione rilasciato a tal fine.

(13) Il requisito del possesso della carta di soggiorno dovrebbe essere limitato ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro per i soggiorni di durata superiore ai tre mesi.

(14) I documenti giustificativi richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione o di una carta di soggiorno dovrebbero essere indicati in modo tassativo onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un indebito ostacolo all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

(15) È necessario inoltre tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell'Unione, di divorzio, di annullamento del matrimonio o di cessazione di una unione registrata. È quindi opportuno adottare misure volte a garantire che, in tali ipotesi, nel dovuto rispetto della vita familiare e della dignità umana e a determinate condizioni intese a prevenire gli abusi, i familiari che già soggiornano nel territorio dello Stato membro ospitante conservino il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale.

(16) I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento non dovrebbe essere la conseguenza automatica del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di difficoltà temporanee e tener conto della durata del soggiorno, della situazione personale e dell'ammontare dell'aiuto concesso prima di considerare il beneficiario un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza sociale e procedere all'allontanamento. In nessun caso una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia, eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

(17) Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell'Unione e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione. Occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare oggetto di una misura di allontanamento.

(18) Per costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro ospitante in cui il cittadino dell'Unione soggiorna, il diritto di soggiorno permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna condizione.

(19) Occorre preservare alcuni vantaggi propri dei cittadini dell'Unione che siano lavoratori subordinati o autonomi e dei loro familiari, che permettono loro di acquisire un diritto di soggiorno permanente prima di aver soggiornato cinque anni nello Stato membro ospitante, in quanto costituiscono diritti acquisiti conferiti dal regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo

aver occupato un impiego¹ e dalla direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata².

(20) In conformità del divieto di discriminazione in base alla nazionalità, ogni cittadino dell'Unione e i suoi familiari il cui soggiorno in uno Stato membro è conforme alla presente direttiva dovrebbero godere in tale Stato membro della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato, fatte salve le specifiche disposizioni previste espressamente dal trattato e dal diritto derivato.

(21) Dovrebbe spettare tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari prestazioni di assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o per un periodo più lungo in caso di richiedenti lavoro, o sussidi per il mantenimento agli studi, inclusa la formazione professionale, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

(22) Il trattato consente restrizioni all'esercizio del diritto di libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Per assicurare una definizione più rigorosa dei requisiti e delle garanzie procedurali cui deve essere subordinata l'adozione di provvedimenti che negano l'ingresso o dispongono l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari la presente direttiva dovrebbe sostituire la direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica³.

(23) L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell'età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine.

(24) Pertanto, quanto più forte è l'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nello Stato membro ospitante, tanto più elevata dovrebbe essere la protezione contro l'allontanamento. Soltanto in circostanze eccezionali, qualora vi siano motivi imperativi di pubblica sicurezza, dovrebbe essere presa una misura di allontanamento nei confronti di cittadini dell'Unione che hanno soggiornato per molti anni nel territorio dello Stato membro ospitante, in particolare qualora vi siano nati e vi abbiano soggiornato per tutta la vita. Inoltre, dette circostanze eccezionali dovrebbero valere anche per le misure di allontanamento prese nei confronti di minorenni, al fine di tutelare i loro legami con la famiglia, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989.

(25) Dovrebbero altresì essere dettagliatamente specificate le garanzie procedurali in modo da assicurare, da un lato, un elevato grado di tutela dei diritti del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari in caso di diniego d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro e, dall'altro, il

¹ GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

² GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.

³ GU L 56 del 4.4.1964, pag. 850. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14).

rispetto del principio secondo il quale gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati.

(26) In ogni caso il cittadino dell'Unione e i suoi familiari dovrebbero poter presentare ricorso giurisdizionale ove venga loro negato il diritto d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro.

(27) In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che vieta agli Stati membri di adottare provvedimenti permanenti di interdizione dal loro territorio nei confronti dei beneficiari della presente direttiva, dovrebbe essere confermato il diritto del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari, nei confronti dei quali sia stato emanato un provvedimento di interdizione dal territorio di uno Stato membro, di presentare una nuova domanda dopo il decorso di un congruo periodo e, in ogni caso, dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di interdizione.

(28) Per difendersi da abusi di diritto o da frodi, in particolare matrimoni di convenienza o altri tipi di relazioni contratte all'unico scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e soggiorno, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare le necessarie misure.

(29) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali più favorevoli.

(30) Allo scopo di esaminare come agevolare ulteriormente l'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno la Commissione dovrebbe preparare una relazione valutando l'opportunità di presentare tutte le necessarie proposte in tal senso, in particolare l'estensione del periodo di soggiorno senza condizioni.

(31) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In conformità con il divieto di discriminazione contemplato nella Carta gli Stati membri dovrebbero dare attuazione alla presente direttiva senza operare tra i beneficiari della stessa alcuna discriminazione fondata su motivazioni quali sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza etnica, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva determina:

- a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;
- b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;
- c) le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- 2) «familiare»:
 - a) il coniuge;
 - b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
 - c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
 - d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
- 3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Articolo 3 Aventi diritto

1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
 - a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
 - b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

CAPO II

DIRITTO DI USCITA E DI INGRESSO

Articolo 4 Diritto di uscita

1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, ogni cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità e i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e muniti di passaporto in corso di validità hanno il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro
2. Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti alle persone di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini, ai sensi della legislazione nazionale, una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti la loro cittadinanza.
4. Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta

d'identità, il periodo di validità del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 5

Diritto d'ingresso

1. Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali, gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto.

Nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'Unione.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001 o, se del caso, alla legislazione nazionale. Ai fini della presente direttiva il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10, in corso di validità, esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto.

Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari.

Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti.

3. Lo Stato membro ospitante non appone timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, qualora questi esibisca la carta di soggiorno di cui all'articolo 10.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa ottenere o far pervenire entro un periodo di tempo ragionevole i documenti necessari, oppure possa dimostrare o attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5. Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

CAPO III

DIRITTO DI SOGGIORNO

Articolo 6

Diritto di soggiorno sino a tre mesi

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari in possesso di un passaporto in corso di validità non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione.

Articolo 7

Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

- a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
- b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

c) — di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,
— di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:

a) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;

d) l'interessato segue un corso di formazione professionale.

Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

4. In deroga al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, soltanto il coniuge, il partner che abbia contratto un'unione registrata prevista all'articolo 2, punto 2, lettera b) e i figli a carico godono del diritto di soggiorno in qualità di familiari di un cittadino dell'Unione che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c). L'articolo 3, paragrafo 2, si applica ai suoi ascendenti diretti e a quelli del coniuge o partner registrato.

Articolo 8

Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione

1. Senza pregiudizio dell'articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

2. Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall'ingresso. Un attestato d'iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. L'inadempimento dell'obbligo di iscrizione rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3. Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al

— cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, una conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell'attività autonoma esercitata,

— cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di fornire la prova che le condizioni previste da tale norma sono soddisfatte,

— cittadino dell'Unione cui si applica l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di fornire la prova di essere iscritto presso un istituto riconosciuto e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi e di esibire la dichiarazione o altro mezzo equivalente di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c). Gli Stati membri non possono esigere che detta dichiarazione indichi un importo specifico delle risorse.

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare l'importo preciso delle risorse che considerano sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale dell'interessato. In ogni caso, tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale o, qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

5. Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione che siano essi stessi cittadini dell'Unione gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

- a) carta d'identità o passaporto in corso di validità;
- b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
- c) se opportuno, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;
- d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;
- e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o sono membri del nucleo familiare di quest'ultimo, o la prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;
- f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

Articolo 9

Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a tre mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

2. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a tre mesi dall'arrivo.

3. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno rende l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Articolo 10

Rilascio della carta di soggiorno

1. Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato «carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», che deve avvenire non oltre i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda di una carta di soggiorno è rilasciata immediatamente.

2. Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione dei seguenti documenti:

- a) un passaporto in corso di validità;
- b) un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
- c) l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

- d) nei casi di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c) e d), la prova documentale che le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatti;
- e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), un documento rilasciato dall'autorità competente del paese di origine o di provenienza attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o membri del nucleo familiare di quest'ultimo, prova che gravi motivi di salute del familiare impongono la prestazione di un'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione;
- f) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione.

Articolo 11

Validità della carta di soggiorno

1. La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ha un periodo di validità di cinque anni dalla data del rilascio o è valida per il periodo di soggiorno previsto del cittadino dell'Unione se tale periodo è inferiore a cinque anni.
2. La validità della carta di soggiorno non è pregiudicata da assenze temporanee non superiori a sei mesi l'anno, né da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari, né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 12

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione

1. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, le persone interessate devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il loro soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni.

Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4.

I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

3. La partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'effettivo affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi.

Articolo 13

Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio o di scioglimento dell'unione registrata

1. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione o lo scioglimento della loro unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2. Senza pregiudizio delle disposizioni del secondo comma, il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

a) il matrimonio o l'unione registrata sono durati almeno tre anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, prima dell'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o annullamento o dello scioglimento dell'unione registrata di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b); o

b) il coniuge o partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o i partner di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria; o

c) situazioni particolarmente difficili, come il fatto di aver subito violenza domestica durante il matrimonio o l'unione registrata, esigono la conservazione del diritto di soggiorno;

d) il coniuge o il partner non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o conviventi di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), o decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nello Stato membro ospitante, e fintantoché siano considerate necessarie.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno delle persone interessate rimane subordinato al requisito che esse dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 4. I familiari in questione conservano il diritto di soggiorno esclusivamente a titolo personale.

Articolo 14

Mantenimento del diritto di soggiorno

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.

In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole che il cittadino dell'Unione o i suoi familiari non soddisfano le condizioni stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente.

3. Il ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2 e senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari qualora:

- a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi; oppure
- b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo.

Articolo 15

Garanzie procedurali

1. Le procedure previste agli articoli 30 e 31 si applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.
2. Lo scadere della carta d'identità o del passaporto che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno non giustifica l'allontanamento dal territorio.
3. Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.

CAPO IV

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Sezione I

Acquisizione

Articolo 16

Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari

1. Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.
3. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.
4. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi.

Articolo 17

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1. In deroga all'articolo 16, ha diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
 - a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla

pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni.

Per talune categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione dello Stato membro ospitante non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di 60 anni;

b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato membro ospitante per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato membro ospitante, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;

c) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato membro ospitante, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a soggiornare nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti alle lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nello Stato membro ospitante. I periodi di disoccupazione involontaria, debitamente comprovati dall'ufficio del lavoro competente, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

2. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al paragrafo 1, lettera a), e della condizione relativa alla durata del soggiorno di cui al paragrafo 1, lettera b), non è necessaria se il coniuge o il partner del lavoratore autonomo o subordinato, di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), è cittadino dello Stato membro ospitante o se ha perso la cittadinanza di tale Stato membro a seguito di matrimonio con il lavoratore autonomo o subordinato.

3. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato membro ospitante, godono del diritto di soggiorno permanente in detto Stato membro se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente nel territorio di detto Stato in forza del paragrafo 1.

4. Se tuttavia il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 1, i familiari che soggiornano assieme al lavoratore nel territorio di detto Stato hanno il diritto di soggiorno permanente nello Stato stesso, a condizione che:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, avesse soggiornato in via continuativa nel territorio di questo Stato membro per due anni; o

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale; o

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il lavoratore subordinato o autonomo.

Articolo 18

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Senza pregiudizio dell'articolo 17, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Sezione II
Formalità amministrative

Articolo 19

Documento che attesta il soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione

1. Gli Stati membri, dopo aver verificato la durata del soggiorno, su presentazione della domanda rilasciano al cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno permanente un documento che attesta tale soggiorno permanente.
2. Il documento che attesta il soggiorno permanente è rilasciato nel più breve tempo possibile.

Articolo 20

Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1. Gli Stati membri rilasciano ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che sono titolari del diritto di soggiorno permanente, una carta di soggiorno permanente entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.
2. La domanda di carta di soggiorno permanente è presentata prima dello scadere della carta di soggiorno. L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può rendere l'interessato passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie.
3. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Articolo 21

Continuità del soggiorno

La continuità del soggiorno, ai fini della presente direttiva, può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro ospitante. La continuità del soggiorno è interrotta da qualsiasi provvedimento di allontanamento validamente eseguito nei confronti della persona interessata.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI AL DIRITTO DI SOGGIORNO E AL DIRITTO DI SOGGIORNO
PERMANENTE

Articolo 22

Campo di applicazione territoriale

Il diritto di soggiorno e il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro ospitante. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i propri cittadini.

Articolo 23

Diritti connessi

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

Articolo 24

Parità di trattamento

1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanenti aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.

Articolo 25

Disposizioni generali riguardanti i documenti di soggiorno

1. Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'articolo 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova.
2. I documenti menzionati nel paragrafo 1 sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.

Articolo 26

Controlli

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza di qualunque obbligo derivante dal diritto nazionale che imponga alle persone aventi una cittadinanza diversa di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i propri cittadini siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità. In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai propri cittadini in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

CAPO VI

LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'INGRESSO E DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITÀ PUBBLICA

Articolo 27

Principi generali

1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione.

3. Al fine di verificare se l'interessato costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza, in occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, entro tre mesi dalla data di arrivo dell'interessato nel suo territorio o dal momento in cui ha dichiarato la sua presenza nel territorio in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, ovvero al momento del rilascio della carta di soggiorno, lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato fa pervenire la propria risposta entro un termine di due mesi.

4. Lo Stato membro che ha rilasciato il passaporto o la carta di identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento che è stato allontanato per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica da un altro Stato membro, quand'anche il documento in questione sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare.

Articolo 28

Protezione contro l'allontanamento

1. Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

2. Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

3. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:

a) abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o

b) sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

Articolo 29

Sanità pubblica

1. Le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico, quali definite dai pertinenti strumenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato membro ospitante.

2. L'insorgere di malattie posteriormente ad un periodo di tre mesi successivi alla data di arrivo non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

3. Ove sussistano seri indizi che ciò è necessario, lo Stato membro può sottoporre i titolari del diritto di soggiorno, entro tre mesi dalla data di arrivo, a visita medica gratuita al fine di accertare che non soffrano di patologie indicate al paragrafo 1.

Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

Articolo 30

Notificazione dei provvedimenti

1. Ogni provvedimento adottato a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, è notificato per iscritto all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.
2. I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.
3. La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinanzi al quale l'interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale deve agire e, all'occorrenza, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione.

Articolo 31

Garanzie procedurali

1. L'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all'occorrenza, amministrativi nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Laddove l'impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento, l'effettivo allontanamento dal territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione sull'ordinanza provvisoria, salvo qualora:
 - il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale, o
 - le persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o
 - il provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 28, paragrafo 3.
3. I mezzi di impugnazione comprendono l'esame della legittimità del provvedimento nonché dei fatti e delle circostanze che ne giustificano l'adozione. Essi garantiscono che il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti posti dall'articolo 28.
4. Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio per tutta la durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi turbative dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o la revisione riguardano il divieto d'ingresso nel territorio.

Articolo 32

Effetti nel tempo del divieto di ingresso nel territorio

1. La persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di divieto d'ingresso nel territorio per motivi d'ordine pubblico o pubblica sicurezza può presentare una domanda di revoca del divieto d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo, determinato in funzione delle circostanze e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dall'esecuzione del provvedimento definitivo di divieto validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne l'ingresso nel territorio.
Lo Stato membro interessato si pronuncia in merito a tale nuova domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.
2. La persona di cui al paragrafo 1 non ha diritto d'ingresso nel territorio dello Stato membro interessato durante l'esame della sua domanda.

Articolo 33

Allontanamento a titolo di pena o misura accessoria

1. Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva soltanto nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 29.
2. Se il provvedimento di allontanamento di cui al paragrafo 1 è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l'interessato costituisce per l'ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valuta l'eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenute successivamente all'adozione del provvedimento di allontanamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Pubblicità

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva, in particolare mediante campagne di sensibilizzazione effettuate tramite i media e altri mezzi di comunicazione nazionali e locali.

Articolo 35

Abuso di diritto

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio. Qualsiasi misura di questo tipo è proporzionata ed è soggetta alle garanzie procedurali previste agli articoli 30 e 31.

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste sono effettive e proporzionate. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 30 aprile 2006 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 37

Disposizioni nazionali più favorevoli

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva.

Articolo 38

Abrogazione

1. Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto dal 30 aprile 2006.
2. Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto dal 30 aprile 2006.
3. I riferimenti fatti agli articoli e alle direttive abrogati si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 39

Relazione

Entro il 30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva corredata, all'occorrenza, di opportune proposte, in particolare sull'opportunità di prorogare il periodo nel quale il cittadino dell'Unione e i suoi familiari possono soggiornare senza condizioni nel territorio dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

Articolo 40

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva nonché della tabella di concordanza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

Articolo 41

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 42

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio
del 29 giugno 2000

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.

(2) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(4) È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali, tra cui il diritto alla libertà di associazione. È altresì importante riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, rispettare la protezione della vita privata e familiare e delle transazioni operate in tale contesto.

(5) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo nell'Unione europea.

(6) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.

(7) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte di attuazione dell'articolo 13 del trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.

(9) Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(10) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata "Contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo".

(11) Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune (96/443/GAI) nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia(5) in cui gli Stati membri si impegnano ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti razzisti o xenofobi.

(12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

(13) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego.

(14) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prevedere una protezione per le persone giuridiche che possono essere discriminate per motivi di razza o origine etnica dei loro membri.

(17) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza od origine etnica e tali misure possono permettere le organizzazioni delle persone in questione se il loro principale obiettivo è la promozione di speciali necessità delle stesse.

(18) In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la finalità è legittima e il requisito è proporzionato. Tali casi dovrebbero essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dovrebbe disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.

(20) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

(21) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento, l'onere della prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.

(22) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.

(23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra le parti sociali e con organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione.

(24) La protezione contro le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.

(25) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(27) Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di contratti collettivi, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.

(28) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.
2. Ai fini del paragrafo 1:
 - a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
 - b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è da considerarsi una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
 - a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
 - b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

- c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
- d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitano una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;
- e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;
- f) alle prestazioni sociali;
- g) all'istruzione;
- h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

Articolo 4

Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

Articolo 5

Azione positiva

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.

Articolo 6

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 7

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare,

in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 8

Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

Articolo 9

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 10

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, in tutto il loro territorio.

Articolo 11

Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

Articolo 12

Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive

legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica.

CAPO III

ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino:

- l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Conformità alla direttiva

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende, nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e in quelle che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto, oppure siano modificate.

Articolo 15

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro 19 luglio 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 16

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si

assicurano che, al più tardi entro 19 luglio 2003 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 17

Relazione

1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Arcanjo

- (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- (2) Parere espresso il 18 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (3) Parere espresso il 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (4) Parere espresso il 31 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (5) GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio
del 27 novembre 2000

che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
visto il parere del Comitato delle regioni(4),
considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro(5).

(3) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.

(4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

(5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

(6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.

(7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato CE è stato incorporato un nuovo capitolo sull'occupazione volto a sviluppare una strategia coordinata europea a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile.

(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli l'inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita professionale.

(9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

(10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE(6) che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.

(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.

(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell'accezione data a tale termine ai fini dell'applicazione dall'articolo 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.

(14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.

(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.

(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.

(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.

(18) La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

(19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono definire il campo d'applicazione della deroga in questione.

(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.

(22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.

(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.

(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgere un'attività lavorativa.

(25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica

dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.

(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.

(27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità(7), il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili(8), ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili.

(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.

(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.

(30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.

(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.

(32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.

(33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.

(34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente direttiva.

(35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

(36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, dietro richiesta congiunta di queste, l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano in convenzioni collettive, a condizioni che adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati imposti dalla presente direttiva.

(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato a tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che

ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o

l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.

4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;

b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.

4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età, non si applichi alle forze armate.

Articolo 4

Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.

2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei

principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.

A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.

Articolo 5

Soluzioni ragionevoli per i disabili

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.

Articolo 6

Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:

- a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
- b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
- c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.

Articolo 7

Azione positiva e misure specifiche

1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di

lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8

Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II

MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

Articolo 9

Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

Articolo 10

Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

Articolo 11

Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

Articolo 12

Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di lavoro, in tutto il loro territorio.

Articolo 13

Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

Articolo 14

Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 15

Irlanda del Nord

1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.
2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in quanto ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Conformità

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

Articolo 18

Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o sull'handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull'età e sull'handicap e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 19

Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 20

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 21

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. Guigou

- (1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag 42.
- (2) Parere reso il 12 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (3) GU C 204 del 18.7.2000, pag. 82.
- (4) GU C 226 dell'8.8.2000, pag. 1.
- (5) GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40.
- (6) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
- (7) GU L 225 del 12.8.1986, pag. 43.
- (8) GU C 186 del 2.7.1999, pag. 3.

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 ⁽¹⁾.

Attuazione della *direttiva 2004/38/CE* relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 2007, n. 72.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la *direttiva 2004/38/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la *legge 18 aprile 2005, n. 62*, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il Governo a recepire la citata *direttiva 2004/38/CE*, compresa nell'elenco di cui all'allegato *B* della legge stessa;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54*;

Vista la *legge 23 agosto 1988, n. 400*, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Finalità.

1. Il presente decreto legislativo disciplina:

a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e

dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;

c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

b) «familiare»:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

c) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

3. Avanti diritto.

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnano o raggiungano il cittadino medesimo.

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.

4. Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per

l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

5. Diritto di ingresso.

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi ⁽²⁾.

(2) Comma aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32.*

6. Diritto di soggiorno fino a tre mesi.

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attività consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.

7. Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi.

1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c).

2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purchè questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

3. Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:

a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, così come sostituito dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;

c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, così come sostituito dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;

d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

8. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno.

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la *legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato *decreto legislativo n. 286 del 1998*, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in

conformità alle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*:

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità, nonchè il visto di ingresso quando richiesto;

b) un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'*articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998*, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

10. Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità, nonchè del visto di ingresso, qualora richiesto;

b) di un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico;

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonchè di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

11. Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea.

1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.

2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per sè e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro soggiorno, nonchè di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'*articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, e successive modificazioni.

4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.

12. Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio.

1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste all'articolo 7, comma 1.

2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il matrimonio è durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento;

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;

c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nell'ambito familiare;

d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'*articolo 30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998*, e successive modificazioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro diritto di soggiorno è comunque subordinato al requisito che essi dimostrino di esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, o di disporre per sé e per i familiari di risorse sufficienti, affinché non divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonché di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.

13. Mantenimento del diritto di soggiorno.

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.

3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;

a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;

b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di cui all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181*, così come sostituito dall'*articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297* e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del medesimo *decreto legislativo n. 297 del 2002*.

14. *Diritto di soggiorno permanente.*

1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

15. *Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari.*

1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di soggiorno:
 - a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa l'attività, ha raggiunto l'età prevista ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'età di 60 anni;
 - b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente. Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all'interessato diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
 - c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attività e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in cui esercita un'attività sono considerati periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilità o di disoccupazione involontaria, così come definiti dal *decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o

infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e dell'attività di cui al comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), non sono necessarie se il coniuge è cittadino italiano, ovvero ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.

6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attività senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;

b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.

7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

16. Attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea.

1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15.

2. L'attestato di cui al comma 1 può essere sostituito da una istruzione contenuta nel microchip della carta di identità elettronica di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.

17. Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una «Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei».

2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente è presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validità della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed è rilasciata entro 90

giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il rilascio dell'attestazione è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.

4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

18. Continuità del soggiorno.

1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonché i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. La continuità del soggiorno è interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che costituisce causa di cancellazione anagrafica ⁽³⁾.

(3) Comma così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32*.

19. Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera *b*), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

20. Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'*articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152*, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua

permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'*articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69*, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, e successive modificazioni, o di cui all'*articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniera.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con *legge 27 maggio 1991, n. 176*.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i

provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento ⁽⁴⁾.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32*. Precedentemente il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, D.L. 1° novembre 2007, n. 181*, non convertito in legge.

20-bis. *Procedimento penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di allontanamento.*

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del *decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*.

2. Il nulla osta di cui all'*articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato *decreto legislativo n. 286 del 1998*, qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.

4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si può procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.

5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, può essere autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali è necessaria la sua presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore ⁽⁵⁾.

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32*. In precedenza, l'*art. 1, D.L. 1° novembre 2007, n. 181*, non convertito in legge, aveva anch'esso disposto l'aggiunta dell'*art. 20-bis*.

20-ter. *Autorità giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore.*

Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-*bis*, è competente il tribunale ordinario in composizione monocratica ⁽⁶⁾.

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32.*

21. *Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno.*

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro ⁽⁷⁾.

(7) Articolo così sostituito dall'*art. 1, D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32.* Precedentemente il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, D.L. 1° novembre 2007, n. 181*, non convertito in legge.

22. *Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento.*

1. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21

può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente.

3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale ⁽⁸⁾.

(8) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 febbraio , n. 2008, n. 32. Precedentemente il presente articolo era stato modificato dall'*art. 1, D.L. 1° novembre 2007, n. 181*, non convertito in legge.

23. Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani.

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana.

24. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'*articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183*, le cui risorse sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'*articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. Norme finali e abrogazioni.

1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati il *decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656*, il *decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52*, il *decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53*, il *decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54*.

3. Il *comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, è abrogato.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 3676)

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lazio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia.

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle predette aree;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Visto il «Patto per Roma sicura» sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto di Roma, dal Presidente della regione Lazio, dal Presidente della provincia ed il Sindaco di Roma;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di Roma è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento alle aree urbane del Comune di Roma e alle zone circostanti.

2. Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo di

assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

- a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;
- b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;
- c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
- d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
- e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
- f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
- g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
- h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;
- i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;
- l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie

territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato.

3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;
- regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 - Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 - Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 - Titolo I - Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 - Titolo V- Parte IV;
- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all'esito delle attività preliminari poste in essere dal Commissario delegato e delle progettualità individuate come

necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008
Il Presidente: Berlusconi

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 3677)

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Lombardia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Lombardia, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Visto il «Patto per Milano sicura», sottoscritto in data 18 maggio 2007 dal Prefetto di Milano ed il Sindaco di Milano;

Visto il «Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella città di Milano» siglato il 21 settembre 2006 dal prefetto di Milano, dal Presidente della regione Lombardia, dal Presidente della Provincia ed il Sindaco di Milano;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1 Il Prefetto di Milano è nominato Commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Lombardia.

2. Il Commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo di

assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

- a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;
- b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;
- c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
- d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
- e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
- f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
- g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
- h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;
- i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;
- l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il Commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai Comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie

territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del Commissario delegato.

3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;
- regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98 comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153, e successive modifiche ed integrazioni;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215, e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articolo 101, 105, 106 e 107 - Titolo I - Sezione II - Parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV - Sezione II - Parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 Titolo I - Parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 - Titolo V - Parte IV;
- decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
- legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;
- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al Commissario delegato un primo stanziamento di euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all'esito delle attività preliminari poste in essere dal Commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008
Il Presidente: Berlusconi

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2008 (Ordinanza n. 3678)

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della regione Campania

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, con cui è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia;

Considerata la situazione di estrema criticità determinatasi nel territorio della regione Campania, a causa della presenza di numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi che si sono stabilmente insediati nelle aree urbane;

Considerato che detti insediamenti, a causa della loro estrema precarietà, hanno determinato una situazione di grave allarme sociale, con possibili gravi ripercussioni in termini di ordine pubblico e sicurezza per le popolazioni locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido superamento dell'emergenza, demandando ad organi all'uopo istituiti la realizzazione dei singoli interventi;

Ravvisata l'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando mezzi certi di identificazione, anche ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario, avuto anche riguardo alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Napoli è nominato commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008, citato in premessa, nel territorio della regione Campania.

2. Il commissario delegato, nell'ambito territoriale di competenza, se del caso anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio, di polizia locale, viabilità e circolazione stradale, e salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:

a) definizione dei programmi di azione per il superamento dell'emergenza;

b) monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi ed individuazione degli insediamenti abusivi;

- c) identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b), attraverso rilievi segnaletici;
- d) adozione delle necessarie misure, avvalendosi delle Forze di Polizia, nei confronti delle persone di cui al punto c) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
- e) programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
- f) adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
- g) realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
- h) interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;
- i) monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;
- l) adozione di ogni misura utile e necessaria per il superamento dell'emergenza.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della metà.

4. Qualora per l'approvazione dei progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla vigente normativa la procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale, ovvero per l'approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 42/2004, la procedura medesima deve essere conclusa entro e non oltre quarantacinque giorni dalla indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini previsti dal titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e della citata legge n. 42/2004 sono ridotti della metà.

5. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, ai comuni od agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.

Art. 2.

1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione con la regione, altri soggetti pubblici e, per i profili umanitari e assistenziali, con la Croce rossa italiana.

2. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine i prefetti delle altre provincie territorialmente coinvolte dall'emergenza in rassegna, i questori e le altre autorità competenti assicurano piena collaborazione per l'attuazione dei provvedimenti del commissario delegato.

3. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di unità di personale civile e militare dipendente da Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici territoriali e non territoriali, che sarà messo a

disposizione, con oneri a proprio carico, da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 4;

regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 7;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter, 4-quater e 14-quinquies e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15 commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21, commi 4 e 5, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 151 e 153 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12, commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 101, 105, 106 e 107 titolo, I sezione II parte III; articoli 118, 120, 121, 124, 125 e 126 titolo IV, sezione II, parte III; articoli 199, 208, 210 e 211 titolo I, parte IV; articoli 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 titolo V, parte IV;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4.

1. Per l'avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato al commissario delegato un primo stanziamento di Euro 1.000.000,00, da trasferire su apposita contabilità speciale all'uopo istituita ed al medesimo intestata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad Euro 1.000.000,00 si provvede a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Con successive ordinanze di protezione civile verranno quantificate, all'esito delle attività preliminari poste in essere dal commissario delegato e delle progettualità individuate come necessarie, le ulteriori risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente provvedimento e disposti i relativi stanziamenti.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2008

Il Presidente: Berlusconi

**ATTI E DOCUMENTI DEL
PARLAMENTO EUROPEO**

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia

Il Parlamento europeo,

– visti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti del bambino e i diritti delle persone appartenenti a minoranze, sanciti dalle convenzioni internazionali ed europee a tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, segnatamente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo⁽¹⁾ e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁽²⁾,

– visti i trattati, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 13 (provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla razza o sull'origine etnica), 12 (divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità), 17 (cittadinanza dell'Unione), 18 (libertà di circolazione) e 39 e seguenti (libera circolazione dei lavoratori) del trattato CE,

– viste la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica⁽³⁾, in particolare le definizioni di discriminazione diretta e indiretta, la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁽⁴⁾, e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽⁵⁾.

– visti il documento di lavoro della Commissione concernente strumenti comunitari e politiche per l'inclusione dei rom (SEC(2008)2172) e la relazione annuale 2008 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

– viste le sue precedenti risoluzioni riguardanti, tra l'altro, i rom, il razzismo, la xenofobia, misure contro la discriminazione e la libertà di movimento, in particolare quelle del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea⁽⁶⁾, del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea⁽⁷⁾, del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri⁽⁸⁾, del 13 dicembre 2007 sulla lotta contro l'intensificarsi dell'estremismo in Europa⁽⁹⁾, e del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom⁽¹⁰⁾,

– visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione europea è una comunità di valori basata sulla democrazia e lo stato di diritto, i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, l'uguaglianza e la non discriminazione, inclusa la protezione delle persone appartenenti a minoranze, e che l'Unione europea si è impegnata a lottare contro il razzismo e la xenofobia e contro la discriminazione fondata sui motivi enunciati agli articoli 12 e 13 del trattato CE,

B. considerando che tali valori sono posti in essere nell'Unione europea mediante le summenzionate direttive sulla lotta alla discriminazione e sulla libertà di circolazione, nonché mediante le politiche

sulle quali esse poggiano, e che gli Stati membri sono tenuti ad applicarle integralmente e ad astenersi da atti che potrebbero contravvenirvi,

C. considerando che la summenzionata risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia per i rom sollecita gli Stati membri a risolvere il fenomeno delle baraccopoli e dei campi abusivi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate,

D. considerando che i rom sono uno dei principali bersagli del razzismo e della discriminazione, come dimostrato dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni di rom in Italia e Ungheria e ulteriormente sottolineato da recenti sondaggi dell'Eurobarometro,

E. considerando che nel suo summenzionato documento di lavoro la Commissione sottolinea che una serie di strumenti legislativi e finanziari e di politiche dell'Unione europea sono già a disposizione degli Stati membri con l'obiettivo di contrastare la discriminazione contro i rom e promuovere la loro inclusione e integrazione, in particolare attraverso lo scambio e la promozione di buone pratiche in tale ambito,

F. considerando che la popolazione rom è una comunità etnoculturale paneuropea senza uno Stato-nazione e che di conseguenza l'Unione Europea ha la specifica responsabilità di concepire insieme agli Stati membri una strategia e una politica dell'Unione europea per i rom,

G. considerando che il 21 maggio 2008 il governo italiano ha emanato un decreto che dichiara lo stato d'emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia⁽¹¹⁾, sulla base della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sull'Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, che attribuisce al governo il potere di dichiarare uno stato d'emergenza in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari",

H. considerando che detto decreto è stato seguito il 30 maggio 2008 da ulteriori ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽¹²⁾, le quali:

- nominano i Prefetti di Roma, Milano e Napoli Commissari delegati per l'emergenza rom;
- attribuiscono loro poteri straordinari per l'identificazione di persone, inclusi i minori, anche mediante la raccolta di impronte digitali;
- li abilitano ad adottare le misure necessarie nei confronti delle persone che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
- li autorizzano a derogare (sebbene nel rispetto del principio dello stato di diritto e del diritto comunitario) a una serie di disposizioni normative concernenti un ampio spettro di tematiche che toccano prerogative costituzionali (ad esempio il diritto all'informazione di una persona soggetta a una procedura amministrativa quale la rilevazione delle impronte digitali e il requisito che la persona sia pericolosa o sospetta o abbia rifiutato di identificarsi prima di essere sottoposta a una verifica dell'identità che comporti rilievi fotografici, dattiloscopici e antropometrici),

J. considerando che il Ministro degli interni italiano ha dichiarato in più occasioni che la raccolta di impronte digitali è finalizzata a un censimento della popolazione rom in Italia e che intende autorizzare i rilievi delle impronte digitali dei rom che vivono in campi nomadi, inclusi i minori, in deroga alle leggi ordinarie, e ha affermato che l'Italia procederà a tali operazioni di identificazione, che si concluderanno prima del 15 ottobre 2008 a Milano, Roma e Napoli,

K. considerando che le operazioni di rilevazione delle impronte digitali sono già in corso in Italia, per la precisione a Milano e Napoli, e che, stando alle informazioni fornite da alcune ONG, tali dati vengono conservati dai Prefetti in una banca dati,

L. considerando che i Commissari Barrot e Špidla hanno sottolineato a tal proposito l'importanza dei principi di uguaglianza e non discriminazione nell'Unione Europea e hanno proposto una nuova direttiva orizzontale contro la discriminazione, affermando che il diritto dell'Unione Europea proibisce chiaramente la discriminazione fondata sulla razza e sull'origine etnica,

M. considerando che l'UNICEF, il Segretario generale del Consiglio d'Europa e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa hanno espresso preoccupazione, mentre detto Commissario ha inviato al governo italiano un memorandum concernente, tra l'altro, il razzismo, la xenofobia e la tutela dei diritti umani dei rom,

N. considerando che il Garante italiano per la protezione dei dati personali ha chiesto informazioni alle autorità competenti, segnatamente ai Prefetti di Roma, Milano e Napoli, riguardo all'eventualità che vengano raccolte le impronte digitali dei rom, inclusi i minori, esprimendo preoccupazione per il fatto che tale pratica possa comportare una discriminazione che potrebbe anche riguardare la dignità personale, soprattutto dei minori,

1. esorta le autorità italiane ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei rom, inclusi i minori, e dall'utilizzare le impronte digitali già raccolte, in attesa dell'imminente valutazione delle misure previste annunciata dalla Commissione, in quanto ciò costituirebbe chiaramente un atto di discriminazione diretta fondata sulla razza e sull'origine etnica, vietato dall'articolo 14 della CEDU, e per di più un atto di discriminazione tra i cittadini dell'Unione Europea di origine rom e gli altri cittadini, ai quali non viene richiesto di sottoporsi a tali procedure;

2. condivide le preoccupazioni dell'UNICEF e ritiene inammissibile che, con l'obiettivo di proteggere i bambini, questi ultimi vedano i propri diritti fondamentali violati e vengano criminalizzati, così come condivide le preoccupazioni espresse dal Consiglio d'Europa e da molte ONG e comunità religiose, e ritiene che il miglior modo per proteggere i diritti dei bambini rom sia garantire loro parità di accesso a un'istruzione, ad alloggi e a un'assistenza sanitaria di qualità, nel quadro di politiche di inclusione e di integrazione, e di proteggerli dallo sfruttamento;

3. invita gli Stati membri a intervenire con decisione a tutela dei minori non accompagnati soggetti a sfruttamento, di qualunque etnia e nazionalità essi siano; laddove l'identificazione di tali minori sia utile al tal fine, invita gli Stati membri ad effettuarla attraverso procedure ordinarie e non discriminatorie, secondo il caso, nel pieno rispetto di ogni garanzia e tutela giuridica;

4. condivide la posizione della Commissione secondo cui questi atti costituirebbero una violazione del divieto di discriminazione diretta e indiretta, previsto in particolare dalla direttiva 2000/43/CE, sancito dagli articoli 12, 13 e da 17 a 22 del trattato CE;

5. ribadisce che le politiche che aumentano l'esclusione non saranno mai efficaci nella lotta alla criminalità e non contribuiranno alla prevenzione della criminalità o alla sicurezza;

6. condanna totalmente e inequivocabilmente tutte le forme di razzismo e discriminazione cui sono confrontati i rom e altri considerati "zingari";

7. chiede agli Stati membri di rivedere e abrogare le leggi e le politiche che discriminano i rom sulla base della razza e dell'origine etnica, direttamente o indirettamente, e chiede al Consiglio e alla Commissione di monitorare l'applicazione da parte degli Stati membri dei trattati e delle direttive sulle misure contro la discriminazione e sulla libertà di circolazione, onde assicurarne la piena e coerente attuazione e adottare le misure necessarie qualora questa non sia assicurata;
8. invita la Commissione a valutare approfonditamente le misure legislative ed esecutive adottate dal governo italiano per verificarne la compatibilità con i trattati e il diritto dell'Unione Europea;
9. esprime preoccupazione riguardo all'affermazione – contenuta nei decreti amministrativi e nelle ordinanze del governo italiano – secondo cui la presenza di campi rom attorno alle grandi città costituisce di per sé una grave emergenza sociale, con ripercussioni sull'ordine pubblico e la sicurezza, che giustificano la dichiarazione di uno stato d'emergenza per un anno;
10. esprime preoccupazione per il fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, i Prefetti, cui è stata delegata l'autorità dell'esecuzione di tutte le misure, inclusa la raccolta di impronte digitali, possano adottare misure straordinarie in deroga alle leggi, sulla base di una legge riguardante la protezione civile in caso di "calamità naturali, catastrofi o altri eventi", che non è adeguata o proporzionata a questo caso specifico;
11. invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente le politiche dell'Unione Europea riguardanti i rom, lanciando una strategia dell'Unione Europea per i rom atta a sostenere e promuovere azioni e progetti da parte degli Stati membri e delle ONG connessi all'integrazione e all'inclusione dei rom, in particolare dei bambini;
12. invita la Commissione e gli Stati membri, nel quadro di una strategia dell'Unione Europea per i rom e nel contesto del Decennio di integrazione dei rom 2005-2015, a varare normative e politiche di sostegno alle comunità rom, promuovendone al contempo l'integrazione in tutti gli ambiti, e ad avviare programmi contro il razzismo e la discriminazione nelle scuole, nel mondo del lavoro e nei mezzi di comunicazione e a rafforzare lo scambio di competenze e di migliori pratiche;
13. ribadisce in tale contesto l'importanza di sviluppare strategie a livello dell'Unione Europea e a livello nazionale, avvalendosi pienamente delle opportunità offerte dai fondi dell'Unione Europea, di abolire la segregazione dei rom nel campo dell'istruzione, di assicurare ai bambini rom parità di accesso a un'istruzione di qualità (partecipazione al sistema generale di istruzione, introduzione di programmi speciali di borse di studio e apprendistato), di assicurare e migliorare l'accesso dei rom ai mercati del lavoro, di assicurare la parità di accesso all'assistenza sanitaria e alle prestazioni previdenziali, di combattere le pratiche discriminatorie in materia di assegnazione di alloggi e di rafforzare la partecipazione dei rom alla vita sociale, economica, culturale e politica;
14. accoglie con favore la creazione da parte della Commissione di un gruppo di lavoro contro la discriminazione, con rappresentanti di tutti gli Stati membri, e chiede che la commissione competente del Parlamento europeo venga associata e abbia pieno accesso all'attività del gruppo di lavoro; invita la sua commissione competente ad avviare un dialogo con i parlamenti nazionali degli Stati membri su questa materia;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, all'UNICEF e al Garante italiano per la protezione dei dati personali.

- (1) Si veda in particolare la sentenza nella causa D.H. e altri / Repubblica ceca n. 57325/00, Racc. CEDU 2007 – (13.11.07).
- (2) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
- (3) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
- (4) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. Rettifica in GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.
- (5) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
- (6) GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.
- (7) GU C 298 E del 8.12.2006, pag. 283.
- (8) Testi approvati, **P6_TA(2007)0534**.
- (9) Testi approvati, **P6_TA(2007)0623**.
- (10) Testi approvati, **P6_TA(2008)0035**.
- (11) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 26.5.2008, pag. 9.
- (12) Ordinanze n. 3676 per il Lazio, n. 3677 per la Lombardia e n. 3678 per la Campania, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 31.5.2008 (pagg. 7, 9 e 11 rispettivamente).

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell'Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) (2007/2202(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (COM(2005)0224),
 - visto l'articolo 13 del trattato CE,
 - vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica¹,
 - vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro²,
 - vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (COM(2006)0643),
 - vista la relazione della Commissione sullo sviluppo della normativa antidiscriminazione in Europa: raffronto tra i 25 Stati membri dell'Unione europea nel luglio 2007,
 - viste le relazioni nazionali sull'applicazione della normativa antidiscriminazione e le relazioni tematiche elaborate dalla rete di esperti giuridici in materia di non discriminazione, creata dalla Commissione a sostegno delle sue attività e per fornire informazioni e consulenza indipendenti sui pertinenti sviluppi negli Stati membri,
 - vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
 - visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e il suo protocollo n. 12,
 - visto lo speciale sondaggio Eurobarometro della Commissione del gennaio 2007, concernente la discriminazione nell'Unione europea,
 - vista la designazione del 2007 quale Anno europeo delle pari opportunità per tutti e del 2008 quale Anno europeo del dialogo interculturale,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0159/2008),
- A. considerando che l'articolo 6 del trattato UE stabilisce che l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, e che è importante che le dichiarazioni politiche sulla lotta contro la discriminazione siano accompagnate da uno sviluppo progressivo e dalla piena e corretta attuazione della legislazione e delle politiche, in particolare per quanto riguarda le direttive che vietano la discriminazione e i progetti intesi a promuovere l'uguaglianza,
- B. considerando che l'articolo 6 del trattato UE prevede altresì che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che la promozione dell'uguaglianza e della non discriminazione

¹ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22

² GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16

in conformità dell'articolo 13 del trattato CE dovrebbe essere una priorità delle leggi e delle politiche dell'Unione europea,

- C. considerando che l'occupazione è uno dei requisiti di base dell'inclusione sociale, ma che i livelli di disoccupazione in molti gruppi, in particolare donne, migranti, persone con disabilità, minoranze etniche, anziani e giovani, persone con capacità isolate o non riconosciute, restano inaccettabilmente alti; considerando che è ancora più alto il tasso di disoccupazione tra le persone che soffrono di discriminazione multipla,
 - D. considerando che attualmente la normativa comunitaria non copre le discriminazioni nella maggior parte dei settori di competenza comunitaria e che le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE offrono livelli di protezione diversi, con conseguenti disparità in termini di protezione contro la discriminazione che si ripercuotono sull'occupazione,
 - E. considerando che l'analisi cartografica effettuata dalla Commissione sullo sviluppo della legislazione antidiscriminazione in Europa conferma che, a livello di Stati membri, esistono legislazioni differenti che tutelano dalla discriminazione in modi diversi e spesso non hanno un metodo di attuazione comune, il che ha portato a una scarsa uniformità nell'attuazione delle direttive e a una situazione in cui le persone non sono sufficientemente consapevoli dei loro diritti,
 - F. considerando che l'incoerente applicazione delle politiche di non discriminazione negli Stati membri contribuisce all'insoddisfacente applicazione pratica delle direttive comunitarie che vietano la discriminazione, quale risultante da relazioni come quella del gruppo europeo di esperti per la lotta contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale intitolata "Lotta contro la discriminazione in ambito occupazionale basata sull'orientamento sessuale: la legislazione nei quindici Stati membri dell'Unione europea",
 - G. considerando che, nella sua risoluzione del 5 dicembre 2007 sul follow-up dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007)¹, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, a sostenere e rafforzare l'integrazione delle questioni inerenti alla disabilità in tutte le pertinenti politiche,
 - H. considerando che pertanto la Commissione ha giustamente avviato procedimenti nei confronti di vari Stati membri e deve continuare a farlo, se necessario,
1. invita gli Stati membri a prestare la dovuta attenzione, nella loro prassi legislativa, alle diverse forme di discriminazione enunciate all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 2. ricorda che le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE stabiliscono requisiti minimi e dovrebbero rappresentare le basi a partire dalle quali costruire una politica comunitaria antidiscriminazione più globale,
 3. esprime preoccupazione per le carenze nel recepimento e nell'attuazione, da parte di molti Stati membri, delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE e per la mancanza di informazione dei cittadini europei sui possibili mezzi giuridici in caso di discriminazione;
 4. si rammarica del fatto che le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE non contemplino le differenze di trattamento di carattere discriminatorio basate su criteri fisici come la statura o il colore della pelle, in particolare in relazione all'accesso a posti di lavoro quando non vi sia una relazione diretta fra tali caratteristiche fisiche e le capacità richieste per svolgere le funzioni necessarie;
 5. chiede agli Stati membri di assicurare che, dopo il recepimento di tutte le loro disposizioni, le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE vengano pienamente, correttamente e efficacemente trasposte e adeguatamente attuate e che, in conformità delle loro disposizioni, qualsiasi deroga sia oggettivamente motivata;

¹ GU C 308 del 19.12.2007, pag. 1

6. invita le competenti autorità dell'Unione europea, nazionali e locali a migliorare il coordinamento dei loro sforzi di attuazione; chiede un approccio unificato per combattere la discriminazione, approccio che inglobi e tenga presenti tutti i motivi di discriminazione allo stesso tempo;
7. sottolinea che le autorità pubbliche svolgono un ruolo chiave nella promozione della parità e nella prevenzione delle discriminazioni, attraverso le loro politiche, la loro fornitura di servizi e le loro pratiche occupazionali;
8. chiede alla Commissione di impegnarsi ad effettuare una verifica sostanziale dell'attuazione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, nonché ad emanare orientamenti interpretativi per la loro attuazione, onde garantire una piena e corretta applicazione da parte degli Stati membri; chiede in particolare alla Commissione di valutare il modo in cui gli Stati membri hanno interpretato le deroghe previste agli articoli 6 e 8 al momento del recepimento nel diritto nazionale della direttiva 2000/78/CE; ricorda che l'attuazione delle due direttive richiede una serie di meccanismi e strategie che includano la conformità, un impegno e un adempimento proattivi e scambi efficaci delle migliori pratiche;
9. raccomanda che le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a seguito della trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE siano efficaci, proporzionate e dissuasive;
10. esorta la Commissione a controllare attentamente il recepimento delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, nonché il rispetto della legislazione risultante, e a continuare ad esercitare pressioni sugli Stati membri, attraverso le procedure d'infrazione e di non conformità, affinché adempiano i loro obblighi giuridici recependo pienamente e il più presto possibile le suddette direttive; ritiene che la commissione competente del Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo nel monitoraggio costante degli obblighi degli Stati membri ai sensi di tali direttive;
11. ricorda alla Commissione che l'articolo 4 della direttiva 2000/78/CE prevede delle deroghe unicamente nella misura in cui siano realmente e obiettivamente necessarie per il buon esercizio dell'attività lavorativa; invita la Commissione a interpretare questo articolo con rigore e a tradurre dinanzi alla Corte di giustizia gli Stati membri che introducono una definizione troppo ampia nella propria legislazione nazionale;
12. chiede che nell'ambito del metodo aperto di coordinamento siano effettuate una valutazione annuale dell'attuazione da parte degli Stati membri e, ogni cinque anni, un'ampia revisione dell'attuazione di tale normativa nell'ambito dell'Agenda sociale; ritiene che gli organismi indipendenti che si occupano di questioni di non discriminazione, inclusa la rete di esperti giuridici della Commissione, e le organizzazioni non governative (ONG) che rappresentano le potenziali vittime di discriminazioni dovrebbero essere associati a tale valutazione annuale; ritiene altresì che andrebbero adottate misure concrete per conferire alle ONG la capacità di fornire informazioni e sostegno alle vittime e contribuire costruttivamente alla valutazione annuale;
13. ritiene che la mancanza, nella direttiva 2000/78/CE, di una disposizione che indichi la necessità di definizioni ampie di disabilità abbia escluso alcune categorie di disabili dalla protezione giuridica della direttiva in questione; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a concordare in tempi brevi queste definizioni ampie di disabilità, al fine di agevolare l'armonizzazione della legislazione antidiscriminazione, che potrebbe basarsi sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;
14. ritiene che l'assenza di una disposizione che fissi un termine preciso per avviare procedimenti giudiziari per atti di discriminazione abbia portato alcuni Stati membri a fissare termini molto brevi, il che può costituire un ostacolo per avviare simili azioni;
15. ritiene che le eccezioni legate allo stato civile figuranti nella direttiva 2000/78/CE abbiano limitato la tutela offerta dalla direttiva stessa contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale;

16. esorta gli Stati membri a promuovere in modo più efficace l'applicazione dei diritti dei cittadini dell'Unione europea ai sensi delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE e invita la Commissione, gli Stati membri, i sindacati, i datori di lavoro e i soggetti governativi e non governativi a fare quanto in loro potere per aumentare la consapevolezza dei diritti sanciti da tali direttive, nonché a garantire che le vittime di discriminazioni abbiano accesso a una gamma di sostegni legali che consentano loro l'effettivo esercizio dei loro diritti ai sensi delle direttive; fa presente che l'onere di opporsi all'autore della discriminazione ricade spesso sulle vittime, che molte volte non ricevono alcun sostegno dalle pubbliche autorità né possono accedere all'assistenza legale; esorta gli Stati membri a permettere ad organi indipendenti competenti in materia di fornire un aiuto efficace alle vittime di discriminazioni;
17. è preoccupato per il fatto che i cittadini degli Stati membri sono scarsamente consapevoli dell'esistenza di una legislazione antidiscriminazione e invita la Commissione, gli Stati membri, i sindacati e i datori di lavoro a potenziare gli sforzi volti ad aumentare il livello di consapevolezza; ricorda che le direttive impongono agli Stati membri l'obbligo di diffondere presso il pubblico, con tutti i mezzi opportuni, le informazioni sulle pertinenti disposizioni delle direttive;
18. raccomanda agli Stati membri di effettuare studi indipendenti sulle misure antidiscriminazione di carattere preventivo e risarcitorio e sull'efficacia della protezione contro la vittimizzazione, nonché di assicurare che gli organismi pubblici e di altra natura che partecipano all'opera di prevenzione delle discriminazioni e sostengono le vittime di discriminazioni dispongano di risorse appropriate; raccomanda inoltre alla Commissione di includere, nell'azione di controllo in corso, revisioni tra pari;
19. raccomanda agli Stati membri di dotare di risorse e poteri adeguati i loro organismi indipendenti incaricati di promuovere la parità, affinché possano svolgere il loro ruolo in modo efficace e indipendente, anche offrendo una consulenza adeguata su tutte le forme di discriminazione e un'adeguata assistenza alle vittime di discriminazioni; incoraggia gli Stati membri a garantire che le competenze di questi organismi coprano tutte le forme di discriminazione e chiede alla Commissione di stabilire regole per i controlli, garantendo l'efficacia e la trasparenza degli organismi suddetti;
20. raccomanda alla Commissione e agli Stati membri e di attribuire risorse e poteri adeguati alle ONG che rappresentano gruppi discriminati e a quelle che si occupano di informare i cittadini e di fornire consulenza giuridica su questioni relative alla discriminazione;
21. invita gli Stati membri a collaborare con le parti sociali competenti per monitorare la corretta attuazione della legislazione comunitaria;
22. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero in ogni caso garantire che le vittime di discriminazioni siano assistite automaticamente nei procedimenti giudiziari, se necessario con fondi pubblici previsti nell'ambito dei regimi di assistenza legale;
23. invita la Commissione ad appoggiare in modo pratico ed efficace l'adozione di misure da parte degli Stati membri attraverso il programma Progress e il Fondo sociale europeo per il sostegno di programmi che promuovono le pari opportunità e l'eliminazione delle discriminazioni;
24. raccomanda che, al fine di fornire un livello più efficace di protezione, gli Stati membri conferiscano ad associazioni, organizzazioni e altre entità giuridiche la facoltà di avviare procedimenti legali, anche in nome o a sostegno delle vittime;
25. esorta i governi degli Stati membri a garantire parità di trattamento e opportunità nel quadro delle politiche di occupazione e inclusione sociale, in particolare affrontando i seri ostacoli creati dalle discriminazioni nelle procedure di assunzione;
26. raccomanda che gli Stati membri garantiscano che associazioni, organizzazioni e altre entità giuridiche possano avviare, in nome di uno o più denunciatori, procedimenti legali volti all'applicazione delle direttive;

27. invita gli Stati membri, in cooperazione con l'Agenzia dei diritti fondamentali e la Commissione, a raccogliere, compilare e pubblicare ad intervalli regolari statistiche complete, comparabili, affidabili e separate sulla discriminazione, e a pubblicarle in una forma che le renda facilmente comprensibili e consenta scambi più efficaci di migliori pratiche; sottolinea che è necessaria una disponibilità di fondi sufficienti al conseguimento di tale obiettivo, e che è importante mettere a punto sistemi di raccolta di dati sulla discriminazione in linea con la normativa sulla protezione dei dati;
28. chiede l'istituzione di piani d'azione nazionali integrati contro qualsiasi forma di discriminazione;
29. accoglie con favore l'interesse della Commissione a raccogliere dati sulla parità, compresa la pubblicazione del manuale europeo in materia; chiede alla Commissione di studiare attentamente i vari parametri e aspetti giuridici legati alla raccolta dei dati e di presentare proposte volte a migliorare la registrazione dei casi di discriminazione e a definire criteri comuni per la raccolta dei dati; raccomanda alla Commissione di continuare a fornire una formazione giuridica per i giudici, gli avvocati, i sindacati e le ONG, al fine di migliorare l'impatto a lungo termine delle direttive, e di condurre ulteriori ricerche e analisi dell'impatto della legislazione che recepisce le direttive;
30. si compiace dell'interesse dimostrato dalla Commissione per la discriminazione multipla, ad esempio avviando uno studio su tale argomento; invita la Commissione ad adottare una nozione ampia ed equilibrata di discriminazione multipla e a esaminare e fornire dati sulla discriminazione multipla e sui crimini legati all'odio; invita la Commissione a includere disposizioni volte esplicitamente a lottare contro la discriminazione multipla nell'ambito di futuri atti legislativi a norma dell'articolo 13 del trattato CE, cui ci si può appellare per un motivo o una combinazione di motivi;
31. sottolinea l'importanza della creazione di reti tra i gruppi operanti nel settore della lotta contro le discriminazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale;
32. chiede agli Stati membri di riesaminare la loro legislazione nazionale e prendere in considerazione l'abrogazione degli atti incompatibili con l'articolo 13 del trattato CE;
33. ritiene che la direttiva 2000/43/CE costituisca la base su cui fondare un quadro globale antidiscriminazione per misure relative al divieto di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica; sottolinea, tuttavia, che si devono tenere presenti gli aspetti problematici già segnalati e le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel recepire e nell'attuare efficacemente le disposizioni di tale direttiva;
34. sottolinea che la Commissione deve elaborare una definizione comune a livello di Unione europea del significato di azione positiva, o perlomeno deve adoperarsi in vista di un consenso al riguardo, dissolvendo così i miti che circondano il suo significato e la sua applicazione in taluni Stati membri, in particolare considerata la sua efficacia per lottare con successo contro le discriminazioni e produrre parità di risultati in taluni Stati membri;
35. prende atto che la Commissione ha forse l'intenzione all'ora attuale di proporre unicamente una legislazione atta a dichiarare illegale la discriminazione in materia di accesso ai beni e ai servizi fondata su taluni, ma non tutti i motivi; ricorda alla Commissione che si è impegnata a presentare una direttiva esaustiva che copra la disabilità, l'età, la religione o il credo e l'orientamento sessuale in modo da completare il pacchetto legislativo contro la discriminazione, ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE, come previsto nel suo programma di lavoro per il 2008; ribadisce che è politicamente, socialmente e giuridicamente auspicabile porre fine alla gerarchia di protezione in funzione dei diversi motivi di discriminazione; è fermamente convinto che non sia logico considerare illegittima una discriminazione in un settore e consentirla in un altro;
36. attende con interesse lo sviluppo della definizione comunitaria di disabilità che permetterà ai disabili di tutta l'Unione europea di usufruire degli stessi diritti a prescindere dal luogo in cui si trovano nell'ambito dell'Unione europea;

37. è dell'avviso che qualsiasi nuova proposta di direttiva destinata a combattere la discriminazione come indicato all'articolo 13 del trattato CE dovrà vietare ogni forma di discriminazione, comprese la discriminazione diretta e indiretta in tutti gli ambiti già contemplati dalle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, la discriminazione per associazione, la discriminazione dovuta al fatto che una persona viene percepita come appartenente ad un gruppo protetto e le molestie; ritiene che l'incitazione a discriminare dovrebbe essere considerata una discriminazione e che l'incapacità non giustificata di adottare soluzioni ragionevoli dovrebbe essere considerata come una forma di discriminazione; ritiene che le direttive dovrebbero specificare che non vi è alcuna gerarchia tra le diverse forme di discriminazione e che esse devono essere combattute tutte con la stessa fermezza; insiste sul fatto che qualsiasi nuova normativa proposta deve riflettere debitamente tutte le specificità dei diversi motivi in questione;
38. è fermamente convinto che il campo d'applicazione materiale della nuova proposta di direttiva per la lotta contro la discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE debba essere vasto, in modo da includere tutti i settori rientranti nelle competenze comunitarie, nonché l'istruzione, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la protezione sociale, gli alloggi e l'assistenza sanitaria, l'immagine dei gruppi discriminati offerta dai mezzi di informazione e dalla pubblicità, l'accesso fisico all'informazione per le persone con disabilità, le telecomunicazioni, le comunicazioni elettroniche, i modi di trasporto e gli spazi pubblici, i vantaggi sociali e l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, nonché la fornitura degli stessi; ritiene inoltre che la nuova direttiva dovrebbe anche estendere il campo d'applicazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro¹, affinché sia coerente con la protezione dalla discriminazione nei confronti degli altri gruppi;
39. è fermamente convinto che, per combattere le discriminazioni, occorra predisporre un approccio globale in materia di sensibilizzazione che inizi già con i programmi delle scuole;
40. invita la Commissione a indagare in che modo la futura legislazione ai sensi dell'articolo 13 possa includere ulteriori disposizioni che promuovano l'applicazione dei principi di non discriminazione e di uguaglianza che non sono subordinati alle denunce presentate da singole vittime; ritiene che tale indagine dovrebbe esaminare in che modo la futura legislazione possa creare obblighi di introdurre un'azione positiva e/o doveri positivi di promuovere l'uguaglianza e collegare gli obblighi in materia di non discriminazione e uguaglianza alla politica nazionale sugli appalti pubblici;
41. ritiene che le differenze di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla lingua che non siano né obiettivamente e ragionevolmente giustificate da uno scopo legittimo né conseguite con mezzi adeguati e necessari possano costituire una forma indiretta di discriminazione basata sulla razza o l'origine etnica, contraria alla direttiva 2000/43/CE;
42. ritiene che le discriminazioni vadano viste anche come un'interferenza con le quattro libertà fondamentali - in particolare la libertà di circolazione delle persone - e che in quanto tali costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno; invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a rivedere le loro disposizioni transitorie che disciplinano l'accesso ai loro mercati del lavoro, al fine di eliminare la differenziazione fra cittadini europei a tale riguardo;
43. reputa che le minoranze, in particolare la comunità rom, necessitino di una protezione sociale specifica, poiché, in seguito ai recenti allargamenti dell'Unione europea, i loro problemi di sfruttamento, discriminazione ed esclusione si sono ulteriormente aggravati nei campi dell'istruzione, della salute, dell'alloggio, dell'occupazione e dei diritti delle donne;
44. raccomanda che, per quanto riguarda l'accesso a un'istruzione di alta qualità per i bambini svantaggiati e per i bambini rom e la loro ingiustificata classificazione come disabili, si dedichi

¹ GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40

particolare attenzione alla lotta contro tutte le forme di discriminazione che si incontrano nel campo dell'istruzione;

45. sottolinea che la legislazione è efficace solo quando i cittadini sono consapevoli dei loro diritti e hanno agevole accesso ai tribunali; ritiene pertanto che la nuova proposta di direttiva per la lotta contro la discriminazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE debba prevedere anche i rimedi e il controllo dell'applicazione e raccomanda l'istituzione, da parte degli Stati membri, di uno o più organismi indipendenti ed efficaci, incaricati di promuovere la parità di trattamento e lottare contro le varie forme di discriminazione, con il mandato di contemplare tutti i motivi di discriminazione ai sensi dell'articolo 13 e tutti i settori previsti dalla direttiva 76/207/CEE; ritiene che la competenza di tali organismi dovrebbe comprendere la fornitura di patrocinio indipendente alle vittime di discriminazione, in modo da consentire loro di portare avanti le loro denunce in materia di discriminazione, nonché la realizzazione di sondaggi indipendenti sull'applicazione della legislazione antidiscriminazione e la formulazione di raccomandazioni su ogni questione relativa a tali discriminazioni;
46. chiede che in qualsiasi futura legislazione ai sensi dell'articolo 13 del trattato CE venga inserito l'obbligo di consultare le ONG, gli organismi indipendenti specializzati in materia di uguaglianza e le organizzazioni nazionali rappresentative e di coinvolgerli nell'elaborazione, nel recepimento e nel controllo della sua attuazione;
47. ritiene che la nuova direttiva dovrebbe comprendere il requisito che gli Stati membri inseriscano la dimensione di parità in ogni sviluppo della pianificazione, della strategia e dei programmi nei settori contemplati dalla direttiva e che i prestatori di servizi siano organizzati e sistematici nel loro approccio all'uguaglianza, effettuo adeguamenti e assicurino un trattamento speciale, in modo da garantire che gli appartenenti a gruppi minoritari soggetti a disparità possano accedere ai servizi forniti e beneficiarne;
48. nota con preoccupazione che, mentre diciannove Stati membri hanno firmato il Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, solo cinque lo hanno ratificato;
49. chiede di portare avanti il processo di firma, conclusione e ratifica della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, compreso il suo protocollo opzionale, e ricorda che, in seguito alla ratifica della Convenzione da parte della Comunità, qualsiasi progetto normativo comunitario in materia di non discriminazione deve rispettare integralmente i requisiti della Convenzione; ricorda al Consiglio l'appello da esso rivolto dalla Commissione durante la Conferenza ministeriale informale sulle disabilità del giugno 2007, concernente l'adozione di una strategia europea per l'efficace attuazione della Convenzione; invita la Commissione, in tale contesto, a valutare la necessità di modificare il diritto comunitario derivato o di adattare le pertinenti politiche;
50. sottolinea l'importanza dell'applicazione orizzontale e dell'inserimento della clausola di non discriminazione del trattato di Lisbona dopo l'entrata in vigore dello stesso, che impegna l'Unione europea a mirare a combattere, nella definizione e attuazione delle proprie politiche e attività, la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o la fede, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
51. chiede alla Commissione e agli Stati membri di inserire le pari opportunità e la non discriminazione nella strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, negli orientamenti per il metodo aperto di coordinamento sull'integrazione sociale, nei programmi nazionali di riforma e nei regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali; invita la Commissione e gli Stati membri a rivedere quindi gli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione e, in particolare, gli orientamenti in materia occupazionale, al fine di garantire e migliorare l'integrazione e la visibilità della dimensione sociale nel prossimo ciclo della strategia di Lisbona; sottolinea che, per essere efficaci, le politiche in materia di uguaglianza e non discriminazione devono essere strettamente collegate alle politiche sociali, con un importante ruolo per le parti sociali;

52. invita la Commissione e gli Stati membri a porre termine ad ogni discriminazione basata sui contratti di impiego, garantendo a tutti i lavoratori parità di trattamento, la protezione della salute e della sicurezza, disposizioni in materia di orario di lavoro e tempi di riposo, la libertà di associazione e rappresentanza, la protezione contro i licenziamenti ingiusti, la contrattazione collettiva e le azioni collettive; sottolinea l'importanza dell'accesso alla formazione nonché della costante protezione dei diritti acquisiti, compresi i periodi di istruzione e formazione, migliori opportunità di assistenza, la salvaguardia dei diritti sociali essenziali, come i diritti pensionistici, i diritti alla formazione e il diritto all'assegno di disoccupazione in caso di modifica della situazione occupazionale di una persona, in termini di contratti di impiego e di lavoro dipendente o autonomo;
53. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.

P6_TA(2008)0035

Una strategia europea per i rom

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire uguali opportunità a tutti i cittadini,
- visto l'articolo 13 del trattato CE, in base al quale la Comunità europea può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica,
- viste le sue risoluzioni del 28 aprile 2005 sulla situazione dei rom nell'Unione europea¹, del 1° giugno 2006 sulla situazione delle donne rom nell'Unione europea² e del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri³,
- viste la direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, come anche la decisione quadro sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia,
- vista la relazione per il 2007 su Razzismo e xenofobia negli Stati membri dell'Unione europea, pubblicata dall'Agenzia per i diritti fondamentali,
- visti il Decennio per l'integrazione dei rom e il Fondo per l'istruzione dei rom, istituiti nel 2005 da numerosi Stati membri dell'Unione europea, paesi candidati e altri paesi in cui le istituzioni dell'Unione europea sono presenti in modo significativo,
- visti l'articolo 4 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- visto il Piano d'azione globale adottato dagli Stati che partecipano all'OSCE, compresi gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi candidati, incentrato sul miglioramento della situazione dei rom e dei sinti nella zona OSCE, nel quadro del quale gli Stati si impegnano, tra l'altro, a potenziare i loro sforzi volti a garantire che le popolazioni rom e sinti possano svolgere un ruolo pieno ed equo nelle nostre società, e a debellare la discriminazione nei loro confronti,
- visti la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e lo statuto dell'Agenzia per i diritti fondamentali,
- vista la relazione del gruppo consultivo di esperti di alto livello sull'integrazione sociale delle minoranze etniche e sulla loro piena partecipazione al mercato del lavoro, intitolata "Minoranze etniche sul mercato del lavoro – Un urgente appello per una migliore inclusione sociale" e pubblicata dalla Commissione nel 2007,

¹ GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

² GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 283.

³ Testi approvati, P6_TA(2007)0534.

- visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che i 12-15 milioni di rom che vivono in Europa – di cui circa 10 milioni nell'Unione europea – sono vittime di discriminazioni razziali e soggetti in molti casi a gravi discriminazioni strutturali e a condizioni di povertà e di esclusione sociale, come anche a discriminazioni molteplici in base al sesso, all'età, all'handicap o all'orientamento sessuale; considerando che gran parte dei rom europei sono diventati cittadini dell'Unione europea a seguito degli ampliamenti del 2004 e del 2007, beneficiando del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
- B. considerando che la situazione dei rom europei – che storicamente sono stati parte della società in numerosi paesi europei e hanno contribuito ad essa – è diversa da quella delle minoranze nazionali europee, cosa che giustifica l'adozione di misure specifiche a livello europeo,
- C. considerando che i cittadini rom dell'Unione europea sono spesso vittime di discriminazioni razziali nell'esercizio del loro diritto fondamentale, in quanto cittadini dell'Unione europea, alla libertà di circolazione e di stabilimento,
- D. considerando che numerosi rom e numerose comunità rom che hanno deciso di stabilirsi in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile,
- E. considerando che sia negli Stati membri sia nei paesi candidati non si sono compiuti progressi nella lotta alla discriminazione razziale nei confronti dei rom e nella difesa del loro diritto all'istruzione, all'occupazione, alla salute e all'alloggio,
- F. considerando che la segregazione nell'istruzione continua ad essere tollerata negli Stati membri dell'Unione europea; considerando che tale discriminazione nell'accesso ad un'istruzione di qualità condiziona in modo permanente la capacità dei bambini rom di sviluppare e di sfruttare il loro diritto ad uno sviluppo educativo,
- G. considerando che l'istruzione è uno strumento fondamentale per combattere l'esclusione sociale, lo sfruttamento e la criminalità,
- H. considerando che condizioni di vita deprecabili e insalubri e una ghettizzazione evidente sono fenomeni ampiamente diffusi e che, regolarmente, i rom sono vittime di espulsioni forzate o viene loro impedito di abbandonare le aree in cui vivono,
- I. considerando che le comunità rom presentano in media livelli inammissibilmente elevati di disoccupazione, il che richiede interventi specifici volti ad agevolare l'accesso al lavoro; sottolineando che il mercato europeo del lavoro, così come la società europea nel suo complesso, trarrebbero enorme beneficio dall'integrazione dei rom,
- J. considerando che l'Unione europea offre una varietà di meccanismi e strumenti che possono essere utilizzati per migliorare l'accesso dei rom ad un'istruzione di qualità, all'occupazione, all'alloggio e all'assistenza sanitaria, in particolare politiche in materia di inclusione sociale, sviluppo regionale e occupazione,
- K. considerando che l'inclusione sociale delle comunità rom continua ad essere un obiettivo da raggiungere e che occorre utilizzare gli strumenti dell'Unione europea per realizzare cambiamenti efficaci e visibili in questo settore,

- L. considerando la necessità di garantire un'effettiva partecipazione dei rom alla vita politica, in particolare alle decisioni che incidono sulla loro vita e sul loro benessere,
- M. considerando che l'"antizingarismo" o fobia dei rom è ancora diffuso in Europa, che è promosso e utilizzato dagli estremisti, cosa che può culminare in attacchi razzisti, discorsi improntati all'odio, attacchi fisici, espulsioni illegali e vessazioni da parte della polizia,
- N. considerando che la maggior parte delle donne rom subiscono una doppia discriminazione, in quanto rom e in quanto donne,
- O. considerando che l'Olocausto dei rom (Porajmos) merita un pieno riconoscimento commisurato alla gravità dei crimini nazisti volti ad eliminare fisicamente i rom d'Europa, così come gli ebrei e altri gruppi mirati;
1. condanna senza eccezioni e senza ambiguità possibili tutte le forme di razzismo e di discriminazione cui sono soggetti i rom e altre comunità considerate "zingari";
 2. accoglie favorevolmente le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 il quale, "conscio della situazione molto particolare in cui versa la comunità rom in tutta l'Unione, invita gli Stati membri e l'Unione stessa ad utilizzare tutti i mezzi per migliorarne l'inclusione" e "invita a tal fine la Commissione ad esaminare le politiche e gli strumenti vigenti e a riferire al Consiglio, entro la fine del giugno 2008, in merito ai progressi registrati";
 3. ritiene che l'Unione europea e gli Stati membri condividano la responsabilità di promuovere l'inserimento dei rom e di appoggiare i loro diritti fondamentali in quanto cittadini europei, e che debbano intensificare prontamente i loro sforzi per conseguire risultati visibili in tale settore; invita gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea ad avallare le misure necessarie per creare un clima sociale e politico adeguato, che consenta di porre in atto l'inserimento dei rom;
 4. sollecita la nuova Agenzia per i diritti fondamentali a porre l'"antizingarismo" tra le massime priorità del suo programma di lavoro;
 5. riafferma l'importante ruolo dell'Unione europea nella lotta contro la discriminazione nei confronti dei rom, che spesso è strutturale e che per questo richiede un'impostazione globale a livello dell'Unione europea, in particolare con riguardo allo sviluppo di politiche comuni, ma riconosce che le competenze fondamentali e il principale investimento in termini di volontà politica, tempo e risorse da destinare alla protezione, all'attuazione di politiche, alla promozione e alla responsabilizzazione dei rom devono essere a carico degli Stati membri;
 6. sollecita la Commissione a sviluppare una strategia quadro europea per l'inserimento dei rom, che miri a dare coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di inclusione sociale dei rom e, nel contempo, sollecita tale Istituzione ad elaborare un piano d'azione comunitario dettagliato per l'inclusione dei rom volto a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione dell'obiettivo della strategia quadro europea per l'inclusione dei rom;
 7. Esorta la Commissione ad elaborare un esauriente piano d'azione comunitario sull'inclusione dei Rom; rileva che il piano deve essere elaborato ed implementato dal gruppo di Commissari responsabili per l'inclusione sociale dei cittadini dell'UE attraverso i loro portafogli dell'occupazione, degli affari sociali, delle pari opportunità, della giustizia, della libertà, dell'istruzione, della cultura e della politica regionale;

8. chiede alla Commissione di attribuire a uno dei Commissari la competenza per il coordinamento di una politica per i rom;
9. esorta la Commissione ad applicare la metodologia di lavoro "da Rom-a-Rom" quale strumento efficace per gestire le problematiche legate ai Rom e la invita a promuovere la presenza di personale Rom all'interno della sua struttura;10. invita la Commissione ad istituire un'unità rom per coordinare la messa in atto della strategia quadro europea per l'inclusione dei rom, facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e coordinare loro azioni comuni, nonché assicurare che tutti gli organi competenti siano sensibilizzati sulle questioni relative ai rom;
11. Invita la Commissione a considerare l'impatto degli investimenti privati sulle pari opportunità un fattore pertinente e determinante ai fini della mobilitazione delle risorse dell'UE, imponendo alle persone fisiche e/o giuridiche che presentano un'offerta per progetti finanziati dall'UE l'obbligo di elaborare e implementare un'analisi e un piano d'azione sulle pari opportunità;
12. accoglie con favore le iniziative rese note dalla Commissione, tra cui una comunicazione sulla strategia rivista per la lotta contro la discriminazione, il prossimo libro verde concernente l'istruzione di bambini immigrati o appartenenti a minoranze svantaggiate, e l'intenzione di prendere misure aggiuntive per assicurare l'applicazione della direttiva 2000/43/CE; si compiace, in particolare, della proposta di istituire un forum di alto livello sui rom, quale struttura per lo sviluppo di politiche efficaci intese ad affrontare le questioni che interessano i rom;
13. Esorta la Commissione a creare una mappa paneuropea delle crisi, sulla cui base sono individuate e monitorate quelle aree dell'UE le cui comunità Rom risultano essere le più minacciate dalla povertà e dall'esclusione sociale;
14. sollecita la Commissione ad esaminare le possibilità di un rafforzamento della legislazione antidiscriminazione nel settore dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda la desegregazione, e a riferire al Parlamento sulle risultanze dei suoi lavori entro un anno dall'approvazione della presente risoluzione; ribadisce che l'accesso a pari condizioni ad un'istruzione di qualità dovrebbe essere una priorità nell'ambito di una strategia europea per i rom; sollecita la Commissione ad intensificare i suoi sforzi per finanziare e sostenere, negli Stati membri, azioni intese ad integrare i bambini rom, sin dalla più tenera età, nei sistemi di istruzione ordinari; esorta la Commissione a sostenere programmi che promuovano azioni positive a favore dei rom nei settori dell'istruzione secondaria e superiore, includendo la formazione professionale, l'istruzione degli adulti, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'istruzione universitaria; esorta altresì la Commissione a sostenere altri programmi che offrano modelli positivi e riusciti di desegregazione;
15. invita gli Stati membri e la Commissione a combattere lo sfruttamento dei bambini rom, l'accattonaggio che sono costretti a praticare e il loro assenteismo scolastico, nonché i maltrattamenti delle donne rom;
16. sollecita la Commissione a sostenere l'integrazione dei rom nel mercato del lavoro mediante misure che comprendano un sostegno finanziario alla formazione e alla riconversione professionale, misure intese a promuovere azioni positive sul mercato del lavoro, un'applicazione rigorosa delle leggi antidiscriminazione nel settore dell'occupazione e misure atte a promuovere presso i rom il lavoro autonomo e le piccole imprese;

17. invita la Commissione a considerare la possibilità di un sistema di microcredito quale suggerito nella relazione summenzionata del gruppo consultivo di esperti di alto livello, per promuovere l'avvio di piccole imprese e sostituire la prassi dell'usura, che opra molte delle comunità svantaggiate;
18. invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a sostenere programmi nazionali volti a migliorare la situazione sanitaria delle comunità rom; in particolare introducendo un adeguato programma di vaccinazioni per i bambini; sollecita tutti gli Stati membri a porre fine e a rimediare in modo adeguato e senza indugio all'esclusione sistematica di talune comunità rom dall'assistenza sanitaria, comprese, tra l'altro, le comunità che si trovano in aree geografiche isolate, come anche a violazioni estreme dei diritti dell'uomo nell'ambito del sistema sanitario, laddove esse abbiano avuto o stiano avendo luogo, comprese la segregazione razziale nelle strutture sanitarie e la sterilizzazione forzata delle donne rom;
19. sollecita la Commissione a basarsi sui modelli positivi esistenti per sostenere programmi volti a porre fine, negli Stati membri in cui esiste, al fenomeno delle baraccopoli rom – che generano gravi rischi sociali, ambientali e sanitari – e a sostenere altri programmi che offrano modelli positivi e riusciti di alloggio per i rom, inclusi i rom migranti;
20. sollecita gli Stati membri a risolvere il problema dei campi, dove manca ogni norma igienica e di sicurezza e nei quali un gran numero di bambini rom muoiono in incidenti domestici, in particolare incendi, causati dalla mancanza di norme di sicurezza adeguate;
21. sollecita la Commissione e il Consiglio ad allineare la politica dell'Unione europea relativa ai rom sul "Decennio per l'integrazione dei rom" e a fare uso delle iniziative esistenti, quali il Fondo per l'istruzione dei rom, il Piano d'azione dell'OSCE e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, al fine di accrescere l'efficacia degli sforzi compiuti in tale settore;
22. sottolinea l'importanza che riveste il fatto di coinvolgere le autorità locali per garantire un'esplicazione efficace degli sforzi volti a promuovere l'inserimento dei rom e a combattere la discriminazione;
23. invita gli Stati membri a coinvolgere la comunità rom al livello di base nel tentativo di mettere il popolo rom in condizioni di beneficiare pienamente degli incentivi forniti dall'Unione europea volti a promuovere i loro diritti e l'inserimento delle loro comunità, nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e della partecipazione civica, dal momento che un'integrazione riuscita comporta un approccio che va dal basso verso l'alto e responsabilità comuni; sottolinea l'importanza di sviluppare le risorse umane e le capacità professionali dei rom, al fine di promuovere la loro presenza a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica, ivi comprese le istituzioni della UE;
24. ricorda che tutti paesi candidati si sono impegnati, nel quadro del processo di negoziazione e di adesione, a migliorare l'inserimento delle comunità rom e a promuovere il loro diritto all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; chiede alla Commissione di effettuare una valutazione del rispetto di tali impegni e della situazione attuale dei rom in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
25. invita la Commissione e le autorità competenti a compiere i passi necessari per porre termine alle attività di ingrasso dei suini sul sito dell'ex campo di concentramento di Lety (Repubblica Ceca), lasciando spazio ad un monumento commemorativo che onori le vittime delle persecuzioni;

26. ritiene di dover dovrebbe esaminare più nel dettaglio i diversi aspetti delle sfide strategiche europee riguardanti l'inserimento dei rom;
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai paesi candidati, al Consiglio d'Europa e all'OSCE.

P6_TA(2007)0534

Applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 6, 13 e 29 del Trattato sull'Unione europea,
 - visti gli articoli 61, 62 e 64 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
 - visti gli articoli 6, 19 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta dei diritti fondamentali"),
 - vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri¹,
 - vista la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la tutela delle minoranze nazionali,
 - viste le sue risoluzioni sulla libera circolazione delle persone, la lotta contro le discriminazioni e, segnatamente, la sua risoluzione del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea²,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la libera circolazione delle persone è una libertà fondamentale e inalienabile, riconosciuta ai cittadini dell'Unione dai trattati nonché dalla Carta dei diritti fondamentali, e che essa costituisce uno dei pilastri della cittadinanza europea,
- B. considerando che, per tale ragione, la direttiva 2004/38/CE relativa alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, pur prevedendo che uno Stato membro possa allontanare un cittadino dell'Unione, inquadra tale possibilità entro limiti ben precisi onde garantire le libertà fondamentali,
- C. considerando che la sicurezza e la libertà sono diritti fondamentali, e che l'Unione ha come obiettivo garantire ai suoi cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia,
- D. considerando che la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani costituiscono sfide di portata transnazionale e che la libera circolazione nello spazio europeo è altresì basata su un rafforzamento della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo nelle attività di indagine e di perseguimento giudiziario, con il sostegno di Eurojust e Europol,

¹ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

² GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

- E. considerando che il rispetto delle leggi di ogni Stato membro è una condizione essenziale per la coesistenza e l'inclusione sociale nell'Unione, che ogni individuo ha l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione e le leggi in vigore nello Stato membro in cui si trova, che la responsabilità penale è sempre personale, che i cittadini dell'Unione, oltre ad avvalersi dei diritti e delle libertà loro conferite dal trattato, devono espletare le formalità connesse all'esercizio di tali diritti, con particolare riguardo alle normative europee e alla legislazione dello Stato ospitante,
- F. considerando che tutte le legislazioni nazionali sono tenute a rispettare i principi e le disposizioni definiti dalla direttiva 2004/38/CE,
- G. considerando che la lotta contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia nonché contro qualsiasi forma di discriminazione fa parte dei principi fondamentali sui quali è fondata l'Unione,
- H. considerando che, in conformità del principio che vieta la discriminazione fondata sulla nazionalità, ogni cittadino dell'Unione e i suoi familiari che soggiornano liberamente e legalmente in uno Stato membro devono godere in tale Stato della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali,
- I. considerando che i Rom sono ancora oggetto di discriminazioni e di abusi nel territorio dell'Unione e che l'integrazione, l'inserimento sociale e la protezione di tale minoranza sono, purtroppo, obiettivi ancora da conseguire,
- J. considerando l'aggressione brutale e l'omicidio di una donna a Roma, di cui è accusato un cittadino rumeno,
- K. considerando l'aggressione razzista subita da cittadini rumeni, che ha fatto seguito a tale episodio,
- L. considerando che ci si aspetta dalle personalità pubbliche che si astengano dal rilasciare dichiarazioni che rischiano di essere intese come un incoraggiamento alla stigmatizzazione di determinati gruppi della popolazione,
- M. considerando l'iniziativa congiunta del Primo ministro rumeno e del Presidente del Consiglio italiano nonché la lettera congiunta sul tema della minoranza Rom che hanno inviato al Presidente della Commissione,
1. esprime il proprio dolore per l'assassinio della signora Giovanna Reggiani, avvenuto a Roma il 31 ottobre scorso 2007, e presenta sentite condoglianze ai suoi familiari"
 2. ribadisce il valore della libertà di circolazione delle persone quale principio fondamentale dell'Unione, parte costitutiva della cittadinanza europea ed elemento fondamentale del mercato interno;
 3. riafferma l'obiettivo di fare dell'Unione e delle collettività uno spazio in cui ogni persona possa vivere vedendosi garantito un elevato livello di sicurezza, libertà e giustizia;
 4. ricorda che la direttiva 2004/38/CE inquadra la possibilità di allontanare un cittadino dell'Unione entro limiti molto precisi e che prevede, in particolare:
 - all'articolo 27, che gli Stati membri possano limitare la libertà di circolazione e di soggiorno solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica e che tali

motivi non possano essere invocati per fini economici; che i provvedimenti siano proporzionati e fondati esclusivamente sul comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati e in alcun caso su ragioni di prevenzione generale;

— all'articolo 28, la necessità di compiere una valutazione prima di adottare qualsiasi provvedimento di allontanamento, per tenere conto della situazione personale dell'interessato, segnatamente la durata del suo soggiorno, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed economica, la sua integrazione nello Stato membro ospitante;

— all'articolo 30, che ogni decisione di allontanamento sia notificata per iscritto all'interessato e secondo modalità che consentano di comprenderne il contenuto, che l'interessato sia informato in modo circostanziato e completo sui motivi che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti, riportando l'indicazione dell'organo giurisdizionale o dell'autorità amministrativa dinnanzi a cui opporre ricorso e, se del caso, l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio, che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione;

— all'articolo 31, che l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali ed amministrativi al fine di presentare ricorso contro il provvedimento di allontanamento nello Stato membro ospitante e che esso ha il diritto di richiedere un'ordinanza provvisoria di sospensione dell'esecuzione di detto provvedimento, richiesta che deve essere soddisfatta, salvo casi precisi di eccezione;

— all'articolo 36, che le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive e proporzionate;

— al considerando 16 e all'articolo 14, la possibilità di allontanamento se il cittadino diventa un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale ma afferma, al contempo, che è necessario un esame approfondito del caso individuale e che, in nessun caso, quest'unica condizione possa giustificare l'allontanamento automatico;

5. ribadisce che qualsiasi legislazione nazionale deve rispettare rigorosamente tali limiti e garanzie, compreso l'accesso a un ricorso alle vie legali contro l'allontanamento e all'esercizio dei diritti della difesa e che qualsiasi eccezione definita dalla direttiva 2004/38/CE deve essere interpretata in modo restrittivo; ricorda che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
6. si compiace della visita effettuata dal Primo ministro rumeno in Italia e della dichiarazione congiunta di Romano Prodi e Călin Popescu-Tăriceanu; manifesta il proprio appoggio all'appello del Presidente del Consiglio e del Primo ministro per l'impegno dell'Unione a favore dell'integrazione sociale delle popolazioni meno avvantaggiate e della cooperazione fra gli Stati membri in termini di gestione dei movimenti della loro popolazione, in particolare mediante programmi di sviluppo e di aiuto sociale inclusi nei Fondi strutturali;
7. invita la Commissione a presentare senza ritardi una valutazione esauriente dell'attuazione e del corretto recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 2004/38/CE nonché a presentare proposte, a norma dell'articolo 39 di tale direttiva;
8. fatte salve le competenze della Commissione, incarica la propria commissione parlamentare competente di effettuare entro il 1° giugno 2008, in collaborazione con i parlamenti nazionali,

una valutazione dei problemi di recepimento di tale direttiva in modo da mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra i cittadini europei;

9. invita gli Stati membri a superare qualsiasi esitazione e a procedere più rapidamente al rafforzamento degli strumenti di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale a livello dell'Unione per garantire una lotta efficace contro la criminalità organizzata e la tratta degli esseri umani, fenomeni di dimensione transnazionale, garantendo, al contempo, un quadro uniforme di garanzie procedurali;
10. respinge il principio della responsabilità collettiva e ribadisce con forza la necessità di lottare contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia e qualsiasi forma di discriminazione e stigmatizzazione basate sulla nazionalità e sull'origine etnica, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali;
11. ricorda alla Commissione che è urgente presentare una proposta di direttiva orizzontale contro tutte le discriminazioni menzionate all'articolo 13 Trattato CE, prevista nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2008;
12. ritiene che la protezione dei diritti dei Rom e la loro integrazione costituiscano una sfida per l'Unione nel suo complesso e invita la Commissione ad agire senza indugio elaborando una strategia globale per l'inclusione sociale dei Rom, facendo ricorso, segnatamente, alle linee di bilancio disponibili nonché ai Fondi strutturali per sostenere le autorità nazionali, regionali e locali nei loro sforzi atti a garantire l'inclusione sociale dei Rom;
13. propone l'istituzione di una rete di organizzazioni che si occupino dell'integrazione sociale dei Rom nonché la promozione di strumenti volti ad aumentare la consapevolezza in materia di diritti e doveri dei Rom, ivi compreso lo scambio di migliori prassi; considera, a questo proposito, molto importante una collaborazione intensa e strutturata con il Consiglio d'Europa;
14. ritiene che le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana da Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione, in occasione dei gravi episodi verificatisi a Roma, siano contrarie allo spirito e alla lettera della direttiva 2004/38/CE, direttiva che gli si chiede di rispettare pienamente;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

P6_TA(2006)0244

La situazione delle donne Rom nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione delle donne Rom nell'Unione europea (2005/2164(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il fatto che l'Unione europea istituzioni hanno, a più riprese, espresso timori, o addirittura allarme, per quanto riguarda la situazione dei Rom in generale, e delle donne Rom in particolare, in documenti e azioni tra cui:
 - la risoluzione del 28 aprile 2005 sulla situazione dei Rom nell'Unione europea¹,
 - la relazione "Romper le barriere — Le donne Rom e l'accesso all'assistenza sanitaria" dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia,
 - l'importante ed inquietante relazione della Commissione sulla situazione dei Rom in una Unione europea allargata, compreso l'accento posto da tale relazione sugli aspetti di genere della situazione dei Rom in Europa²,
 - le attività finanziate dalla Commissione, come lo studio del programma Dafne sulla situazione delle donne Rom nelle prigioni spagnole,
- visto il fatto che un determinato numero di organi del Consiglio d'Europa ha espresso il proprio disappunto a fronte della situazione dei Rom e delle donne Rom in Europa, esortando i responsabili politici ed i legislatori a porre rimedio alla inaccettabile situazione dei Rom, e segnatamente delle donne Rom, in Europa, in vari documenti tra cui:
 - la raccomandazione 1203(1993) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa relativa agli zingari in Europa che rileva, segnatamente, l'importanza dell'istruzione delle donne Rom,
 - la raccomandazione di politica generale n. 3 (1998) commissione europea del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza sulla lotta al razzismo e all'intolleranza nei confronti dei Rom/zingari, in cui si sottolinea la doppia discriminazione cui sono soggette le donne Rom,
 - la relazione, recentemente pubblicata da Alvaro Gil-Robles, commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, sulla situazione in materia di diritti umani di Rom, Sinti e Caminanti in Europa (2006),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che costituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (COM(2005)0081),
- visto il piano d'azione dell'OSCE, volto a migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nello spazio OSCE³, in cui si sottolinea il principio di tenere pienamente conto degli interessi delle donne Rom in tutte le questioni e di garantire la partecipazione delle donne Rom a tutti gli aspetti della vita, nonché il principio della cooperazione da "Rom a Rom",

¹ GU C 45 E del 23.2.2006, pag. 129.

² Commissione, Direzione generale unità D3, 2004.

³ OSCE, *Piano d'azione volto a migliorare la situazione dei Rom e dei Sinti nello spazio OSCE*, PC.DEC/566, 2003.

- visto la dichiarazione di Pechino per i diritti della donna, il cui articolo 32 prevede che gli stati debbano intensificare gli sforzi affinché tutte le donne e le ragazze che sono confrontate a molteplici ostacoli sulla via dell'emancipazione e del progresso possano godere di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali¹,
 - visto la raccomandazione generale XXVII sulla discriminazione nei confronti dei Rom adottata durante la 57^a sessione del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale (2000),
 - visto la documentazione raccolta del Centro europeo per i diritti dei Rom con l'aiuto di organizzazioni partner e presentata al Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW) in relazione agli Stati membri, ai paesi in via di adesione e ai paesi candidati all'adesione e viste le raccomandazioni formulate dal CEDAW per quanto riguarda la situazione delle donne Rom e la necessità di adottare misure urgenti per porre rimedio ai molteplici problemi registrati dalle donne Rom in Europa,
 - vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica²,
 - vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro³,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0148/2006),
- A. considerando che, nell'Unione europea, la protezione dei diritti dell'uomo è particolarmente importante e che le donne Rom sono, attualmente, tra i gruppi e gli individui più minacciati negli Stati membri, nei paesi in via di adesione e nei paesi candidati,
 - B. considerando che vi sono indicazioni del fatto che, per effetto delle tradizioni patriarcali, molte donne, comprese le donne e le ragazze Rom, non godono del pieno rispetto della libertà di scelta relativamente alla maggior parte delle decisioni fondamentali della loro vita e che, pertanto, sono ostacolate nell'esercizio dei loro diritti umani fondamentali,
 - C. considerando che i legislatori e i responsabili politici dell'Unione europea hanno approvato una abbondante legislazione ed elaborato numerose azioni destinate a lottare contro il duplice svantaggio della discriminazione basata sulla razza e di quella basata sul genere, nonché i loro effetti combinati,
 - D. considerando che i responsabili politici ed i legislatori europei non sono ancora riusciti a garantire una piena ed efficace uguaglianza delle donne Rom, nonché una loro equa integrazione, con piena dignità, nelle società europee,
 - E. considerando che le donne Rom sono vittime di livelli estremi di discriminazione, compresa la discriminazione multipla e composta, alimentata da stereotipi molto diffusi conosciuti con il nome di antizingarismo,

¹ Quarta conferenza mondiale sulle donne, *Dichiarazione e piattaforma di azione di Pechino*, 1995.

² GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

³ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

- F. considerando che, secondo alcune ricerche, in talune regioni geografiche, le donne Rom avrebbero una speranza di vita inferiore a quella delle altre donne,
- G. considerando l'esistenza di una ampia documentazione che attesta la specifica esclusione delle donne Rom dalle cure sanitarie e il fatto che spesso esse vi abbiano accesso solo in casi di estrema urgenza e/o di parto,
- H. considerando che, in questi ultimi anni, le donne Rom sono state vittime di gravi abusi dei diritti umani in Europa e, in particolare, di attacchi alla loro integrità fisica, comprese sterilizzazioni forzate; considerando che taluni Stati membri hanno posto rimedio a tali abusi, ma che altri devono ancora farlo,
- I. considerando che lo scarto tra il livello di istruzione delle donne Rom e quello delle altre donne è inaccettabile¹; considerando che un gran numero di ragazze Rom non completa il ciclo di istruzione primaria²,
- J. considerando che la segregazione razziale in ambiente scolastico e l'atteggiamento prevenuto di taluni insegnanti ed amministratori contribuisce allo scarso livello di aspettative da parte dei genitori Rom per quanto riguarda, segnatamente, le proprie figlie,
- K. considerando che il tasso di disoccupazione delle donne Rom adulte è, in numerosi luoghi, molte volte superiore rispetto a quello del resto della popolazione adulta femminile,
- L. considerando che, in Europa, una significativa percentuale di donne Rom vive attualmente in alloggi pericolosi per la loro salute e che, in numerosi luoghi, esse vivono sotto la costante minaccia di una espulsione forzata,
- M. considerando che le donne Rom sono spesso tra le vittime della tratta di esseri umani in Europa,
- N. considerando che l'Amministrazione civile temporanea delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) è stata recentemente condotta dinanzi alla Corte europea per i diritti dell'uomo in merito a violenze estreme perpetrate ai danni di varie persone, comprese donne e ragazze Rom³,
1. accoglie con favore la proposta di creare un istituto dell'Unione europea per le pari opportunità e raccomanda all'istituto di concentrarsi intensamente sulla situazione delle donne che subiscono molteplici discriminazioni, comprese le donne Rom;
 2. esorta i poteri pubblici dell'Unione ad effettuare rapide indagini in merito alle accuse di gravi abusi dei diritti dell'uomo nei confronti delle donne Rom, a punire rapidamente i colpevoli e a fornire un adeguato indennizzo alle vittime e, in tale contesto, invita gli Stati membri a inserire le misure intese a fornire una migliore protezione per la salute riproduttiva e sessuale delle donne, a prevenire e vietare la sterilizzazione forzata e a promuovere la pianificazione familiare, le soluzioni alternative ai matrimoni in giovane età e l'educazione sessuale tra le loro priorità principali, a prendere misure proattive per debellare la segregazione razziale nei reparti maternità, a garantire l'elaborazione di programmi destinati a fornire servizi alle vittime Rom di atti di violenza domestica, ad essere particolarmente vigilanti per quanto riguarda il traffico di

¹ In Romania, il 3% delle donne Rom ha apparentemente completato il ciclo scolastico secondario, a fronte del 63% delle donne in generale (Open Society Institute, Ricerca su determinati programmi in materia di istruzione destinata ai Rom nell'Europa centrale ed orientale, 2002).

² Relazione "Evitare la dipendenza - i Rom nell'Europa centrale ed orientale", UNDP, Bratislava, 2002.

³ Cfr. comunicato stampa del Centro europeo per i diritti dei Rom, "Victims of Kosovo poisoning bring lawsuit at European Court of human rights", 20 febbraio 2006, www.errc.org.

donne Rom ed invita la Commissione ad appoggiare le iniziative governative e della società civile destinate a lottare contro tali problemi, garantendo, al contempo, i diritti umani fondamentali delle vittime;

3. invita gli Stati membri ad adottare una serie di misure volte a garantire che le donne Rom partecipino alla preparazione, pianificazione e attuazione di tali processi;
4. invita gli Stati membri ad adottare delle norme minime nel quadro del metodo aperto di coordinamento, al fine di elaborare una serie di misure volte a garantire che le donne e le ragazze abbiano accesso, a condizioni di parità, ad una istruzione di qualità per tutti, anche approvando leggi positive che esigano la fine della segregazione nelle scuole e definiscano i dettagli di progetti destinati a porre fine all'istruzione distinta e di seconda classe destinata ai bambini Rom;
5. insiste sul fatto che i bambini Rom devono imparare a leggere e scrivere e che ciò deve costituire una priorità per le scuole in cui tali bambini vengono educati;
6. invita gli Stati membri a migliorare le condizioni abitative dei Rom prevedendo il riconoscimento, da parte della legislazione nazionale, del diritto ad un alloggio decente, ovviando all'attuale mancanza di protezione accordata ai singoli dalla legislazione nazionale nei confronti degli sfratti, adottando, in consultazione con i rappresentanti delle comunità in questione, progetti generali per finanziare il miglioramento delle condizioni di vita e di alloggio nei quartieri con una considerevole popolazione Rom, ordinando ai poteri locali di garantire rapidamente l'approvvigionamento in acqua potabile ed elettricità, lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti pubblici e le strade;
7. invita gli Stati membri a promuovere gli alloggi socialmente misti;
8. invita gli Stati membri a mettere a disposizione campi per i Rom nomadi affinché essi possano disporre di un livello di confort e di igiene soddisfacente;
9. chiede un adeguato trasferimento in alloggi più sicuri soprattutto per le profughe Rom nella zona ad alta contaminazione da piombo della regione di Mitrovica nel Kosovo; richiama l'attenzione sull'ubicazione temporanea, recentemente ristrutturata, del campo francese Osterode della KFOR, che costituisce una soluzione provvisoria; chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di fornire sufficienti risorse finanziarie per il trasferimento nella sede originaria; sottolinea la necessità di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo portando avanti, nel contempo, il processo di stabilizzazione e di associazione;
10. invita gli Stati membri a garantire l'accesso di tutte le donne Rom alle cure sanitarie di base, di urgenza e preventive, ad elaborare ed applicare iniziative volte a garantire che anche le comunità più escluse dispongano di pieno accesso ai sistemi sanitari e che il personale sanitario usufruisca di una formazione anti pregiudizio;
11. invita i governi a garantire che la parità di trattamento e le pari opportunità siano parte integrante delle politiche in materia di occupazione e integrazione sociale, ad affrontare il problema dei tassi di disoccupazione molto elevati tra le donne Rom e, in particolare, a lottare contro i grandi ostacoli determinati della discriminazione diretta in fase di assunzione;
12. chiede l'adozione del principio di "obbligo positivo", in virtù del quale gli enti statali e non statali sono tenuti per legge a garantire una rappresentanza di donne Rom proporzionata alla loro presenza in seno alla popolazione locale;

13. esorta i governi ad esaminare gli ostacoli all'attività indipendente delle donne Rom, a definire programmi destinati a permettere una registrazione agevole, rapida e poco onerosa delle donne Rom imprenditrici e che esercitano un'attività indipendente, a favorire l'accesso al credito, compreso il microcredito, per il finanziamento di imprese da parte di donne Rom ed invita la Commissione a sostenere tali attività attraverso adeguati meccanismi di finanziamento;
14. raccomanda agli Stati membri e alla Commissione di promuovere modelli d'imprenditorialità sociale, appositamente rivolti alle donne Rom;
15. invita la Commissione e il Parlamento, nell'ambito dei vari fondi, a considerare come obiettivo orizzontale il potenziamento delle capacità e l'emancipazione delle donne Rom e delle loro organizzazioni in materia di istruzione, occupazione, esercizio del potere e partecipazione politica;
16. invita la Commissione ad appoggiare, mediante i suoi numerosi meccanismi finanziari, le attività destinate in particolare alle donne Rom ed a riesaminare le norme per l'attribuzione di tutti tipi di finanziamento al fine di garantire disposizioni particolari volte ad includere le donne Rom: esorta gli Stati membri ad adottare prassi analoghe a livello di istituzioni nazionali, regionali e locali;
17. raccomanda alla Commissione di avviare procedimenti giudiziari, di applicare multe dissuasive nei confronti di quegli Stati membri che non abbiano ancora trasposto le direttive antidiscriminazione¹ nella propria legislazione interna e che non le abbiano ancora pienamente applicate per quanto riguarda le donne Rom e di monitorare l'esecuzione di tutte le sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause di scorretto adempimento;
18. invita le istituzioni dell'UE a considerare la situazione delle donne Rom nei paesi candidati un criterio chiave per valutare il livello di preparazione di detti paesi all'ingresso nell'Unione europea, compresa la situazione delle donne Rom nei paesi candidati non tradizionalmente o immediatamente associati alle questioni dei Rom;
19. raccomanda agli Stati membri di avvalersi quanto più possibile di processi politici come il metodo aperto di coordinamento, al fine di elaborare e di attuare iniziative volte a garantire una effettiva parità alle donne Rom;
20. esorta le istituzioni dell'Unione a prendere l'iniziativa di incitare i governi a raccogliere e a pubblicare dati, ripartiti per genere e per origine etnica, sulla situazione degli uomini e delle donne Rom, al fine di misurare i progressi realizzati in materia di istruzione, di alloggi, di occupazione, di cure sanitarie e in altri settori; ritiene che l'Unione europea dovrebbe incitare i governi alla sensibilizzazione delle proprie amministrazioni statali e della propria opinione pubblica rispetto al fatto che i dati etnici possono essere raccolti senza minacciare l'identificazione personale, nonché ad utilizzare ogni metodo esistente, sicuro e innovativo;
21. rammenta che l'approccio orizzontale consente ogni anno di sostenere con successo l'organizzazione del forum annuale per le donne Rom che vivono nell'Unione europea;
22. invita l'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia ad avviare una serie di studi sul ruolo dei media nel promuovere l'antinomadismo e in particolare sulla promozione di

¹ Compresa le direttive approvate a seguito della modifica dell'articolo 13 del TCE introdotta dal trattato di Amsterdam, nonché le direttive collegate che specificano il campo di applicazione e l'entità del divieto di discriminazione contro le donne a norma del diritto UE.

stereotipi negativi sulle donne Rom;

23. chiede con urgenza la stretta consultazione delle donne Rom nell'elaborazione di qualsiasi programma e progetto adottato dalle istituzioni dell'Unione europea e/o dagli Stati membri che possa riguardarle e l'adozione di un'azione positiva a loro favore;
24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati.

P6_TA(2005)0151

Situazione dei Rom nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei Rom nell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- vista la celebrazione in data 8 aprile 2005 della Giornata internazionale dei Rom¹,
- visto il Trattato costituzionale firmato dai Capi di Stato e di governo il 29 ottobre 2004, la cui Seconda parte è costituita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire pari opportunità per tutti i cittadini,
- visto l'articolo 13 del trattato CE che permette alla Comunità europea di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica,
- vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica² che vieta ogni discriminazione per motivi etnici,
- visti l'articolo 4 della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali,
- vista la Raccomandazione 1557(2002) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in particolare i suoi paragrafi 3 e 15 che rilevano il diffuso fenomeno della discriminazione contro i Rom nonché la necessità di rafforzare il sistema di monitoraggio delle discriminazioni nei loro confronti e di risolvere la questione del loro status giuridico,
- visto il documento adottato dal gruppo COCEN in vista del Consiglio europeo di Helsinki del 1999, dal titolo "Situazione dei Rom nei paesi candidati", in cui si sottolinea l'esigenza di una maggiore sensibilizzazione al problema del razzismo e delle discriminazioni contro i Rom,
- vista la Convenzione ONU contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro³,
- vista la Carta dei partiti politici europei per una società non razzista⁴,

¹ La Giornata internazionale dei Rom è stata istituita nel 1971 in occasione del Primo Congresso internazionale del popolo Rom.

² GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

³ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

⁴ La "Carta dei partiti politici europei per una società non razzista" è la proposta fatta dalla commissione consultiva UE sul razzismo e la xenofobia ai partiti politici dell'Unione europea. Il testo è stato adottato da detta commissione in data 5 dicembre 1997.

- vista l'istituzione di un Gruppo di Commissari responsabili per i diritti fondamentali, la lotta contro le discriminazioni e le pari opportunità¹, e in attesa della presentazione della sua agenda,
 - visti il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia², le relazioni annuali e le relazioni tematiche dell'Osservatorio (EUMC) sul razzismo nell'UE e il Libro verde della Commissione su uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea allargata (COM(2004)0379);
 - vista la recente pubblicazione da parte della Commissione di una relazione che richiama l'attenzione sugli inquietanti livelli di ostilità e di violazioni dei diritti dell'uomo contro Rom, zingari e girovaghi in Europa³,
 - viste la sua risoluzione del 27 gennaio 2005 sull'olocausto, l'antisemitismo e il razzismo⁴,
 - visti gli strumenti giuridici internazionali quali la Raccomandazione generale XXVII (Discriminazioni nei confronti dei Rom) del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale e la raccomandazione di politica generale n. 3 sulla lotta al razzismo e all'intolleranza verso i Rom/zingari della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza,
 - visto l'esauritivo Piano d'azione adottato dai paesi dell'OSCE, tra cui gli Stati membri e i paesi candidati, incentrato sul miglioramento della situazione dei Rom e dei Sinti nella zona OSCE, nel quadro del quale gli Stati si impegnano, tra l'altro, a potenziare i loro sforzi volti a garantire che le popolazioni Rom e Sinti possano svolgere un ruolo completo ed equo nelle nostre società e a debellare la discriminazione nei loro confronti,
 - visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che la data dell'8 aprile, proclamata Giornata internazionale dei Rom, è considerata una giornata celebrativa per questo popolo e al tempo stesso un'opportunità per sensibilizzare maggiormente il pubblico su quella che è la più numerosa minoranza etnica d'Europa e sulla gravità della sua esclusione sociale,
- B. considerando che i 12-15 milioni di Rom che vivono in Europa, 7-9 milioni dei quali nell'Unione europea, sono vittime di discriminazioni razziali e che molti di loro subiscono spesso gravi discriminazioni strutturali, condizioni di povertà ed esclusione sociale nonché una discriminazione multipla in base a sesso, età, disabilità e orientamento sessuale,
- C. sottolineando l'importanza di eliminare urgentemente la persistente e violenta tendenza a compiere atti di razzismo e discriminazione razziale contro i Rom e consapevole che ogni forma di impunità per attacchi razzisti, espressioni di odio, aggressioni fisiche da parte di gruppi estremisti, detenzioni illegali e maltrattamenti da parte della polizia originati da sentimenti di antizingarismo e fobia dei Rom contribuisce ad indebolire i principi della legge e della

¹ Il Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha annunciato tale iniziativa in un discorso tenuto al Parlamento europeo il 26 ottobre 2004, indicando che il comitato (che lui stesso presiederà) avrà l'incarico in tale ambito di monitorare tutti gli interventi della Commissione e le più importanti iniziative in materia e di esercitare il necessario impulso politico.

² GU L 230 del 21.8.1997, pag. 19.

³ "La situazione dei Rom nell'Europa allargata", commissionata e pubblicata dalla DG Occupazione e Affari sociali nel 2004.

⁴ Testi approvati, P6_TA(2005)0018.

democrazia, tende ad incoraggiare il ripetersi di tali reati e richiede risoluti interventi volti ad eliminarli,

- D. rilevando che la mancata azione contro la discriminazione razziale e la xenofobia nei confronti dei Rom, soprattutto da parte delle pubbliche autorità, rappresenta un fattore che favorisce il persistere di tali problemi nella società,
- E. considerando che la comunità Rom continua a non essere considerata una minoranza etnica o nazionale in tutti gli Stati membri e paesi candidati e che essa pertanto non gode in tutti i paesi dei diritti connessi a tale status,
- F. considerando che, se molti Stati membri hanno rapidamente trasposto nell'ordinamento interno la direttiva 2000/43/CE, altri non vi hanno provveduto o lo hanno fatto in modo incompleto o non corretto,
- G. considerando che l'Olocausto dei Rom merita un pieno riconoscimento commisurato alla gravità dei crimini commessi dai nazisti per eliminare fisicamente i Rom d'Europa e chiedendo al riguardo alla Commissione e alle autorità competenti di adottare tutte le misure necessarie per rimuovere l'azienda di allevamento suino dal sito dell'ex campo di concentramento di Lety u Pisku e di crearvi un degno memoriale,
- H. ricordando che un elevato numero di Rom è stato vittima di guerre e di "pulizia etnica" e continua ad essere vittima di persecuzioni in parti di regioni dell'ex Jugoslavia,
- I. deplorando che un notevole numero di Rom richiedenti asilo sono stati espulsi o minacciati di espulsione dagli Stati membri ospitanti in violazione del principio di *non-refoulement* definito nella Convenzione di Ginevra del 1951 e protocolli associati,
- J. deplorando che i Rom continuano ad essere sottorappresentati nelle compagini governative e nell'amministrazione pubblica degli Stati membri e dei paesi candidati in cui costituiscono una significativa percentuale della popolazione; che i loro governi si sono impegnati ad aumentare il numero di Rom che lavorano nell'ambito di strutture decisionali ma non hanno ancora compiuto progressi significativi,
- K. riconoscendo la necessità di garantire l'effettiva partecipazione dei Rom alla vita politica, soprattutto per quanto riguarda le decisioni che interessano la vita e il benessere delle comunità Rom,
- L. sottolineando che in nessun caso si dovrebbero elaborare ed applicare nuove normative in materia di cittadinanza che siano discriminatorie nei confronti di legittimi richiedenti la cittadinanza o che portino a ritirare la cittadinanza ai Rom che risiedono da lungo tempo in uno Stato membro o paese candidato,
- M. considerando che, in una serie di paesi, esistono chiare indicazioni secondo cui le forze di polizia ed altre istanze del sistema penale risentono di pregiudizi nei confronti dei Rom, il che determina una sistematica discriminazione razziale nell'esercizio della giustizia penale,
- N. considerando che i Rom sono regolarmente discriminati quanto all'assistenza sanitaria e alla sicurezza sociale e rilevando con preoccupazione i casi di segregazione nei reparti di maternità e la sterilizzazione di donne Rom senza il loro consenso informato,

- O. considerando che su vasta scala esistono condizioni di vita inferiori agli standard minimi e antigieniche nonché prove evidenti di ghettizzazione e che ai Rom viene regolarmente impedito di trasferirsi al di fuori di tali zone,
- P. richiamando l'attenzione sui sistemi scolastici basati sulla segregazione razziale esistenti in alcuni Stati membri, in cui i bambini Rom ricevono un insegnamento mediocre in classi separate o vengono inseriti in classi destinate ai disabili mentali; riconoscendo che il miglioramento dell'accesso all'istruzione e delle opportunità per i Rom di conseguire titoli accademici è d'importanza fondamentale per fornire più ampie prospettive alle comunità Rom,
- Q. considerando che in media le comunità Rom presentano livelli inaccettabilmente elevati di disoccupazione, il che richiede interventi specifici volti ad agevolare l'accesso al lavoro,
- R. considerando le difficoltà incontrate dalla popolazione Rom per veder riconosciuta la propria cultura e deplorando che, nella maggior parte degli Stati membri e dei paesi candidati, i principali mezzi di informazione continuano a sottorappresentare i Rom nella loro programmazione, rafforzando, allo stesso tempo, uno stereotipo negativo del cittadino Rom attraverso articoli, spettacoli televisivi e radiofonici; rilevando altresì che le nuove tecnologie della comunicazione, compreso internet, possono anch'esse contribuire a combattere la fobia dei Rom;
1. condanna fermamente qualsiasi forma di discriminazione nei confronti della popolazione Rom;
 2. invita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad esaminare il riconoscimento dei Rom come minoranza europea;
 3. saluta con favore la recente dichiarazione del Presidente della Commissione Barroso in merito all'importanza di eliminare le discriminazioni contro i Rom e al ruolo che la Strategia di Lisbona potrebbe svolgere per migliorare le opportunità per questo popolo¹; sollecita il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i paesi candidati ad adoperarsi pubblicamente per combattere l'antiziganismo/fobia dei Rom in tutte le sue forme a livello locale, nazionale, regionale o UE;
 4. sollecita la Commissione a includere il tema della lotta contro l'antiziganismo/fobia dei Rom in tutta Europa fra le sue priorità per il 2007, Anno europeo delle pari opportunità per tutti, ed esorta la società politica e civile a tutti i livelli a chiarire che l'odio razziale contro i Rom non può mai essere tollerato nella società europea;
 5. sollecita inoltre la Commissione ad assicurare ulteriormente, nel quadro dei requisiti politici dei criteri di Copenaghen, che i paesi candidati si adoperino realmente per rafforzare il primato della legge e proteggere i diritti dell'uomo e delle minoranze, in particolare quelli del popolo Rom;
 6. chiede che la Commissione elabori una comunicazione sulle modalità in cui l'UE, in cooperazione con gli Stati membri, possa coordinare e promuovere nel modo più efficace gli sforzi destinati a migliorare la situazione dei Rom, e adotti un piano d'azione contenente chiare raccomandazioni agli Stati membri e ai paesi candidati per conseguire una migliore integrazione economica, sociale e politica dei Rom;
 7. plaude agli Stati membri che hanno trasposto prontamente nel proprio ordinamento interno la direttiva 2000/43/CE, e sollecita quelli attualmente oggetto di una procedura di infrazione per

¹ Dichiarazione resa in occasione del lancio del Quadro di valutazione di Lisbona V, il 17 marzo 2005.

"mancata comunicazione" ad attivarsi per rimediare agli scarsi progressi compiuti; invita il Consiglio ad adottare durante la presidenza lussemburghese la proposta decisione quadro dell'UE su razzismo e xenofobia che renderebbe perseguibili penalmente in tutta l'UE i reati connessi all'odio razziale, in merito alla quale il Parlamento europeo stesso deve essere nuovamente consultato;

8. invita gli Stati membri e i paesi candidati a rafforzare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative intese a contrastare in modo specifico ed esplicito l'antiziganismo e la fobia dei Rom e a proibire la discriminazione razziale e i connessi fenomeni di intolleranza, sia diretti che indiretti, in tutti gli aspetti della vita pubblica;
9. invita gli Stati membri e i paesi candidati a scambiare le migliori pratiche al fine di incoraggiare la promozione della cultura Rom;
10. invita gli Stati membri a prendere opportuni provvedimenti per eliminare l'odio razziale e l'istigazione alla discriminazione e alla violenza contro i Rom nei mass media e in ogni forma di tecnologia della comunicazione, ed esorta i grandi media ad instaurare buone prassi in materia di assunzione di personale in modo che questo rifletta la composizione della popolazione;
11. invita gli Stati membri e i paesi candidati a definire una strategia per migliorare la partecipazione dei Rom alle elezioni in qualità di votanti e candidati a tutti i livelli;
12. sottolinea l'esigenza di garantire pari diritti sociali e politici ai migranti di origine Rom;
13. sottolinea che la mancanza di documenti ufficiali costituisce un grave ostacolo all'esercizio dei diritti fondamentali dei Rom in Europa nonché al loro accesso a servizi che sono essenziali per l'inclusione sociale;
14. sollecita tutti gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare misure concrete per migliorare l'accesso dei Rom ai mercati del lavoro al fine di assicurare loro una migliore occupazione a lungo termine;
15. invita gli Stati membri in cui i figli dei Rom vengono isolati in scuole per disabili mentali o sistemati in aule separate, ad avviare programmi di desegregazione entro un periodo di tempo prestabilito, incoraggiando così il libero accesso all'istruzione di qualità per i figli dei Rom e prevenendo sentimenti ostili ai Rom tra i ragazzi che frequentano le scuole;
16. ricorda la risoluzione del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 22 maggio 1989, concernente la scolarizzazione dei figli degli zingari e dei girovaghi¹, e ritiene che garantire a tutti i figli dei Rom l'accesso all'istruzione ufficiale continui ad essere una priorità;
17. invita gli Stati membri e i paesi candidati ad adottare provvedimenti per garantire a tutti parità di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e di sicurezza sociale, a porre termine a tutte le pratiche di discriminazione, in particolare alla segregazione delle donne Rom nei reparti di maternità, e a impedire la pratica della sterilizzazione non consensuale delle donne Rom;
18. accoglie con favore la formazione di un Foro dei Rom e viaggiatori europei ed il lavoro dei gruppi del Parlamento che si occupano delle questioni dei Rom e delle minoranze; riconosce

¹ GU C 153 del 21.6.1989, pag. 3.

l'importanza della collaborazione con tali organismi nell'elaborare politiche per i Rom in Europa;

19. ritiene che la ghettizzazione esistente in Europa sia inaccettabile e invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per procedere alla deghettizzazione, combattere le pratiche discriminatorie nell'assegnazione di alloggi e assistere i Rom nella ricerca di alloggi alternativi e in buone condizioni igieniche;
20. sollecita i governi delle regioni in cui vivono popolazioni Rom a compiere ulteriori passi per integrare pubblici dipendenti Rom in tutti i livelli amministrativi e decisionali, in linea con gli impegni precedentemente assunti, e a stanziare le risorse necessarie per l'effettivo assolvimento dei compiti connessi con tali posizioni;
21. accoglie con favore il decennio per l'iniziativa di inclusione dei Rom, di cui sono firmatari cinque Stati membri e paesi candidati e invita la Commissione a collaborare con tali governi interessati per allineare il finanziamento del pertinente programma dell'UE per realizzare tale iniziativa;
22. invita la Commissione ad esortare pubblicamente i governi nazionali a garantire che i programmi di finanziamento a favore dei Rom vedano la piena partecipazione dei soggetti interessati alla loro concezione, attuazione e monitoraggio;
23. sostiene la continua tendenza, nell'ambito delle Istituzioni UE, a inglobare l'approccio "da Rom a Rom", messo a punto dall'OSCE, nella futura assunzione di personale per coprire posti vacanti destinati a Rom e non;
24. invita i partiti politici, a livello sia nazionale che europeo, a riformare le proprie strutture e procedure interne al fine di rimuovere ogni ostacolo diretto o indiretto alla partecipazione dei Rom e ad incorporare nella propria agenda politica e sociale programmi specifici finalizzati alla loro piena integrazione;
25. sollecita l'EUMC e, contestualmente alla sua creazione, l'Agenzia per i diritti fondamentali ad accordare maggiore attenzione all'antiziganismo/fobia dei Rom in Europa, e a fornire le risorse necessarie per monitorare gli abusi razziali e le violazioni dei diritti umani nei confronti dei Rom;
26. sollecita tutti gli Stati membri a sostenere iniziative volte a rafforzare l'autorappresentazione dei Rom e la loro partecipazione attiva alla vita pubblica e sociale nonché a consentire alle organizzazioni civili Rom di far sentire la loro voce;
27. invita la Commissione a sollevare la questione Rom a livello paneuropeo, in particolare con i paesi candidati, in quanto i Rom sono presenti in ogni parte d'Europa;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.

(...)

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

ROM: L'ITALIA SI ASTENGA DAL RILEVARE LE IMPRONTE DIGITALI

Risoluzione sul censimento dei rom su base etnica in Italia

Procedura: Risoluzione

Dibattito: 7 luglio 2008 - votazione: 10 luglio 2008

IL PARLAMENTO ESORTA LE AUTORITÀ ITALIANE AD ASTENERSI DAL RACCOGLIERE LE IMPRONTE DIGITALI DEI ROM. RITIENE IN PARTICOLARE INAMMISSIBILE LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI BAMBINI E LA LORO CRIMINALIZZAZIONE. CHIEDE QUINDI ALLA COMMISSIONE DI VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DELLE MISURE ITALIANE CON IL DIRITTO UE E INVITA TUTTI GLI STATI MEMBRI AD ABROGARE LE LEGGI CHE DISCRIMINANO I ROM. SOLLECITA ANCHE IL RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE UE DI INTEGRAZIONE E IL PIENO RICORSO AI FONDI EUROPEI.

A seguito dell'accesso dibattito in Aula del 7 luglio scorso, il Parlamento ha adottato con 336 voti favorevoli, 220 contrari e 77 astensioni una risoluzione sostenuta da PSE, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL, che esorta le autorità italiane "ad astenersi dal procedere alla raccolta delle impronte digitali dei rom, inclusi i minori, e dall'utilizzare le impronte digitali già raccolte, in attesa dell'imminente valutazione delle misure previste annunciata dalla Commissione". Ritiene infatti che ciò "costituirebbe chiaramente un atto di discriminazione diretta fondata sulla razza e l'origine etnica, vietato dall'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e per di più un atto di discriminazione tra i cittadini dell'UE di origine rom o nomadi e gli altri cittadini, ai quali non viene richiesto di sottoporsi a tali procedure".

Più in particolare, i deputati ritengono "inammissibile" che, con l'obiettivo di proteggere i bambini, questi ultimi "vedano i propri diritti fondamentali violati e vengano criminalizzati". Sostengono, invece, che "il miglior modo per proteggere i diritti dei bambini rom sia garantire loro parità di accesso ad un'istruzione, ad alloggi e ad un'assistenza sanitaria di qualità, nel quadro di politiche di inclusione e integrazione, e di proteggerli dallo sfruttamento". Condividono inoltre la posizione della Commissione, secondo cui questi atti costituirebbero una violazione del divieto di discriminazione, prevista dalla direttiva UE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, sancito dal Trattato. Osservano peraltro che i rom sono "uno dei principali bersagli del razzismo e della discriminazione", come dimostrato "dai recenti casi di attacchi e aggressioni ai danni di rom in Italia e Ungheria".

Il Parlamento invita inoltre la Commissione "a valutare approfonditamente le misure legislative ed esecutive adottate dal Governo italiano per verificarne la compatibilità con i Trattati dell'UE e il diritto dell'UE". Esprime poi preoccupazione per il fatto che, a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza, i Prefetti, cui è stata delegata l'autorità dell'esecuzione di tutte le misure, inclusa la raccolta di impronte digitali, "possano adottare misure straordinarie in deroga alle leggi", sulla

base di una legge riguardante la protezione civile in caso di “calamità naturali, catastrofi o altri eventi”, “che non è adeguata o proporzionata a questo caso specifico”. I deputati si dicono anche preoccupati riguardo all’affermazione - contenuta nei decreti amministrativi e nelle ordinanze del Governo italiano - secondo cui la presenza di campi rom attorno alle grandi città costituisce di per sé una grave emergenza sociale, con ripercussioni sull’ordine pubblico e la sicurezza, che giustificano la dichiarazione di uno “stato d’emergenza” per 12 mesi.

Più in generale, il Parlamento chiede a tutti gli Stati membri di rivedere e abrogare le leggi e le politiche che discriminano i rom sulla base della razza e dell’origine etnica, direttamente o indirettamente, e sollecita Consiglio e Commissione a monitorare l’applicazione dei Trattati dell’UE e delle direttive dell’UE sulle misure contro la discriminazione e sulla libertà di circolazione, al fine di “assicurarne la piena e coerente attuazione”. Ribadisce, infatti, che “le politiche che aumentano l’esclusione non saranno mai efficaci nella lotta alla criminalità e non contribuiranno alla prevenzione della criminalità e alla sicurezza”. Invita poi gli Stati membri a intervenire a tutela dei minori non accompagnati soggetti a sfruttamento, “di qualsiasi nazionalità essi siano”. Inoltre, sostengono che, laddove l’identificazione di tali minori sia necessaria, gli Stati membri dovrebbero effettuarla, caso per caso, attraverso procedure ordinarie e non discriminatorie e “nel pieno rispetto di ogni garanzia e tutela giuridica”.

Il Parlamento condanna “totalmente e inequivocabilmente” tutte le forme di razzismo e discriminazione cui sono confrontati i rom e altri considerati “zingari” e invita il Consiglio e la Commissione a rafforzare ulteriormente le politiche dell’UE riguardanti i rom, lanciando una strategia dell’UE per i rom volta “a sostenere e promuovere azioni e progetti da parte degli Stati membri e delle ONG connessi all’integrazione e all’inclusione dei rom, in particolare dei bambini”. Invita inoltre la Commissione e gli Stati membri “a varare normative e politiche di sostegno alle comunità rom, promuovendone al contempo l’integrazione in tutti gli ambiti, e ad avviare programmi contro il razzismo e la discriminazione nelle scuole, nel mondo del lavoro e nei mezzi di comunicazione e a rafforzare lo scambio di competenze e di migliori pratiche”.

In tale contesto, ribadisce l’importanza di sviluppare strategie a livello dell’UE e a livello nazionale, avvalendosi pienamente delle opportunità offerte dai fondi dell’UE, di abolire la segregazione dei rom nel campo dell’istruzione, di assicurare ai bambini rom parità di accesso ad un’istruzione di qualità (partecipazione al sistema generale di istruzione, introduzione di programmi speciali di borse di studio e apprendistato). Ma anche di assicurare e migliorare l’accesso dei rom ai mercati del lavoro, di assicurare la parità di accesso all’assistenza sanitaria e alle prestazioni previdenziali, di combattere le pratiche discriminatorie in materia di assegnazione di alloggi e di rafforzare la partecipazione dei rom alla vita sociale, economica, culturale e politica.

Con 284 voti favorevoli, 329 contrari e 11 astensioni, l’Aula ha bocciato un emendamento presentato da Roberta Angelilli (UEN, IT) e Mario Borghezio (UEN, IT) che invitava l’Italia “a continuare il suo impegno per affrontare l’emergenza sociale e umanitaria e per assicurare il ripristino delle condizioni di legalità, sostenendo politiche per la lotta al lavoro nero minorile, allo sfruttamento dei minori e della prostituzione”.

Prima di procedere al voto, il commissario Barrot ha aggiornato l'Aula sugli ultimi sviluppi intervenuti a seguito dei suoi contatti con il ministro Maroni e ha spiegato quanto la Commissione intende fare per assicurare che sia rispettata la normativa europea. Riguardo alle informazioni del Governo italiano, ha sottolineato che l'intenzione sarebbe di raccogliere le impronte unicamente se non è possibile stabilire l'identità delle persone e, per quanto riguarda i bambini, si procederebbe in tal senso solo con l'autorizzazione di un giudice. Saranno inoltre depennate dal censimento le richieste di indicare l'etnia e la religione.

Alla luce di quanto esposto dal Commissario, Manfred WEBER (PPE/DE, D) ha chiesto di rinviare la votazione ad una prossima sessione. Tale richiesta è stata sostenuta da Roberta ANGELILLI (UEN, I) che ha sottolineato la situazione d'emergenza sociale dei rom in Italia e ha rilevato come la risoluzione - "tutta politica e destituita di fondamento - contenga diversi errori di tipo giuridico. Ma Martin SCHULZ (PSE, D) si è opposto, asserendo che il Governo italiano aveva fornito informazioni solo parziali. La richiesta di rinvio è quindi stata respinta dall'Aula con 293 voti favorevoli e 316 contrari.

Dibattito (10 luglio 2008)

Intervento dell'autrice di una delle interrogazioni

Monica FRASSONI (Verdi/ALE, I), indossando una maglietta con l'immagine di un'impronta digitale e la scritta "*Against ethnic profiling*", si è detta in disaccordo con il ministro Maroni che aveva definito il dibattito "grottesco". Ha poi osservato che oggi lo stesso Ministro "ha smesso le sue arie da *cowboy* e cerca di convincere i colleghi europei che è tutta colpa della stampa della Sinistra e che il suo unico obiettivo è quello di fare il bene dei poveri zingari rinchiusi nei campi invivibili", mentre "con la schedatura etnica sarà possibile obbligare tutti i bambini rom ad andare a scuola e che quindi lui vuole criminalizzare tutti i nomadi".

A suo parere, invece, il dibattito ha attirato l'attenzione su un tema che non è solamente italiano. Ed è ancora più importante che sia discusso "qui in Europa", perché si tratta "di diritti e di cittadini" e rappresenta quindi un piccolo contributo a quella che oggi è percepita come "una crisi di senso da parte dell'Europa". L'Europa - ha proseguito - "serve ad arginare atteggiamenti da *cowboy* e politiche crudeli e soprattutto inefficaci". Serve inoltre "a battersi contro il razzismo e le discriminazioni, usando le leggi e gli accordi esistenti, che sono figli di una storia sanguinosa", e il dibattito serve a ribadire che in Europa "non c'è spazio per le schedature etniche".

A suo parere, il dibattito serve anche "a mettere pubblicamente e legittimamente in dubbio che sia necessario - in un Paese avanzato di 58 milioni di abitanti, dove la mafia controlla 120 miliardi di euro e un giro d'affari enorme e intere fette del territorio, dove la spazzatura uccide una delle province più ricche di storia d'Europa - che si dichiari uno stato d'emergenza tipo *tsunami* o terremoto per dodici mesi e tutto questo per la presenza di 160.000 cosiddetti nomadi di cui la metà sono cittadini italiani". È inoltre importante "perché con la minacciata

schedatura etnica e con la costante criminalizzazione dei rom e dei sinti, noi non saremo più sicuri". Ha poi aggiunto che "il lavoro di coloro che operano con le comunità Rom e Sinti per farli uscire da una situazione di marginalità, di povertà e violenza sulle donne e sui bambini - che sono obiettive, che esistono, e che nessuno di noi vuole negare - sono un nodo inestricabile che non si può assolutamente separare se la situazione rimane così com'è oggi".

La *leader* dei Verdi ha quindi auspicato che "la pressione positiva, amichevole e costruttiva" possa convincere quegli italiani e gli altri cittadini europei che non è la strada giusta "pensare di buttar fuori tutti e di risolvere con la violenza e anche con la semplificazione e il razzismo questo che è un reale problema di esclusione, che è un reale problema di economia ed è anche un problema di cultura nel nostro Paese e nel nostro continente". Ha poi concluso invitando il Commissario a valorizzare al massimo il lavoro delle istituzioni europee e anche il denaro stanziato per politiche positive "che oggi sono poco conosciute".

Dichiarazione della Commissione

Vladimír ŠPIDLA, osservando che questa è la quarta volta che l'Aula esamina la situazione dei rom in Italia, ha affermato che tutti devono essere d'accordo che su questo tema è necessaria "una politica responsabile". La Commissione - ha aggiunto - ha appreso con "un certo scontento" l'approvazione delle misure che si intendono prendere in Italia, emerse da una situazione d'urgenza che prevede anche la raccolta delle impronte digitali. In proposito, ha commentato che vi sono alcune incertezze quanto al carattere e alle ripercussioni di queste misure e ha sottolineato che la raccolta delle impronte può avvenire solo nel rispetto della legislazione vigente.

Per tale motivo - ha spiegato - la Commissione ha chiesto, con una lettera alle autorità italiane, di chiarire gli obiettivi e il merito delle misure, al fine di valutarne la proporzionalità e verificarne la compatibilità con i principi europei. Dicendosi conscio delle tensioni sociali in Italia, il Commissario ha sottolineato che i problemi reali e concreti dell'esclusione non possono essere ignorati ed è in particolare necessario esaminare la questione della criminalità e della povertà dei bambini, che "sono le prime vittime dell'esclusione". Rilevando la necessità di una collaborazione tra le istituzioni europee e gli Stati membri, ha sottolineato che la Commissione e il commissario Barrot sono in continuo contatto con le autorità italiane, le quali si sono impegnate a presentare una relazione entro la fine del mese. La Commissione - ha poi concluso - valuterà se gli Stati rispettano le direttive europee.

Interventi a nome dei Gruppi politici

Per Edit BAUER (PPE/DE, SK) la situazione non può essere risolta con le sole politiche dell'immigrazione, poiché è necessario prevedere anche una politica sociale per risolvere un'inaccettabile discriminazione dei rom. Le valutazioni delle misure italiane - ha poi aggiunto - non possono basarsi su voci e congetture. A suo parere, comunque, in Italia la questione ha portato a una politica "di tipo isterico", già iniziata con i provvedimenti del Ministro del precedente Governo, Amato, per

affrontare quella che era definita “l'emergenza rom”, nei confronti dei quali liberali e socialisti “non si sono espressi contro”.

Gianni PITTELLA (PSE, I) ha subito sottolineato che “un Ministro degli interni di un Paese europeo non può definire grottesco un dibattito che si svolge nel Parlamento europeo”, poiché si tratta di un'affermazione “lesiva della dignità del Parlamento europeo”. Ha poi proseguito sostenendo che “non fa piacere che un provvedimento del Governo italiano debba essere valutato in questa sede”. Anche perché “l'Europa non è il capro espiatorio di tutti i guai nazionali né il gendarme cui affidare la guardia del Presidente del Consiglio dell'Italia”. Inoltre, “anche quando siamo all'opposizione nel nostro Paese, è giusto valorizzare e difendere nei consessi internazionali le scelte giuste che fa l'Italia”. Tuttavia, ha rilevato che il Governo italiano e il Ministro degli interni “avrebbero dovuto ricercare altre strade in piena sintonia con le norme europee e informare preventivamente, non in maniera tardiva, la Commissione europea”.

Ha poi osservato che da anni si tenta di affrontare il problema dei rom: “sfruttamento dei minori, avviamento alla mendicizia, al racket, al furto e altri fenomeni patologici”. Ma la soluzione - ha detto - “non è la schedatura su base etnica, bensì una politica concreta che tenga insieme i tre pilastri: cittadinanza, civiltà e sicurezza”. L'identificazione dei bimbi rom e non solo loro - ha aggiunto - “è una garanzia per gli interessati ed è essenziale per la lotta al racket e al traffico dei minori, ma non può essere fatta su base etnica e con metodi invasivi come quello delle impronte”. Ha poi ringraziato il commissario Špidla per l'impegno assunto “di dare una risposta europea ad una grande questione europea”, chiedendogli “di fare la massima chiarezza sulle misure adottate dal Governo italiano e di riferire al Parlamento europeo”. Ha quindi concluso dicendosi sorpreso che il terzo millennio che avrebbe dovuto albeggiare all'insegna di un nuovo alfabeto dei diritti di cittadinanza conosca invece l'abisso dell'involuzione culturale” ed ha auspicato che proprio dall'istituzione europea “venga un sussulto contro il conformismo dilagante per la difesa dei valori di civiltà di cui l'Europa è portatrice nel mondo”.

Marco CAPPATO (ALDE/ADLE, I), ricordando che il Governo italiano manderà entro la fine del mese tutte le informazioni sul provvedimento, ha chiesto di valutare sin da ora la dichiarazione dello “stato d'emergenza” in Italia, del quale “bisognerebbe avvisare preventivamente il Consiglio d'Europa”. Uno “stato d'emergenza” - ha spiegato - si giustifica “per disastri naturali o catastrofi” e, pertanto, si è chiesto se sia possibile definire tale la situazione dei rom in Italia. Ha quindi denunciato “il non governo della questione rom”, che “non è esclusiva del Governo Berlusconi” bensì “eredità di lustri di non governo del problema”. E proprio per questo “non è immaginabile e tollerabile richiamarsi oggi ad uno stato d'emergenza che non è tale”.

A suo parere, lo stato d'emergenza che c'è oggi, semmai, “è quello dell'assenza di legalità e democrazia in un Paese come l'Italia che è il Paese più condannato dinanzi alla Corte europea per i diritti umani”. La questione dei rom - ha concluso - “si governa attraverso l'integrazione, investendo le risorse per questo, invece di sprecarle come si fa non utilizzando i fondi europei e invece di affidarsi all'illusione tecnologica della biometria per nascondere l'incapacità di governare un problema come questo”.

Elly de GROEN-KOUWENHOVEN (Verdi/ALE, NL) ha denunciato il metodo “nazista” di differenziare i bambini rom dagli altri “per facilitare l'emarginazione”. Ha poi osservato che i rom si muovono da sempre in tutta Europa e che, con la fine del comunismo, “è crollato il loro tenore di vita”. A suo parere, sono necessarie politiche per evitare l'esclusione dei rom e occorre promuovere l'inclusione, mentre la Commissione dovrebbe studiare il piano dell'OCSE e dire al Governo italiano che le sue misure sono contrarie al diritto comunitario. Ha quindi concluso sostenendo che “l'Italia una volta esportava la moda, ora esporta razzismo”.

Per Roberta ANGELILLI (UEN, I) il dibattito fornisce l'occasione per rivolgere delle domande alla Sinistra, “che con tanta solerzia ha pensato di utilizzare il Parlamento europeo per l'ennesima volta per giudicare in maniera del tutto impropria, pretestuosa e preventiva l'applicazione di un'ordinanza italiana che è ancora in fase organizzativa”. Innanzitutto, ha chiesto “dov'era la sinistra, che in Italia ha governato per decenni, quando questi campi abusivi si costituivano e proliferavano in condizioni di mancanza totale delle più elementari norme igieniche e di sicurezza?”. Ha poi proseguito chiedendo se alla sinistra non pesasse come un macigno “quel silenzio di anni e anni fatto di indifferenza e ipocrisia, di voltarsi dall'altra parte, quando evidentemente non si avevano gli occhi per vedere - né tanto meno l'interesse politico - che decine di bambini ogni anno morivano di freddo o bruciati a causa dell'assenza di sicurezza in queste baraccopoli”.

Ma se neanche interessa loro sapere che a Roma, dove vivono circa 7.000 minori, sono stati stanziati milioni di euro per “una scolarizzazione fallita, visto che lo scorso anno solo il 25% di questi bambini è andato regolarmente a scuola”. Ricordando poi che la scolarizzazione era affidata ad alcune associazioni, in regime di quasi monopolio, ha affermato che “più che l'interesse superiore del minore avevano a cuore il denaro pubblico”. Ha quindi difeso “il diritto delle comunità rom ad essere censite, così come avviene regolarmente per tutti i cittadini italiani, perché il censimento garantisce il diritto alla salute, all'inclusione sociale e all'inserimento scolastico”. Così come il diritto delle comunità rom all'accertamento dell'identità, “ovviamente senza nessun intervento generalizzato, poiché chi è in regola non è soggetto ad accertamenti”. Tuttavia, “un bambino che non è registrato alla nascita o che non ha un'identità riconoscibile, diventa un bambino invisibile, facile preda di ogni forma di sfruttamento: traffico di organi, adozione illegale, sfruttamento sessuale e lavoro nero minorile”. Questo - ha sottolineato - “vale per tutti i minori che vivono in Italia, comunitari e extracomunitari”.

Infine, ha rilevato che “non solo nell'ordinanza non vi è riferimento alcuno a gruppi etnici, ma non è prevista alcuna banca dati specifica, né tanto meno una banca dati sulle impronte digitali dei rom”. Rallegrandosi per eventuali proposte migliori, si è detta aperta “a proposte costruttive”, ma ha concluso ribadendo che “non si accettano lezioni da chi, per anni e anni, non ha mosso un dito per risolvere una situazione di grave emergenza sociale”.

Ricordando che esattamente settant'anni fa, il 14 luglio 1938, il regime fascista emanava in Italia il decreto sulla razza, adeguandosi alle leggi razziali tedesche, Vittorio AGNOLETTI (GUE/NGL, I) - che indossava anch'egli la

maglietta “*Against ethnic profiling*” - ha sottolineato che “la storia la conosciamo: oltre 500.000 rom furono uccisi nei campi di sterminio. Tutto, anche allora, cominciò con un censimento”. In Italia - ha proseguito - “è in atto una vera e propria schedatura di tutti i rom, compresi i bambini, ai quali vengono raccolte le impronte digitali, compresi i cittadini comunitari e gli stessi cittadini italiani, nonostante i loro dati siano già presenti all’anagrafe”. Ha poi rilevato che il questionario utilizzato a Napoli “contiene delle domande sulla religione e sull’etnia ed è molto simile a quello usato nella Repubblica di Vichy sotto l’occupazione nazista”. Sottolineando inoltre che a Milano “è stato schedato un anziano rom, cittadino italiano, sopravvissuto alla deportazione nei campi di sterminio nazista”, si è chiesto che uso verrà fatto di questi dati.

Il deputato ha poi aggiunto che a presiedere, “nella più totale indifferenza e silenzio”, la Commissione per l’infanzia nel Parlamento italiano vi è Alessandra Mussolini, “la nipote del Duce: una coincidenza che rafforza il legame simbolico tra il presente e un passato che pensavamo di aver definitivamente sepolto in Italia e in Europa, che invece oggi si ripresenta in tutta la sua gravità”. Dicendosi certo che la storia non si ripete, ha tuttavia affermato che non vi sono dubbi sul fatto “che il Governo italiano ha avviato procedure razziste in palese contrasto” con le norme UE. Ha quindi concluso chiedendo che la risoluzione del Parlamento condanni il Governo italiano e che la Commissione avvii d’urgenza una procedura d’infrazione contro l’Italia.

Interventi dei deputati italiani

Per Stefano ZAPPALÀ (PPE/DE) “non ci sono dubbi che l’estrema sinistra italiana ormai di fatto governa questo Parlamento europeo e, secondo una cattiva prassi ormai consolidata, i parlamentari della Sinistra estrema e dei Verdi continuano ad attaccare il Governo italiano utilizzando l’Aula di Strasburgo”. “Cancellati lo scorso mese di aprile dallo scenario politico nazionale per volontà popolare, trovano sfondo nel Partito socialista e nel Partito liberale per amplificare le loro bugie nazionali” - ha aggiunto - e tutti insieme “attaccano un Governo legittimo di un grande Stato membro fortemente europeista, voluto e sostenuto dal 60% degli italiani”. “E poi ci stupiamo dei risultati dell’Irlanda!” - ha esclamato.

Tutta questa materia - ha osservato - “riguarda fatti che ricadono nell’autonomia nazionale e non di competenza dell’Unione”, anche se il Governo italiano “ha fornito alla Commissione ogni chiarimento”. Ha quindi pregato il Commissario “di leggere un po’ meno i giornali e un po’ più gli atti trasmessi dal Governo italiano ufficialmente”. Le ordinanze - ha spiegato - “non riguardano i rom, non riguardano acquisizioni di impronte digitali, riguardano cittadini extracomunitari e nomadi, parte dei quali riempiono ormai da tempo la cronaca giudiziaria italiana”. “Bisogna avere la certezza dell’identità delle persone, in maniera da poter consentire l’accesso alle scuole, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria e la residenza” - ha detto. E nelle ordinanze “non c’è alcun riferimento di etnia, non sono ordinanze continue nel tempo, non riguardano l’intero territorio nazionale, ma solo tre casi specifici”.

Il grave problema dell'assenza dei documenti di identità - ha poi aggiunto - è stato segnalato anche dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa lo scorso 19-20 giugno. L'obiettivo "è pervenire a rilievi segnaletici autorizzati e richiesti in molti Stati e nell'intera Europa in materia di documenti di viaggio e permessi di soggiorno e comprende sistemi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici". Ha poi affermato che vi è il sostegno della magistratura italiana, "soprattutto quella che riguarda il mondo minorile", e vi concorre la Croce rossa italiana. Ha quindi concluso sostenendo che "da 3000 anni a questa parte, l'Italia esporta e continua ad esportare cultura e che quando in Italia c'era profondo stato sociale come vi è oggi, in tanti altri Stati si viveva ancora sugli alberi".

Per Mario BORGHEZIO (UEN) "è grave che chi ragiona di politica interna tutta italiana ci impedisca un esame sereno dei provvedimenti necessari". È stato detto che non è stata dichiarata l'emergenza - ha aggiunto - ma "a me risulta invece che il Governo Prodi, attraverso misure predisposte dal ministro Amato, abbia scritto e abbia messo per iscritto l'emergenza e la necessità di provvedimenti nei confronti dei rom". Così non ha fatto, invece, l'attuale Governo italiano "che sta attuando solo un censimento". Questo - ha affermato - "dicono le carte che sono state presentate ed esaminate dalla Commissione europea, che non poteva far altro che riconoscere la verità, perché la speculazione politica ha un certo colore, la verità ne ha un altro".

"Sono provvedimenti *erga omnes* che riguardano tutti" - ha aggiunto - e forse "qualcuno finge di non sapere che la verità è che nei campi nomadi vi sono minori che sono fantasmi, non hanno un'identità - e non è un diritto umano avere un'identità? - Non hanno le vaccinazioni, non hanno la possibilità di andare a scuola e anche se volessero andarci vengono impediti e sono oggetto di traffici che ben conosciamo". "Non è stato realizzato un database" - ha proseguito - e vi è "un impegno molto preciso e specifico" a rispettare la normativa sulla *privacy*, "si tratta di dati che vengono esaminati solo in caso di necessità". Ha quindi concluso sostenendo che, "saggiamente", il Governo ha deciso di affidare l'applicazione di queste ordinanze alla Croce Rossa italiana: "non sono le SS che vanno nei campi, è la Croce Rossa italiana, nota in tutto il mondo per la sua competenza e la sensibilità nell'aiuto agli emarginati e ai perseguitati".

Per Umberto GUIDONI (GUE/NGL) la proposta di rilevare le impronte digitali dei rom, anche dei minori, per creare un'apposita banca dati è, in sintesi, "la schedatura di un popolo in base alla sua etnia". Questa iniziativa del Governo italiano - ha proseguito - "evoca tempi bui, ricorda politiche tragiche che l'Europa ha conosciuto in passato e che avremmo voluto relegare per sempre nei libri di storia". È anche "un atto odioso, che costituisce una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo".

Ha poi affermato che il Ministro dell'Interno italiano "dimostra di non conoscere nemmeno le direttive europee, quando dichiara che "l'ordinanza è in linea con il regolamento 380 del 2008 approvato dai Ministri dell'Interno e della Giustizia europei, che prevede l'obbligo di prendere le impronte digitali a tutti gli extracomunitari". I rom che sono in Italia, i minori in particolare - ha infatti osservato - "sono quasi tutti cittadini comunitari". Ha poi chiesto al Ministro di

spiegare come la rilevazione delle impronte digitali possa ovviare al problema delle condizioni disumane dei campi, “visto che anche il Prefetto di Roma ha detto che non è necessario”. Se davvero ha a cuore le condizioni dei minori - ha aggiunto - “il Governo italiano realizzi interventi per garantire condizioni sanitarie adeguate nei campi, per favorire l’inserimento e l’integrazione sociale, per promuovere la scolarizzazione e l’avviamento professionale”.

“La schedatura razziale di una minoranza etnica” - ha sottolineato - “rischia invece di compromettere il futuro dei minori e qualsiasi prospettiva di integrazione”, con il rischio “di criminalizzare le vittime. Ha concluso citando Famiglia Cristiana, “un settimanale italiano di ispirazione cattolica”: “Oggi con le impronte digitali, uno Stato di polizia mostra il volto più feroce ai piccoli rom, che pur sono cittadini italiani. Perché non c’è la stessa ostinazione nel combattere la criminalità vera in vaste aree del Paese? Rende meno, forse, politicamente?”.

Gianluca SUSTA (ALDE/ADLE) ha sostenuto che avrebbe preferito “non dover vivere questo dibattito” e ha affermato che “le tardive retromarce del ministro Maroni, il quale accende il fuoco del razzismo in Italia e cerca di spegnerlo in Europa come un pompiere dilettante davanti ad un irritato commissario Barrot, è l’unica vera situazione grottesca che registriamo oggi in Europa”. In Italia - ha aggiunto - “l’emergenza rom è soprattutto contro i rom, a Roma, a Napoli e anche a Milano”. Si è poi detto certo di una diffusa domanda di sicurezza, “perché lo Stato di fronte ad una delinquenza comune, pari a quella di altri Paesi europei, non risponde con adeguati mezzi, uomini e politiche di repressione e prevenzione dei mali sociali da cui tante mafie e la microdelinquenza traggono la loro linfa vitale”.

Ha poi aggiunto di non poter “tollerare che l’esigenza post-elettorale di rassicurare le frange scontente della maggioranza comprometta 60 anni di libertà costituzionali”. L’Europa, inoltre, “non può e non deve tollerare che le persone siano discriminate per la loro appartenenza etnica”. Ecco perché - ha spiegato - questa Europa deve vigilare affinché “sia garantita l’uguaglianza tra i cittadini, magari anche con lo strumento uguale per tutti del censimento già previsto per l’anno prossimo, e siano soprattutto garantiti ai minori, poveri e a qualunque etnia appartengano, il diritto all’educazione, alla salute, alla dignità, che spetta loro prima ancora che come cittadini, come persone”.

Secondo Vito BONSIGNORE (PPE/DE) “il Parlamento europeo viene utilizzato come se fosse la terza Camera del Parlamento nazionale italiano in una discussione basata su imprecise notizie riportate dai giornali”. In proposito, ha osservato che anche la Commissione “sta ancora indagando e solo entro fine mese presenterà una relazione sull’iniziativa del Governo”. Ha poi spiegato che il Governo italiano “non ha leso nessun diritto, specialmente quello delle minoranze e dei bambini”. Inoltre, il ministro Maroni “ha già affermato e garantito più volte che non vi è la creazione di nessun database ma che, anzi, tutti i dati saranno trattati nel pieno rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali”. Ha quindi spiegato che il provvedimento “avrà un carattere temporale e sarà, cioè, utilizzato solamente per un periodo di tempo molto limitato”.

Il ministro Maroni, inoltre, ha ribadito “che il censimento dei nomadi e dei minori presenti nei campi nomadi avviene nel pieno rispetto dei principi della

Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia ed è finalizzato a realizzare programmi di scolarizzazione e integrazione per i bambini e gli adolescenti, già previsti nelle ordinanze di protezione civile". Il deputato si è quindi dispiaciuto che, "anche questa volta, le forze varie delle Sinistre portino al Parlamento una polemica totalmente riferibile al panorama italiano". Dicendosi convinto che "molte cose andavano fatte già prima", ha sottolineato che "l'emergenza esiste ed è stata riconosciuta da molti colleghi che sono intervenuti, ma non è stata riconosciuta dai Governi precedenti a quello Berlusconi e neanche da molti grandi Comuni". Ha quindi osservato che a fine mese "sentiremo la relazione della Commissione e allora avremo la prova della strumentalità della posizione della Sinistra". E ha concluso rivolgendosi agli "amici della Sinistra": "siete partiti troppo presto e disponendo di poche informazioni non state facendo un buon lavoro".

Fabio CIANI (ALDE/ADLE) ha letto una scheda: "Commissario delegato per l'emergenza e insediamenti comunità nomadi nella regione Campania: censimento, insediamento centrale del latte, famiglia, cognome, nome, data di nascita, religione, etnia". "Religione ed etnia" - ha esclamato - "significa razzismo" ed "è contro ogni indicazione" della normativa comunitaria. Ha poi sottolineato che il regolamento 380/2008, addotto a giustificazione dell'identificazione attraverso le impronte, "riguarda solo cittadini di Paesi terzi" e che nei campi rom italiani, "i tre quarti dei rom sono rumeni e gli altri sono rom e sinti cittadini italiani". Ha quindi concluso sostenendo che occorre "tutelare la vita e il futuro dei rom e dei loro minori, soprattutto quelli a rischio di devianza e abbandono, senza però gettare discredito e sospetto su un'intera comunità e senza alimentare l'antigitanismo" e, in proposito, "in Italia il rischio è altissimo".

Per Carlo CASINI (PPE/DE), "la moderna cultura dei diritti umani considera più importante la qualità dell'uomo che quella del cittadino". Si tratta - ha precisato - di un principio "che esige che gli stranieri, gli apolidi e i nomadi siano trattati come persone uguali ai cittadini quanto al nucleo fondamentale della loro dignità umana, che richiede una particolare solidarietà verso i più deboli quali sono in particolare i bambini". Questa "giusta sensibilità" - ha tuttavia osservato - "non permette di trasformare il Parlamento europeo in un palcoscenico per denigrare con la più grave e assurda delle accuse, quella di razzismo, un Governo nazionale il quale dichiara - almeno questo è il contenuto dei documenti di cui parliamo - di farsi carico dell'ordine pubblico, ma contemporaneamente anche della difesa dei bambini con riferimento ad alcune comunità nomadi in situazioni di particolare emergenza".

La risposta alle interrogazioni presentate - ha aggiunto - "è data dalla semplice lettura delle ordinanze adottate dal Governo italiano, limitatamente a 3 regioni su 20". Potrà stupire - ha incalzato - "ma la parola rom e la parola impronte digitali non esiste in questi documenti". Non è vero, quindi, "che è espressamente prevista la Costituzione di una schedatura generalizzata di una particolare razza" e "non è vero che sia stato introdotto un regime militare di censimento". I poteri discrezionali affidati ai Commissari delegati - ha spiegato - "devono tener conto dei profili umanitari e assistenziali ed essere finalizzati alla promozione umana, all'integrazione specie dei minori con particolare riguardo alla

scolarizzazione”. Naturalmente - ha osservato - “può essere anche ragionevole temere un’attuazione dei provvedimenti in questione con modalità militari e repressive” ed è quindi giusto auspicare - “ma con uno stile di forte collaborazione” - che sia dato rilievo prioritario “alle azioni positive e di sostegno, di accoglienza, di integrazione, soprattutto nei confronti dei minori, fermo restando il dovere di ogni istituzione pubblica di far rispettare le leggi. Fare di più - ha concluso - “è ignobile”.

Roberto FIORE (NI) ha ricordato che l’opinione pubblica in Italia “sa perfettamente che cosa accade nei campi rom: i campi rom e le comunità rom vivono nell’illegalità e nell’immoralità”. Ha poi aggiunto che, “mentre nei popoli europei civili e cristiani le donne e i bambini sono considerati soggetti da proteggere e tutelare, spesso e volentieri nelle comunità rom sono soggetti da sfruttare, da indurre al crimine e alla prostituzione”. Lo Stato italiano - ha concluso - “ha il dovere, anche in attesa che questi individui vengano espulsi, di intervenire per garantire la giustizia, la protezione delle donne e dei bambini attraverso il censimento, per impedire che vi sia una criminalità diffusa ed estesa a tutte le comunità, che porti soprattutto i bambini ad essere oggetto di persecuzione o di pedofilia o di induzione al crimine”.

Dopo questo intervento, Renate WEBER (ALDE/ADLE, RO) ha preso la parola per affermare che “è inaccettabile tollerare discorsi nazisti in quest’Aula”.

Altri interventi

Adrian SEVERIN (PSE, RO) ha sottolineato che le misure prese in Italia sono “la faccia brutta della rinazionalizzazione dell’Europa”, sostenendo che “la politica razzista del Governo italiano è spaventosa: oggi le impronte digitali, domani i campi di concentramento”. Ha quindi chiesto di verificare la conformità della normativa italiana con le disposizioni comunitarie.

Martin SCHULZ (PSE, D) è intervenuto per comunicare ai colleghi di aver ricevuto una telefonata dal Ministro degli Esteri italiano, Frattini, che lo informava di una conversazione tra il Ministro degli Interni e il commissario Barrot, in cui Maroni ha rassicurato sulla volontà italiana di non prendere misure contrarie alla legislazione europea. Rallegrandosi di ciò, il deputato, ha sottolineato che il Governo italiano ha capito che le misure ipotizzate non erano compatibili con il quadro europeo.

Replica della Commissione

Vladimír ŠPIDLA ha chiuso il dibattito sostenendo che la rilevazione delle impronte digitali viola la legislazione europea che prevede regole molte restrittive al riguardo. Sottolineando la complessità del dibattito, ha affermato che informerà il Parlamento degli ultimi sviluppi in materia dopo aver parlato con il collega Barrot.

DIBATTITO SULLA SITUAZIONE DEI ROM IN ITALIA E IN EUROPA

Dichiarazione della Commissione - Situazione dei rom in Italia

Dibattito: 20 maggio 2008

SI È TENUTO IN AULA UN ACCESO DIBATTITO - CUI HA PARTECIPATO UNA MAGGIORANZA DI DEPUTATI ITALIANI - SULLA SITUAZIONE DEI ROM IN ITALIA E IN EUROPA. IN MOLTI HANNO SOTTOLINEATO LA NECESSITÀ DI GARANTIRE L'INTEGRAZIONE NELLE SOCIETÀ EUROPEE, MA ANCHE DI ASSICURARE LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA DEI CITTADINI. ALCUNI DEPUTATI HANNO POLEMIZZATO NEI CONFRONTI DEL NUOVO GOVERNO ITALIANO CHE, INVECE, È STATO DIFESO DA ALTRI.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione condanna ogni violenza nei confronti dei rom. Ha esordito così Vladimír ŠPIDLA, chiedendo di garantire loro la sicurezza personale. Gli eventi di Napoli - ha aggiunto - non sono un caso isolato di violenza razzista, che è un fenomeno presente in tutti gli Stati membri. La Commissione - ha proseguito - respinge anche ogni assimilazione dei rom con i criminali, mentre le autorità degli Stati membri devono dare l'esempio nella lotta al razzismo, indagare e punire gli attacchi xenofobi e i loro istigatori.

Facendo riferimento ai pogrom e all'odio razziale, ha poi sostenuto che tutti gli uomini hanno il diritto di vivere in pace e di non subire discriminazioni fondate sulla razza o la religione. Non bisogna quindi "fare gli struzzi" con i problemi reali dei rom: "tutti ne vedono l'indigenza e la disoccupazione, che porta sofferenza umana e tensioni sociali, spingendo i rom ai margini della società". I rom, a suo parere, "non sono meno intelligenti o criminali nati" e l'UE deve fare tutto il possibile per migliorare la loro inclusione. La libera circolazione dei rom - ha aggiunto - si basa su principi consacrati - anche sanciti dalla Corte di giustizia - e i rumeni possono quindi muoversi nell'UE senza discriminazioni, poiché ne sono cittadini. La Commissione - ha poi precisato - vuole che tale diritto sia rispettato.

Il Commissario ha poi puntualizzato che la direttiva permette di rifiutare l'ingresso in uno Stato membro ai cittadini che non dispongono di risorse e che pesano sulla previdenza sociale. Questa valutazione, come quella sulla loro pericolosità, deve essere realizzata caso per caso, rispettando le procedure e motivando le decisioni, poiché si tratta di "una misura estrema che limita una libertà fondamentale dei cittadini dell'UE".

Se l'inclusione è una competenza degli Stati membri - ha proseguito - anche la Commissione ha un ruolo da svolgere, ad esempio coordinando e agevolando le politiche nazionali. Può anche assicurare che sia rispettato il diritto UE nei campi in cui è competente e la direttiva deve essere completata con misure di sensibilizzazione sui diritti e sugli obblighi. Gli eventi di Napoli - ha proseguito - richiedono uno sforzo congiunto "per assicurare la nostra solidarietà ai nostri concittadini, spezzare il circolo vizioso di violenza e disperazione e offrire delle prospettive". Il Commissario ha anche sottolineato che il Fondo sociale europeo può contribuire a migliorare le condizioni di vita dei rom.

Interventi a nome dei Gruppi politici

Livia JÁRÓKA (PPE/DE, H) ha sottolineato che la situazione dei rom “è orribile e terribile”, mentre in tutta Europa è stato fatto “molto poco” durante l’ultimo decennio per sostenerli. Anche i Governi “sono colpevoli”, “che siano di destra o di sinistra”, poiché “sono stati incapaci di promuovere veramente l’integrazione dei rom”. Occorre quindi impegnarsi maggiormente per l’integrazione dei rom in Europa, “altrimenti ci ritroveremo in una situazione in cui verranno commesse e perpetrate delle atrocità come quelle che abbiamo visto recentemente”.

Sostenendo che tale questione “non dovrebbe essere troppo politicizzata”, ha sottolineato che i Governi “non sono stati in grado di fare nulla di concreto”. Dicendosi contraria “a sanzioni e azioni penali collettive”, ha affermato che i Governi devono fare del loro meglio “per lottare contro questi reati, contro la discriminazione di qualsiasi gruppo etnico”. Ha poi auspicato “*standard* minimi”, oggetto d’accordo tra i Paesi membri, “su come si possa risolvere la questione dei rom”.

Martin SCHULZ (PSE, D) ha anzitutto ringraziato il commissario Špidla per aver menzionato gli elementi essenziali di cui si deve dibattere. Ha quindi sottolineato che “la destra e la sinistra del Parlamento condividono valori comuni” e si è detto quindi grato ai conservatori che concordano sul fatto che i problemi da risolvere devono essere affrontati in modo adeguato nel rispetto dei diritti umani, “poiché la dignità dell’uomo è inviolabile”. Scacciare le persone - ha aggiunto - “è inaccettabile” e “non permette di risolvere alcun problema”.

Il problema in discussione - ha poi voluto precisare - “non è certo un problema tipicamente italiano”, “si presenta anche in Italia come si è presentato ovunque nell’Unione europea negli ultimi anni”: “è il problema dell’insufficiente grado di integrazione delle minoranze nella nostra società, in particolare del gruppo rom”. Questi ultimi - ha sottolineato - “vivono una situazione drammatica” e avvenimenti come quelli che si sono appena verificati in Italia “si sono già registrati anche in altri Paesi dell’Unione europea”. Ha quindi nuovamente insistito sul fatto che non vi è intenzione di “accusare l’Italia”, ma semplicemente “di chiederci come - insieme alle autorità italiane - possiamo risolvere il problema, nell’interesse della comunità rom che ora ha bisogno del nostro immediato aiuto”. Anche “nell’interesse fra l’altro delle autorità locali, dei piccoli comuni, delle piccole città che sono arrivate al limite della loro capacità di intervento nel campo dell’integrazione”. Occorre chiedersi quindi come si possano aiutare queste comunità locali, anche con lo stanziamento di fondi dell’Unione europea.

“Non possiamo perderci in controversie sulla colpa dell’uno o dell’altro o sulle carenze dell’uno e dell’altro” - ha proseguito - occorre invece adoperarsi affinché “gli avvenimenti degli ultimi giorni siano considerati un’occasione per affermare che la comunità rom necessita della solidarietà di tutti i Paesi europei, di tutti i cittadini europei, e di integrazione”. Ha anche aggiunto, peraltro, che “dalla comunità rom dobbiamo esigere che si faccia integrare nelle nostre società nel pieno rispetto della sua identità culturale”. Il *leader* socialdemocratico ha poi annunciato di aver parlato con il ministro degli esteri Frattini per precisare che il Gruppo socialista, insieme alla Commissione e al Consiglio, vuole cercare di arrivare a risolvere i

problemi più urgenti. Anche perché i rom “non possono essere fatti bersaglio di attacchi di persone che, dati i *deficit* esistenti, portano avanti una politica di destra estremamente populistica”.

Viktória MOHÁCSI (ALDE/ADLE, H) si è innanzitutto congratulata con il Commissario “per il bellissimo discorso”, precisando di voler rispondere “a questi *pogrom* antirom che hanno avuto luogo il 13 maggio e agli sviluppi successivi in Italia”. Ha quindi ricordato di aver visitato Roma e Napoli questa settimana per esaminare la situazione e, in quell’occasione, ha chiesto anche “l’intervento urgente delle autorità romane per garantire i diritti dei rom e la loro protezione da ulteriori atti di violenza e aggressioni razziste, contro l’ostilità antirom che prevale in Italia”. Ha poi affermato di aver anche scritto una lettera a Silvio Berlusconi, “esprimendo la preoccupazione di tante ONG in merito ad una politica che associa i rom a stereotipi negativi, utilizzando l’intera popolazione rom come capro espiatorio elettorale” e “ora vediamo l’impatto di questa campagna elettorale”.

L’emergenza rom - ha ricordato - è stata causata da una bambina di 16 anni “che avrebbe portato via un bambino di pochi mesi alla mamma a Napoli”. A tale proposito, ha sottolineato che, dall’indagine fatta, sembra “che la storia sia falsa” e la polizia - che “non ha ricevuto nessuna denuncia” - non sta indagando su questo fatto. Ha poi rammentato che il 13 maggio, a Napoli, un gruppo di circa 60 persone “ha dato al fuoco dei campi nomadi rom con bottiglie molotov”, mentre atti simili di violenza hanno avuto luogo in altre città italiane come Milano. In proposito, si è detta preoccupata che, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità di polizia “a Napoli, non c’è nessuna indagine di polizia su questo caso”.

Al riguardo, ha affermato che “il Governo italiano sembra essere forte con i deboli e debole con i forti”. A suo parere, in tema di sicurezza “si dovrebbe prima esaminare quello che è la criminalità organizzata - la camorra”, e “si cerca di parlare dell’immigrazione dei rom per distogliere l’attenzione da quelli che sono i reali problemi dell’Italia”.

Ha quindi auspicato che le autorità italiane facciano un’indagine adeguata ed efficace su quello che è successo a Napoli e a Milano e perseguano rigorosamente tutte le persone responsabili, “compresi i funzionari pubblici che continuano a fare dichiarazioni contro i rom, incitando all’odio razziale”. Ha poi rivolto un invito alle autorità italiane affinché cooperino pienamente con le istituzioni intergovernative, con le organizzazioni internazionali e con la società civile italiana “per risolvere l’emergenza umanitaria dei rom in Italia”. Ha infine invitato la Commissione europea a preparare una strategia per i rom per fare della loro integrazione “una priorità urgente” e coordinare i Paesi membri nelle loro responsabilità, “nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini rom”.

Per Monica FRASSONI (Verdi/ALE, I), il Parlamento non è il luogo adatto “per polemiche contro questo o quel Governo”, bensì per discutere, portare alla luce e cercare “soluzioni condivise” su questioni che “preoccupano e turbano gli europei”, come ciò che succede in Italia. Ha quindi proseguito sostenendo che si tratta di eventi molto diversi per importanza e gravità come “gli attacchi ai rom, la situazione di degrado e di povertà di intere zone controllate dalla criminalità organizzata, dove italiani e migranti competono sul nulla”, alla crisi tragica dei

rifiuti “fino alle ultime, incredibili, affermazioni - al limite dell’omofobia - della nostra nuova e davvero bellissima Ministra italiana per le pari opportunità”.

Senza “polemiche sterili”, la *leader* dei Verdi ha chiesto di attenersi “ai fatti” e di capire “cosa si possa fare per aiutare a migliorare la situazione e non avvelenarla ancora di più”. Non bisogna “negare la realtà” - ha proseguito - si è deciso di dibattere sui rom perché si tratta della “minoranza più discriminata in Europa”. Gli episodi di “estrema violenza, di intolleranza e razzismo” - ha poi ammonito - devono essere chiamati con il loro nome “se vogliamo cominciare a risolverli”. Negando di essere “buonista”, ha affermato che “la legalità è il cuore della soluzione che noi tutti perseguiamo: il rispetto delle regole, di tutte le regole”.

Queste regole - ha insistito - “vietano di rubare e di occupare il suolo pubblico, di obbligare i bimbi alla mendicizia o le donne ad una situazione di schiavitù”. Ma vietano anche “di discriminare, di cacciare le persone povere e di mantenere senza diritti per decenni gente che non sa più neppure di che nazionalità è”. Gente - ha spiegato - che rimane nomade “non per scelta, ma perché in fuga”.

La deputata ha quindi ringraziato il commissario Špidla per le sue parole, che hanno “chiarito con coraggio alcune evidenze che noi abbiamo sempre sostenuto rispetto alla direttiva 38 e alcune interpretazioni sbagliate del nostro Governo”.

Per Cristiana MUSCARDINI (UEN, I), “la grave situazione economica, energetica e di sicurezza di tutti i cittadini dell’Unione avrebbe dovuto forse indurre questo Parlamento ad un’azione di responsabilità per cercare di controllare quella paura che sembra ormai serpeggiare in tutti i Paesi dell’Unione”. Invece, “si è scelta una strada diversa”: “una decisione partitica, forse solo per ottenere un impatto mediatico”.

La deputata ha poi detto di condividere le parole del Papa: “solidarietà e generosità e perché ci sia solidarietà occorre il rispetto della legalità”. Ha quindi insistito sostenendo che la generosità italiana è nota: “mentre altri Paesi sparavano sugli extracomunitari, non facevano attraccare le navi con i profughi o lasciavano la gente a morire affogata in mare attaccata a oggetti da pesca o a relitti, l’Italia ha sempre accolto cittadini extracomunitari e cittadini comunitari con grande attenzione e generosità”.

Certo - ha proseguito - “ci sono stati atti atroci che vanno condannati e che l’attuale Governo ha condannato”. Si è poi chiesta per quale motivo la situazione dei rom in Italia “non sia stata seguita dall’on. Mohacsi l’anno scorso, cinque mesi fa, un anno e mezzo fa” e per quale motivo questo Parlamento ne parli oggi, “a cinque settimane dal voto, e non abbia affrontato in maniera chiara questo problema quando l’urgenza era evidente”. Ha quindi concluso ribadendo che si è avuto un approccio di tipo partitico, “mentre occorrono soluzioni politiche”.

Concordando con quanto affermato dal Commissario, Roberto MUSACCHIO (GUE/NGL, I) ha affermato che “siamo di fronte ad atti politici e fatti di cronaca gravissimi”. Ha poi ricordato che vi sono direttive e pronunciamenti del Parlamento europeo “che devono valere per tutti, anche per l’Italia”, precisando che ciò vale sia per l’attuale Governo - i cui primi atti e intendimenti “preoccupano moltissimo e ci scandalizzano” - sia per quello precedente. La lotta alla discriminazione e l’impegno per l’integrazione dei rom - ha insistito - “è sancito da voti parlamentari”, mentre i

diritti di mobilità e soggiorno “sono pilastri della cittadinanza europea” e l’Europa deve favorirne la realizzazione.

Ha poi sostenuto che va riconosciuto il diritto alla cittadinanza dei rom “anche come minoranza europea che fu perseguitata dal nazismo”. Infine, ha definito “molto grave” ciò che sta accadendo: “c’è un uso politico della paura, ad esempio della fobia da rom, al fine di conquistare consensi elettorali, le vocazioni della paura come base della cattura di voti”. E così facendo “si uccide la politica e la democrazia, si avvelena la convivenza e si distrugge quella civiltà che l’Europa è chiamata a promuovere”. Ha quindi concluso affermando che “questa discussione deve produrre fatti concreti: verifiche sugli atti degli Stati membri, verifiche sui territori e sulle condizioni di vita dei cittadini rom”.

Luca ROMAGNOLI (NI, I) ha sottolineato che “le ripetute accuse dei socialisti spagnoli contro l’Italia e il suo sovrano diritto alla sicurezza interna vengono da chi amministra rigidamente il controllo delle coste, da chi è fresco della vicenda di Ceuta e Melilla, da chi tratta l’indipendentismo catalano e basco mettendo sullo stesso piano polemica politica e terrorismo”. Ha quindi chiesto ai socialisti spagnoli ed europei se sono a conoscenza “di quanta generosità l’Italia accorda ai Rom”: “Lo sanno quanto ricevono in termini di assistenza sociale, godendo di sostegni economici, istruzione e assistenza sanitaria di cui i cittadini italiani non godono? Lo sanno anche quanta parte di reati di allarme sociale è ascrivibile ai cosiddetti nomadi?” Ha poi chiesto al commissario Špidla: “chi tutela i bambini che chiedono l’elemosina, vendono le rose, puliscono i vetri delle auto nelle città italiane ai semafori, insomma bambini sfruttati di cui spesso non si sa assolutamente la genia?”.

In proposito, ha sostenuto che occorre attivarsi, ad esempio, “per controllare il DNA di tutti questi bambini”, con il duplice scopo “di tutelare il minore e verificarne i legami parentali”, come fatto per i *desaparecidos* in Argentina. Dicendosi contrario ai campi rom in Italia e nel resto d’Europa, ha quindi proposto la promozione di uno Stato rom, “magari in un’area dell’Est europeo, visto che in gran parte vengono da quell’area”, nel quale possano “esprimere al meglio la loro identità, perché sia tutelata e perché si possano meglio autogovernare”. A suo parere, “finirebbe così la loro diaspora, potrebbero amministrarsi e governarsi autonomamente, migliorerebbe la loro qualità di vita e la sicurezza sociale e finalmente migliorerebbe anche la nostra”.

Interventi dei deputati italiani

Stefano ZAPPALÀ (PPE/DE) ha osservato che era stato detto che il Governo italiano non era sotto accusa, “ma in realtà negli interventi è stato citato abbondantemente, come è stata anche citata la politica di destra populista, mentre la collega Mohacsi ha detto che non è vero il fatto del bambino di sei mesi di Napoli e la collega Frassoni se l’è presa con il Ministro per le pari opportunità”. Un Governo che ha giurato da appena sei giorni - ha aggiunto - “è sotto accusa feroce da parte dei Ministri del Governo spagnolo”. Si è quindi detto favorevole alla solidarietà per tutti i cittadini, “non solo per una parte di essi”.

Si è detto anche convinto che “un Governo ha il dovere di garantire la sicurezza a tutti i cittadini e non a qualcuno in particolare, ha il dovere di garantire a tutti i bambini di poter vivere nelle stesse condizioni, non a qualcuno in particolare, ha il dovere di assicurare l’integrazione con l’operosità e non offrendo e offrendosi come ricettacolo in alcuni casi di problemi di delinquenza”.

Ha quindi sottolineato che non deve essere messo sotto accusa un Governo, “che peraltro ha avuto una larga maggioranza come mai era successo nella storia d’Italia”. Il problema - ha concluso - non deve essere affrontato in chiave politica, ma con serietà, e “questo Parlamento e l’Unione europea, una volta per tutte, dovrebbero smettere di fare manfrina e fare una politica europea dell’integrazione seria, non attaccando i singoli Governi”.

Gianni PITTELLA (PSE) ha concordato con il commissario Špidla sul fatto che gli assalti ai campi rom di Roma e Napoli dei giorni scorsi “sono fatti gravissimi, che vanno scongiurati assicurando risposte risolutive”. Queste però “non sono né lo scarico di responsabilità sulla matrigna Europa né l’invio delle ruspe, né il linguaggio discriminatorio e avvilente” come quello ascoltato dal collega Romagnoli, che rischiano invece “di alimentare un clima pericoloso che può sfociare in violenza e razzismo”.

Dopo aver precisato che il dibattito non costituisce “un processo all’Italia o al suo Governo”, ha sottolineato il messaggio “chiaro e cooperativo” del Commissario. Dal Governo italiano - ha spiegato - “ci aspettiamo risposte convincenti e concrete, coerenti con le due esigenze di fondo: l’integrazione e la sicurezza, accoglienza, integrazione e sicurezza nel rispetto della legge e per mano dello Stato e non di milizie e di ronde fai da te che rimandano a tempi bui che non vogliamo veder ritornare”. Definendo “ridicoli” alcuni titoli di giornali - quali “L’Europa processa l’Italia” oppure “Il compagno Schulz, nemico di Berlusconi, contro l’Italia” - ha invece sottolineato che è l’Italia, “Paese stimato e amato nel mondo per i suoi valori di civiltà”, a chiedere all’Europa “di svolgere il ruolo che le compete per rafforzare la sicurezza e favorire l’integrazione”.

Marco PANNELLA (ALDE/ADLE) ha sottolineato che, “dinanzi alla gravità dei fatti che ciascuno riesce ad avvertire”, vi è però “un atteggiamento e un’ignoranza della realtà italiane ed europea che mi fa paura”. “La colpa è sempre degli altri” - ha esclamato - rivendicando “il dovere e il diritto di autoaccusarci”: “a Roma, a Napoli abbiamo governato noi da 15 anni ... e in tutta l’Italia si è sviluppata una campagna televisiva vergognosa, si è passati dal 10% al 24% dell’informazione televisiva nel denunciare i crimini, creando una psicosi”. Ha quindi concluso sostenendo con forza che “dove non c’è democrazia non c’è pace per i rom, ma nemmeno per gli Italiani” e “l’Italia non è una democrazia, non è uno Stato di diritto”. Ed è a partire da questo che si può lottare e si può sperare.

Per sgombrare ogni equivoco, Roberta ANGELILLI (UEN) ha subito sottolineato che “ogni atto di violenza e discriminazione va condannato senza mezzi termini”. Ma occorre anche “fare i conti con la realtà, evitando soprattutto ipocrisie o peggio ancora strumentalizzazioni politiche”. Ha quindi steso “un velo pietoso” sul tentativo di molti di “attribuire responsabilità a Berlusconi sulla situazione dei rom

in Italia in questi giorni”, sostenendo che sulle responsabilità, soprattutto relative al degrado nei campi rom abusivi, “forse ne sanno qualcosa di più Veltroni e Bassolino”.

Ciò detto, ha chiesto a tutti “uno sforzo di responsabilità e di serietà che ci impone oggi, dopo tanti ritardi e appelli caduti nel vuoto, di trovare una soluzione”. Occorre “mettersi dalla parte di chi vive nei campi rom in situazioni assolutamente disumane e inaccettabili”, ma anche “dalla parte di quella mamma a cui hanno tentato di rapire la figlia e dalla parte della famiglia della signora Reggiani, violentata e uccisa poco meno di un anno fa”.

Ha quindi rilevato che le proposte sono chiare e ripetute da anni, accolte dal Parlamento nelle risoluzioni sulla strategia per i rom e sulla strategia europea sui diritti dei minori: “risolvere il problema dei campi rom, dove manca ogni forma di igiene e sicurezza; prevedere misure molto severe come la perdita della patria potestà per quei genitori che costringono i propri figli all’accattonaggio, alla prostituzione e al lavoro minorile; combattere la dispersione scolastica, che arriva in alcuni Stati membri anche al 75% dei minori rom; utilizzare al meglio i fondi comunitari a disposizione per tutti i cittadini di origine rom che lavorano, che si vogliono integrare e che mandano i figli a scuola”. Allo stesso tempo, però, “occorre isolare e rimpatriare le persone che delinquono abitualmente”. Ha quindi concluso ricordando che “il problema riguarda tutti gli Stati membri”.

Umberto GUIDONI (GUE/NGL) si è detto “molto preoccupato” per i recenti incidenti accaduti in Italia. A suo parere, “c’è un clima da caccia alle streghe nei confronti dei cittadini rumeni e rom con tanto di spedizioni punitive e incendi appiccati nei campi nomadi”. Inoltre, “da parte del Governo italiano è in atto un’ossessiva campagna sulla sicurezza che chiama in causa l’Europa, il Trattato di Schengen e la libera circolazione nell’UE”. Ha quindi sottolineato che occorre ricondurre la questione sicurezza “su un piano di civiltà giuridica, che non può essere piegata a logiche emergenziali”. Lo Stato di diritto - ha insistito - “impone che la responsabilità penale sia individuale e non possa essere attribuita a categorie collettive” e deviare da questo principio “è un precedente pericoloso che porta alla criminalizzazione di interi gruppi etnici”.

Ritenendo “legittima” la domanda di sicurezza, ha ammonito dal “cadere nella strumentalizzazione creata per alimentare odio e xenofobia per fini politici” e “invece di brandire il reato di immigrazione clandestina, il Governo italiano dovrebbe utilizzare più efficacemente i fondi dell’UE per le politiche di integrazione”. Ha quindi concluso sostenendo che occorre riportare il dibattito sull’espulsione dei rom “nel corretto ambito europeo, per ribadire che vanno applicate le leggi esistenti senza mettere in discussione la libertà di circolazione dei cittadini comunitari, che è un diritto inalienabile di cittadinanza europea”.

Roberto FIORE (NI), al suo primo intervento in Aula, ha sottolineato che si tratta di “un atto d’accusa nei confronti di un Governo che per due anni ha permesso l’entrata di centinaia di migliaia di persone e ha permesso allo stesso tempo che queste persone vivessero in uno stato di degrado incredibile, creando un nuovo sottoproletariato”. Ha anche rivolto “un atto d’accusa nei confronti di chi non ha pensato ad una moratoria nel momento in cui la Romania e altri Paesi entravano

nella Comunità europea". Ha poi aggiunto che l'Italia non ha la possibilità di affrontare questo problema, visti gli altri gravissimi problemi cui deve far fronte, come i rifiuti, il lavoro e il problema della casa.

Quello dei rom - ha insistito - è un problema "insormontabile", anche perché "i campi di cosiddetta solidarietà sono i campi teoricamente legali, ma dove vi sono continuamente abusi nei confronti dei bambini e le situazioni igienico-sanitarie sono assolutamente terribili". Ciò che l'Italia può fare con l'appoggio dell'Europa - ha concluso - è sospendere il Trattato di Schengen per almeno sei mesi, istituire anche in Italia il reato di immigrazione clandestina, nonché "negoziare, insieme alla Romania, alla Bosnia, alla Macedonia, alla Serbia, cioè Paesi comunitari ed extracomunitari, il rimpatrio dei rom presenti sul territorio nazionale".

Mario MAURO (PPE/DE) ha esordito affermando di voler dare fiducia a Martin Schulz sull'intenzione di voler affrontare in modo costruttivo il problema dell'accoglienza, "ma anche delle regole imprescindibili che i rom, come tutti, devono osservare per partecipare a quel progetto di convivenza che chiamiamo Unione europea". "Lo stillicidio dei diritti e della dignità di queste persone, ma anche di inermi cittadini italiani coinvolti in una spirale di violenza negli ultimi diciotto mesi - ha esclamato - rappresenta un esempio della contraddizione di quei Governi e di quelle istituzioni che da un lato predicano comprensione e dall'altro tollerano che esseri umani vivano tra vermi e topi, che si rubi, che si violenti, che si uccida, che la folla provi a farsi giustizia da sola".

Se veramente abbiamo a cuore di trovare una soluzione - ha aggiunto - "riconosciamo non solo e non tanto che anche il Governo Prodi in Italia ha fallito, ma che la gente di sinistra, come quella di destra, fa fatica ad accettare l'altro". In questo modo - ha concluso - "sarà più facile farci carico di un problema, che altrimenti ridurremo a ostaggio di un vecchio modo di fare politica e che avrà bisogno di evocare il "mostro Berlusconi" per sentirsi assolto dai propri errori".

Per Mario BORGHEZIO (UEN), "è il popolo nel nostro Paese a volere che il Governo affronti senza buonismi, con realismo, l'emergenza criminalità, anche dei rom". Occorre certamente difendere i diritti umani, ma "bisognava farlo anche a Ceuta", caso per il quale c'è stato invece "il silenzio omertoso dell'Internazionale socialista". Ma occorre "difendere anche e soprattutto dall'illegalità di tutti, anche dei rom, i cittadini onesti!" - ha esclamato, sostenendo che si batterà personalmente affinché il Governo italiano "faccia diventare figura di reato l'associazione a delinquere tipica delle famiglie rom, finalizzata a commettere furti e rapine e magari anche reati più gravi".

La violenza xenofoba - ha poi aggiunto - "non appartiene al nostro popolo, meno che mai ai cittadini campani e napoletani, appartiene alla camorra, che dobbiamo combattere". Il popolo "chiede sicurezza, cosa che non esclude provvedimenti umanitari e di solidarietà, ma prima la sicurezza, che è un dovere altrettanto importante da garantire". "Il *blabla* della Commissione non ci convince" - ha concluso - "i cittadini, nel nostro Paese e in Europa, chiedono sicurezza dall'immigrazione selvaggia e dalle invasioni di chi non emigra per lavorare, si tratta molto spesso di delinquenti che emigrano e non di emigranti che delinquono".

Vito BONSIGNORE (PPE/DE) ha rilevato che “la difficile situazione in materia di ordine pubblico e la naturale reazione popolare in seguito ai numerosi episodi di violenza che hanno allarmato l’opinione pubblica hanno indotto il Governo italiano ad adottare nuove misure di sicurezza”. Ha quindi respinto “con fermezza” chi definisce le norme contenute nel pacchetto di sicurezza in via di approvazione “discriminatorie, razziste e fuori dalle direttive comunitarie”. “Provvedimenti rigorosi in materia di affitto in assenza di regolare contratto, di espulsione degli immigrati senza permesso, di aggravamento delle pene previste per chi commette reati ritenuti d’allarme sociale” - ha insistito - “rientrano a pieno titolo nelle norme europee”.

L’Italia - ha aggiunto - “è e resterà un Paese accogliente, che si sta dando una nuova politica dell’integrazione, ma che non è più disposto a tollerare la presenza degli immigrati clandestini”. Tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari - ha quindi concluso - “sono i benvenuti, purché rispettino le regole e le norme della convivenza civile”, mentre l’Unione europea e i 27 Paesi membri “dovranno perciò fare ciascuno la propria parte e anche noi dobbiamo vigilare affinché i diritti civili siano rispettati in tutta Europa”.

Secondo Claudio FAVA (PSE), “i fatti ci dicono che il Governo Berlusconi sta reintroducendo il concetto di razza nell’impianto giuridico del nostro Paese e sta rapidamente portando l’Italia alla periferia dell’Unione europea, violando sistematicamente i principi fondanti su cui è costruita la direttiva 38 dell’Unione europea, primo fra tutti il diritto di libera circolazione delle persone come principio fondamentale”. Ha quindi indicato due di quelle che ritiene le conseguenze di tale situazione: “la prima, l’abbiamo vista a Napoli qualche giorno fa, quando è stato delegato alla camorra il compito, in forma di supplenza, di esercitare ordine pubblico e far sloggiare a colpi di molotov chi stava nei campi rom in quella città”. La seconda conseguenza, “ce la consegna il collega Romagnoli, che tira fuori una proposta della quale non si può certo fregiare della paternità”, visto che l’idea di “ricostruire, costruire o immaginare uno Stato nel quale rinchiudere e confinare tutti i cittadini di etnia rom ed ebrei fu fatta da Goebbels negli anni ’30 nella Germania nazista, poi scoppiò la guerra e allo Stato degli zingari e degli ebrei si sostituirono i forni crematori”.

Romano LA RUSSA (UEN) ha anzitutto precisato che aveva previsto un intervento, tuttavia alla luce di quanto asserito dal collega che lo ha preceduto ne farà un altro. Si è quindi detto dispiaciuto “moltissimo” che “le motivazioni che hanno indotto a questo dibattito siano palesemente mosse da un intento persecutorio, accusatorio e punitivo nei confronti di uno Stato membro e di un Governo che è stato eletto con larghissima maggioranza di consensi”, che “per alcuni ha la colpa di non essere un Governo di sinistra”.

Ha quindi esclamato: “Non è colpa nostra se in Italia i rom si manifestano quasi esclusivamente per rapine, furti, rapimenti di minori, accattonaggio abusivo. Questa è l’immagine in Italia, nostro malgrado, dello zingaro, questa è l’immagine che viene data dai rom. Io sono ancora alla ricerca - qualcuno me lo segnali se lo conosce - di un rom in Italia con un lavoro regolare, legale e che paghi regolarmente

le tasse". "Non accusatemi di razzismo, siate seri" - ha proseguito, sostenendo di difendere "gli europei onesti e anche i rom onesti". Ogni Stato "deve avere come priorità la sicurezza dei propri cittadini, diversamente i cittadini si sentono giustificati a farsi giustizia da sé". Ha quindi auspicato che "i governanti spagnoli e i parlamentari europei invasati e di parte tacciano e guardino un po' di più a casa loro".

Per Giuseppe GARGANI (PPE/DE), "il dibattito per gran parte non è stato all'altezza" della relazione del Commissario né dell'invito rivolto da Martin Schulz a non tener conto di problemi specifici che si riferiscono ad un Paese, in particolare all'Italia, quanto piuttosto di prendere in considerazione il problema in generale. A quest'ultimo proposito, ha affermato che "possiamo essere tutti d'accordo": "accoglienza e solidarietà a quelli che entrano nei vari Paesi, ai rom che hanno certamente una problematica particolare", ma anche "sicurezza e legalità". La Commissione, a suo parere, potrebbe dare delle indicazioni e direttive europee, ma occorre non strumentalizzare e non approfittare per fare una polemica - "che è tutta italiana" - contro un "Governo in funzione da pochi giorni".

Giusto CATANIA (GUE/NGL) ha sostenuto che "è in atto una campagna politica e mediatica per la criminalizzazione dei migranti e dei rom in Italia". Ha poi aggiunto che "la vera anima del Governo italiano è stata espressa in quest'Aula da diversi parlamentari" - citando Fiore, Borghezio e La Russa - i quali "hanno detto in modo esplicito che bisogna sospendere Schengen, istituire il reato di immigrazione clandestina, espellere tutti i rom, e hanno fatto un'equazione tra rom e criminali".

Ha quindi insistito sul fatto che "la campagna è evidente", anche perché "il Governo ha annunciato l'istituzione di Commissari straordinari sui rom", mentre "si susseguono le retate contro i rom, invece di provvedere ad arrestare coloro che incendiano i campi rom in Italia". Dichiarazioni di questo tenore "sono dichiarazioni spesso espresse da vari Ministri del Governo italiano" mentre in Italia ci sono 200.000 rom, di cui 80.000 italiani e, dei restanti 120.000, 50.000 sono nati in Italia. Ha quindi concluso sostenendo che probabilmente "bisognerebbe dare la cittadinanza e si risolverebbe buona parte del problema rom in Italia".

Luca ROMAGNOLI (NI) - che ha chiesto la parola al termine del dibattito "per fatto personale" - ha sottolineato che non dovrebbero tollerarsi offese gratuite e ha precisato di aver sempre condannato "ogni violenza e discriminazione, sempre e comunque, nei confronti degli individui come delle comunità". Ha anche sostenuto di credere "all'autodeterminazione dei popoli" che, se riconosciuta per i Palestinesi, dovrebbe valere anche per gli altri e, quindi, era questo il senso delle sue affermazioni a proposito dei rom. È pertanto dispiaciuto che "qualcuno abbia utilizzato in maniera strumentale" le sue parole, nonché di essere stato "liquidato con titoli che assolutamente non mi appartengono". Ha infine concluso affermando: "nessuno intende mettere in discussione i diritti umani, non sono né razzista né xenofobo, ma fermo sul diritto all'ordine sociale che tutti qui dovremmo difendere e se permettete, in più, alla piena sovranità dell'Italia".

DOCUMENTO DI LAVORO

sul questionario concernente l'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Adina-Ioana Vălean

Domande rivolte ai parlamenti nazionali:

Quesiti a carattere generale:

- Nel vostro Stato membro è stata attuata la direttiva 38/2004/CE? Potete trasmettere le misure di recepimento alla commissione LIBE?
- Disponete di dati qualitativi, quantitativi e statistici sull'applicazione della direttiva 38/2004/CE? Potete trasmettere tali informazioni alla commissione LIBE?

Quesiti specifici:

1. Definizione di coniuge e unione registrata in relazione alla libera circolazione

(Articoli 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 17)

Il vostro Stato membro, nell'ambito del diritto nazionale o in riferimento all'applicazione della direttiva:

- riconosce come "coniuge" un partner, cittadino comunitario o proveniente da un paese terzo, dello stesso sesso del cittadino dell'Unione?
- riconosce come "partner" quel cittadino comunitario o proveniente da un paese terzo che abbia contratto un'unione registrata con un cittadino dell'Unione, sia di sesso opposto che dello stesso sesso?
- riconosce come familiare, il secondo/ terzo/quarto coniuge di un cittadino dell'Unione?
- agevola l'ingresso e il soggiorno di "altri" familiari e partner, inclusi quelli dello stesso sesso, e in che modo? Il termine "partner" include i conviventi, anche dello stesso sesso? Qual è la situazione dei figli delle coppie omosessuali?

2. Diritto di uscita e di ingresso

(Articoli 4 e 5)

- Il vostro Stato membro impone restrizioni per quanto attiene al diritto di uscita? In quali casi?
- Esistono altro documenti considerati equivalenti alla carta d'identità, al passaporto o al visto d'ingresso per godere della libera circolazione?
- In base al diritto nazionale, i cittadini dell'Unione e/o i loro familiari sono obbligati a possedere una carta d'identità o un passaporto? I cittadini del vostro Stato membro sono soggetti allo stesso obbligo?
- La vostra legislazione nazionale impone alle compagnie aeree o ad altri vettori (Eurostar, Thalys ecc.) di controllare l'identità dei passeggeri a bordo? Per quale motivo?
- Qualora un cittadino dell'Unione e/o i suoi familiari non soddisfino i requisiti richiesti per l'ingresso nel vostro Stato membro, quali provvedimenti vengono adottati? In che modo viene applicato l'obbligo di concedere ogni possibile agevolazione affinché il cittadino possa dimostrare "la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione"?

3. Obbligo di dichiarare la propria presenza

(articolo 5, paragrafo 5).

- La vostra legislazione nazionale chiede ai cittadini dell'Unione e/o ai loro familiari di dichiarare la loro presenza nel territorio nazionale? Vi preghiamo di voler fornire dettagli al riguardo (a chi viene imposto tale obbligo, in che modo, quando, dove...). In caso affermativo, il vostro Stato membro

prevede sanzioni nei confronti dei cittadini dell'Unione che non si attengono a tale obbligo? In caso di risposta affermativa, che tipo di sanzioni?

4. Diritto di soggiorno e condizioni

(Articoli 6, 7 e 14)

- Come viene conteggiato nel vostro Stato membro il periodo di tre mesi dalla data d'arrivo? Se una persona lascia lo Stato membro ospitante prima dello scadere dei tre mesi e ritorna immediatamente dopo, il conteggio ricomincia?

- Come applica il vostro Stato membro, il requisito delle "risorse economiche sufficienti"? La vostra legislazione nazionale tiene conto della situazione personale del singolo cittadino, considerando, ad esempio, se può usufruire di un alloggio a titolo gratuito? La legislazione nazionale tiene conto delle risorse dei familiari o del partner? Il vostro Stato membro valuta in modo sistematico il requisito delle risorse economiche sufficienti? Oppure applica un sistema di controlli casuali? In caso affermativo, su quale base? Qual è l'autorità a cui compete la valutazione del criterio delle risorse economiche sufficienti? Qualora le autorità locali siano coinvolte o siano responsabili di tale valutazione, sono autorizzate a stabilire ulteriori requisiti a livello locale? Di che tipo di requisiti si tratta?

- In che modo il vostro Stato membro applica il criterio per cui il cittadino non deve essere "un onere (eccessivo) per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante"? Vi preghiamo di illustrare la situazione in modo circostanziato: base di valutazione, autorità competente e procedura, risultati/conseguenze/sanzioni, accertamenti, applicazione del divieto di verifica sistematica e allontanamento automatico, disponibilità di dati attinenti, ecc.

- Come applica il vostro Stato membro il criterio di disporre di "un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi"? Vi preghiamo di illustrare la situazione in dettaglio.

5. Iscrizione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, carta di soggiorno

(Articoli 8, 9, 10 e 11)

- Il vostro Stato membro richiede ai cittadini dell'Unione e/o ai loro familiari di iscriversi, al termine del periodo di tre mesi? Vi preghiamo di fornire dettagli precisi: presso quale autorità avviene l'iscrizione, quali sono i documenti e le "prove" richiesti per ciascuna categoria di persone, ragioni per negare l'iscrizione, termine ultimo per l'iscrizione dalla data di arrivo, quali sanzioni "proporzionate e non discriminatorie" vengono imposte in caso di inadempimento, dati statistici, dettagli o informazioni disponibili in merito all'iscrizione, altra documentazione richiesta non contemplata nella direttiva (come certificati medici, ad esempio, riguardo all'HIV, ecc.).

6. Limitazione alla libera circolazione e allontanamento per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica

(Articoli da 27 a 29, articolo 31)

- Il vostro Stato membro limita la libera circolazione per motivi di "ordine pubblico", "pubblica sicurezza" o "sanità pubblica"? Vi preghiamo di fornire dettagli su: definizioni nell'ambito del diritto e della giurisprudenza nazionali, autorità coinvolte, possibilità di emettere ordini di allontanamento o altre misure sulla base di tali motivi, malattie che possono costituire motivo di allontanamento (ad esempio l'HIV), metodi di valutazione, attuazione del requisito in base al quale "il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società", o del divieto di considerare l'esistenza di precedenti condanne penali come giustificazione per adottare provvedimenti restrittivi, ecc.

- In che modo il vostro Stato membro, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, tiene conto di quanto stabilito all'articolo 28, paragrafo 1? In che modo il vostro Stato membro determina quali siano i motivi *gravi e imperativi* di ordine pubblico o di pubblica sicurezza per emettere un ordine di allontanamento nei confronti di cittadini che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente, che siano soggiornanti nel paese ospitante da più di dieci anni o minorenni?
- Quanti ordini di allontanamento sono stati emessi fino a questo momento? Vi preghiamo di fornire i dati quantitativi e qualitativi disponibili, ripartiti in base ai motivi che hanno giustificato l'allontanamento, la nazionalità, l'età, ecc.

7. Garanzie procedurali e ricorso

(Articoli 15, 30 e 31)

- In che modo il vostro Stato membro garantisce l'applicazione delle garanzie procedurali previste nella direttiva? Vi preghiamo di fornire dettagli a riguardo (notifica per iscritto, traduzioni, informazioni fornite, presenza di un formato, autorità competenti a cui ricorrere per impugnare la decisione, termine ultimo per lasciare il paese, procedura di ricorso, possibilità di chiedere la sospensione della decisione, criterio di proporzionalità, divieti di ingresso, attuazione pratica, ecc.)

8. Altre questioni

- La legislazione nazionale del vostro Stato membro consente di adottare provvedimenti di allontanamento a titolo di pena o misura accessoria a una pena detentiva (articolo 33)?
- In che modo la vostra legislazione nazionale si confronta con l'"abuso di diritto o frode" (articolo 35)?
- Sanzioni "effettive e proporzionate" (articolo 36): vi preghiamo di illustrare nel dettaglio quale tipo di sanzioni sono previste nell'ambito del diritto nazionale sulla base della direttiva, tipo di sanzioni (amministrative, civili o penali), pene massime e minime, detenzione o altre misure restrittive, provvedimenti di divieto di ingresso e di allontanamento, qualsiasi dato o informazione attinenti.

9. Altre informazioni

Vi preghiamo di fornire qualsiasi altra informazione o commento che riteniate utile.

DOCUMENTO DI LAVORO

sul seguito alla risoluzione del Parlamento europeo del 15 novembre 2007 sull'applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Adina-Ioana Vălean

1. Introduzione:

Al pari della libera circolazione dei lavoratori, complemento economico logico della libera circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali in seno all'UE, la libera circolazione delle persone rappresenta l'evoluzione naturale della libera circolazione dei lavoratori ed è venuta a costituire uno dei diritti fondamentali in capo ai cittadini dell'UE.

In base alla quinta relazione della Commissione sulla cittadinanza nell'Unione europea¹, al 1° gennaio 2006 erano circa 8,2 milioni i cittadini europei che esercitavano il diritto di soggiornare in un altro Stato membro.

Il diritto alla libera circolazione si fonda su una solida base giuridica: l'articolo 18 del trattato CEE e l'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali sanciscono il diritto di ogni cittadino dell'Unione a circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, un diritto esteso altresì ai familiari dei cittadini dell'Unione.

Inoltre, il trattato di Lisbona conferisce ampia rilevanza al principio dell'uguaglianza dei cittadini dell'Unione e sancisce all'articolo 8 del Titolo II, che stabilisce le disposizioni relative ai principi democratici, che "L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce".

La direttiva 38/2004 raccoglie in un unico testo il complesso corpus legislativo esistente nel settore del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri (disciplinato da due regolamenti e da nove direttive) nonché la feconda giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia. La direttiva riduce le formalità previste (ad esempio mediante la soppressione del sistema di permessi di soggiorno per i cittadini dell'Unione) per i cittadini dell'UE e i loro familiari (ivi inclusi i partner che hanno contratto un'unione registrata) e fornisce una tutela più sicura contro le restrizioni al diritto alla libertà di circolazione.

Conseguentemente, i cittadini dell'Unione europea godono oggi della possibilità di esercitare più agevolmente i loro diritti.

2. Contesto:

In data 15 novembre 2007 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione² in cui invitava la Commissione a presentare senza ritardi una valutazione esauriente dell'attuazione e del corretto recepimento, da parte degli Stati membri, della direttiva 2004/38/CE nonché a presentare proposte a norma dell'articolo 39 di tale direttiva.

Con tale risoluzione il Parlamento europeo incarica la propria commissione competente di effettuare entro il 1° giugno 2008, in collaborazione con i parlamenti nazionali, una valutazione dei problemi di recepimento di tale direttiva, in modo da mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra i cittadini europei.

¹ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quinta relazione sulla cittadinanza nell'Unione europea (1° maggio 2004 – 30 giugno 2007) COM(2008) 85 def.

²<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0534+0+DOC+XML+V0//IT>

La direttiva era già stata oggetto di esame da parte dei membri della commissione LIBE: nel dicembre del 2007 la relatrice ha rivolto all'on. Frattini, ex commissario responsabile per Giustizia, libertà e sicurezza, un'interrogazione orale sullo stato di attuazione della direttiva¹. Ulteriori interrogazioni parlamentari relative alla definizione di familiare sono state rivolte alla Commissione europea da parte degli eurodeputati Watson, Int'Veld e Cappato².

La commissione JURI ha lanciato uno studio comparativo riguardante l'applicazione della direttiva 38/2004³, affidato ad un ente esterno, i cui risultati saranno resi noti nel mese di novembre 2008.

A tale proposito, in occasione della riunione della commissione LIBE tenutasi nei giorni 28 e 29 maggio 2008, si è svolto un primo scambio di vedute: in tale sede la Commissione europea ha reso noto che nel periodo compreso fra i mesi di giugno 2006 e febbraio 2007 sono state avviate 19 procedure di infrazione in ordine alla mancata comunicazione delle misure di attuazione a livello nazionale, quattro delle quali sono state rinviate alla Corte di giustizia. Circa ottanta procedure di infrazione per trasposizione non corretta della direttiva 38/2004 sono tuttora pendenti.

Nel 2007 la Commissione ha lanciato uno studio a verifica della conformità delle misure di recepimento, i cui risultati saranno presi in considerazione da parte della Commissione in sede di stesura della relazione sull'applicazione della direttiva in oggetto. La pubblicazione di tale relazione è attesa entro la fine del 2008 (la scadenza del 30 aprile 2008 prevista ai sensi dell'articolo 39 della direttiva è ormai trascorsa).

3. Il diritto alla libertà di circolazione a norma della direttiva 38/2004:

La direttiva stabilisce le condizioni alle quali i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari hanno il diritto di lasciare il territorio dello Stato membro di residenza e il diritto di ingresso e di soggiorno sul territorio di un altro Stato membro. Per "familiare" si intende il coniuge, il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata⁴, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni e gli ascendenti diretti a carico del cittadino dell'UE o del coniuge o partner.

La direttiva stabilisce il principio secondo cui è necessario, ai fini del diritto di uscita, essere muniti di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Non può essere prescritto alcun visto di uscita né alcuna formalità equivalente.

Il medesimo principio trova applicazione in materia di diritto d'ingresso e di soggiorno: i cittadini dell'Unione hanno il diritto di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro se muniti di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, nonché i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, muniti di valido passaporto (ai fini dell'ingresso e del soggiorno la sola carta d'identità non può essere accettata).

- In qualsiasi caso, nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'UE.

¹<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+QT+H-2007-1069+0+DOC+XML+V0//IT>

²<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2822+0+DOC+XML+V0//IT>;
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-2822&language=EN>

³<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-5426+0+DOC+XML+V0//IT>

⁴http://ted.europa.eu/Exec?DataFlow=ShowPage&Template=TED/N_one_result_detail_curr.htm&docnumber=44560-2008&docId=44560-2008&StatLang=IT

⁴ Ai fini dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della direttiva, si intende per "familiare" il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante.

- Lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio. L'inosservanza di tale obbligo può comportare *sanzioni proporzionate e non discriminatorie*.

I cittadini dell'UE e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato membro previsto dall'articolo 6 (per un periodo non superiore a tre mesi) finché non diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, ciascun cittadino dell'Unione (munito di carta d'identità o passaporto in corso di validità) ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro a condizione:

1. di essere lavoratore subordinato o autonomo;
2. di disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi in modo da non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante;
3. di essere iscritto ad un corso di studi e di disporre di un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi;
4. di non possedere la cittadinanza di uno Stato membro ma di essere un familiare di una persona rispondente alle categorie di cui sopra.

In linea generale, i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari hanno il diritto di soggiornare nel territorio di uno Stato membro purché ottemperino alle condizioni stabilite dalla direttiva. In vista della valutazione dell'entità delle risorse economiche che considerano sufficienti, gli Stati membri si astengono dal fissare un importo preciso che, in ogni caso, non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale. La valutazione deve essere effettuata sulla base dei casi individuali e deve tener conto della situazione personale dell'interessato.

Il ricorso da parte di un cittadino dell'Unione al sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante non dà luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento, che non può essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione qualora essi siano lavoratori subordinati o autonomi oppure siano alla ricerca di un posto di lavoro.

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'**iscrizione** presso le autorità competenti. In tal caso, un attestato d'iscrizione viene rilasciato immediatamente.

Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Una volta ottenuto il diritto al soggiorno permanente, decadono le condizioni previste all'articolo 7 a disciplina del soggiorno di durata temporanea.

Limitazioni del diritto d'ingresso e di soggiorno possono essere invocate esclusivamente per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, cui gli Stati membri non potranno tuttavia fare appello per fini economici. Ciononostante, come esposto sopra, i cittadini dell'Unione beneficiano del diritto di soggiorno fino a che non diventano un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 7.

I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono rispettare il principio di *proporzionalità* e sono adottati *esclusivamente in relazione al comportamento*

personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Ciò significa che non sono ammessi provvedimenti di espulsione collettiva e che ciascun provvedimento di allontanamento deve essere adottato in base ai singoli casi individuali. Tale impostazione è confermata dal fatto che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Inoltre, il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale, e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione. Prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di allontanamento dal territorio nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per *gravi* motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Ulteriori garanzie sono previste nei confronti dei minori e dei cittadini dell'Unione che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo prolungato.

L'allontanamento dal territorio per motivi di sanità pubblica può essere giustificato esclusivamente dall'insorgenza di malattie con potenziale epidemico.

Ogni provvedimento di allontanamento è notificato per iscritto all'interessato corredato dei motivi che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti. L'interessato può opporre ricorso.

Gli Stati membri possono adottare misure proporzionate per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito ai sensi della direttiva in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio.

4. Migliori prassi e misure finora individuate potenzialmente risultanti in forme di discriminazione tra i cittadini europei:

L'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri è già stata fonte di problemi che hanno avuto ampia risonanza, sostanzialmente legati alla libera circolazione di cittadini dei nuovi Stati membri.

Gli eventi recentemente accaduti in Italia hanno attirato l'attenzione della stampa e delle principali ONG attive in tale ambito e sono altresì stati oggetto di discussione nella sessione plenaria del Parlamento europeo in data 20 maggio 2008.

In base a quanto riferito dalla delegazione della commissione LIBE che si è recata in visita nei centri di detenzione chiusi destinati agli immigrati clandestini in Belgio¹, in tale Stato membro può essere prescritta la detenzione dei cittadini comunitari sulla base di una semplice violazione

¹ Relazione Catania sulla visita ai centri di detenzione chiusi per i richiedenti asilo e i migranti in Belgio da parte di una delegazione della commissione LIBE.

amministrativa e un certo numero di cittadini dell'UE si trovano rinchiusi in tali centri di detenzione destinati agli immigrati clandestini¹.

La Corte di giustizia si sta già occupando di questa scottante questione. La Corte non si è ancora espressa in merito ad una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Dambovita (in Romania), ma il parere dell'avvocato generale è stato pubblicato nel febbraio del 2008². Il parere si concentra sull'articolo 18 del trattato CE nonché sull'articolo 27 della direttiva e stabilisce che la mancata verifica da parte di uno Stato membro relativa al comportamento personale di un individuo in merito alla limitazione, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, dell'esercizio della libera circolazione dello stesso sul territorio degli Stati membri, infirma qualsivoglia giustificazione della restrizione in oggetto.

Sulla base delle informazioni fin qui raccolte (relazioni summenzionate, giurisprudenza della Corte di giustizia, relazione della Commissione sulla cittadinanza nell'Unione europea³ nonché denunce individuali, petizioni e interrogazioni del PE), i seguenti punti principali sono stati definiti problematici:

1. Nozione di familiare (articolo 2, comma 2) e l'eventuale riconoscimento da parte degli Stati membri dei partner dello stesso sesso ai fini di tale nozione (QE: E-2822/07 ed E-5426/07).
2. Autorizzazione all'ingresso e rilascio di carte di soggiorno a familiari provenienti da paesi terzi (si veda, ad esempio: petizione 0830/2006, petizione 0646/2006 ecc.).
3. Ostacoli alla libera circolazione incontrati da cittadini dell'Unione diretti in altri Stati membri in merito ai documenti richiesti dalle autorità di frontiera e dai vettori aerei.
4. Interpretazione da parte degli Stati membri del concetto "risorse economiche sufficienti" ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della direttiva.
5. Interpretazione da parte degli Stati membri del concetto "onere eccessivo a carico del sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante" e se e in quali casi la decisione relativa all'allontanamento di un cittadino dell'Unione che rappresenta un onere eccessivo dipende dal livello di integrazione nello Stato membro ospitante e dalla durata del soggiorno nel territorio (articolo 14, considerando 10).
6. Interpretazione da parte degli Stati membri del concetto di "motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza" (causa C-33/07) e in quali casi e in base a quali motivi può essere giustificato un provvedimento di allontanamento (articoli 27 e 28).
7. Abuso di diritto e matrimoni fittizi (articolo 35).

Le migliori prassi e le modalità più adeguate ai fini dell'attuazione della direttiva saranno oggetto di valutazioni approfondite.

5. Approccio suggerito:

Sulla base dell'elenco dei punti problematici individuati verrà redatto un questionario che sarà poi inviato ai parlamenti nazionali allo scopo di ottenere informazioni relative al recepimento nella legislazione, alle procedure amministrative e all'attuazione pratica della direttiva.

¹ La relazione afferma che ai sensi della legge belga, i cittadini dell'Unione o i loro familiari possono essere trattenuti in detenzione per il periodo strettamente necessario alla loro espulsione nell'ipotesi in cui non abbiano rispettato un ordine di abbandono del territorio entro il termine stabilito. Nel 2006 più di 700 cittadini dell'UE sono stati rinchiusi in analoghi centri di detenzione in Belgio.

²Causa C-33/07 *Ministerrul Administratiei si Internelor v Gheorghe Jipa* <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&newform=newform&Submit=Submit&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=allldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnrec=allldocnrec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typ eord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-33%2F07&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

³ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quinta relazione sulla cittadinanza nell'Unione europea (1° maggio 2004 – 30 giugno 2007) COM(2008) 85 def.

Il medesimo questionario sarà inoltre inviato ai ministeri degli Interni e agli uffici nazionali per l'Immigrazione.

Le informazioni raccolte con l'ausilio dei questionari e degli strumenti di cui sopra potranno essere integrate con visite negli Stati membri al fine di evidenziare le situazioni più particolari.

L'esito dei questionari e delle visite, i risultati dello studio commissionato dalla commissione JURI e della relazione della Commissione europea nonché i pareri della commissione JURI e della commissione per le petizioni, costituiranno una solida base per redigere un quadro esauriente dei problemi e delle migliori prassi nel recepimento della direttiva.

**ATTI E DOCUMENTI DELLA
COMMISSIONE EUROPEA**

Bruxelles, 2.7.2008
COM(2008) 426 definitivo

2008/0140 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale**

{SEC(2008) 2180}

{SEC(2008) 2181}

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta mira ad attuare il principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. Essa istituisce un quadro per il divieto della discriminazione fondata su questi motivi e stabilisce un livello minimo uniforme di tutela all'interno dell'Unione europea per le persone vittime di discriminazione.

Questa proposta completa l'attuale quadro normativo CE, applicabile alla sfera lavorativa e alla formazione professionale¹, che vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

Contesto generale

Nel suo programma di lavoro legislativo, adottato il 23 ottobre 2007², la Commissione ha annunciato che avrebbe proposto nuove iniziative per completare il quadro normativo UE contro la discriminazione.

L'attuale proposta è presentata come parte della comunicazione "Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI° secolo"³ e accompagna la comunicazione "Non discriminazione e pari opportunità: un impegno rinnovato"⁴.

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è stata firmata dagli Stati membri e dalla Comunità europea. Essa si basa sui principi di non discriminazione, partecipazione e inclusione nella società, pari opportunità e accessibilità. Una proposta di conclusione della Convenzione da parte della Comunità europea è stata presentata al Consiglio⁵.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La presente proposta si basa sulle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE⁶ che vietano la discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, età, disabilità, orientamento sessuale, religione o convinzioni personali⁷. La discriminazione razziale o etnica è vietata nel mondo del lavoro e della formazione professionale, nonché in ambiti non lavorativi quali la protezione sociale,

¹ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22) e direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16

² COM(2007) 640

³ COM(2008) 412

⁴ COM(2008) 420

⁵ [COM (2008) XXX]

⁶ Direttiva 2004/113/CE, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37

⁷ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000), direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000)

l'assistenza sanitaria, l'istruzione e l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusi gli alloggi. La discriminazione tra uomo e donna è vietata negli stessi settori, ad eccezione dell'istruzione, dei media e della pubblicità. Tuttavia, il divieto di discriminazione per motivi di età, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale e disabilità è applicabile solo nella sfera lavorativa e della formazione professionale.

Le direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE dovevano essere recepite nella legislazione nazionale entro il 2003, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la discriminazione basata sull'età e sulla disabilità, per cui era stato concesso un ulteriore periodo di tre anni. Una relazione sull'attuazione della direttiva 2000/43/CE è stata adottata dalla Commissione nel 2006¹ e una relazione sull'attuazione della direttiva 2000/78/CE è stata adottata il 19 giugno 2008². Tutti gli Stati membri tranne uno hanno recepito le direttive. La direttiva 2004/113/CE doveva essere recepita entro il 2007.

Nella misura del possibile, i concetti e le norme previsti dalla presente proposta si fondano su quelli delle direttive esistenti basate sull'articolo 13 del trattato CE.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente proposta si fonda sulla strategia sviluppata dopo il trattato di Amsterdam per combattere la discriminazione ed è coerente con gli obiettivi orizzontali dell'Unione europea, in particolare con la strategia Lisbona per la crescita e l'occupazione e gli obiettivi del processo di protezione sociale e di inclusione sociale dell'UE. Essa contribuirà a tutelare i diritti fondamentali dei cittadini, in linea con la Carta UE dei diritti fondamentali.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione

Nella preparazione di questa iniziativa la Commissione si è adoperata per associare tutte le parti con un potenziale interesse e ha vigilato affinché chi volesse presentare osservazioni avesse l'opportunità e il tempo di farlo. L'anno europeo per le pari opportunità ha fornito un'occasione unica per evidenziare le questioni e incoraggiare la partecipazione al dibattito.

Vanno menzionati in particolare la consultazione pubblica on-line³, l'indagine del settore commerciale⁴ nonché la consultazione scritta e le riunioni con le parti sociali e le ONG europee attive nella promozione della non discriminazione⁵. I risultati della consultazione pubblica e delle ONG dimostrano un'esigenza di legislazione a livello UE per aumentare la tutela contro la discriminazione, sebbene alcuni si siano mostrati a favore di direttive specifiche riguardanti le disabilità e il sesso. Dalla consultazione del gruppo pilota di imprese europee risulta che le imprese considerano utile un livello uniforme di tutela contro discriminazione in tutta l'UE. Le parti sociali che rappresentano le imprese si sono espresse, in linea di principio, contro la nuova legislazione che considerano un ulteriore onere amministrativo ed economico, mentre i sindacati si sono espressi a favore.

¹ COM(2006) 643 def.

² COM(2008) 225

³ Il risultati completi della consultazione sono disponibili a:

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/news/news_en.htm#rpc

⁴ http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/index_en.htm

⁵ http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm#ar

Le risposte alla consultazione hanno evidenziato preoccupazioni in merito a come una nuova direttiva affronterebbe una serie di ambiti sensibili e inoltre hanno rivelato malintesi in merito ai limiti delle competenze comunitarie. La direttiva proposta tiene conto di queste preoccupazioni ed esplicita i limiti delle competenze comunitarie. Entro tali limiti la Comunità ha il potere di agire (articolo 13 del trattato CE) e ritiene che l'azione a livello UE sia il modo migliore di procedere.

Le risposte hanno sottolineato anche la natura specifica della discriminazione connessa alla disabilità e le misure necessarie per porvi rimedio. Tali elementi sono trattati in un articolo specifico.

Sono state espresse preoccupazioni sui costi che una nuova direttiva avrebbe comportato per le imprese; tuttavia va sottolineato che la presente proposta si basa sostanzialmente su concetti utilizzati in direttive esistenti e che gli operatori economici conoscono. Per quanto riguarda le misure relative alla discriminazione per motivi di disabilità il concetto di soluzione ragionevole è noto alle imprese, poiché è stato stabilito dalla direttiva 2000/78/CE. La proposta della Commissione specifica i fattori di cui tenere conto nella valutazione di quello che è "ragionevole".

È stato evidenziato che, a differenza delle altre due direttive, la direttiva 2000/78/CE non impone agli Stati membri di istituire organismi di parità. Si è richiamata l'attenzione anche sulla necessità di affrontare il problema della multidiscriminazione, ad esempio identificandola come una forma di discriminazione e mettendo a disposizione rimedi efficaci. Tali questioni vanno oltre il campo di applicazione della presente direttiva, ma nulla impedisce agli Stati membri di prendere provvedimenti a tale riguardo.

Infine, è stato evidenziato che la tutela dalla discriminazione sessuale a norma della direttiva 2004/113 non è ampia come quella di cui alla direttiva 2000/43/CE e che la nuova legislazione deve porre rimedio a tale differenza. Tuttavia la Commissione non ha dato seguito a questo suggerimento ora, poiché il termine di recepimento della direttiva 2004/113/CE è appena scaduto. Nel 2010 la Commissione presenterà una relazione sull'attuazione della direttiva e potrà, all'occorrenza, proporre modifiche.

Ricorso al parere di esperti

Uno studio del 2006¹ ha dimostrato che, da un lato, la maggioranza dei paesi fornisce una tutela legale che in qualche forma va oltre le attuali prescrizioni CE in gran parte dei settori esaminati e, dall'altra, che esistono differenze notevoli tra paesi per quanto riguarda il livello e la natura della protezione. Esso ha inoltre dimostrato che pochi paesi hanno effettuato valutazioni dell'impatto ex-ante sulla legislazione contro la discriminazione. Un ulteriore studio² ha esaminato la natura e il livello della discriminazione al di fuori del mondo del lavoro nell'UE e i costi potenziali (diretti e indiretti) che può comportare per gli individui e la società.

Inoltre, la Commissione ha utilizzato le relazioni della rete europea di esperti indipendenti nel settore della non discriminazione, in particolare la relazione "Developing Anti-Discrimination Law in Europe"³ nonché lo studio "Tackling Multiple Discrimination – Practices, policies and laws"⁴.

¹ http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/mapstrand1_en.pdf

² Sarà disponibile on-line all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm

³ http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#leg

⁴ http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/multidis_en.pdf

Si è tenuto conto anche dei risultati di una speciale indagine dell'Eurobarometro¹ e di un sondaggio flash dell'Eurobarometro del febbraio 2008².

Valutazione dell'impatto

La relazione della valutazione dell'impatto³ ha esaminato l'esistenza della discriminazione al di fuori del mercato del lavoro. È stato riscontrato che mentre la non discriminazione è riconosciuta come uno dei valori fondamentali dell'UE, nella prassi il livello di tutela giuridica per garantire tali valori varia tra Stati membri e in base ai motivi di discriminazione. Quindi le persone a rischio di discriminazione spesso non possono partecipare pienamente alla vita sociale e all'economia, con effetti negativi sia per l'individuo che per la società in generale.

La relazione ha definito tre obiettivi che qualsiasi iniziativa deve realizzare:

aumentare la protezione contro la discriminazione;

garantire la certezza giuridica per gli operatori economici e per le potenziali vittime in tutti gli Stati membri;

migliorare l'inclusione sociale e promuovere la piena partecipazione di tutti i gruppi alla vita sociale e all'economia.

Delle varie misure individuate che potrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi, sei opzioni sono state selezionate per un'ulteriore analisi: nessun'azione nuova a livello UE, l'autoregolamentazione, l'elaborazione di raccomandazioni e una o più direttive che vietano la discriminazione anche al di fuori della sfera del lavoro.

In ogni caso gli Stati membri dovranno applicare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli. Una misura legalmente vincolante che vieta la discriminazione contro le persone con disabilità comporta costi finanziari a causa degli adattamenti necessari, ma anche benefici grazie alla maggiore inclusione economica e sociale di gruppi attualmente discriminati.

La relazione conclude che una direttiva contro la multidiscriminazione sarebbe la risposta appropriata, formulata in modo da rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Se un piccolo numero di Stati membri ha già una tutela legislativa piuttosto completa, gli altri dispongono solo di una tutela parziale e meno completa. L'adattamento legislativo derivante dalle nuove norme CE sarebbe quindi diverso da uno Stato membro e all'altro.

La Commissione ha ricevuto molti reclami riguardanti la discriminazione nel settore assicurativo e bancario. L'uso dell'età e della disabilità da parte di banche e assicurazioni per valutare il profilo di rischio dei clienti non costituisce necessariamente una discriminazione: dipende dal prodotto. La Commissione avvierà un dialogo con l'industria assicurativa e bancaria insieme ad altre parti interessate per raggiungere una migliore comprensione comune degli ambiti in cui l'età o la disabilità costituiscono fattori pertinenti per il tipo e per il prezzo dei prodotti offerti in questi settori.

¹ Eurobarometro Flash 232. http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf

² Speciale indagine dell'Eurobarometro 296 sulla discriminazione nell'UE: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

³ Sarà disponibile on-line all'indirizzo: http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/org/imass_en.htm

3. ASPETTI GIURIDICI

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE.

Sussidiarietà e proporzionalità

Il principio di sussidiarietà è applicabile poiché la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità. Gli obiettivi della proposta non possono essere raggiunti sufficientemente dai soli Stati membri perché solo una misura comunitaria può garantire uno standard minimo di protezione contro la discriminazione per motivi di religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale in tutti gli Stati membri. Un atto giuridico comunitario fornisce la certezza giuridica dei diritti e degli obblighi degli operatori economici e dei cittadini, anche per quelli che si spostano tra Stati membri. L'esperienza dimostra che le direttive precedenti adottate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE hanno avuto un effetto positivo nel realizzare una migliore protezione contro la discriminazione. Nel rispetto del principio di proporzionalità, la direttiva proposta non va al di là di quanto necessario per realizzare gli obiettivi stabiliti.

Inoltre le tradizioni e gli approcci nazionali in settori quali sanità, protezione sociale e istruzione tendono a differenziare maggiormente rispetto ai settori connessi all'occupazione. Questi settori sono caratterizzati da scelte legittime della società in settori che sono di competenza nazionale.

La diversità delle società europee rappresenta uno dei punti forti dell'Europa e deve essere rispettata in linea con il principio di sussidiarietà. Questioni come l'organizzazione e il contenuto dell'istruzione, il riconoscimento della famiglia o del matrimonio, l'adozione, i diritti alla riproduzione e altre questioni simili vanno decise a livello nazionale. La presente direttiva quindi non richiede agli Stati membri di modificare le attuali leggi e prassi in relazione a tali questioni. Né ha un impatto sulle norme nazionali che disciplinano le attività delle chiese e di altre organizzazioni religiose o il loro rapporto con lo stato. Quindi, ad esempio, rimane agli Stati membri la facoltà di decidere se consentire l'ammissione selettiva alle scuole, se vietare o consentire di esibire o indossare simboli religiosi nelle scuole, se riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso e la natura di qualsiasi rapporto tra una religione organizzata e lo stato.

Scelta dello strumento

Una direttiva è lo strumento che meglio garantisce un livello minimo e coerente di protezione contro la discriminazione in tutta l'UE, lasciando ai singoli Stati membri la possibilità di andare oltre gli standard minimi. Essa consente loro inoltre di scegliere i mezzi di applicazione e le sanzioni più appropriati. L'esperienza nel campo della non discriminazione indica che una direttiva costituisce lo strumento più appropriato.

Tavola di concordanza

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che attuano la direttiva e una tabella di concordanza fra dette disposizioni e la direttiva.

Spazio economico europeo

Il testo presenta interesse per lo Spazio economico europeo e la direttiva sarà applicabile agli Stati terzi membri dello Spazio economico europeo a seguito di una decisione del comitato misto SEE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 1: Scopo

L'obiettivo principale della direttiva è quello di combattere la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale al di fuori del mercato del lavoro. La direttiva non vieta le differenze di trattamento per motivi sesso che sono coperte dagli articoli 13 e 14 del trattato CE e dalla relativa legislazione secondaria.

Articolo 2: Concetto di discriminazione

La definizione del principio di parità di trattamento è basato su quella contenuta nelle precedenti direttive adottate in virtù dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE, [nonché nella giurisprudenza della Corte di giustizia europea].

La discriminazione diretta nel riservare un trattamento diverso a una persona unicamente in base all'età, alla disabilità, alla religione o alle convinzioni personali e all'orientamento sessuale. La discriminazione indiretta è più complessa, in quanto una norma o prassi che sembra neutra può infatti avere un impatto particolarmente negativo su una persona o un gruppo di persone con caratteristiche specifiche. L'autore della norma o prassi potrebbe non avere idea delle conseguenze pratiche, quindi l'intenzione di discriminare non è pertinente. Come nelle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2002/73/CE¹ è possibile giustificare la discriminazione indiretta ("se tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento sono appropriati e necessari").

Le molestie costituiscono una forma di discriminazione. Il comportamento indesiderato può prendere forme diverse, da osservazioni verbali o scritte, gesti o comportamenti, ma deve essere abbastanza serio per creare un ambiente intimidatorio, umiliante od offensivo. Questa definizione è identica a quelle contenute nelle altre direttive basate sull'articolo 13 del trattato CE.

Il rifiuto di fornire una soluzione ragionevole è considerato una forma di discriminazione. Ciò è in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con la direttiva 2000/78/CE. Talune differenze di trattamento basate sull'età possono essere legali se sono giustificate da un fine legittimo e i mezzi per raggiungere tale fine sono appropriati e necessari (test di proporzionalità).

Nelle direttive esistenti basate sull'articolo 13 del trattato CE sono previste eccezioni al divieto di discriminazione diretta per "requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa", per differenze di trattamento basate sull'età e nel contesto della discriminazione sessuale e dell'accesso a beni e servizi. Anche se l'attuale proposta non copre la sfera lavorativa, vi

¹ GU L 269 del 5.10.2002

sono differenze di trattamento negli ambiti di cui all'articolo 3 che vanno consentite. Tuttavia, poiché è necessario limitare il numero di eccezioni al principio generale di parità di trattamento, è necessario procedere a una doppia verifica del fine giustificato e delle modalità proporzionali per raggiungerlo (nel modo meno discriminatorio possibile).

Una norma speciale è aggiunta per i servizi assicurativi e bancari, in riconoscimento del fatto che l'età e la disabilità possono costituire un elemento essenziale della valutazione del rischio per certi prodotti e quindi del prezzo. Se gli assicuratori non potessero tenere conto dell'età e della disabilità i costi addizionali dovrebbero essere sostenuti dal resto degli assicurati, con costi globali più elevati e una minore disponibilità di copertura per i consumatori. L'uso dell'età e della disabilità nella valutazione del rischio deve essere basato su dati e statistiche corretti.

La direttiva non ha ripercussioni sulle misure nazionali relative a sicurezza pubblica, ordine pubblico, prevenzione del crimine, tutela della salute e dei diritti e libertà altrui.

Articolo 3: Campo d'applicazione

La discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale è vietata a livello pubblico e privato nei settori seguenti:

protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

prestazioni sociali;

istruzione;

accesso a beni e servizi e la loro fornitura, inclusi gli alloggi.

In termini di accesso a beni e servizi sono coperte solo le attività professionali o commerciali. In altre parole le operazioni tra individui che agiscono a livello privato non sono coperte: l'affitto di una stanza in una casa privata non deve essere trattato allo stesso modo dell'affitto di stanze in un albergo. I settori sono coperti solo nella misura in cui rientrano nelle competenze della Comunità. Ad esempio, l'organizzazione del sistema scolastico, le attività e il contenuto dei corsi, incluse le modalità di organizzazione dell'istruzione per persone con disabilità, compete agli Stati membri, che possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituti scolastici religiosi. Ad esempio la scuola può organizzare presentazioni speciali riservate ai bambini di un certa età e le scuole religiose possono organizzare gite scolastiche a tema religioso.

Il testo esplicita che le questioni inerenti allo stato coniugale o di famiglia, inclusa l'adozione, non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva. Ciò include i diritti alla riproduzione. Gli Stati membri rimangono liberi di decidere se riconoscere o istituire le unioni civili legalmente registrate. Tuttavia, se il diritto nazionale riconosce la comparabilità delle unioni civili al matrimonio, è applicabile il principio di parità di trattamento¹.

L'articolo 3 specifica che la direttiva non copre le leggi nazionali riguardanti la laicità dello Stato e delle sue istituzioni, né lo status delle organizzazioni religiose. Gli Stati membri possono quindi consentire o proibire di indossare simboli religiosi nelle scuole. Inoltre non sono coperte le differenze di trattamento basate sulla nazionalità.

¹ Sentenza della Corte di giustizia europea dell'1.4.2008, causa C-267/06 Tadao Maruko

Articolo 4: Parità di trattamento delle persone con disabilità

Per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi, le misure necessarie vanno prese preventivamente. Tale obbligo non è applicabile se costituisce un onere sproporzionato o richiede modifiche sostanziali del prodotto o servizio.

In alcuni casi misure individuali per una soluzione ragionevole possono essere necessarie per garantire l'effettivo accesso di una persona disabile in particolare. Come indicato sopra, anche in questo caso la soluzione non deve costituire un onere sproporzionato. Viene indicato un elenco non esaustivo dei fattori che potrebbero essere presi in considerazione per la valutazione della proporzionalità dell'onere in modo da poter tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese e delle microimprese.

Il concetto di soluzione ragionevole esiste già nel mondo del lavoro a norma della direttiva 2000/78/CE, pertanto gli Stati membri e gli operatori quindi hanno già esperienza nella sua applicazione. Una soluzione appropriata per una grande impresa o per un ente pubblico potrebbe non esserlo per una piccola o media impresa. La prescrizione della soluzione ragionevole non implica solo il fatto di effettuare modifiche fisiche, ma anche modalità alternative di fornitura di un servizio.

Articolo 5: Azione positiva

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. È chiaro che in molti casi l'uguaglianza formale non comporta nella prassi la parità. Potrebbe rivelarsi necessario prendere misure specifiche per prevenire e correggere situazioni di disuguaglianza. Gli Stati membri hanno diverse tradizioni e prassi in merito all'azione positiva e questo articolo consente loro di prevedere l'azione positiva, ma non la rende un obbligo.

Articolo 6: Prescrizioni minime

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. Esso consente agli Stati membri di istituire un livello più elevato di tutela rispetto a quello garantito dalla direttiva e conferma che il livello di tutela contro la discriminazione già applicato dagli Stati membri non deve essere abbassato con l'applicazione della direttiva.

Articolo 7: Tutela dei diritti

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. Gli individui devono essere in grado di far valere il proprio diritto alla non discriminazione. L'articolo prevede quindi che le persone che si ritengono vittime di discriminazione devono poter ricorrere a procedimenti amministrativi o giudiziari, anche dopo la fine del rapporto in cui la presunta discriminazione sarebbe intervenuta, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia europea nel caso Coote¹.

Il diritto ad un'efficace tutela giuridica è rafforzato consentendo alle organizzazioni che hanno un interesse legittimo a combattere la discriminazione di aiutare le vittime di discriminazione nei procedimenti giudiziari o amministrativi. Le disposizioni nazionali relative ai termini per l'avvio di un ricorso non sono modificate dall'articolo.

¹ Causa C-185/97, Racc. 1998 pag. I-5199

Articolo 8: Onere della prova

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. Nei procedimenti giudiziari di norma la persona che presenta la denuncia deve anche portare le prove. Tuttavia, nei casi di discriminazione è spesso molto difficile ottenere le prove necessarie per provare l'accusa, visto che esse sono spesso nelle mani della parte avversa. Tale problema è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia europea¹ e dal legislatore comunitario nella direttiva 97/80/CE².

L'inversione dell'onere della prova si applica a tutti i casi riguardanti una presunta violazione del principio di parità di trattamento, inclusi quelli che coinvolgono associazioni e organizzazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 2. Come per le direttive precedenti tale inversione dell'onere della prova non si applica alle situazioni in cui si ricorre al diritto penale per perseguire accuse di discriminazione.

Articolo 9: Protezione delle vittime

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. Un'efficace tutela giuridica deve includere la protezione contro le ritorsioni. Le vittime possono essere dissuase dall'esercitare i propri diritti a causa del rischio di ritorsioni ed è quindi necessario proteggere gli individui da eventuali trattamenti sfavorevoli connessi all'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva. Questo articolo è uguale a quelli di cui alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE.

Articolo 10: Diffusione delle informazioni

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. L'esperienza e i sondaggi dimostrano che le persone sono informate male o in modo insufficiente dei propri diritti. Più è efficace il sistema di informazione e prevenzione pubblica, meno saranno necessarie soluzioni individuali. Tale articolo rispecchia le disposizioni equivalenti contenute di cui alle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2002/113/CE.

Articolo 11: Dialogo con le parti interessate

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. Esso mira a promuovere il dialogo tra le competenti autorità pubbliche e organismi quali le organizzazioni non governative che hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Una disposizione simile è contenuta nelle precedenti direttive contro la discriminazione.

Articolo 12: Organismi di parità

Questo provvedimento è comune a due direttive basate sull'articolo 13. L'articolo prevede che gli Stati membri istituiscano uno o più organismi ("organismi di parità") a livello nazionale per promuovere la parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

¹ Danfoss, Causa 109/88. Racc. 1989, pag. 03199

² GU L 14 del 20.1.1998

Esso rispecchia le disposizioni della direttiva 2000/43/CE in merito all'accesso e alla fornitura di beni e servizi e si basa sulle disposizioni equivalenti di cui alle direttive 2002/73/CE¹ e 2004/113/CE. Stabilisce le competenze minime degli organismi a livello nazionale, che devono agire in modo indipendente per promuovere il principio di parità di trattamento. Gli Stati membri possono decidere che tali organismi siano quelli già istituiti in virtù delle direttive precedenti.

È difficile e costoso per gli individui adire le vie legali se ritengono di essere vittime di discriminazione. Uno dei ruoli fondamentali di questi organismi è quello di offrire un'assistenza indipendente alle vittime di discriminazione. Esse devono inoltre essere in grado di eseguire indagini indipendenti sulla discriminazione e pubblicare relazioni e raccomandazioni su questioni attinenti alla discriminazione.

Articolo 13: Conformità

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. La parità di trattamento richiede l'eliminazione delle discriminazioni derivanti da qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa e, pertanto, la direttiva impone agli Stati membri di abrogare tali disposizioni. Come le direttive precedenti, la presente direttiva prevede anche che qualsiasi disposizione incompatibile con il principio di parità di trattamento debba essere dichiarata nulla o modificata, oppure debba poter essere dichiarata nulla in seguito ad una richiesta giudiziale.

Articolo 14: Sanzioni

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia², il testo prevede che non vi sia un limite massimo dell'indennizzo dovuto in caso di violazione del principio di parità di trattamento. Questa disposizione non richiede l'introduzione di sanzioni penali.

Articolo 15: Attuazione

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. Prevede un periodo di due anni per il recepimento da parte degli Stati membri nel diritto nazionale e la comunicazione alla Commissione dei testi della normativa nazionale. Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di garantire l'accesso effettivo alle persone con disabilità sia applicabile solo quattro anni dopo l'adozione della direttiva.

Articolo 16: Relazione

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. La Commissione deve presentare una relazione al Parlamento e al Consiglio riguardante l'applicazione della direttiva, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. La relazione terrà conto delle posizioni delle parti sociali, delle ONG interessate e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

¹ Direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15

² Cause C-180/95, Draehmpaehl, Racc. 1997 pag. I-2195, e C-271/91, Marshal, Racc. 1993 pag. I-4367

Articolo 17: Entrata in vigore

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13. La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 18: Destinatari

Questo provvedimento è comune a tutte le direttive basate sull'articolo 13 ed esplicita che la direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione¹, visto il parere del Parlamento europeo², visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³, visto il parere del Comitato delle regioni⁴, considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
- (2) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, di cui [tutti] gli Stati membri sono firmatari. In particolare, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità include nella sua definizione di discriminazione il rifiuto di soluzioni ragionevoli.
- (3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi fondamentali sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 10 della Carta riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; l'articolo 21 vieta la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale; e l'articolo 26 riconosce il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia.
- (4) L'anno europeo delle persone con disabilità 2003, l'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 e l'anno europeo del dialogo interculturale 2008 hanno evidenziato la persistenza della discriminazione, ma anche i benefici della diversità.

¹ GU C ... pag. ...

² GU C ... pag. ...

³ GU C ... pag. ...

⁴ GU C ... pag. ...

- (5) Il 14 dicembre 2007 il Consiglio europeo di Bruxelles ha invitato gli Stati membri a potenziare gli sforzi per prevenire e combattere la discriminazione all'interno e all'esterno del mercato del lavoro¹.
- (6) Il Parlamento europeo ha chiesto l'estensione della tutela contro la discriminazione nella normativa dell'Unione europea².
- (7) La Commissione europea nella sua comunicazione "Un'agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI° secolo"³ afferma che nelle società in cui ogni individuo è considerato alla pari di un altro nessuna barriera artificiale o discriminazione deve impedire agli individui di valorizzare le opportunità.
- (8) La Comunità ha adottato tre strumenti giuridici⁴ in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1 del trattato CE per prevenire e combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tali strumenti hanno dimostrato l'utilità della normativa nella lotta contro la discriminazione. In particolare, la direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Tuttavia nella sfera non lavorativa rimangono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello e le modalità di tutela contro la discriminazione.
- (9) Quindi la legislazione deve vietare la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in molti settori esterni al mercato del lavoro, tra cui la protezione sociale, l'istruzione, l'accesso a e la fornitura di bene e servizi, inclusi gli alloggi. È pertanto opportuno prevedere misure per garantire l'accesso paritario ai settori indicati per le persone con disabilità.
- (10) La direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione nell'accesso alla formazione professionale; occorre completare questa tutela estendendo il divieto di discriminazione alle forme di istruzione che non sono considerate formazione professionale.
- (11) La presente direttiva non pregiudica le competenze degli Stati membri nei settori dell'istruzione, della sicurezza sociale e della sanità, né il ruolo essenziale e l'ampio margine di discrezione degli Stati membri nel fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale.
- (12) Con discriminazione s'intende ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, le molestie, l'imposizione di pratiche di discriminazione e il rifiuto di soluzioni ragionevoli.
- (13) Nell'attuazione del principio di parità di trattamento a prescindere dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto perché le donne sono spesso vittime di multidiscriminazione.
- (14) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta rimane una questione di competenza dell'organo giurisdizionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
- (15) I fattori attuariali e di rischio relativi alla disabilità e all'età sono utilizzati nell'offerta di servizi assicurativi, bancari e altri servizi finanziari. Essi non sono considerati discriminatori se è dimostrato che tali fattori sono determinanti per la valutazione del rischio.

¹ Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007, punto 50

² Risoluzione del 20 maggio 2008 (P6_TA-PROV(2008)0212)

³ COM(2008) 412

⁴ Direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE

- (16) Ogni persona gode della libertà contrattuale, inclusa la libertà di scegliere un contraente per una transazione. La presente direttiva non è applicabile alle operazioni economiche tra individui per i quali tali operazioni non costituiscono un'attività commerciale o professionale.
- (17) Oltre a vietare la discriminazione, è importante che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti e libertà fondamentali, tra cui la tutela della vita privata e familiare e delle transazioni effettuate in questo ambito, nonché la libertà di religione e di associazione. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione. Inoltre non pregiudica la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali o dell'istruzione.
- (18) Gli Stati membri sono responsabili dell'organizzazione e dei contenuti dell'istruzione. La comunicazione della Commissione "Competenze per il 21° secolo: Un agenda per la cooperazione europea nell'ambito della scuola" evidenzia la necessità di dedicare un'attenzione particolare ai bambini svantaggiati e a quelli con esigenze educative specifiche. In particolare il diritto nazionale può prevedere differenze nell'accesso ad istituti scolastici basati su una religione o convinzioni personali. Gli Stati membri possono anche consentire o proibire di indossare o esibire simboli religiosi nelle scuole.
- (19) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. Le misure che consentono alle persone con disabilità di accedere effettivamente e senza discriminazione ai settori disciplinati dalla presente direttiva sono fondamentali per garantire la completa parità nella prassi. Inoltre in alcuni casi possono essere necessarie soluzioni ragionevoli individuali per garantire tale accesso. In nessun caso sono richieste misure che comporterebbero un onere sproporzionato. Nella valutazione della proporzionalità dell'onere si deve tenere conto di una serie di fattori, tra cui la dimensione, le risorse e la natura dell'organizzazione. Il principio di soluzioni ragionevoli e onere sproporzionato è sancito dalla direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
- (20) Le prescrizioni¹ normative e gli standard relativi all'accessibilità sono stati stabiliti a livello europeo in alcuni settori e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999² dispone che l'accessibilità per le persone con disabilità sia uno dei criteri da osservare nella definizione delle operazioni cofinanziate dai fondi. Il Consiglio ha inoltre sottolineato la necessità di misure per assicurare l'accessibilità delle infrastrutture e delle attività culturali per le persone con disabilità³.
- (21) Il divieto di discriminazione non deve pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale. Tali misure possono consentire la creazione di organizzazioni con l'obiettivo principale di promuovere le esigenze di persone appartenenti gruppi speciali fondati sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale.
- (22) La presente direttiva definisce prescrizioni minime e offre quindi agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.

¹ Regolamenti (CE) n. 1107/2006 e n. 1371/2007

² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2006 (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 6)

³ GU C 134 del 7.6.2003, pag. 7

- (23) Le vittime di discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale devono disporre di mezzi adeguati di protezione giuridica. Per assicurare un livello più efficace di tutela è opportuno che anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone giuridiche abbiano la facoltà di avviare un procedimento per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
- (24) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, l'onere della prova deve essere posto a carico del convenuto nel caso in cui tale discriminazione sia dimostrata. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.
- (25) Un'attuazione efficace del principio di parità di trattamento richiede un'adeguata protezione giuridica contro le ritorsioni.
- (26) Nella sua risoluzione sul seguito dell'anno europeo delle pari opportunità per tutti 2007 il Consiglio ha auspicato la completa associazione della società civile, incluse le organizzazioni rappresentanti le persone a rischio di discriminazione, le parti sociali e gli interessati all'elaborazione di politiche e programmi volti a prevenire la discriminazione e promuovere la parità di trattamento e le pari opportunità, sia a livello europeo che a livello nazionale.
- (27) L'applicazione delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE dimostra che la protezione contro le discriminazioni fondate sui motivi di cui alla presente direttiva sarebbe rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.
- (28) Nell'esercizio dei loro poteri e l'adempimento delle proprie responsabilità a norma della presente direttiva tali organismi devono operare con modalità coerenti con i principi di Parigi delle Nazioni unite riguardanti lo status e il funzionamento delle istituzioni nazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.
- (29) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
- (30) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente direttiva, volta a garantire un livello comune di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.
- (31) Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

La presente direttiva stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione.

Articolo 2

Concetto di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per "principio di parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

(a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

(b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutro può mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L'istruzione di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

5. Il rifiuto di una soluzione ragionevole in un caso particolare, come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva, nei confronti di persone con disabilità è considerato discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

6. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove nell'ambito del diritto nazionale esse siano giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. In particolare, la presente direttiva non preclude la possibilità di fissare un'età specifica per l'accesso alle prestazioni sociali, all'istruzione o a taluni beni o servizi.

7. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari gli Stati membri possono consentire differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, in base a dati attuariali o statistici pertinenti e accurati.

8. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure generali previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.

Articolo 3 *Campo d'applicazione*

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, il divieto di discriminazione si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(a) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;

(b) alle prestazioni sociali;

(c) all'istruzione;

(d) all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi.

La lettera d) si applica agli individui solo se esercitano una propria attività commerciale o professionale.

2. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia e diritti di riproduzione.

3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale. Gli Stati membri possono prevedere differenze di trattamento nell'accesso ad istituti scolastici basate su una religione o convinzione.

4. La presente direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che garantisce la laicità dello stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status e le attività delle organizzazioni fondate su una religione o convinzione. Inoltre, lascia impregiudicata la legislazione nazionale a favore della parità dei sessi.

5. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

Articolo 4 *Parità di trattamento delle persone con disabilità*

1. Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità:

a) vanno prese preventivamente, anche mediante modifiche o adeguamenti appropriati, le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi e i trasporti, . Tali misure non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere la modifica sostanziale della protezione sociale, delle prestazioni sociali, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione o dei beni o servizi in questione o la messa a disposizione di beni o servizi alternativi;

b) fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso effettivo e non discriminatorio, all'occorrenza vanno messe a disposizione, anche in casi particolari, soluzioni ragionevoli a condizione che esse non costituiscano un onere sproporzionato.

2. Per valutare se le misure necessarie per ottemperare al paragrafo 1 costituiscano un onere sproporzionato si deve tenere conto, in particolare, della dimensione, delle risorse dell'organizzazione, della sua natura, del costo previsto, del ciclo di vita dei beni e servizi, nonché dei possibili benefici del migliore accesso per le persone con disabilità. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica di parità di trattamento dello Stato membro.

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni della normativa comunitaria o delle regole nazionali relative all'accessibilità di particolari beni o servizi.

Articolo 5 *Azione positiva*

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio di parità di trattamento non impedisce a uno Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Articolo 6 *Prescrizioni minime*

1. Per quanto riguarda il principio di parità di trattamento gli Stati membri possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.

2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

CAPO II **MEZZI DI RICORSO E APPLICAZIONE**

Articolo 7 *Tutela dei diritti*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto presumibilmente affetto da discriminazione, a procedimenti giudiziari e/o amministrativi, compresi, ove lo ritengono opportuno, i procedimenti di conciliazione finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate,

il diritto di ricorrere, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, a procedimenti giudiziari o amministrativi finalizzati all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per i ricorsi in materia di parità di trattamento.

Articolo 8 *Onere della prova*

1. Gli Stati membri, secondo i loro sistemi giudiziari, adottano i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento ove chi si ritiene lesa dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che non ci sia stata violazione del divieto di discriminazione.

2. Il paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte attrice.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.

4. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9 *Protezione delle vittime*

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.

Articolo 10 *Diffusione delle informazioni*

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, nonché quelle già in vigore in questo settore, siano portate a conoscenza delle persone interessate con i mezzi opportuni e a livello di tutto il territorio nazionale.

Articolo 11 *Dialogo con le parti interessate*

Al fine di promuovere il principio di parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sui motivi oggetto della presente direttiva.

Articolo 12
Organismi di parità

1. Gli Stati membri istituiscono uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Tali organismi possono far parte di organi incaricati di difendere, a livello nazionale, i diritti umani o di tutelare i diritti degli individui, inclusi i diritti tutelati dagli atti comunitari, tra cui le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE.

2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:

- fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la messa a disposizione delle vittime di discriminazione di un'assistenza indipendente per avviare una procedura per discriminazione;
- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
Rispetto della decisione

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento, in particolare:

(a) l'abrogazione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio di parità di trattamento;

(b) la dichiarazione di nullità, o la possibilità di annullare o modificare le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni delle aziende nonché le norme che disciplinano le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari al principio di parità di trattamento.

Articolo 14
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni possono prevedere un risarcimento dei danni, non possono essere limitate dalla previa fissazione di una soglia massima e devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15
Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il e non oltre [due anni dopo la sua adozione] e ne informano immediatamente la Commissione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Al fine di tenere conto di condizioni particolari, gli Stati membri all'occorrenza possono stabilire che l'obbligo di fornire un accesso effettivo di cui all'articolo 4 deve essere attuato entro il [e al più tardi] quattro [anni dopo l'adozione].

Gli Stati membri che intendono utilizzare questo periodo supplementare informano la Commissione entro la data di cui al paragrafo 1, motivando la loro decisione.

Articolo 16
Relazione

1. Entro il e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri e gli organismi nazionali di parità trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.

2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti, nonché dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

Articolo 17
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 18
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Bruxelles, 2.7.2008
COM(2008) 412 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO
DELLE REGIONI**

**Agenda sociale rinnovata:
Opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo**

{SEC(2008) 2156}
{SEC(2008) 2157}
{SEC(2008) 2178}
{SEC(2008) 2184}

1. INTRODUZIONE

I progressi tecnologici, la globalizzazione e una popolazione senescente stanno cambiando le società europee. Negli ultimi anni il ritmo del mutamento si è accelerato. Gli europei vivono più a lungo e in migliori condizioni di salute, la struttura delle famiglie e i rapporti di lavoro sono cambiati, come cambiano i valori e le relazioni tra le generazioni. Le possibilità che si aprono loro sono più ampie di quanto mai siano state in passato, hanno maggiore scelta, migliori condizioni di vita. L'Unione europea, in particolare attraverso la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, una maggiore integrazione dei mercati e la stabilità macroeconomica, ha avuto un ruolo decisivo nel creare queste opportunità, stimolando l'occupazione e la mobilità.

Al tempo stesso, le realtà rigide rimangono: troppi sono gli inattivi o i disoccupati, troppi giovani lasciano la scuola prematuramente e quindi troppe persone (soprattutto bambini e anziani) vivono ancora in condizioni di povertà e isolamento sociale. Nuovi problemi sono sorti: se è vero che si vive più a lungo e meglio, è cresciuto il numero degli anziani dipendenti e dei disturbi che sono legati all'aumentato benessere (obesità, stress). A questi sommovimenti che segnano profondamente la società si aggiunge, nel 2008, un rallentamento generale dell'economia, che vede un acuirsi della concorrenza dovuto alla scarsità delle risorse, compresi i prodotti alimentari e l'energia, e una continua turbolenza dei mercati finanziari. Anche se è probabile che l'economia europea, che poggia su basi solide, possa reggere bene a queste pressioni esterne, le evoluzioni recenti, in particolare il forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e del petrolio, suscitano inquietudine. I ceti meno abbienti subiscono in misura sproporzionata le conseguenze di queste evoluzioni. Inoltre, i sondaggi d'opinione indicano che gli europei, pur essendo in generale soddisfatti della loro qualità di vita, sono preoccupati per il futuro e temono per i loro figli un peggioramento della situazione negli anni a venire.

Le politiche sociali devono **stare al passo** con l'evolversi di queste realtà, devono essere flessibili e rispondere ai mutamenti. L'azione di governo, ad ogni livello, deve far fronte a questa sfida.

Nel campo delle politiche sociali l'iniziativa spetta principalmente agli Stati membri, che devono agire mantenendo uno stretto contatto con i cittadini a livello nazionale e sub-nazionale. I poteri e le responsabilità dell'UE nel settore sociale sono limitati. Tuttavia, l'UE, grazie al suo patrimonio di valori condivisi, regole comuni e meccanismi di solidarietà, è nella condizione ideale per agire d'intesa con gli Stati membri e con le parti in causa e promuovere la cooperazione nella gestione dei mutamenti della società e dell'economia, in particolare di quelli indotti dalla globalizzazione e dalla tecnologia. L'UE ha saputo rispondere efficacemente ai problemi sociali che si sono posti negli scorsi cinquanta anni, stimolando la crescita e l'occupazione in un quadro di politica macroeconomica sana, favorendo l'eguaglianza tra uomini e donne combattendo la discriminazione, promuovendo la partnership sociale, migliorando le condizioni di lavoro, e assicurando la coesione sociale grazie alla sua azione diretta a ridurre le disparità regionali e a facilitare l'adattamento ai mutamenti economici.

Si tratta ora, partendo da questa solida base, di portare avanti **un'agenda sociale rinnovata**. Gli obiettivi fondamentali sono quelli fissati nel trattato. I mezzi per raggiungerli devono essere rinnovati. Occorre in primo luogo **porre ciascuno nelle condizioni** di realizzare le proprie potenzialità e in pari tempo fornire un aiuto a quanti non sono in grado di farlo.

Questa agenda non può essere limitata alle questioni tradizionali della politica sociale; deve essere **trasversale** e multidimensionale, estendersi a una vasta gamma di settori, dalle politiche del mercato del lavoro all'istruzione, alla salute, all'immigrazione e al dialogo interculturale. La realtà è che le politiche economiche e sociali a livello europeo e nazionale si rafforzano reciprocamente e sono complementari. Questa agenda sociale rinnovata è perciò pienamente coerente con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, e la consolida.

L'agenda sociale rinnovata delineata in questa comunicazione poggia sui concetti di **opportunità, accesso e solidarietà**. Creare opportunità presuppone l'impegno permanente a creare un'occupazione di migliore qualità e ad accrescere il benessere. Significa eliminare le barriere, facilitare la mobilità, combattere la discriminazione, favorire l'eguaglianza tra donne e uomini, sostenere le famiglie e affrontare nuove forme di esclusione sociale. Per sfruttare le opportunità, le persone devono avere accesso all'istruzione, all'assistenza sanitaria, ai servizi sociali d'interesse generale. Devono poter partecipare attivamente alla società in cui vivono e integrarvisi. Le persone e le regioni che non sono in grado di seguire il rapido ritmo del cambiamento devono essere aiutate. Per questo l'agenda sociale rinnovata s'ispira anche all'idea di solidarietà e propone un'azione più incisiva per combattere la povertà e l'esclusione sociale e nuovi modi per aiutare le persone ad adattarsi alla globalizzazione e ai cambiamenti tecnologici. Per far questo, l'UE deve innovare: nel modo in cui definisce le linee della sua azione, nella sua legislazione, negli strumenti che permettono la diffusione delle pratiche migliori e favoriscono lo sviluppo di nuovi approcci. L'agenda sociale rinnovata tiene conto dei risultati dell'ampia consultazione pubblica⁹¹ che la Commissione ha condotto nel 2007 per fare il punto sull'evoluzione della "realtà sociale" in Europa. Illustra una serie di misure concrete nei settori prioritari definiti nella recente comunicazione della Commissione europea *Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l'Europa del XXI secolo*⁹².

2. LA DIMENSIONE SOCIALE DELL'EUROPA – È TEMPO DI RINNOVARE E RIDARE SLANCIO

I valori sociali comuni, sui quali si è fondato fin dall'inizio il progetto europeo, sono costitutivi del sentimento di identità europea. Le politiche europee hanno una forte dimensione sociale e ripercussioni positive sul piano sociale: la strategia di Lisbona ha contribuito ad accrescere l'occupazione e a migliorarne la qualità. L'UEM e l'euro hanno assicurato la stabilità dei prezzi, che ha favorito la creazione di posti di lavoro e una crescita stabile. Le politiche di coesione hanno aiutato le regioni meno sviluppate dell'UE e le categorie di persone svantaggiate. Il mercato unico ha creato opportunità, tenendo conto delle conseguenze sociali dell'apertura del mercato e dandovi una risposta. Le politiche sociali e dell'occupazione dell'UE hanno migliorato le condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, hanno promosso le pari opportunità e l'inclusione sociale e hanno combattuto la discriminazione, il razzismo e la xenofobia.

L'allargamento dell'Unione a nuovi Stati membri ha contribuito potentemente a rafforzare la democrazia e i diritti fondamentali e alla prosperità dell'intera UE. L'adesione ha permesso di realizzare un processo di "convergenza sociale" rafforzando le economie dei nuovi Stati membri, anche se questo processo è ancora in corso. In questo processo è stato decisivo il ruolo avuto dalle norme e dagli orientamenti europei. Questa convergenza testimonia della forza dei comuni valori sociali europei e della capacità dell'UE di promuoverne l'affermazione. In breve, grazie all'allargamento l'eguaglianza delle opportunità si è fatta strada in tutto il continente.

Gli obiettivi sociali fondamentali dell'Europa non sono cambiati: un forte impegno per la costruzione di società armoniose, coesive e inclusive, rispettose dei diritti fondamentali in sane economie sociali di mercato. Questo è quanto emerge con chiarezza dagli obiettivi dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'evoluzione in atto rende urgente un riesame dei mezzi, non dei fini. La **globalizzazione** è la principale forza che esercita, ai nostri giorni, un influsso determinante.

Le motivazioni e gli obiettivi dell'agenda sociale europea ne sono fundamentalmente modificati. Nel passato recente la dimensione sociale ha compiuto un grande balzo in avanti con l'allargamento e l'approfondimento del mercato unico europeo. Negli anni '80 l'agenda sociale era concepita come

⁹¹ http://ec.europa.eu/citizens_agenda/social_reality_stocktaking/index_it.htm.

⁹² COM(2007) 726 del 20.11.2007.

un mezzo per rendere accettabile la ristrutturazione industriale che la scadenza del 1992 comportava. Erano centrali la tutela dell'occupazione e la necessità di ottenere il consenso delle parti sociali per facilitare il cambiamento industriale. Oggi è necessaria un'agenda sociale molto più ampia che permetta all'Europa di trarre il massimo vantaggio dalle opportunità offerte dalla globalizzazione per aiutare i cittadini ad adattarsi ai cambiamenti e per manifestare solidarietà con coloro che subiscono conseguenze negative.

Combinata con la globalizzazione, la rapida **evoluzione delle tecnologie** ha vaste ripercussioni sulla società e profonde implicazioni per le politiche sociali⁹³. Cresce la domanda di competenze professionali, ampliando il divario tra lavoratori qualificati e non qualificati. Il tasso medio di disoccupazione per i lavoratori scarsamente qualificati è del 10% circa, contro il 7% per quelli che hanno seguito un'istruzione secondaria superiore e il 4% per i laureati. La questione sociale della massima importanza, a lungo termine, è quale sia il modo migliore per dotare le persone delle competenze più adatte per migliorare le loro possibilità nell'economia moderna come lavoratori, imprenditori e consumatori. Non è semplicemente una questione di formazione professionale nel senso tradizionale. Si tratta di sapere quali capacità e competenze siano necessarie per un'economia di nuovo tipo e in che modo i cittadini possano acquisirle. Per questo motivo l'UE investe molto nello sviluppo delle competenze, favorendo la creazione di mercati del lavoro più efficienti e sostenibili e di sistemi sociali che uniscano flessibilità e sicurezza, e promuovendo la mobilità nell'istruzione e nella formazione continua, nella conoscenza e nell'innovazione.

L'evoluzione demografica determina mutamenti nella società e richiede risposte politiche innovative. L'aumento della speranza di vita è uno dei grandi risultati ottenuti dell'Europa. Tuttavia, essendo accompagnato da un calo della fecondità, l'invecchiamento della popolazione europea esige cambiamenti sostanziali del nostro modo di vivere, lavorare e prepararsi alla pensione. Secondo le proiezioni, la popolazione della fascia d'età 15-64 anni si ridurrà di 48 milioni di unità entro il 2050 e nello stesso periodo il rapporto di dipendenza raddoppierà⁹⁴. La spesa pubblica sociale deve adattarsi in maniera flessibile per tenere conto dell'invecchiamento della popolazione europea e del mutamento dell'organizzazione del lavoro. Il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi di protezione sociale, in particolare per mezzo del rafforzamento degli incentivi, del miglioramento dell'amministrazione e della valutazione, e della definizione delle priorità dei programmi di spesa, è diventato decisivo per assicurare la sostenibilità finanziaria a lungo termine dei modelli sociali europei. L'UE opera in collaborazione con gli Stati membri per far fronte a problemi comuni, sostenendo i loro sforzi per assicurare l'equità e la sostenibilità finanziaria, e in pari tempo realizzare la necessaria riforma dei sistemi sanitari e pensionistici. Il Consiglio ha recentemente invitato la Commissione e il comitato per la politica economica dell'UE ad approfondire l'analisi della spesa sociale e delle riforme necessarie per assicurare l'equità, l'efficienza e l'efficacia⁹⁵ (si veda il documento di accompagnamento).

L'immigrazione contribuisce in misura rilevante all'occupazione, alla crescita e alla prosperità dell'Unione europea. È probabile che la necessità di ricorrere a lavoratori immigrati, in particolare in possesso di qualifiche specifiche, crescerà nei prossimi anni a causa dell'evoluzione demografica e delle carenze del mercato del lavoro in certi settori e in certe regioni. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto l'importanza di un'azione comune a livello dell'UE per affrontare i problemi legati all'immigrazione e all'**integrazione**. La Commissione ha recentemente proposto una vasta politica comune dell'immigrazione per l'Europa⁹⁶ al fine di coordinare le azioni e promuovere la

⁹³ Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Un'agenda sociale rinnovata per l'Europa: il benessere dei cittadini nella società dell'informazione".

⁹⁴ Il rapporto tra le persone di più di 65 anni e la popolazione attiva (15-64 anni), attualmente di 1 a 4, sarà di 1 a 2 nel 2050.

⁹⁵ Conclusioni del Consiglio ECFIN del 14 maggio 2008, disponibili su:

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/100325.pdf.

⁹⁶ COM(2008) 359 del 17.6.2008.

prosperità, la solidarietà e la sicurezza. Per avere effetti pienamente positivi, l'immigrazione deve essere accompagnata fin dall'inizio da provvedimenti che facilitino la piena integrazione, compreso l'apprendimento della lingua del paese ospite. Questa azione implica anch'essa problemi di natura complessa e richiede interventi in diversi settori (sanità, casa, istruzione).

Il **mutamento del clima** e i nuovi modelli di consumo energetico creeranno nuove opportunità e avranno ripercussioni sul piano sociale. L'UE, in prima linea nell'azione internazionale condotta per far fronte ai problemi causati dal mutamento del clima, analizza le sue conseguenze socioeconomiche ed elabora politiche destinate a favorire l'adattamento. Il passaggio ad un'economia sostenibile che produca basse emissioni di carbonio è di importanza vitale per il benessere delle future generazioni. L'UE può contribuire a sfruttare le nuove opportunità per lo sviluppo economico e alla creazione di "occupazione verde", agendo in solidarietà con le categorie di persone vulnerabili e in consultazione con le parti sociali. In questo contesto, dovrà essere attentamente valutato il rischio della "povertà energetica".

3. L'AGENDA SOCIALE RINNOVATA PER LE OPPORTUNITÀ, L'ACCESSO E LA SOLIDARIETÀ: GLI OBIETTIVI

L'agenda sociale rinnovata è basata su tre obiettivi tra loro collegati, di uguale importanza:

Creare opportunità: creare opportunità significa produrre maggiore e migliore occupazione e facilitare la mobilità. Nelle società in cui tutte le persone sono considerate di uguale valore, non devono esserci barriere di qualsiasi tipo che le ostacolano. Questo significa dare a tutti la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità rispettando la diversità dell'Europa e contrastando ogni forma di discriminazione palese o indiretta e lottare contro il razzismo e la xenofobia.

Dare accesso: poiché i punti di partenza nella vita sono molto diversi, assicurare pari opportunità significa migliorare l'accesso per le persone svantaggiate. Tutti i cittadini devono avere accesso ad un'istruzione di buona qualità, alla protezione sociale, alla sanità e a servizi che possono contribuire a compensare le disuguaglianze di partenza e permettere a tutti di godere di una vita più lunga e più sana. I giovani europei devono essere posti nelle condizioni di approfittare delle opportunità. Tutti gli europei devono poter accedere all'istruzione e all'acquisizione di competenze professionali nel corso della loro vita (per esempio, scuole della seconda opportunità o apprendimento permanente) in modo da potersi adattare al cambiamento e ripartire su nuove basi in diversi momenti della loro vita.

Dimostrare solidarietà: gli Europei condividono l'impegno per la solidarietà sociale: tra generazioni, tra regioni, tra i più agiati e i meno agiati, tra gli Stati membri più prosperi e quelli meno prosperi. La solidarietà è un elemento costitutivo del funzionamento della società europea e dei rapporti dell'Europa con il resto del mondo. La vera parità di opportunità dipende dall'accesso e dalla solidarietà. Solidarietà significa agire per aiutare coloro che sono svantaggiati e non possono godere dei benefici di una società aperta, in rapido mutamento. Significa stimolare l'inclusione e l'integrazione sociale, la partecipazione e il dialogo e combattere la povertà. Significa dare sostegno a quanti sono esposti ai problemi temporanei, transitori causati dalla mondializzazione e dai mutamenti tecnologici.

Le azioni da intraprendere per raggiungere questi obiettivi sono principalmente di responsabilità degli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale. Il campo d'azione è vasto e richiede che siano stabilite priorità. Per questo l'agenda rinnovata si concentra su alcuni aspetti fondamentali (gioventù, capitale umano, vita più lunga e più sana, mobilità, inclusione sociale, lotta contro la discriminazione e pari opportunità, partecipazione e dialogo civico) in cui l'azione dell'UE presenta un evidente valore aggiunto e rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Le azioni previste in ciascuno di questi settori contribuiscono ai tre obiettivi delle opportunità, dell'accesso e della solidarietà. Esprimono la necessità per l'UE di innovare ed evolversi, nel modo

in cui definisce le linee della sua azione, nella sua legislazione, negli strumenti che permettono la diffusione delle pratiche migliori e favoriscono lo sviluppo di nuovi approcci.

4. L'AGENDA SOCIALE RINNOVATA PER LE OPPORTUNITÀ, L'ACCESSO E LA SOLIDARIETÀ: LE PRIORITÀ

4.1. Infanzia e gioventù: l'Europa di domani

Il futuro dell'Europa dipende dai suoi giovani. Ma per molti giovani le possibilità di farsi strada nella vita sono scarse: non hanno opportunità e la possibilità di accedere all'istruzione e alla formazione per realizzare tutte le loro potenzialità. 19 milioni di bambini e di giovani sono minacciati dalla povertà e ogni anno sei milioni di giovani abbandonano la scuola secondaria. Occorre agire per rompere il ciclo vizioso di povertà infantile, stili di vita non sani, insuccesso scolastico ed esclusione sociale. Devono essere affrontati i problemi dell'elevata disoccupazione giovanile, dell'abbandono precoce della scuola, della precarietà del lavoro e delle disparità salariali di cui soffrono i giovani. Non va ignorato pure il timore dei giovani di trovarsi da anziani, pur avendo lavorato più a lungo, in una situazione peggiore di quella delle generazioni che li hanno preceduti. Tutti i giovani devono ricevere un'istruzione che dia loro un'equa opportunità nel mondo di oggi ed essere incoraggiati a raggiungere livelli di qualifiche e di competenze diversi da quelli dei loro genitori e più elevati.

L'UE può contribuire a sviluppare nuove forme di solidarietà tra le generazioni e ad affrontare i problemi specifici dei giovani di oggi: l'accesso all'istruzione e alla formazione, il mercato del lavoro, la casa, il credito. Il Patto europeo per la gioventù adottato dal Consiglio europeo nel marzo 2005 costituisce un quadro comune per l'azione dell'UE e degli Stati membri. La Commissione proseguirà tutta una serie di attività destinate all'infanzia e alla gioventù: integrazione dell'aspetto dei diritti dell'infanzia nelle azioni dell'UE, intensificazione degli sforzi per promuovere e tutelare tali diritti⁹⁷, azioni a favore della salute dei giovani e promozione dell'uso sicuro di Internet⁹⁸ e rafforzamento dell'azione in materia di sicurezza stradale.

Prossime azioni:

L'agenda sociale rinnovata comprende:

- una comunicazione sull'istruzione scolastica a sostegno delle iniziative degli Stati membri per migliorare la qualità dei loro sistemi di istruzione e raggiungere gli obiettivi fissati per quanto riguarda l'abbandono precoce della scuola, l'alfabetizzazione, la partecipazione all'istruzione secondaria e la preparazione dei giovani all'apprendimento permanente. La comunicazione fa seguito a una consultazione pubblica sulla "scuola per il XXI secolo". Ottimizzare l'efficienza e l'equità dell'istruzione e della formazione primarie è essenziale per assicurare opportunità ai giovani;

- un Libro verde "Migrazione e mobilità: sfide per i sistemi di istruzione dell'UE".

Nel corso del 2008/2009 la Commissione:

- pubblicherà una comunicazione sullo sviluppo del metodo aperto di coordinamento in relazione alla gioventù, con particolare attenzione per i giovani con meno opportunità;

- definirà un orientamento generale per quanto riguarda la povertà infantile, basato su obiettivi quantitativi (cfr. 5.2), ispirato alla strategia europea sull'inclusione e la protezione sociale.

4.2. Investire nelle persone, in più e migliori posti di lavoro, in nuove competenze

La nuova agenda sociale fa parte integrante della strategia di Lisbona e della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE. Uno dei maggiori contributi che l'UE può dare al benessere consiste nello stimolare la crescita e l'occupazione, perché un'economia sana è la base della prosperità e la

⁹⁷ Cfr. http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm.

⁹⁸ COM(2008) 106 del 27.2.2008.

via migliore per uscire dalla povertà è il lavoro. La strategia di Lisbona e l'UEM contribuiscono a creare maggiore occupazione grazie alla stabilità dei prezzi, alla diminuzione della disoccupazione e alla migliorata produttività. La previsione economica della primavera 2008 prevede la creazione di 3 milioni di posti di lavoro nel 2008 e nel 2009, che si aggiungono ai 7,5 milioni già creati nel 2006 e nel 2007. Le piccole e medie imprese hanno un ruolo decisivo nella creazione di posti di lavoro nuovi e migliori, come è chiaramente riconosciuto nello "Small Business Act per l'Europa"⁹⁹. L'UE ha un ruolo fondamentale da svolgere di fronte alla globalizzazione e alla rapida evoluzione delle tecnologie, che consiste nell'aiutare gli Stati membri a modernizzare i mercati del lavoro e a prevedere i cambiamenti e le ristrutturazioni. Ha stabilito principi e percorsi comuni sulla "flessicurezza", basati su modalità contrattuali flessibili e sicure, sulla formazione permanente, su politiche attive del mercato del lavoro per facilitare le transizioni nel mercato del lavoro e rendere conveniente il lavoro. La Commissione coopera con gli Stati membri e con le parti sociali per applicare la flessicurezza a livello nazionale nel quadro dei programmi di riforma della strategia di Lisbona. Sul piano legislativo, è importante che il Parlamento europeo e il Consiglio giungano a una rapida e positiva conclusione sulle proposte di direttive sull'orario di lavoro e sul lavoro temporaneo.

Il dialogo sociale a livello europeo è essenziale per favorire il cambiamento. La direttiva sui comitati aziendali europei fornisce una piattaforma per il dialogo tra datori di lavoro e lavoratori e potrebbe essere migliorata. Si stanno sviluppando forme di cooperazione tra le parti sociali e le autorità pubbliche per prevedere e gestire il cambiamento.

I Fondi strutturali offrono un sostegno finanziario agli Stati membri, alle regioni, ai comuni, alle imprese e ai cittadini per la previsione e l'adattamento all'evoluzione delle circostanze. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), istituito nel 2007, fornisce un sostegno destinato a permettere la rapida reintegrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni della struttura degli scambi commerciali dovute alla globalizzazione. Il FEG ha avuto effetti positivi in numerosi Stati membri, ma le sue possibilità non sono state sfruttate pienamente.

L'immigrazione svolge già un ruolo importante nel sopperire alle carenze del mercato del lavoro e all'insufficienza di manodopera qualificata. È probabile che il ricorso a lavoratori immigrati, in particolare a quelli con competenze specifiche, sia destinato a crescere data l'evoluzione demografica in atto. La recente comunicazione della Commissione su una politica dell'immigrazione comune per l'Europa¹⁰⁰ propone una serie di iniziative destinate a permettere una buona gestione delle migrazioni economiche in cooperazione con gli Stati membri, sulla base di principi definiti di comune accordo. L'integrazione è uno di questi principi basilari.

L'istruzione e in generale l'investimento nella formazione del capitale umano sono fondamentali per garantire la partecipazione e l'inclusione sociale dei lavoratori e migliorare la competitività dell'UE. In un mondo in rapida trasformazione, le persone devono avere opportunità in diversi momenti della loro vita. Questo significa un impegno per la formazione permanente e l'aggiornamento continuo delle competenze, per adattare alle esigenze presenti e future del mercato del lavoro. Nei limiti fissati dal trattato, la Commissione adotterà iniziative riguardanti le competenze professionali e per aiutare gli Stati membri a modernizzare i loro sistemi di istruzione. Le nuove competenze (imprenditorialità, economia a basso consumo di carbonio, tecnologie dell'informazione e della comunicazione) sono, al pari di quelle attinenti alle tecnologie digitali, ai media e alla finanza, componenti essenziali del patrimonio odierno di conoscenze.

Le riforme necessarie saranno condotte nel quadro della strategia di Lisbona, che comprende la strategia europea per l'occupazione, e del metodo aperto di coordinamento nell'istruzione e nella

⁹⁹ COM(2008) 394 del 25.6.2008.

¹⁰⁰ COM(2008) 359 del 17.6.2008.

formazione. Saranno inoltre adottate iniziative per promuovere l'educazione all'imprenditorialità, le competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione¹⁰¹ e della finanza.

Prossime azioni future:

Nel quadro di questo pacchetto, la Commissione presenta:

- una direttiva per migliorare il funzionamento dei comitati aziendali europei in modo da permettere un efficace dialogo sociale sulle operazioni di ristrutturazione. L'agenda sociale rinnovata è inoltre accompagnata da documenti di lavoro; in uno si invitano le parti sociali ad adoperarsi per prevedere e gestire il mutamento strutturale, nell'altro è messa in evidenza l'importanza di accordi transnazionali tra società;

- una relazione sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che analizza il suo primo anno di funzionamento, indica come possano essere semplificate e snellite le procedure e contiene una serie di suggerimenti per migliorare il FEG.

Nel corso del 2008/2009, la Commissione proporrà:

- una iniziativa "Nuove competenze per nuovi impieghi", che fornirà una prima valutazione delle necessità per quanto riguarda il mercato del lavoro e le competenze professionali fino al 2020 e un inventario degli strumenti di anticipazione esistenti a livello nazionale ed europeo, e proporrà un metodo più efficace per prevedere e far corrispondere la domanda e l'offerta di lavoro attraverso sinergie tra le politiche dell'occupazione, della formazione e dell'istruzione;

- una struttura strategica aggiornata per applicare il metodo aperto di coordinamento alla cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione;

- una comunicazione sul multilinguismo nell'UE.

4.3. Mobilità

La libera circolazione delle persone è una ricca fonte di opportunità per i cittadini e contribuisce a stimolare la crescita economica e la competitività. Gli europei sono sempre più mobili. L'UE dispone di una solida legislazione che garantisce la libera circolazione dei lavoratori. Inoltre, fornisce un sostegno pratico per facilitare la mobilità ed eliminare gli eventuali ostacoli, anche favorendo la libera circolazione dei lavoratori attraverso il piano d'azione per la mobilità dell'impiego.

L'UE favorisce anche la mobilità degli studenti e dei giovani mediante vari programmi europei transnazionali, come il programma Erasmus, che migliorano le loro capacità linguistiche e interculturali, aumentano le loro possibilità di trovare un impiego e li rendono più aperti al futuro lavoro e alla mobilità geografica.

La direttiva relativa al distacco dei lavoratori ha contribuito a promuovere la libera circolazione dei servizi e contemporaneamente a tutelare i lavoratori e le condizioni di lavoro. Tuttavia il distacco dei lavoratori da uno Stato membro a un altro pone anche vari problemi circa l'applicazione delle leggi e delle prassi europee e nazionali vigenti in materia di lavoratori distaccati. La Commissione ha adottato di recente una raccomandazione¹⁰² sul rafforzamento della cooperazione amministrativa per combattere il lavoro non dichiarato e garantire un appropriato livello di fiducia nei rapporti tra Stati membri.

Di recente alcune questioni sono anche state ampiamente discusse a seguito delle sentenze della Corte di giustizia europea (nelle cause Laval, Viking e Ruffert). La Commissione assisterà gli Stati membri affinché vengano utilizzate efficacemente le opportunità offerte dalla vigente direttiva relativa al distacco dei lavoratori. Contemporaneamente, sulla base di un'attenta analisi della giurisprudenza e di altri precedenti, la Commissione discuterà tutti questi temi con le parti sociali e gli Stati membri e affronterà le questioni più delicate, anche in un convegno appositamente organizzato nell'autunno del 2008. La Commissione intende garantire che non vi sia alcun contrasto

¹⁰¹ COM(2007) 496 del 7.9.2007.

¹⁰² Raccomandazione della Commissione, del 31 marzo 2008, sul rafforzamento della cooperazione amministrativa nel contesto del distacco di lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

tra le libertà fondamentali sancite dal trattato e la protezione dei diritti fondamentali e valuterà attentamente, discuterà e affronterà le questioni più delicate, fornendo anche, se necessario, orientamenti interpretativi.

In questo contesto, la Commissione saluta con grande favore la posizione comune adottata dal Consiglio dei ministri il 9 giugno 2008, che stabilisce, per i lavoratori temporanei, il principio della parità di trattamento dal primo giorno, salvo diversa decisione delle parti sociali.

Prossime azioni:

Nel quadro di questo pacchetto, la Commissione:

- invita le parti sociali e gli Stati membri a discutere le questioni sollevate dalle recenti sentenze della Corte e ad organizzare un forum per promuovere il dibattito e lo scambio di buone pratiche fra le parti interessate sul rispetto dei diritti sociali in una situazione di mobilità crescente dei lavoratori. La Commissione sosterrà gli Stati membri e discuterà con loro e con le parti sociali come affrontare al meglio le questioni più delicate;

- continua a sviluppare una "quinta libertà" eliminando le barriere alla libera circolazione delle conoscenze, promuovendo la mobilità di categorie specifiche come i ricercatori¹⁰³, i giovani imprenditori¹⁰⁴, i giovani¹⁰⁵ e i volontari¹⁰⁶. Inoltre cercherà di garantire un'applicazione completa e rigorosa della direttiva europea sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali¹⁰⁷.

4.4. Vivere più a lungo e in migliore salute

Per rispondere ai problemi posti dall'invecchiamento della società europea, occorre agire su vari fronti: ad esempio, promuovendo la ricerca sul contributo che le tecnologie dell'informazione possono dare al miglioramento della salute e del benessere delle persone anziane o stabilendo quali riforme introdurre nei regimi pensionistici e nei sistemi sanitari in modo da soddisfare le necessità di una popolazione in via di invecchiamento, garantendo in pari tempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

È compito dell'UE facilitare per tutti l'accesso a un'assistenza sanitaria di qualità. Un aspetto importante è quello che consiste nel rafforzare il diritto dei pazienti a fruire di un'assistenza sanitaria transfrontaliera. È necessario fare chiarezza sui diritti dei pazienti e predisporre un quadro che permetta agli Stati membri di mantenere la capacità di decidere sui propri sistemi sanitari nazionali, tenendo conto della necessità di un finanziamento sostenibile. Occorre anche promuovere la mobilità dei pazienti e degli operatori sanitari, facilitando l'interoperabilità transfrontaliera delle cartelle cliniche elettroniche, nel rispetto della sfera privata.

L'UE sostiene gli sforzi intrapresi dagli Stati membri per assicurare la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale, sanità pubblica compresa, pensioni adeguate in futuro, servizi di qualità e accessibili. Nell'ambito del metodo aperto di coordinamento, in questi settori la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza sociale sono dal 2006 obiettivi comuni. La Commissione e gli Stati membri stanno anche esaminando l'incidenza economica e di bilancio dell'invecchiamento e delle riforme dei sistemi pensionistici e sanitari.

La povertà, la disoccupazione, il basso livello d'istruzione, i rischi genetici e le disabilità sono tutti fattori associati alla precarietà delle condizioni di salute. La strategia europea in materia di salute¹⁰⁸ adottata nell'ottobre 2007 mette in risalto i valori condivisi di universalità, accesso ad un'assistenza sanitaria di qualità, equità e solidarietà. Prevede azioni dirette ad affrontare i problemi posti

¹⁰³ COM(2008) 317 del 23.5.2008 "Migliori carriere e maggiore mobilità: una partnership europea per i ricercatori".

¹⁰⁴ Progetto pilota 2008-2010.

¹⁰⁵ Libro verde previsto per giugno 2009.

¹⁰⁶ Proposta di raccomandazione del Consiglio nel documento di accompagnamento.

¹⁰⁷ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

¹⁰⁸ COM(2007) 630 del 23.10.2007.

dall'invecchiamento della popolazione europea e dalle crescenti diseguaglianze in campo sanitario. Il portale europeo della sanità permette ai cittadini e a tutti gli interessati di accedere a informazioni essenziali in materia di sanità.

La strategia in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro adottata dalla Commissione nel 2007¹⁰⁹ contribuisce a mantenere più a lungo i lavoratori sul mercato del lavoro migliorando la protezione contro i rischi sul luogo di lavoro. Questa strategia mira a ridurre del 25% entro il 2012 gli infortuni sul lavoro.

Prossime azioni:

La Commissione:

- proporrà una direttiva sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, che stabilirà una disciplina giuridica dell'assistenza sanitaria transfrontaliera basata sulla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Essa permetterà di definire chiaramente in termini giuridici i diritti dei pazienti, di assicurare un'assistenza transfrontaliera di alta qualità, sicura ed efficiente e di creare le condizioni per una cooperazione europea nel pieno rispetto dei principi dei sistemi nazionali e assicurandone la sostenibilità;
- proporrà una raccomandazione sull'interoperabilità transfrontaliera delle cartelle cliniche elettroniche, che faciliterà la mobilità dei pazienti e degli operatori del settore;
- presenterà nell'autunno 2008 una comunicazione sulle misure da adottare per rispondere alle necessità di una popolazione invecchiata. Nel quadro del piano d'azione europeo "Invecchiare bene nella società dell'informazione", un nuovo programma finanziato dall'UE sull'assistenza all'autonomia destinerà oltre 600 milioni di euro alla ricerca sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare le condizioni di vita delle persone anziane in casa, sul lavoro e in generale nella società;
- pubblicherà, nella primavera 2009, una relazione aggiornata sulle conseguenze dell'invecchiamento per la spesa pubblica, seguita nell'autunno 2009 da una comunicazione sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;
- pubblicherà nel 2009 una comunicazione sulle diseguaglianze nel settore sanitario, sulla base dei lavori svolti nell'ambito del MAC in materia di inclusione sociale e protezione sociale;
- proporrà una comunicazione e un progetto di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti e la qualità dei servizi sanitari, che tratterà anche della prevenzione e della lotta contro le infezioni nosocomiali, e una comunicazione sulla telemedicina e gli strumenti innovativi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la gestione delle malattie croniche;
- pubblicherà un Libro verde sui lavoratori della sanità nell'UE, un fattore determinante per la prestazione di servizi sanitari di elevata qualità, che prenderà in esame i problemi posti dall'invecchiamento, dalla mobilità e dai cambiamenti tecnologici e le possibili soluzioni.

4.5. Lotta contro la povertà e l'esclusione sociale

Circa 78 milioni di europei, il 16% della popolazione dell'UE, rischiano la povertà. La povertà colpisce in particolare i disoccupati, le persone disabili, le persone anziane; per le donne, il rischio è proporzionalmente più elevato. Neppure il lavoro è una garanzia contro la povertà: tra gli occupati la povertà è in aumento e sono circa l'8% quelli che sono minacciati dalla povertà. Esistono barriere e disincentivi finanziari che impediscono o rendono difficoltoso a certe categorie della popolazione un pieno accesso all'occupazione, alla formazione, all'istruzione, alla casa e all'assistenza sanitaria. Nel quadro della lotta contro la povertà, l'UE contribuisce a coordinare le iniziative volte a favorire l'inclusione attiva, compresa l'integrazione nel mercato del lavoro, l'aumento dell'attrattiva finanziaria del lavoro e la formazione permanente, in particolare per quanti sono più lontani dal mercato del lavoro. La Commissione si adopera inoltre per far sì che le norme del mercato interno e

¹⁰⁹ COM(2007) 62 del 21.2.2007.

della concorrenza facilitino lo sviluppo di servizi sociali di qualità, accessibili e sostenibili, anche forniti da imprese dell'economia sociale (cooperative e mutue).

Prossime azioni:

La Commissione presenta nel quadro di questo pacchetto la prima relazione biennale sui servizi sociali d'interesse generale e nel 2008-2009:

- proporrà una raccomandazione sull'inclusione attiva che tratterà le questioni del sostegno al reddito, dei legami con il mercato del lavoro e del miglioramento dell'accesso a servizi di qualità. Il progetto di Anno europeo della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (2010) sarà l'occasione, per l'UE e gli Stati membri, di rinnovare il loro impegno politico a favore di questi obiettivi fondamentali del trattato CE;
- ridefinirà e potenzierà il programma di aiuti alimentari per le persone più svantaggiate in Europa. Il programma ha fornito nel 2006 aiuti alimentari a oltre 13 milioni di persone e la sua importanza è diventata ancora maggiore in una situazione in cui i prezzi dei prodotti alimentari sono in aumento;
- avvierà iniziative per migliorare la conoscenza delle tecnologie digitali, estendere l'accesso alla banda larga nelle zone male servite¹¹⁰ e facilitare l'accesso delle persone con disabilità alla società dell'informazione¹¹¹ allo scopo di contrastare il divario digitale. È inoltre prevista un'iniziativa per promuovere l'inclusione finanziaria, per far sì che tutti i cittadini dell'UE possano fruire di un servizio bancario di base.

4.6. Lotta contro la discriminazione

Affinché tutti abbiano le stesse opportunità è necessario combattere in modo sistematico la discriminazione, il razzismo e la xenofobia. La legislazione comunitaria, che da lunga data tutela il principio dell'eguaglianza dei sessi, vieta anche ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale in materia di occupazione e ogni discriminazione fondata sull'origine razziale od etnica in materia di occupazione, istruzione, protezione sociale e accesso ai beni e ai servizi. Un elemento chiave dell'agenda sociale rinnovata è una proposta di direttiva, che completa questo quadro giuridico, che intende combattere la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ed estendere l'applicazione del principio della parità di trattamento al di fuori del settore dell'occupazione.

L'UE partecipa attivamente alla lotta contro il razzismo e la xenofobia e incoraggia il Consiglio ad adottare ufficialmente la decisione quadro sul razzismo e la xenofobia sulla quale un accordo politico è stato raggiunto nell'aprile 2007.

Nel corso degli ultimi cinquanta anni, l'UE ha promosso l'eguaglianza dei sessi (uno dei suoi valori fondamentali) sviluppando un ampio quadro legislativo. Ha investito nell'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro tramite il Fondo sociale europeo. Il tasso d'occupazione delle donne è passato dal 54,3% nel 2001 al 57,2% nel 2006 e l'obiettivo del 60% entro il 2010 è realizzabile. Tuttavia, le diseguaglianze persistono, come testimoniano le differenze di retribuzione tra uomini e donne. Le donne rimangono sottorappresentate nei processi di formazione delle decisioni economiche e politiche¹¹².

Prossime azioni:

Nel quadro di questo pacchetto, la Commissione:

¹¹⁰ COM(2006) 129 del 20.3.2006.

¹¹¹ COM(2007) 694 dell'8.11.2007.

¹¹² Donne e uomini nel processo decisionale 2007, Commissione europea 2008.

- propone una direttiva intesa a combattere la discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e a dare applicazione al principio della parità di trattamento al di fuori del settore dell'occupazione. Proseguirà inoltre la sua azione non legislativa a favore dell'eguaglianza in stretta collaborazione con gli Stati membri, la società civile e le parti sociali¹¹³;

- riferisce sugli strumenti e sulle azioni dell'UE a favore della comunità Rom in Europa (si veda la relazione di accompagnamento).

Inoltre, la Commissione:

- accentuerà l'integrazione della dimensione dell'eguaglianza dei sessi nelle sue politiche e attività, anche in quelle previste da questa agenda sociale rinnovata, secondo gli impegni della "tabella di marcia" per la parità tra donne e uomini (2006-2010) e del Patto europeo per l'eguaglianza di uomini e donne;

- presenterà nel 2008 una relazione sull'attuazione della "tabella di marcia" e nel 2010 una valutazione e una strategia per il futuro;

- prevede di presentare nel settembre 2008 proposte legislative intese ad accrescere le possibilità di conciliare vita privata e vita professionale migliorando le disposizioni in materia di congedo parentale, introducendo nuove forme di congedo (congedo di paternità, d'adozione, filiale) e rafforzando la tutela delle donne incinte;

- continuerà ad agire per ridurre il divario di retribuzione tra le donne e gli uomini, conformemente alla sua comunicazione adottata nel luglio 2007¹¹⁴, in particolare esaminando le possibilità di migliorare il quadro legislativo e il modo in cui è applicato, utilizzando pienamente la strategia europea per la crescita e l'occupazione, incoraggiando i datori di lavoro a impegnarsi per la parità delle retribuzioni e favorendo lo scambio di buone pratiche su scala comunitaria;

- pubblicherà nel settembre 2008 una relazione sugli obiettivi detti di Barcellona per quanto riguarda la disponibilità di strutture di assistenza all'infanzia;

- concentrerà il metodo aperto di coordinamento sulla riduzione del tasso di rischio di povertà delle donne, in particolare delle donne anziane;

- agirà per ridurre le disparità tra donne e uomini in fatto di imprenditorialità (in Europa, soltanto il 31% degli imprenditori sono donne).

4.7. Opportunità, accesso e solidarietà sulla scena mondiale

L'UE coopera con partner nazionali ed internazionali per promuovere standard sociali elevati che proteggano i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. L'azione coordinata dell'UE contribuisce a definire l'agenda internazionale, a sfruttare gli effetti positivi della mondializzazione e a gestire il cambiamento. La Commissione presterà sempre maggiore attenzione alla proiezione delle sue politiche sociali all'esterno e agli effetti sociali sul piano mondiale delle sue politiche interne.

La Commissione proseguirà la sua cooperazione con i paesi candidati e i paesi potenzialmente candidati nel settore sociale e nei settori connessi¹¹⁵. Contribuirà alle iniziative internazionali miranti a promuovere la dimensione sociale della globalizzazione. Proseguirà inoltre il dialogo politico sui temi dell'occupazione e degli affari sociali in sedi bilaterali e regionali, anche con i paesi partner della politica europea di vicinato e con le economie emergenti. La Commissione farà in modo che le sue politiche nei settori delle relazioni esterne, del commercio e dello sviluppo, intese nel senso più ampio, contribuiscano a favorire le opportunità, l'accesso e la solidarietà al di là delle frontiere dell'Unione.

¹¹³ Si veda ad esempio la comunicazione parallela su "Non discriminazione e pari opportunità: un impegno rinnovato".

¹¹⁴ COM(2007) 424, 18.7.2007.

¹¹⁵ Si veda ad es. la comunicazione della Commissione "Rafforzare la prospettiva europea dei Balcani occidentali", COM(2008) 127, 5.3.2008.

Integrerà la nozione di lavoro dignitoso e le preoccupazioni sociali negli accordi conclusi tra l'UE e i paesi terzi e rafforzerà la dimensione sociale delle politiche commerciali e attinenti al commercio (anche per mezzo del sistema delle preferenze generalizzate e dei negoziati su un accordo di libero scambio). Le politiche esterne e di sviluppo e gli aiuti serviranno anche a sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e la modernizzazione dei mercati del lavoro e contribuiranno alle iniziative internazionali per tenere conto della dimensione sociale della mondializzazione e dei cambiamenti climatici.

Prossime azioni:

La Commissione ribadisce il suo impegno a promuovere l'agenda concordata sul piano internazionale per il lavoro dignitoso, anche mediante la cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e altri partner e mobilitando tutte le politiche comunitarie interessate (si veda la relazione di accompagnamento che illustra i progressi realizzati dal 2006). La Commissione invita inoltre tutti gli Stati membri a dare il buon esempio ratificando e applicando le convenzioni OIL considerate attuali dall'OIL.

La Commissione continuerà a promuovere strumenti concordati sul piano internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese in cooperazione con tutte le parti interessate.

5. L'AGENDA SOCIALE RINNOVATA PER LE OPPORTUNITÀ, L'ACCESSO E LA SOLIDARIETÀ: GLI STRUMENTI

L'inventario della realtà sociale ha confermato che gli europei auspicano che l'UE contribuisca allo sviluppo sociale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e diversità. L'UE continuerà ad operare a questo fine utilizzando gli strumenti previsti dal trattato CE (legislazione, dialogo sociale, metodo aperto di coordinamento, finanziamento comunitario, partecipazione della società civile) e sfruttando le possibili sinergie tra di essi con un approccio globale e una combinazione più "intelligente" dei mezzi d'azione. Anche il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio svolgono un ruolo importante al riguardo.

5.1. La legislazione europea

L'UE ha posto in essere un solido quadro normativo per il benessere degli europei, stabilendo e rafforzando i loro diritti di cittadini, consumatori e lavoratori in relazione ad aspetti quali la mobilità, la salute e la sicurezza, la protezione sociale, le condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione, l'eguaglianza dei sessi e la non discriminazione.

In alcuni casi, una nuova normativa europea può rappresentare una soluzione se esiste un ampio consenso sulla sua utilità e se il contributo che offre appare indiscutibile. Le normative in vigore dovranno essere aggiornate e semplificate per adeguarle alle nuove situazioni (per quanto riguarda ad es. la discriminazione, la salute e la sicurezza), alle nuove forme di organizzazione del lavoro (ad es. i comitati aziendali europei, la conciliazione di vita privata e attività professionale) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (ad es. l'orario di lavoro, la sicurezza sociale, l'assistenza sanitaria transfrontaliera).

La legislazione in vigore deve essere applicata e fatta rispettare in modo rigoroso. I problemi di applicazione inadeguata sono spesso dovuti a un difetto di informazione o all'insufficienza del coordinamento e della cooperazione tra le autorità nazionali. La Commissione coopererà con gli Stati membri, le parti sociali e altri attori per risolvere questi problemi, in coerenza con la sua comunicazione "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario"¹¹⁶ e con il suo impegno a favore dei cittadini e delle imprese nel contesto del riesame del mercato unico.

¹¹⁶ COM(2007) 502 del 5.9.2007.

5.2. Dialogo sociale

Il dialogo sociale europeo ha un ruolo essenziale nell'elaborazione delle politiche comunitarie. Il diritto delle parti sociali, sancito dal trattato CE, di essere consultate prima di qualsiasi iniziativa della Commissione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, di condurre i negoziati su questioni sottoposte dalla Commissione o di concludere accordi autonomi di loro iniziativa ha prodotto molti risultati positivi, ad esempio gli accordi riguardanti il congedo parentale, la violenza e lo stress sul lavoro, il telelavoro e la convenzione OIL sui lavoratori marittimi. Il presente pacchetto comprende un documento di lavoro dei servizi della Commissione sul telelavoro e una proposta relativa all'accordo delle parti sociali sulla convenzione del lavoro marittimo dell'OIL.

La Commissione invita le parti sociali a sfruttare pienamente le possibilità che offre il dialogo sociale europeo. Grazie alle loro conoscenze e alla loro esperienza, sono nella condizione migliore per individuare i cambiamenti delle realtà sociali e hanno un ruolo specifico da svolgere nella ricerca di risposte a questi cambiamenti. L'UE continuerà a promuovere il dialogo sociale, anche a livello settoriale, e l'applicazione degli accordi quadro europei da parte delle parti sociali nazionali.

5.3. Metodo aperto di coordinamento

I metodi aperti di coordinamento (MAC) sono la chiave di volta dell'agenda sociale dell'UE, in quanto hanno permesso agli Stati membri di sviluppare una visione comune dei problemi sociali, hanno favorito la volontà di cooperare e di ispirarsi alle reciproche realizzazioni, dato impulso alle riforme e promosso politiche maggiormente basate sulla conoscenza, orientate secondo principi di apertura, trasparenza e partecipazione.

La prima strategia europea per l'occupazione, messa in atto nel 1997, ha avuto come risultato un miglioramento qualitativo e quantitativo dell'occupazione e quindi un miglioramento molto concreto del benessere. Il MAC in materia di istruzione e formazione, introdotto nel 2002, è stato per gli Stati membri di prezioso aiuto nella definizione delle loro politiche e delle loro strategie in materia di apprendimento permanente. I risultati del metodo aperto di coordinamento sulla protezione sociale e l'inclusione sociale (qui di seguito "il MAC sociale") in settori non che sono direttamente di competenza della Comunità (ad es. i sistemi pensionistici, le prestazioni familiari e di invalidità, l'assistenza sanitaria e le cure di lunga durata) indicano che questo processo è un complemento essenziale della legislazione europea. È la dimostrazione di come la cooperazione volontaria tra Stati membri, con l'appoggio dell'UE, può dare un effetto concreto al principio della sussidiarietà nell'azione intrapresa congiuntamente per combattere la povertà e l'esclusione e garantire sistemi di protezione sociale moderni, sostenibili ed equi.

Obiettivi e indicatori quantificati si sono dimostrati indispensabili per stimolare e valutare i progressi a livello europeo e nazionale. La preparazione di una strategia di Lisbona per il dopo 2010 sarà l'occasione per fare il punto sui progressi realizzati ed esaminare la possibilità di fissare obiettivi ancora più ambiziosi (come un tasso d'occupazione più elevato per i giovani, i lavoratori anziani e le donne). Si dovrà anche pensare a introdurre o aggiornare obiettivi in altri settori interessati dal MAC (ad es. la percentuale del PIL in investimenti in capitale umano, la riduzione della povertà, in particolare di quella infantile, il miglioramento del livello d'istruzione, la riforma delle pensioni, i sistemi sanitari e di assistenza di lunga durata) per riaffermare l'impegno ad agire fattivamente nel quadro dell'agenda sociale rinnovata. In questo contesto saranno necessari dati statistici, che saranno prodotti in cooperazione con Eurostat e il sistema statistico europeo.

Prossime azioni:

La Commissione:

- propone di rafforzare e sfruttare tutto il potenziale del MAC sociale applicando alcune delle procedure e dei metodi di lavoro utilizzati nel quadro della strategia di Lisbona allo scopo di accrescere l'impegno e la visibilità politici (in particolare con la fissazione di obiettivi quantitativi), rafforzare i legami con altre politiche, potenziare gli strumenti d'analisi e la base documentale e

incoraggiare il monitoraggio, l'apprendimento reciproco e la valutazione di pari da parte degli Stati membri (si veda il documento di accompagnamento);

- prevede di proporre una raccomandazione sull'inclusione attiva (cfr. 4.5)

L'inventario della realtà sociale ha permesso di constatare che si va facendo strada la consapevolezza che il PIL come misura dei risultati economici non è un criterio sufficiente ad orientare l'azione politica di fronte alla complessità dei problemi contemporanei. La Commissione contribuirà alla definizione di obiettivi di benessere "al di là del PIL".

5.4. Finanziamenti comunitari

La politica di coesione e i Fondi strutturali contribuiscono in modo essenziale alla promozione delle opportunità, dell'accesso e della solidarietà rafforzando la competitività e la coesione sociale. Nel corso dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, in particolare nel quadro della politica di coesione e del Fondo sociale europeo, saranno erogati circa 14 miliardi di euro per il rafforzamento della capacità delle imprese e dei lavoratori di anticipare e gestire il cambiamento, circa 26 miliardi di euro per il miglioramento della qualità dell'istruzione e della formazione, circa 30 miliardi di euro per l'aumento dell'occupazione (comprese le misure di lotta contro la discriminazione), 5 miliardi di euro per investimenti nel settore della sanità e 1,2 miliardi di euro per favorire l'occupazione e l'inclusione sociale degli immigrati. Inoltre, il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi (2007-2013) contribuisce all'integrazione dei nuovi immigrati negli Stati membri. La Commissione coopera con gli Stati membri perché questi investimenti siano utilizzati nel modo più efficace possibile e per sostenere in particolare le priorità della strategia di Lisbona. Come si detto al punto 4.2, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) viene in aiuto ai lavoratori licenziati in conseguenza della globalizzazione.

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) contribuiscono anch'essi all'agenda sociale dell'UE garantendo un approvvigionamento di prodotti alimentari di qualità a un prezzo accessibile, migliorando la competitività dei settori agricolo, silvicolo e agroalimentare e la qualità dell'occupazione in questi settori, nonché la qualità di vita e le possibilità di occupazione nelle zone rurali.

Il programma per l'occupazione e la solidarietà sociale 2007-2013 (PROGRESS)¹¹⁷ contribuisce all'applicazione della normativa comunitaria, creando una visione comune degli obiettivi e delle priorità dell'UE e rafforzando la cooperazione con i principali attori europei e nazionali. I programmi per l'apprendimento permanente e "Gioventù in azione" contribuiscono rispettivamente allo sviluppo di un insegnamento e di una formazione di qualità e all'integrazione sociale dei giovani, secondo gli obiettivi politici dei metodi aperti di coordinamento. Una maggiore partecipazione della comunità scientifica e legami più stretti con altre attività di ricerca in corso finanziate dal programma quadro di ricerca 2007-2013 contribuiranno inoltre all'elaborazione di politiche fondate su conoscenze e dati scientifici.

5.5. Partnership, dialogo e comunicazione

Le opportunità, l'accesso e la solidarietà per tutti possono essere realizzati soltanto mediante la cooperazione tra le istituzioni europee, gli Stati membri, gli enti locali e regionali, le parti sociali, la società civile e le altre parti in causa, compresi eventualmente partner esterni.

Le organizzazioni della società civile fungono da tramite vitale tra l'Unione europea, gli Stati membri e i cittadini. La Commissione continuerà a sostenere la capacità delle ONG di agire a livello europeo e di prendere parte attiva all'elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie.

Le imprese, in stretta collaborazione con le altre parti interessate, possono anch'esse contribuire attivamente al raggiungimento degli obiettivi dell'agenda sociale rinnovata, ad esempio in settori come l'inclusione sociale e lo sviluppo delle competenze.

¹¹⁷ http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html.

È necessario informare meglio i cittadini, le imprese e le altre parti interessate delle possibilità che offre l'Unione europea, utilizzando servizi esistenti come il portale per l'impiego EURES, SOLVIT, il sistema d'informazione sul mercato interno, la rete Impresa Europa, "Europe direct," "La tua Europa", ecc. È in preparazione un servizio di assistenza per il mercato unico, che migliorerà l'offerta d'informazione e la sua accessibilità¹¹⁸.

La Commissione continuerà a promuovere la cittadinanza attiva, in particolare nel contesto dell'Anno europeo del dialogo interculturale 2008. I risultati dell'Anno europeo dovranno avere effetti duraturi ed essere presi in considerazione da tutte le politiche e da tutti i programmi dell'UE. La Commissione continuerà inoltre a sentire il parere dei cittadini e delle parti interessate nel dare attuazione all'agenda sociale rinnovata.

5.6. Fare in modo che tutte le politiche europee favoriscano le opportunità, l'accesso e la solidarietà

La messa a punto di strumenti di monitoraggio basati su dati fattuali diventerà un mezzo importante per fare in modo che tutte le politiche europee perseguano obiettivi legati alla promozione delle opportunità, dell'accesso e della solidarietà. Secondo il dettato del trattato in vigore, tutte le attività della Comunità europea devono mirare a "eliminare le ineguaglianze nonché a promuovere la parità tra uomini e donne"¹¹⁹. Esiste un consenso generale sul fatto che l'UE debba tenere conto degli obiettivi della politica sociale e della necessità di combattere tutte le forme di discriminazione nel definire e nell'attuare tutte le altre politiche. La Commissione continuerà a sottoporre tutte le sue principali nuove iniziative ad un'analisi rigorosa, nel quadro della valutazione d'impatto, dei loro effetti sul piano sociale. Il comitato di valutazione d'impatto continuerà ad assicurarsi che, prima della presentazione di una proposta, siano stati attentamente valutati i suoi possibili effetti occupazionali e sociali. Nel valutare le politiche esistenti, la Commissione presterà maggiore attenzione alle ripercussioni sociali.

Le considerazioni di ordine sociale sono già fortemente presenti nelle decisioni legislative e operative dell'UE per quanto attiene al mercato interno. Ad esempio, le norme europee in materia di appalti pubblici lasciano alle autorità ampie possibilità di tenere conto, tra i criteri di selezione, dei fattori sociali¹²⁰. Nuove iniziative come la vigilanza del mercato del commercio al dettaglio, anche per quanto riguarda il prezzo e la qualità dei prodotti di base, potrebbero avere effetti positivi in campo sociale.

6. CONCLUSIONE

Le nuove realtà sociali richiedono risposte nuove. I cambiamenti sono rapidi e le politiche devono seguire il ritmo, dando risposte innovative e flessibili alle sfide della mondializzazione, dei progressi tecnologici e dell'evoluzione demografica.

L'agenda sociale rinnovata vuole dare una risposta di questo tipo, indicando come tradurre in azioni concrete gli obiettivi delle opportunità, dell'accesso e della solidarietà. È una risposta integrata, che completa la strategia di Lisbona e testimonia della volontà di agire a favore dei cittadini. Dimostra che i valori europei rimangono l'elemento centrale delle politiche dell'Unione e sono parte integrante della sua risposta alla mondializzazione. Esprime il fermo impegno della Commissione per la dimensione sociale, già affermato nei suoi obiettivi strategici del 2005, e contribuisce in maniera determinante al vasto sforzo mirante a realizzare un'Unione economicamente forte, socialmente responsabile e sicura. Questa agenda, le sue azioni e i suoi strumenti saranno oggetto di un riesame unitamente alla strategia di Lisbona per il periodo successivo al 2010.

¹¹⁸ SEC (2005) 985 del 20.7.2005.

¹¹⁹ Articolo 3 del trattato CE.

¹²⁰ Il manuale degli appalti pubblici socialmente responsabili, che la Commissione pubblicherà nel 2009, conterrà orientamenti dettagliati ed esempi concreti al riguardo.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a confermare il loro impegno a favore della dimensione sociale dell'Unione europea facendo propria questa agenda sociale rinnovata e ad approvare le proposte legislative che l'accompagnano.

Bruxelles, 2.7.2008
COM(2008) 420 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE
REGIONI**

Non discriminazione e pari opportunità: Un impegno rinnovato

{SEC(2008) 2172}

(ESTRATTO)

1. INTRODUZIONE

L'Unione europea è basata sui principi condivisi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il riconoscimento essenziale del carattere unico di ciascun individuo e del suo diritto a un accesso equo alle possibilità offerte dalla vita è comune all'insieme delle società europee. La discriminazione insidia questi valori condivisi.

L'azione europea volta a garantire l'uguaglianza tra le persone ha una lunga tradizione. Il trattato di Amsterdam ha attribuito nuovi poteri all'Europa per realizzare azioni contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza e l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Qualunque discriminazione basata su questi diversi motivi è stata vietata nei settori dell'occupazione e del lavoro. Il divieto di qualunque discriminazione basata sulla razza, l'origine etnica e il sesso copre un'ampia gamma di settori oltre a quello dell'occupazione.

L'Unione europea dispone oggi di uno dei contesti giuridici più evoluti al mondo in materia di lotta contro la discriminazione. Tuttavia, anche se sono stati realizzati importanti progressi, numerosi europei ritengono oggi che la discriminazione sia ampiamente diffusa: il 15% dichiara di essere stato personalmente vittima di discriminazione l'anno scorso e il 29% afferma di esserne stato testimone¹²¹.

Nella sua comunicazione intitolata "Un'agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo"¹²², che la presente comunicazione accompagna, la Commissione rinnova il suo impegno a favore dell'uguaglianza delle opportunità per tutti, affinché ciascuno possa realizzare il suo potenziale.

Basandosi sul successo della strategia quadro del 2005 per la non discriminazione¹²³ e dell'Anno europeo della parità delle opportunità per tutti nel 2007, nonché sui contributi delle istituzioni europee, della società civile e delle parti sociali, la presente comunicazione espone un insieme di azioni destinate a rafforzare la lotta contro la discriminazione e a promuovere l'uguaglianza delle opportunità.

La presente comunicazione si accompagna in particolare ad una proposta di nuova direttiva che vieta qualunque discriminazione fondata sull'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni al di fuori della sfera professionale. Tale proposta storica apre la strada al completamento del quadro giuridico dell'azione europea volto a combattere tutte le forme di discriminazione, come prevede l'articolo 13 del trattato CE.

Una migliore protezione legislativa contro la discriminazione deve essere accompagnata da una strategia dinamica al fine di promuovere la non discriminazione e la parità delle opportunità. La presente comunicazione propone pertanto anche azioni volte a dare un nuovo slancio al dialogo sulla politica di lotta contro la discriminazione, nonché a consentire un'utilizzazione più efficace degli strumenti disponibili, in generale ma anche promuovendo più in particolare l'integrazione sociale dei ROM, considerando i particolari problemi di discriminazione che essi devono affrontare.

¹²¹ Inchiesta speciale Eurobarometro 296 (2008).

¹²² COM(2008) 412 def.

¹²³ COM(2005) 224 def.

3. RAFFORZARE GLI STRUMENTI DI PROMOZIONE ATTIVA DELL'UGUAGLIANZA DELLE PARI OPPORTUNITÀ

(...)

3.3 Migliore applicazione degli strumenti volti a far progredire l'integrazione sociale dei Rom

Anche se del rafforzamento della lotta contro la discriminazione mediante strumenti legislativi e politici beneficerà l'insieme dei gruppi di potenziali parti interessate, rimane importante affrontare i problemi particolari di gruppi specifici. La situazione dei Rom è particolarmente preoccupante in un periodo come quello attuale caratterizzato da una discriminazione individuale e istituzionale persistente e da un'emarginazione sociale di grandi dimensioni. L'emarginazione di milioni di persone è inaccettabile, in particolare dal punto di vista dell'uguaglianza e del godimento effettivo dei diritti umani. È altrettanto ingiustificabile dal punto di vista della coesione sociale. Infine, la disoccupazione e la povertà largamente diffusi nell'ambito di un gruppo così consistente rappresentano una perdita sul piano economico. Dare una soluzione a questo problema urgente rientra nella responsabilità congiunta dell'Unione europea e degli Stati membri.

La Commissione ha condannato più volte qualunque manifestazione di ostilità nei confronti degli zingari, che essa considera una forma specifica di razzismo incompatibile con i principi dell'Unione europea. L'applicazione della legislazione comunitaria in materia di discriminazione negli Stati membri è il punto di partenza necessario per l'integrazione dei Rom. La Commissione rimarrà vigilante in questo settore e intensificherà i suoi lavori in collaborazione con gli organismi nazionali incaricati della parità delle opportunità, al fine di migliorare la loro capacità di affrontare i problemi di discriminazione nei confronti dei Rom. Continuerà a sostenere il rafforzamento delle capacità nell'ambito della società civile Rom e a promuovere la sua partecipazione a tutti i livelli dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche.

La situazione dei Rom è stata riconosciuta dal Consiglio europeo, che ha invitato la Commissione nel dicembre 2007 "*ad esaminare le politiche e gli strumenti esistenti e a presentare relazioni al Consiglio sui progressi realizzati.*" Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione risponde a questa richiesta. Esso dimostra l'esistenza di un importante quadro di riferimento costituito da strumenti legislativi, finanziari e di coordinamento delle politiche e la maggiore utilizzazione di questi strumenti, ma indica inoltre che si può fare di più per aumentarne l'efficacia.

L'impatto di questi strumenti sul terreno dipende tuttavia dall'impegno degli Stati membri e dalla capacità di tutti i soggetti interessati di utilizzarli in modo ottimale. Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha chiesto al Consiglio di analizzare urgentemente questo problema. La Commissione utilizzerà tutti gli strumenti di cui dispone per sostenere questo processo facendo affidamento su un chiaro impegno da parte del Consiglio europeo al termine della presidenza francese.

Al fine di sostenere e di promuovere un impegno comune da parte degli Stati membri, delle istituzioni europee e della società civile, la Commissione organizzerà un vertice europeo dedicato ai Rom, che riunirà tutte le parti interessate nel settembre 2008, nel quadro dell'Anno europeo del dialogo interculturale; le conclusioni del vertice saranno comunicate alla presidenza francese per essere esaminate in dettaglio nell'ambito del Consiglio dei ministri prima del Consiglio europeo del dicembre 2008. Inoltre, la Commissione realizzerà, basandosi sulle approfondite ricerche già effettuate, uno studio completo sulle politiche e sui meccanismi istituzionali esistenti e sui loro collegamenti con i programmi e i progetti mirati sulla situazione dei Rom, al fine di identificare le buone prassi trasferibili e poter meglio sfruttare, in tal modo, gli strumenti comunitari e nazionali.

4. CONCLUSIONI

La Commissione è fermamente decisa a lottare contro tutte le forme di discriminazione in virtù dell'articolo 13 CE e continuerà a seguire da vicino il recepimento delle direttive esistenti. Al fine di completare il quadro giuridico comunitario, la Commissione presenta una proposta di direttiva che vieta qualunque discriminazione basata sull'età, la disabilità, l'orientamento sessuale, la religione o le convinzioni al di fuori della sfera professionale. La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento a dare in via prioritaria un impulso alle discussioni sulla proposta.

Una protezione giuridica efficace dei diritti individuali deve essere accompagnata dalla promozione attiva della non discriminazione e dell'uguaglianza delle opportunità. La Commissione è decisa a realizzare nuovi progressi a livello comunitario e nazionale in settori quali la sensibilizzazione, l'integrazione della non discriminazione, l'azione positiva e la raccolta dei dati. Una gestione più rigorosa della politica di non discriminazione dovrebbe facilitare lo scambio di buone prassi, l'apprendimento tra pari e il confronto dei modelli di riferimento tra gli Stati membri, incoraggiando l'elaborazione di nuovi approcci, ad esempio per affrontare il problema della discriminazione multipla.

La Commissione garantirà, in collaborazione con la società civile e le parti sociali, il seguito dell'attuazione delle iniziative ricordate nella presente comunicazione. Valuterà i progressi compiuti e l'impatto delle azioni specifiche.

Brussels, 2.7.2008
SEC(2008) 2172

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT

accompanying the

**COMMUNICATION FROM THE COMMISSION
TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,
THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS**

Non-discrimination and equal opportunities: A renewed commitment

Community Instruments and Policies for Roma Inclusion

{COM(2008) 420 final}

1. INTRODUCTION

1.1 The Mandate

The Brussels European Council (14 December (2007), stated that:

(50) *“The European Council, conscious of the very specific situation faced by the Roma across the Union, invites Member States and the Union to use all means to improve their inclusion. To this end it invites the Commission to examine existing policies and instruments and to report to the Council on progress achieved before the end of June 2008”.*

Moreover, the European Parliament’s resolution of 31 January 2008 represents an urgent call for a comprehensive European framework strategy on Roma.¹²⁴ The launch of an EU Roma Policy Coalition of NGOs on 5 March 2008 reflects the will of civil society to join forces for a better inclusion of this major community, and for a long term and coherent common Roma strategy of main-stakeholders at the European level.

This staff working document sets out to list and examine the existing policies and instruments as a response to the European Council request. The Commission Communication on non-discrimination policy¹²⁵ draws conclusions from the thorough analysis of ongoing activities, opportunities and gaps identified in this document and lays down the framework and for further steps towards Roma inclusion. This is a necessary first step in designing better and more efficient policies and mechanism which to bring about a change in the life on European Roma.

1.2 The Challenge

Though the socio-economic conditions of Roma¹²⁶ remain under-researched, it is clear that Roma are particularly exposed to high rates of poverty, unemployment or are largely operating in the informal economy. A recent EU-wide public opinion survey shows that a quarter of Europeans would feel uncomfortable to have a Roma as their neighbour. In some countries half of the respondents take this view.¹²⁷ It has been highlighted by research and civil society that anti-Gypsyism is a specific form of racism which is based on de-legitimisation and moral exclusion.

The number of Roma in the European Union is subject to much speculation. It is not expected that this situation could change in the near future given the ethical and political limitations involved in gathering ethnically disaggregated data in a number of Member States (and the fluid boundaries of who is or is not considered to be a “Roma” in particular contexts, see footnote 3). Nonetheless, it is clear that these are populations numbering millions of people and that the number of Roma on the territory of the European Union has increased considerably with the accession of the 12 new Member States.¹²⁸

In demographic terms, the Roma populations appear to differ significantly from the overall development of European societies which are characterised by population ageing. Although there

¹²⁴ P6_TA(2008)0035

¹²⁵ Non-Discrimination and Equal Opportunities: A Renewed Commitment - COM(2008)420

¹²⁶ For the purpose of this paper, the term “Roma” is used – similarly to other political documents of the European Council, European Parliament etc. – as an umbrella term including also other groups of people who share more or less similar cultural characteristics and a history of persistent marginalisation in European societies, such as the Sinti, Travellers, Ashkali etc. The European Commission is aware of the recurrent debate regarding the use of the term Roma, and it has no intention to “assimilate” the members of other groups to the Roma themselves in cultural terms. Nonetheless, it considers the use of “Roma” as an umbrella term practical and justifiable within the context of a policy document which is dealing above all with issues of social exclusion and discrimination, not with specific issues of cultural identity.

¹²⁷ Eurobarometer 69.1 (02-02/2008)

¹²⁸ Surveys by the UNDP and the Roma Education Fund assess that in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia represent between 5 and 10% of the total population. In these four countries the number of Roma would amount to 3-4 million persons.

are few reliable sources in this respect (for the same methodological, ethical and political reasons as those mentioned above), it seems beyond reasonable doubt that life expectancies of the Roma are some 10-15 years lower than those of majority populations, while fertility rates remain much higher. Indeed, it has been estimated that about a half of the Roma population in Central and Eastern Europe is less than 20 years old, which would be comparable to some of the poorest African or Asian societies. The fact that the Roma populations include such a large proportion of young people and children increases the urgent need to break the vicious circle of inter-generational transmission of poverty and severe social exclusion.

Although the European institutions, Member States and candidate countries as well as civil society have addressed these problems since the beginning of the 1990s, there is a widely shared assumption that the living and working conditions of Roma have not much improved over the last two decades.

1.3 Instruments, Actors and Responsibilities

Core issues of Roma inclusion — education, employment, public health, housing and infrastructure and the fight against poverty — fall mainly under the responsibility of Member States. The EU plays, however, an important role in ensuring the principle of non-discrimination and in policy coordination. Moreover, the Structural Funds (and in particular the European Social Fund) are crucial instruments in supporting the Lisbon strategy at national, regional and local level.

It is clear that all work on Roma inclusion has to take into account this division of responsibilities. There are a number of pit-falls which the Commission has done its utmost to avoid in its work on Roma inclusion, i.e.:

- a purely horizontal ("ethnically neutral") approach to the problem which would risk losing sight of specific challenges that Roma face;
- a purely ethnically defined approach which forgoes the advantages of mainstreaming Roma issues in the main policy strands;
- a declaratory "Europeanisation" of the problem which could symbolically transfer the responsibility to European institutions without providing them with new instruments to deal with it and without sufficient commitments from Member States.

The European Commission established in 2004 an "Inter Service Group on Roma" (ISG) replacing a previous Commission external relations working group on Roma. This group is an intra-institutional platform for the exchange of information with regard to instruments and policies which are relevant for Roma inclusion. It is currently analysing how the Structural Funds, and other financial and policy instruments can be mobilised during this programming period (2007-2013) directly or indirectly for this purpose. It is planned to use the ISG's analytical tools in order to follow up the development and implementation of the Structural Funds on the ground.

The EU has an advanced legal framework which provides for protection against discrimination on grounds of ethnic origin based on an individual-rights-based approach.¹²⁹ For this legislation to be implemented on the ground, it must be accompanied by focused information on rights and obligations, clear orientation of national equality bodies and practical support for legal practitioners and NGOs (*e.g.* through training and capacity building).

The European Structural Funds (Fund for Regional Development, Social Fund and the former Community Initiative EQUAL) have supported a number of projects focused on education, (vocational) training, improvements in infrastructure, and also on different forms of counselling and social assistance for Roma. Experience, detailed in this report, shows that the key to success is the political will and capacity of Member State Governments to allocate budgets and support projects which are multidimensional (taking the whole reality of Roma life into consideration) and clearly

¹²⁹ Cf. Chapter 2 Legislation and Rights

targeted on the Roma (though not ethnically exclusive, *i.e.*, allowing for participation of other persons in similar situations regardless of their ethnicity). On the other hand potential beneficiaries—in particular at regional and local level or NGOs—need to have the capacity to apply successfully for financial support and implement their projects effectively. NGO capacity building in the case of Roma needs to take into account that these organisations usually have very limited resources; therefore a long term investment in this direction is needed. The European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) can also provide support for the improvement of the living conditions of the Roma and possibilities for the inclusion of Roma into the preparation and monitoring of the implementation of the policy.

Policy coordination on education, employment and social inclusion addresses Roma (i) explicitly (mainly with regard to the situation of Roma children, educational issues/segregation of schools, the improvement of Roma health, or social assistance), and (ii) implicitly (as part of disadvantaged groups or people on the margins of the labour market). Policy coordination is particularly effective if there is a clear focus in reporting, country-specific recommendations and peer reviews on marginalised people who are disadvantaged because of their ethnicity.

Moreover, the incorporation of gender mainstreaming and specific actions to improve the situation of Roma women in all policies is an important step towards gender equality and social cohesion.

Real progress on the ground depends on the Roma themselves being directly involved at all levels of policy development, decision-making and programme implementation. This should be the case at the level of civil society, but also at the level of national, regional and local governments, private businesses and European institutions. There is obviously a will of civil society to join forces in this respect and the way in which this Staff Working Paper was drawn up (involving civil society and in particular Roma NGOs) is a strong signal that Roma can play their role as participating subjects.

2. LEGISLATION AND RIGHTS

The European Union is founded on the principles of respect for human rights and fundamental freedoms, principles which are common to the Member States.

2.1 Non-Discrimination

Article 13 of the Treaty empowers the Community to combat discrimination on the grounds of sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.

2.1.1 Directive 2000/43/EC and the individual-rights-based approach

All persons — including Roma — are protected against discrimination on grounds of race or ethnic origin under Directive 2000/43/EC,¹³⁰ regardless of their legal status. The scope of the legal protection includes the areas of employment, social protection, education as well as access to goods and services. However, the Directive does not provide protection from discrimination on the basis of nationality, which means that it does not deal with differential treatment between citizens and non-citizens of the European Union.

The Commission reported in 2006 on implementation of the Directive¹³¹. The report noted that while the legislation had had a major impact in raising the level of protection from discrimination throughout the EU, there had been delays in transposing the rules into national law in some Member States, and additional efforts were needed to ensure effective implementation and enforcement of

¹³⁰ Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180 (19.7.2000) p. 22.

¹³¹ See COM(2006) 643; see also European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field, Developing Anti-Discrimination Law in Europe (2006), 6 et seq.; 19 et seq.; 40 et seq.; and the Resolution of the European Parliament of 27 September 2007 A6-0278/2007

the legislation. The Commission subsequently launched legal proceedings against a number of Member States.¹³²

This Directive introduced in some parts of the EU the conceptual novelty of a legal approach which seeks to protect individuals against discrimination through strengthening his or her position for potential mediation or litigation without imposing penal sanctions on offenders. While some Member States had long-standing legislation based on these principles (*e.g.* the United Kingdom with its Race Relations Act of 1976), for others it was very different from their traditional policies and legal approaches.¹³³

The fact that exercise of the rights under the Directive depends on direct action by individuals implies that it needs to be complemented by information on rights and obligations, competent Equality Bodies and practical support for legal practitioners and NGOs (*e.g.* through training).¹³⁴

The transposition of the Directive into national legislation is still fairly recent so its full effect will be felt only in the years to come. So far, information provided by the Member States and Equality Bodies suggests that most complaints of discrimination involve employment, followed by the provision of goods and services and housing. In the majority of the new Member States, statistics showed that Roma were the group most represented in complaints. Complaints from the Travellers community were also numerous in Ireland. The increasing number of complaints by Roma confirms that the awareness of this legislation is now increasing and that the relevant actors are acquiring the capacity to support victims to make their voices heard.

The effectiveness of national legislation transposing Directive 2000/43/EC is limited if other parts of national legislation continue to exist which have direct or indirect discriminatory effects on Roma. Article 14(a) of the Directive requires Member States to abolish laws, regulations and administrative provisions contrary to the principle of equal treatment. As a result of the definition of indirect discrimination in Article 2(2) (b), this obligation extends to those laws that have a disproportionately negative impact on Roma.

Directive 2000/43/EC allows in Art. 5: “*With a view to ensuring full equality in practice, the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting specific measures to prevent or compensate for disadvantages linked to racial or ethnic origin*”. A forward looking policy in this respect can build on the experience gathered in Member States with positive action, in particular in fields such as gender equality.

2.1.2 Litigation

Legal experts and litigators have identified factors that may in general hinder litigation/complaints, most of which are also relevant for Roma. These are on the one hand due to a lack of available public funding, and on the other due to the legislation/legal procedures in place and the treatment of victims of discrimination. The lack of funding not only has consequences in terms of legal assistance and legal aid for victims, but also on the capacity of Roma rights NGOs and/or Equality Bodies to take up relevant cases. Procedural barriers include the requirement for NGOs to authorise a lawyer to act in court, or additional requirements which must be fulfilled by NGOs to support or assist victims in court.

The number of cases taken up by Roma indicates that the Directive is being successfully used to challenge discrimination against that group. The European Roma Rights Centre (ERRC) is an important driver for application of non-discrimination laws through litigation in many new Member States. The European Network Against Racism (ENAR) has organised seminars on strategic

¹³²

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/928&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en>

¹³³ COM(2006) 643, p. 3 (EN)

¹³⁴ Cf. Chapter 4 Action against Discrimination and Cooperation with Civil Society

litigation and the segregation of Roma children in education. Nevertheless, institutionalised cooperation and experience sharing among Roma rights NGOs is generally missing.

Beyond lawyers who may assist Roma victims under legal aid or strategic litigation schemes, the existence and commitment of specialised human rights, anti-discrimination or administrative bodies/inspectorates may also help to overcome difficulties.

When transposing Directive 2000/43/EC, Romania, Bulgaria and Hungary have granted to NGOs and Equality Bodies the right to bring *actio popularis* claims. Its characteristics —no need for an individual victim, and thus a minimal risk of victimisation, low costs —make *actio popularis* a unique and highly attractive tool which is ideal in tackling institutional, structural or *de facto* discrimination.

2.1.3 Equality Bodies

Article 13 of Directive 2000/43/EC requires that Member States designate an Equality Body and ensure that its competences include the provision of independent assistance to victims of discrimination, the conducting of independent surveys concerning discrimination, and the publication of independent reports and recommendations on any issue relating to discrimination.

Although a number of such Equality Bodies can investigate complaints, most conclude their procedures with non-binding recommendations. The extent to which Roma victims find these recommendations effective as a remedy is not yet known.

Adequate resources for Equality Bodies are crucial as financial independence is a precondition for political independence. The issue of cooperation between Equality Bodies and long-standing Roma rights NGOs is also relevant since Equality Bodies' strategies cannot work as effectively without engagement from Roma rights NGOs, which in turn need Equality Bodies' support.

Efforts are being made in some Member States to step up dissemination of information and cooperation with civil society. Positive examples come from Member States where Roma NGOs are consulted —*e.g.* in Denmark —and/or where the Equality Bodies maintain a specific Roma agenda, *e.g.* in France, Ireland, Romania and the UK.

2.2 Combating Racism and Xenophobia

The purpose of the draft Council Framework Decision on combating racism and xenophobia is to approximate Member States' legislation and to ensure that these phenomena are punishable under the same conditions across the EU by effective, proportionate and dissuasive criminal sanctions. The draft Framework Decision aims to criminalise intentional conduct, such as incitation to violence or hate towards a group of people, or persons belonging to a group, defined on the basis of race, colour, descent, religion or belief, national or ethnic origin, as well as the public condoning, denial or gross trivialisation of crimes against humanity and war crimes.

2.3 Children Rights

Roma children are at particular risk. The European Union is keen to protect and to promote the rights of the child in both internal and external policies. To this end, the European Commission adopted a Communication in July 2006 entitled "Towards an EU strategy on the Rights of the Child", which includes more than ten of the EU's policies.¹³⁵

Children's rights form part of the human rights that the EU and the Member States are bound to respect under international and European Treaties, in particular the UN Convention on the Rights of the Child. The EU explicitly recognises the rights of children in Article 24 of the European Charter of Fundamental Rights. The EU's obligation to respect fundamental rights, including children's rights, implies not only a general duty to abstain from acts violating these rights, but also to take them into account whenever relevant in the conduct of its own policies under the various legal

¹³⁵ http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/children/fsj_children_intro_en.htm

bases. Mainstreaming children's rights into relevant Community legislative and non-legislative actions is an effective tool which is actively pursued by the Commission.

Problems faced by Roma children were specifically addressed during the Second European Forum on the Rights of the Child held on 4 March 2008 in Brussels.

2.4 Violence and Trafficking

The EU is committed to combating all forms of violence and human trafficking. Women are often the main victims of gender-based violence while trafficking is modern-day slavery to which poverty-stricken women and children, in particular girls, are more vulnerable. Violence and trafficking are breaches of fundamental rights and poverty-stricken Roma women are in particular vulnerable to these forms of exploitation.

Through the DAPHNE programme, the EU has financed targeted actions to fight violence against women and children and to protect victims and groups at risk.

The DAPHNE Programme

Since 1997, the DAPHNE Programme funded 412 projects to fight violence against women and children, of which 3 were targeted explicitly on Roma women and children.¹³⁶

These projects were:

Coalition for integration of Roma children in Europe: Corporal punishment and child labour (2001)

Trilateral initiative to prevent and combat trafficking in women within Roma communities in CEE (2004)

Prevention of forced removal of Roma children from their parents through support of families and dialogue with state institutions (2005)

The Commission has taken a number of initiatives to combat trafficking in human beings, and attention has been paid to mainstreaming the gender dimension in these initiatives.

2.5 Free Movement of Persons

As regards the free movement of persons, Roma people who either have the nationality of a Member State or are family members of EU citizens benefit from all the rights conferred by the EC Treaty upon EU citizens (with the exception of free access to the labour market where transitional measures apply).

The conditions and limitations applicable to the right of free movement are laid down in Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States. Union citizens who consider that their rights under Directive 2004/38/EC have been violated may invoke the provisions of the Directive directly before the national courts, if it has not been transposed into national law within the required time. All organs of the State are obliged to refrain from applying provisions of national law where they would conflict with the Directive.

2.6 Compensation to Victims of Crime

Legislation prepared by the European Commission in the field of victims' rights is of particular interest with regard to racism as this is often linked to serious crimes. Directive 2004/80/EC on State compensation to crime victims mainly focuses on cross-border cooperation, but it obliges Member States to create an "adequate" system of compensation. The general objective of Framework Decision 2001/220/JHA on the standing of victims in criminal proceedings is to establish and guarantee a comparable high level of protection for victims throughout the European Union. Member States should approximate their laws and regulations to the extent necessary to attain this objective. The Framework Decision covers not only the provisions related to the rights of

¹³⁶ For an overview see the interactive database on www.daphne-toolkit.org.

victims during criminal proceedings, but it also touches upon certain measures before and after the proceedings, which might mitigate the effects of a crime.

3. COHESION POLICY

The Cohesion Policy constitutes the European Union's commitment to supporting individuals and regions that need support in their development. In the current financial period (2007 to 2013) the European Union will spend some €347 bn across the 27 Member States, concentrating on people who have difficulty in accessing the labour market and on regions lagging behind. This is a very substantial commitment of resources and effort.

The programming process for the Funds starts with the National Strategic Reference Framework (NSRF), in which the Member States set out the major issues they propose to tackle using the Funds, and includes analyses demonstrating the importance of these challenges and the effectiveness of responses proposed. In the NSRFs of all Member States with substantial Roma populations, the issue of how best to respond to the challenges associated with the Roma is raised, and solutions proposed. The Operational Programmes adopted by the Commission during 2007 develop these strategies and provide the concrete basis on which Member States and regions can use the Funds for practical projects.

The Fund legislation provides that: *“equality between men and women and the integration of the gender perspective [shall be] promoted during the various stages of implementation of the Funds. The Member States and the Commission shall take appropriate steps to prevent any discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation ... ”*¹³⁷. This comprehensive anti-discrimination requirement is wider than the Roma as such, but it is important in the case of the Roma since their disadvantages are multi-sectoral; the very width of the requirement ensures that the availability of the Funds cannot be denied to Roma on any such grounds.

The programming of the Funds at European level is strategic. This has many benefits (not least the closer management of the Funds by those most directly concerned), but it means that it is not possible for the Commission to put a precise sum on the amounts that will be used in the current period for the Roma. In all countries with substantial Roma populations, some specific funds have been earmarked or are identifiable; but in the majority of cases it will only be possible to calculate total likely spending when more choices have been made at national and regional levels. This Chapter therefore seeks to identify some good and interesting cases where the Funds have been used to support the EU's overall integration and labour market policies as these apply to Roma.

It is important that, with the help of the Structural Funds, the Roma people are finally enabled to move out of the state of exclusion in which they have been confined over the years; the next few pages of this report give some flavour of the range and type of commitment to finance projects, infrastructure and activities that stands behind this objective.

3.1 Strategic Approach, Programming and Partnership

The Community Strategic Guidelines (CSG)¹³⁸ on cohesion policy was adopted by the Council on 6 October 2006. Following their adoption each Member State presented a National Strategic Reference Framework (NSRF) fitted to its strategic guidelines, which has served as the benchmark for the programming of the Funds. The NSRF also includes a description of the chosen strategy, a

¹³⁷ Regulation (EC) No. 1083/2006, Article 16

¹³⁸ Communication from the Commission Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013; 07.05.2005; COM(2005)0299; Council Decision 2006/702/EC

list of Operational Programmes¹³⁹ as well as an indication of the annual allocation from each Fund for each programme.

The Member States' Operational Programmes (OPs) cover the period of 1 January 2007 to 31 December 2013. The programmes are built around the Member States' priorities. Details concerning management (as well as project selection criteria) are defined at regional and national level.

The general Regulation¹⁴⁰ specifies that the objectives of the Funds have to be pursued in close cooperation (partnership) with the competent regional, local, urban and other public authorities, with the economic and social partners as well as with any appropriate body representing civil society, environmental partners, non-governmental organisations, and bodies responsible for promoting equality between men and women. Furthermore, in accordance with the regulation, the partnership has to cover the preparation, implementation, monitoring and evaluation of Operational Programmes. This partnership process makes it possible to include NGOs/civil society. Roma organisations have already contributed in many countries via preparation of the NSRF and the subsequent development of Operational Programmes; a number are now represented on Monitoring Committees where major decisions are taken.

The Regulations and particularly the CSG emphasise the possibilities¹⁴¹ of increasing the participation of vulnerable groups in education and training and in the labour market. Structural Funds interventions should support this, identifying objectives and priorities for action to address Roma issues. The programmes for countries where the Roma issue is most pressing must reflect the importance attached to this problem by both the European Commission and the Member State.

The Commission repeatedly underlines that it is essential that the Structural Funds are used to support initiatives for Roma inclusion at national level, such as the action plans drawn up in connexion with the Decade for Roma Inclusion 2005–2015 and create synergies.

The participation of Roma NGOs in the monitoring of Structural Funds is crucial for empowering Roma communities to take an active part in improving their living and working conditions.

Slovakia

In the programming period 2004–2006, the Community Support Framework Working Group for the Development of Roma Communities was established. The group, which met twice a year, was chaired by the State Secretary of the Ministry of Construction and Regional Development. The members of the group were the representatives of the Ministries and the Office of the Plenipotentiary for the Roma Communities, including the civil sector and the NGOs. The civil sector and the representatives of the self-governments were among the members of the Monitoring Committee for the ESF Operational Programme Human Resources.

In the programming period 2007-2013, the Working Group for the Development of Roma Communities will continue its activities. The Monitoring Committee for the OP Employment and Social Inclusion has, according to its Statute, 31 members, four of them being NGOs (among which one representative of the local social inclusion partnership).

The elimination of discrimination begins with clear and target-oriented information on rights and obligations of both potential victims of discrimination and the general public. The ESF can support this kind of information and awareness-raising action at national level.

¹³⁹ The NSRF contains the list of Operational Programmes for the convergence objective and the regional competitiveness and employment objective

¹⁴⁰ Article 11 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 of July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999

¹⁴¹ For example ethnic minority communities are mentioned as a specific target group under section 4.2 “*tailored support should be made available to specific categories of business or entrepreneurs [e.g. those from ethnic minority communities]*”; and 4.3 “*to ensure inclusive labour markets for people at a disadvantage or at risk of social exclusion....including minorities*”; [and in relation to better education and skills] “*particular attention should be given to addressing the needs of disadvantaged groups*”.

Hungary

The Government has established a general website on anti-discrimination,¹⁴² and the highest-level official body in Hungary is the Equal Treatment Authority.¹⁴³

One can find full and legally approved descriptions of more than a hundred discriminatory practices, and legal possibilities to fight against them at the website of the National Office for National and Ethnic Minorities.¹⁴⁴ The national self-government of Roma in Hungary has also set up an official page.¹⁴⁵

3.2 Impact of Structural Funds on Policy Priorities for Roma Inclusion

Many of the possible interventions in favour of Roma are typical European Social Fund (ESF) interventions. The ESF in combination with the European Regional Development Fund (ERDF) can be mobilised to address some of the most pressing problems for Roma communities. The following sections highlight a number of examples to show how the Structural Funds can be used in order to improve the living and working conditions of Roma women and men as well as children. The examples are not exhaustive, but demonstrate the broad range of ways and means in which the Structural Funds can be used.

3.2.1 Education

The Roma constitute a young population with a high share of persons under the age of 20. Persistent disadvantages in education, including low school attendance and over-representation in “special schools“ intended for children with physical and mental disabilities, make it highly probable that without strong policy interventions supported by extensive programmes of capacity building and investment the next generation of Roma will remain in deep poverty and will be increasingly marginalised and excluded.

The Structural Funds Regulations permit a wide range of interventions in this field. The ERDF and the ESF could support improvement in (pre-) school infrastructure, training for teachers or teaching assistants as well as measures focusing on the wider educational environment (counselling, information and support for students and their families).

Hungary

Hungary has a policy to ensure the social inclusion of the Roma population through specific measures (in particular through fighting discrimination). The Learning House (“Tanoda”) Programme, supported by the European Social Fund, addresses the need to encourage disadvantaged youth, in particular Roma, to complete elementary school and to increase their chances of attending secondary school and obtaining a school-leaving certificate. The “Learning Houses” offer after school care and tutoring, and pay dedicated attention to the family circumstances of the students.

The programme is supported by the ESF and financed by the Human Resources Development OP.

Czech Republic

A Working Group on Roma Community Affairs was created for all the ESF programmes of the 2004-2006 programming period. This Group will continue its work in the 2007-2013 programming period. Its aim is to monitor use of the ESF money for activities supporting the Roma communities. The Group is chaired by the director of the Governmental Council for Roma Community Affairs; the secretary is a representative of the Ministry of Labour and Social Affairs and its Managing Authority for 3 ESF programmes. All relevant ministries and bodies are members, including the Roma representatives and the European Commission.

¹⁴² www.antidiszko.hu

¹⁴³ www.egyenlobanasmod.hu

¹⁴⁴ www.neki.hu

¹⁴⁵ www.oco.hu

Slovakia

A project concerning the further education of teaching assistants and teachers, with the focus on marginalised groups, aims to improve the quality of education. 98 teachers and assistants of primary schools, special primary schools, and kindergartens (with an indirect impact on some 1 200 pupils and 600 members of the teaching staff) receive training especially in the area of project management, the application of knowledge in multicultural education and education towards human rights. Slovakia uses the ESF to support the project with €51 533.

Under the Operational Programme Human Resources, Objective 1, the “second chance” programme in the Markušovce municipality supports the completion of basic education, the provision of courses for basic skills and of re-qualification courses for workers, thereby covering a total of 60 persons with a grant of €41 951. The project and associated publicity should improve the Roma community’s opinion about the importance of their children receiving education.

The full integration of Roma students in all schools requires a long-term strategy of course.

For practical improvements in the short term, the following actions can be undertaken with the support of the ESF:

financing studies to assess the current educational situation and to propose appropriate measures;

support and stimulation for introducing preparatory classes for Roma children who do not speak the national language;

mentoring, including mentoring for families;

after-hours support (e.g. homework groups);

stimulation of employment of teachers with adequate qualification and specialisation;

awareness-raising actions concerning cultural sensitivity and diversity;

introduction of assistant teachers from the Roma communities, who will help in the process of teaching Roma children (within mainstream education).

3.2.2 Employment

The high unemployment rate among Roma is one of the most serious factors contributing to the group’s social isolation. There are, however, no precise data available for the ethnic unemployment gap between Roma and the majority. The EU regards the inclusion of people in the labour market as a major way of combating social exclusion, and the Employment Guidelines of the European Employment Strategy aim to facilitate access to employment. They pay special attention to groups which are disadvantaged on grounds of their ethnicity, including the Roma population.

Urgent actions are necessary to provide training and employment programmes that meet the needs of the labour market. In some programmes the ESF is funding targeted, but non-segregated projects to raise the employability of Roma women and men by offering them tailor-made vocational training, culturally sensitive job centres or accompanying measures after getting a job. It has to be noted that the provision of social services for children and the elderly is a basis for the employability of parents.

Spain

ACCEDER¹⁴⁶

In Spain the ESF was mobilised in the programming period 2000–2006 to support the ACCEDER Programme which aimed at promoting access to quality employment for Roma. It has been carried out by the Fundación Secretariado Gitano. The Programme has achieved over 20 000 contracts.

¹⁴⁶ Cf. report of the High Level Advisory Group of Experts on the social integration of ethnic minorities and their full participation in the labour market (2007), Chapter 9 Public Policy; cf. also <http://www.gitanos.org/acceder>. In the current programming period a number of projects have been launched, e.g. in Romania, which built on the experience gathered with ACCEDER

The Spanish Roma community totals around 650 000 people (out of an approximate total of 42 million inhabitants). Although its situation has improved over the last 30 years, the Roma community continues to suffer the greatest degree of rejection in Spanish society today and is also one of the most socially and economically excluded groups. A significant number of Roma are currently experiencing serious difficulties in accessing employment and vocational training — a problem which is one of the main causes of their inequality and social exclusion.

The decline of their traditional professions and activities (itinerant trading, paper collection, etc.), together with their lack of qualifications have contributed to their expulsion from the labour market. Prejudices and stereotypes that have led to stigmatisation of Roma by the majority of society have also contributed to this situation.

ACCEDER was implemented through 45 integrated employment centres set up throughout Spain. The main objective —Roma access to the labour market —is tackled mainly through labour insertion actions such as individual employment itineraries and the development and improvement of human resources. To this end an integrated, multidimensional and individualised approach was chosen. The programme was built around tailor-made vocational training, the setting up of a direct link between Roma job seekers and employment service providers, awareness-raising in respect of prejudices and discriminatory practices and the development of new jobs within the educational, healthcare and cultural social services. ACCEDER also aimed at pursuing more pro-active policies focusing on the Roma population with a view to effectively improving their living standards and guaranteeing equal opportunities in gaining access to public goods and services.

A number of factors for the success of ACCEDER have been identified. The most important among them are: an integrated long-term approach which involves and empowers the Roma community and which aims to provide targeted but non-segregated services. Success needs strong partnership with all relevant actors and the mobilisation of national, regional and local resources. Finally, it is crucial to create role models and visible success stories to keep up momentum.

Emphasis on self-employment or setting up cooperatives or firms often reflects the preferences of some Roma as well as the difficulties which they encounter in the labour market. To this end micro-credits may be particularly useful. The Regulation on the European Social Fund (Article 11) explicitly mentions the eligibility of micro-credits¹⁴⁷ as a form of assistance. The present budget period also provides an interesting opportunity for fund-raising focusing on micro-businesses and SME creation. This new initiative, called JEREMIE, is part of the European Regional Development Fund (ERDF).

The Commission adopted on 13 November 2007 an initiative for the development of micro-credit in Europe, which focuses particularly on disadvantaged persons (unemployed or inactive people, those receiving social assistance, immigrants, ethnic minorities as is the case in central Europe, etc.) who wish to enter self-employment but do not have access to traditional banking services. The Commission is setting up with the European Investment Bank-Group adequate instruments to provide mentoring support, technical assistance and funding to selected non-bank Micro-Finance Institutions (MFI) that, in turn, will disburse loans, equity or guarantees to disadvantaged persons with a view to helping them start businesses. Provided it complies with established selection criteria (still to be drafted), a non-bank MFI specialised in Roma could qualify to receive funds to start micro-lending operations with Roma-people.

In terms of support and assistance for socially excluded persons the European Social Fund (ESF) was and continues to be the major funding opportunity in the present budget period (2007–2013). The EQUAL initiative, which was the ESF laboratory for experimenting with new approaches in the fight against discrimination and exclusion, was absorbed by the ESF in 2007, thus becoming one of the “mainstreamed” objectives of the current Operational Programme.

¹⁴⁷ Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999

A central point with regard to the sustainability of projects funded under the European Social Fund (or other programmes and Community initiatives) is to have a long-term perspective beyond the point where Community funding ends.¹⁴⁸

Czech Republic

ESF CIP EQUAL, allocation: CZK 27 727 716 (€1.1 million), period: 2.3 – 16.9.2005– 30.8.2008, place of implementation: Brno, South Moravian Region

The *IQ Roma Servis (IQ Roma Service Civic Group)* has been active in Brno since 1997.

The group began working on a new profile in 2003 with the aim of building a modern, functional, flexible and fully professional non-governmental, non-profit-organisation that would become a credible partner for the citizens and public administration in Brno, the entire region of South Moravia, the Czech Republic, and the European Union.

The aim of the project “*System for successful use of Roma on the labour market*” is to cooperate in order to find solutions for the multidimensional problem of Roma unemployment in the Czech Republic. The project aims to develop a comprehensive network of educational, qualification, occupational, anti-discriminatory and activating community and individual services which will result in better employability and a higher level of employment of both young and adult members of the Roma community.

The methodology of the project involves the whole Roma family. The activities of the project are divided into four basic parts: Centre for Motivation and Stimulation, Educational Centre, Centre for Employment and Prevention Centre. Each centre offers a wide range of activities for a specific target group.

Hungary

In the small town of Szigetvár (in a multiple-disadvantaged region in the South-West part of the country), a group of 36 Roma people has successfully finished a “complex” (i.e. integrated) training programme, financed under the Human Resources Development OP. From this group, 26 people have been successfully integrated into the labour market.¹⁴⁹

3.2.3 Health

In order to achieve a satisfactory level of health in Roma communities, it is necessary to increase sanitary standards and to intensify programmes of health literacy. The involvement of Roma in the design and implementation of these programmes as well as cultural sensitiveness towards their needs is an important factor.

Recruiting Roma to act as mediators or intercultural agents has proved to be effective in ensuring that Roma are aware of, and can use a variety of services including healthcare, social services, and legal services; The ESF can assist in training these mediators. A structure for mediators could also be established to ensure their sustainability.¹⁵⁰

Romania

Romania has developed a Health Mediator Programme for citizens of Roma ethnic origin. It is a Government programme established in 2002 and sustained by the Ministry of Public Health. Health mediators visit Roma families and help families that face social and health difficulties. For the moment, there are already 500 active health mediators. Each mediator serves 750 beneficiaries and the main target group consists of mothers and children. Building on the experience of health mediators, a training programme was set up for new mediators. The mediators are organised in the “Order of Health Mediators of Romania” which is supported by the Romanian Ministry of Public Health and the Roma National Agency.

¹⁴⁸ The High-Level Advisory Group on the social integration of ethnic minorities and their full participation in the labour market issued a recommendation: “(4) Establish a sustainable long-term policy for promoting inclusive labour markets, using a targeted, but not ethnically segregated approach”

¹⁴⁹ <http://www.kultureszoldzona.hu/hefop2311.html>

¹⁵⁰ Cf. Chapter 8 Public Health Policy

The independent Decade Watch assessed the Health Mediator Programme as an example of good practice and one of the best initiatives to improve the health situation of Roma.

Greece

Regional Operational Programme of Attica 2000-2006: cost €1 million; selected districts: Megara, Aspropyrgos, Ano Liosia, Zefyri and Menidi

Establishment of five Medical and Social Centres targeting Roma situated in Western Attica, which is the area with the biggest social needs.

3.2.4 Gender Equality

In accordance with the General Regulation for the Structural Funds, a culture of equality must be promoted among Roma women and men so that Roma women can achieve an appropriate level of individual, social, economic and political participation in public life.

The Structural Funds, and more specifically the ESF, can contribute significantly in the following areas; for example by providing support to:

increase direct participation of Roma girls and women in educational projects;

facilitate the access of Roma women to higher education and lifelong learning;

facilitate the access of Roma women to active labour market policies, including through the provision of care services;

implement programmes for Roma women entrepreneurs;

promote awareness raising campaigns among Roma men to overcome gender discrimination and stereotypes;

promote awareness-raising among Roma women and girls concerning their rights.

3.2.5 Improvement of the Regional Infrastructure, Urban Areas and Housing

The Structural Funds can contribute to improving the social and economic infrastructure of countries and regions—an important issue for Roma, many of whom live in poorer districts where deprivation has reduced the quality and availability of infrastructure. The ERDF contributes in the area of urban rehabilitation, for example, bringing together a range of interventions which increase the quality of life. Similarly, and within certain limits¹⁵¹, it can support measures to improve housing stock—another fundamental issue for Roma communities. The examples below show a number of ways in which this capacity to improve infrastructure is being used to the advantage of Roma people.

Czech Republic

One priority axis of the Integrated Operational Programme (IOP) focuses on the revitalisation of problematic housing estates, to reduce social exclusion and community polarisation. The IOP will

¹⁵¹ Article 47 of the Regulation lists ten criteria of which two listed under (a) to (h) must be fulfilled:

- (a) a high level of poverty and exclusion;
- (b) a high level of long-term unemployment;
- (c) precarious demographic trends;
- (d) a low level of education, significant skills deficiencies and high dropout rates from school;
- (e) a high level of criminality and delinquency;
- (f) a particularly rundown environment;
- (g) a low level of economic activity;
- (h) a high number of immigrants, ethnic and minority groups, or refugees;
- (i) a comparatively low level of housing value;
- (j) a low level of energy performance in buildings.

specifically co-finance up to 10 pilot projects of social housing for the socially excluded Roma community (the ERDF allocation amounts to €13.5 million). These projects will be linked to activities targeting social exclusion supported under another priority axis of the IOP (“Services in the area of social integration”) or with other activities co-financed by the ESF.

Hungary

The Operational Programme for Regional Development for 2004–2006 addressed the Roma through the following measures: urban rehabilitation (actions led by the local government including Roma-inhabited areas); infrastructure development in pre-school institutions and primary schools (particularly in settlements with a large proportion of disadvantaged population of Roma origin). The amount allocated is €49 460 000.

For the period 2007–2013, special attention is to be paid to reducing and attenuating the multiple disadvantages of Roma people and their communities. These investments will complement the activities undertaken in the framework of the Decade for Roma Inclusion 2005–2015.

In addition, what are known as “complex programmes” have been drawn up, which are based on an inter-sectoral approach and are to be implemented by several Operational Programmes. The complex programme most clearly benefiting the Roma community is the one supporting the 24 most disadvantaged micro-regions which have a high proportion of Roma population.

A network of advisors of Roma origin has been set up to assist Roma applicants in project preparation and throughout all stages of the project cycle (contracting, monitoring, and reporting).

Italy

In the programming period 2007-2013, the City of Venice is leading the MILE project, funded under the URBACT II Pilot Fast Track Networks projects. The project seeks to establish a thematic partnership network of 10 Cities and Managing Authorities. It is based on the need to develop an integrated exchange programme, relating to the theme of “Managing Migration and Integration at Local Level – Cities and Regions (MILE)”. The Fast Track Network Managing Migration and Integration at Local level (MILE) has opened a MILE website displaying a wealth of information (presentation, partnership, events and expected outcomes).¹⁵² The project intends to develop and deliver an Action Learning Set (ALS) for over 100 actors from 10 cities and their 10 “sister regions”. The ALS will focus on three sub-themes over 14 months, focusing particularly on young adults, single parents and Roma.

Romania

Projects to improve health, education, and social institutions infrastructure will increase their chances of support from the Structural Funds via the Regional Operational Programme, if they can show that Roma and other disadvantaged minorities will benefit from them. Nearly 650 million € are available for these sectors and the published selection criteria give considerable additional weight for projects with a high impact on these groups.

Many cities will receive funding from the European Regional Development Fund to improve their poorest areas. The Commission and the Managing Authority for the Regional Operational Programme have established rules to ensure that inhabitants of the areas to be developed – often Roma – are fully consulted and involved in the renovation and improvement of their local areas.

3.2.6 Participation of Roma in Political, Social and Cultural Life

In many Member States, Roma culture is both a specific ethnic culture and a part of the national culture.

Participation of the Roma in nationwide television and radio is important (such as transmission of Roma programmes and the participation of Roma journalists). In this respect the Structural Funds can support training or assist with material.

¹⁵²

<http://urbact.eu/projects/mile/project-presentation.html>

Moreover, the persistent under-representation of Roma in political life and the decision making process is a widely recognised problem. Structural Funds implementation presents opportunities to foster the involvement of Roma women and men (e.g. through membership in committees, the establishment of partnerships with Roma civil society etc.).

Hungary

There is a large number of good examples of representativeness of the Roma minority in the national media.

There is a dedicated radio, (Rádió C)¹⁵³ as well as a large thematic page on the internet¹⁵⁴ and a newspaper.¹⁵⁵ Furthermore, a news agency offers news exclusively on the Roma minority.¹⁵⁶ A Green Paper (published in 2005) describes the general picture of the Hungarian Roma in the media.¹⁵⁷

The Structural Funds can support, for example:

the restoration of cultural or historic centres in Roma neighbourhoods;

infrastructure and training on materials for Roma academic or cultural actions.

3.2.7 Horizontal Issues – Plans and Strategies – Involvement of Roma Civil Society

Regional and local authorities play a central role with regard to the social inclusion of Roma. The key to success thus lies in the commitment and motivation to promote effective inclusion strategies and in the allocation of sufficient resources for implementing them over a sufficiently long time span. Structural Funds have a strong supporting role in this, since a long-term perspective features in the programming of the Funds.

Furthermore, only comprehensive plans and coordinated policies at all levels (regional, national and European), including all aspects of social inclusion can be successful in overcoming disadvantages experienced by local communities. It is not sufficient to address the most visible problem. A sustainable solution requires consideration of all relevant aspects governing the living and working conditions of Roma; following from their complex approach the Structural Funds can also make valuable contributions in this respect.

The ESF can finance for example:

creation of regional and local plans for social inclusion and labour market participation;

creation of a system of social services for social inclusion and labour market participation.

Czech Republic

ESF OP Human Resource Development; allocation: CZK 13 699 302 (approximately €548 000), period: April 2006–March 2008, places of implementation: Ostrava, Brno.

The civic association Společné Soužití (“Mutual Life Together”) is a registered Roma-Czech non-governmental non-profit organisation which has been active in Ostrava since 1997. The organisation is trying to deal with the social exclusion of members of the Roma community in Ostrava and Brno region, and to create a platform for interaction between Roma and non-Roma citizens.

Through the community work method, Mutual Life Together tries to improve the social and living conditions of poor families in need. The association’s activities are focused on social and legal counselling, education, and the issues of housing, employment, conflict resolution and human rights.

¹⁵³ www.radioc.hu with an online programme

¹⁵⁴ <http://cigany.lap.hu>

¹⁵⁵ www.amarodrom.hu

¹⁵⁶ www.c-press.hu

¹⁵⁷ www.romaweb.hu

The project “Key to the change” provides Roma police assistance, social services and community work. The innovative method of Roma police assistance was based on the necessity to deal with usury within the Roma community that causes serious problems for Roma families and is deepening their social deprivation. Police assistants are chosen from the local Roma community and they are educated through an accredited course. Along with the course, they are provided with a wide range of services and counselling in close cooperation with the police of the Czech Republic.

Hungary

In the programming period 2004–2006, at programme level, the Human Resources Development OP and the EQUAL Community Initiative Programme (CIP) have supported 225 organisations which had the expression “Roma or Gipsy” in their official names. These organisations received more than HUF 7 billion (approximately €28 million) from the ESF and Hungarian funds.

According to estimates, the total Roma population affected by these programmes was around 36 000.

In the new programming period, the Roma minority is also strongly targeted both directly and indirectly under the different priority axes of the Social Renewal OP.

In order to enhance the level of knowledge on horizontal issues at the level of project promoters, a manual is available on the National Development Agency’s website. Furthermore, there is what is known as rapporteurs for horizontal issues. In order to enhance Roma organisations’ access to the projects, it is planned to set up a network of Roma experts in each sector.

In certain cases, access to resources can be made subject to the elimination of segregation in the living and school environment.

Romania

In the new programming period 2007-2013, the Roma minority is targeted both directly and indirectly in the different priority axes of the ESF OP “Human Resources Development”. The total programme budget will be €3 476 million.

The Priority Axis “Promoting Social Inclusion” lists Roma as the first target group. The planned activities refer to increasing their access to the labour market (through re/training, social services, personalised support, awareness raising activities, developing partnerships and new methods to combat discrimination). This Priority Axis sets the target of training 150 000 people, 65 000 of which will be of Roma ethnic origin. The Roma number is indicative and may be increased during programme implementation.

Others OP priorities will include preventive and corrective activities, aimed at increasing access to initial/continuing education and training for the Roma minority. These activities will consist of integrated packages such as: counselling and guidance, “second chance” programmes, awareness-raising activities. The ESF OP “Human Resources Development” also envisaged activities that will focus on institutional development for Roma re/integration into education, through support for school mentors, mediators and tutors coming from the Roma communities.

Slovakia

In the programming period 2007–2013, the indicative allocation stated in the NSRF for the implementation of complex projects intended exclusively for Roma marginalised communities for both ESF and ERDF programmes is €200 million. Outside of this allocation, marginalised Roma communities will be supported through regular national and demand-driven projects (also in the framework of long-term unemployed or disadvantaged groups).

The Slovak NSRF recognises four horizontal priorities to be tackled in all the Operational Programmes, one of them being marginalised Roma communities (MRC). The purpose of this horizontal priority is to strengthen cooperation and increase efficiency of coordination of activities and financial resources aimed at improving the living conditions of MRC. Support is concentrated on four priority areas: education, employment, health care and housing, and three inter-related topics: poverty, discrimination and gender equality.

The comprehensive approach will link several activities and projects (health care, housing, education, employment, and infrastructure) into an overall development strategy for a particular location, with emphasis on interaction between activities and active involvement by the local community in project implementation.

3.2.8 Concentrated Action at Local Level (Article 4(2) of the ESF Regulation)

Spain

Global Grant —ESF Regional Operational Programme Objective 3 —Catalonia and Community Initiative URBAN

The Barrio de la Mina district was built in the 1970s onwards to absorb people coming from the shantytowns of Barcelona. It is located in the municipality of San Adrià de Besòs (Barcelona). Around 30% of the inhabitants are Roma.

The social situation is alarming: an excessive population density (512 per/ha), a low level of education (more than 10% illiteracy rate), unemployment (three times higher than the Catalanian average), and poverty much higher than the Catalanian average. All these data show the high level of social exclusion in this district and the need to promote a general socio-economic transformation. The global grant managed by the Consorcio del Barrio de la Mina provides small grants to NGOs carrying out activities such as guidance, pre-training, counselling and accompanying measures for labour market integration to fight social exclusion of the district inhabitants, taking into account their training and vocational needs through labour insertion itineraries.

Consorcio del Barrio de la Mina is a consortium made up of the Catalanian Government, Sant Adrià del Besòs and Barcelona Town Councils and Barcelona County Council.

Between 2000 and 2007 more than 2 700 persons, including more than 1 200 Roma took part in guidance and training actions, pathways to employment, etc. and as a result more than 1 200 people found a job.

In this neighbourhood the ESF intervention is fully coordinated with an urban renovation plan under the Community Initiative URBAN, which includes actions such as a centre with internet access, support for small businesses and for regularisation of street vending in order to create employment.

3.2.9 Transnational Cooperation

Based on the valuable lessons learnt from EQUAL, transnational cooperation has become an integral part of the new ESF. This new promotional option encourages Member States to share information, experiences, results and good practices, and to promote joint development of approaches, tools and joint actions such as twinning between institutions and organisations.

Transnational cooperation 2007–2013: European Network on Roma Community and Social Inclusion

In June 2007 a transnational initiative was launched for more effective use of Structural Funds to the benefit of social inclusion of the Roma population. The rationale behind the network is based on the:

- General Regulation governing Structural Funds¹⁵⁸
- ESF Regulation¹⁵⁹
- Social Agenda 2005-2010

All of them promote social cohesion, in particular, by supporting the inclusion of disadvantaged groups and fighting against any kind of discrimination based on ethnic origin. The launching seminar organised by Spain was attended by participants from another eleven Member States:

¹⁵⁸ Council Regulation (EC) No 1083/2006 of July 2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999

¹⁵⁹ Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999

Hungary, Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia, Portugal, Greece, Italy, Poland, Finland, and Sweden.

The overarching objective of this European Network is to promote the use of Structural Funds to enhance the effectiveness of policies targeting the Roma community and promote social inclusion by developing a common work approach and creating a forum for debate. The sharing of strategies, initiatives and approaches, learning based on experience and best practices and the dissemination and standardisation of that knowledge are also major aims.

In order to enhance the impact of the Structural Funds, the two different areas within the Government administration, *i.e.* those responsible for programming and management of the Structural Funds and those responsible for policies targeting the Roma community in each Member State must be brought together under the same network. Therefore the Network will bring together for each of the participating countries:

- the European Social Fund Managing Authority or the administrative body to which the latter delegates its authority;
- the body of State administration responsible for policies targeting the Roma community or the body to which it delegates its authority;
- the European Commission.

3.3 Lessons Learned

In spite of a number of successful and promising examples as those listed above, the commitment and the firm will of all public actors to use the existing Structural Funds for improving Roma inclusion remains the main challenge. The full involvement of civil society —and in particular — Roma NGOs in drawing up plans, implementing and monitoring their impact is a factor for success which needs further investments of main stakeholders including the European Union in capacity building and operational functioning.

Initiatives such as the Open Society Institute (OSI) project “Making the most of EU funding for Roma”, focusing on creating projects as well as capacity building of Roma civil society and local authorities in the Member States participating in the Decade for Roma Inclusion 2005-2015, can usefully complement Community initiatives and render them more effective.

Building on successful examples as well as the assessment and in-depth analyse of the reasons for failures are essential elements in creating sustainable measures with a positive impact on Roma inclusion. Under the last programming period 2000-2006 a number of successful projects were launched, such as ACCEDER in Spain which now serves as the inspiration for transnational cooperation and exchange as explained above.

The move from individual projects to a wider policy building, and through that to a situation in which the elements of discrimination themselves diminish, is a step which many countries still have to make. Within the powers granted by the Treaties and the relevant legislation, the Commission intends to take up a leading role in making sure that this step is effectively taken. It welcomes and intends to support the respective efforts of Member States.

The following factors have been identified as essential elements for successful Roma inclusion measures and projects:

Effective Monitoring

It is necessary to be able to assess accurately to which degree Roma communities benefit from ESF.

An obstacle often mentioned is the protection of personal data. Anonymous information which is collected in compliance with data protection rules is needed to detect policy gaps and achieve improvements.

Beyond data collection, it is crucial to evaluate policy actions. The evaluations under Article 48 of Council Regulation (EC) No.1083/2006 are an opportunity for Member States to evaluate the success of ESF programmes in fostering labour insertion and social inclusion of Roma. These

evaluations could provide information on the effectiveness of the actions and on whether the necessary resources have been allocated, and support the analysis for the Strategic Reports that Member States will submit in 2009 and 2012.

It is necessary to involve the Roma community in all the stages of the programmes, and implement administrative capacity actions to facilitate programme monitoring and access to ESF funding.

Effective Cooperation

It is necessary to pursue a dual approach encompassing both mainstreaming of Roma inclusion, as well as targeted actions to tackle specific difficulties faced by the Roma communities.

It is necessary to mobilise all relevant civil society actors, particularly (Roma) NGOs, social partners and the third sector. Roma women and men need to be involved and have to take ownership of plans and strategies as well as specific project proposals affecting them.

It is paramount to ensure adequate Structural Funds cash flow for grass-roots Roma NGOs, to enable them to fully participate in the programmes.

Transnational cooperation is an opportunity to combine efforts and mainstream best practices.

Effective Inclusion (Comprehensive and Holistic Approaches)

The specific problems concerning Roma recently arrived in a Member State need to be considered, including phenomena such as discrimination, ghettoisation, human trafficking and precarious working conditions.

A priority should be given to supporting for the self-activation of the Roma communities instead of depending on passive acceptance of social benefits and other aid.

Education will remain a crucial area which is decisive for the future successful inclusion of Roma. Schools and other educational institutions need, thus, to be motivated and supported (especially through additional financial resources) to pay special attention to the specific needs of children, both boys and girls, from Roma communities. In this context the support of pre-school education and out-of-school activities is absolutely necessary. Moreover, individualised approaches and systems of schools assistants for Roma children and mentoring schemes (by the Roma themselves) targeting the family background of the students need to be supported.

“Field” social services are required in the disadvantaged areas to build up pathways into society and the labour market.

Without the provision of social services for children and the elderly, increasing the employment rates of Roma women will be very difficult or impossible.

4. ACTION AGAINST DISCRIMINATION AND COOPERATION WITH CIVIL SOCIETY

4.1 Information and Awareness Raising Actions and the Community Programmes

Roma issues have been regularly addressed *e.g.* in the “For Diversity – Against Discrimination” campaign, in national awareness raising initiatives financed under both programmes or in transnational projects (2004–2006) under the Community Action Programme to Combat Discrimination (2001-2006) as continued by the non-discrimination strand of the current PROGRESS programme (2007-2013).

4.1.1 *Roma Focus*

An external evaluation of the Community Action Programme highlighted that ethnic discrimination has become more visible due to public attention concerning Roma in the enlarged EU.¹⁶⁰

Examples of a Roma focus in the initiatives financed under the Community Action Programme and PROGRESS are:

a relatively high percentage (28%) of transnational training, networking and awareness raising projects (2004-2006) focused on the discrimination and exclusion of Roma;

the articles of the 2nd-placed winner of the 2006 EU Journalist Award – a central element in the “For Diversity – Against Discrimination” campaign – and of the 3rd-placed winner of the 2007 Award dealt with Roma issues;

initiatives run by Member States, with a specific focus on Roma, such as the 2007 project of the Hungarian Ministry for Social Affairs and Labour aimed at improving the social situation of Roma and implementing non-discrimination at regional level (with an estimated total budget of €110 595.20 and 80% of EU co-funding).

4.1.2 *Lessons Learned*

Although Roma projects accounted for a relatively high share of the activities funded between 2004 and 2006, their added value would have been considerably higher if more emphasis had been placed on transferability and dissemination of results. These two elements were added in subsequent calls for funding currently ongoing.

A training-of-trainers project promoted by the European Trade Union Committee for Education (ETUCE) produced very interesting results in terms of multiplying effects. 75 trainers could reach approximately 750 people at both regional and national level and act as multipliers to help change attitudes towards Roma children.¹⁶¹

Again, as concluded with regard to Structural Fund implementation, direct involvement of Roma in the both the design and implementation of the projects is another important factor for sustainable results.

Beyond individual projects, the PROGRESS anti-discrimination strand finances awareness-raising actions. The campaign “For Diversity – Against Discrimination” addresses persistent stereotypes regarding Roma. This issue will be continued and strengthened during implementation of the 2008-2013 campaign notably through the production of a film on the Roma summer 2008, a focus on the Roma on the tour of the European “Truck for Diversity” as well as the Journalist Award and other horizontal activities. Under PROGRESS a Video News Release on Roma inclusion will also be produced in 2008.

The media play a central role in creating, but also overcoming stereotypes. Possible future action which targets the media could build on the expertise collected by a study on media and diversity launched by DG EMPL at the end of 2007.

4.2 **Training in Non-Discrimination**

An important element of changing discriminatory practices is the training of relevant professionals. Since 2003, training for legal practitioners (judges, prosecutors and other legal professionals who handle discrimination cases) has been financially supported by the Commission under the Community Action Programme and PROGRESS. Other training actions focused on NGOs, trade

¹⁶⁰ Ernst & Young, Evaluation du programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (2006), pp. 11, 14 et seq., 19, 43

¹⁶¹ Project “Developing non-discriminatory quality education for Roma children”, promoted by the European Trade Union Committee for Education (ETUCE), cf.

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/policy/capac/prodet2/etuce_en.htm

unions and employers, but also included youth organisations, teachers, healthcare professionals, the police and media.

The training-of-trainers approach in the new sessions (2007-2008) for NGOs, trade unions and businesses has proven to be useful reaching a larger audience across a wider geographic area. The existence of these training schemes will be better promoted and made known to Roma actors.

4.3 2007 European Year of Equal Opportunities for All

Among the most important effects of the 2007 European Year was the requirement for national Governments to adopt a national strategy on non-discrimination and involve stakeholders' organisations in the process. The national strategies have in most cases a perspective which goes beyond 2007. It is thus likely that the Roma aspects in national strategies will be pursued in the future as well.

In the framework of the 2007 European Year of Equal Opportunities for All a total of 19 actions (with an estimated total budget of around €1 million), which focused mainly or exclusively on Roma issues, were carried out in 12 of the 30 participating countries. The actions often addressed more than one priority and mostly aimed at changing negative attitudes among the general public towards Roma people. All projects are subject to self-evaluations from both the National Implementing Bodies and the Action Leaders. These evaluations will provide information on the effectiveness of the projects and their expected impact.

Eurobarometer surveys¹⁶² carried out in 2006 and at the beginning of 2008 provided useful guidance to the EU and the Member States on the challenges to be tackled, including a very high perception of discrimination of Roma as well as persistent stereotypes. The 2008 study also demonstrated a high level of awareness of the activities undertaken as part of the European Year. Additionally the external evaluation of the 2007 European Year will deliver a thematic report on the ethnic/racial origin ground of discrimination, with special emphasis on these 19 Roma-focused actions.

4.3.1 Lessons Learned

The 2007 European Year has highlighted clearly the need to have better data on discrimination and on measuring progress. In accordance with the 2008-2013 Community Statistical Programme possibilities will be explored in the European Statistical System (ESS) for the development of a common methodology to obtain or to improve statistical data on the extent and impact of discrimination and this on all grounds of discrimination, including on grounds of racial and ethnic origin.

4.4 Cooperation with Civil Society

The effective implementation and monitoring of policies on Roma inclusion require close and open cooperation with civil society. Civil society means in this context Roma NGOs as well as human rights NGOs and NGOs working against racism and ethnic exclusion. In the mid-term perspective the social partners would need also to be involved in respect labour-market-related questions.

The European Commission has supported the European Network Against Racism (ENAR) since 2001 with a Community grant to cover a major part of the running costs for the Network's operations. Since the end of 2006 such a grant is also given to a Network of NGOs representing Roma and defending their rights. In December 2007, a three-year partnership agreement (2008-2010) was signed with the European Roma Information Office (ERIO).

Moreover, there is close cooperation with the European Economic and Social Committee, in particular with regard to the upcoming exploratory opinion on the integration of minorities/Roma (adoption planned for 9 July 2008).

¹⁶² Special Eurobarometer 263 (06-07/2006); Eurobarometer 69.1 (02-02/2008).

4.4.1 *The Actors*

The emergence of a Roma Policy Coalition in March 2008 indicates that civil society —Roma NGOs and NGOs active in the field of human rights and anti-racism —is willing to join forces to advocate Roma inclusion more effectively with the European institutions; civil society organisations request to this end a European Framework Strategy. The European Roma and Travellers Forum (ERTF) is currently not a member of the Roma Coalition. Due to its broad basis of member organisations, it is an important actor in Roma civil society.

Roma NGOs and NGOs working on Roma issues organised at EU level play a central role as lobbying and advocacy organisations with the EU institutions. Moreover, they contribute actively to capacity building of national and local NGOs.

In preparing this report, the Commission services cooperated with civil society. This cooperation proved very useful and provided much insight into the existing challenges for fully using the potential of Community action in this area.

4.4.2 *Lessons Learned*

Civil society should continue to be involved closely in implementing and monitoring EU policy. This can be achieved *i.a.* by giving for fully using civil society organisations an active role in implementing Community action, for example by participation in steering groups for specific activities. Civil society will, for example, be closely involved in preparing the high-level Roma Summit to take place on 16 September 2008.

A specific issue is the involvement of civil society in implementing the European Structural Funds at national level. Significant progress can be made, if representatives of civil society are regularly involved in the Monitoring Committees and if there is a reinforced focus on capacity building among NGOs in order to facilitate their access to funding.

5. EMPLOYMENT POLICY

5.1 European Employment Strategy and the Lisbon Strategy

The European Employment Strategy, since its establishment in 1997, has been a crucial tool at the EU level to address employment issues. Its overarching objectives are to increase employment, improve productivity and quality of work and strengthen social and territorial cohesion. Since the establishment of the Lisbon Strategy in 2000, and even more so after the revision of the Lisbon Strategy in 2005, the Employment Strategy is central to the Lisbon Strategy and its overall focus on growth and jobs. The Employment Guidelines are part of the current Integrated Guidelines for Growth and Jobs.

5.2 Ethnic Minorities and Roma within the European Employment Strategy and the Lisbon Strategy

The Lisbon Strategy underlines the need to attract more people into employment in order to increase labour supply. Recent figures on employment in the EU show that despite an increase in the employment rate and a decrease in the unemployment rate, the situation of people on the margins of the labour market has not improved substantially. Some people have difficulties in accessing the labour market, others are moving in and out. Increasing the employment opportunities for priority categories is one of the four priority actions identified by the Spring European Council in 2006. The objective is a general increase in labour market participation and particularly in the low rates of participation of all people of working age, including immigrants and minorities. Employment and social policies are critical for successful integration of immigrants and minorities in the labour market and in society. Integration needs an approach which is based on three strands which have to be addressed at the same time: non-discrimination, equal opportunities (bridging the gap between formal and real equality) and diversity management.

Precise policies are therefore needed to address the barriers to labour market inclusion for ethnic minorities (in the most inclusive sense, including Roma, national minorities, recent and established immigrants, stateless persons and asylum seekers) as identified by the High-Level Advisory Group of Experts on the social integration of minorities and their full participation in the labour market.

There are no EU-wide statistics that specifically measure the labour market situation for Roma. It should also be noted that Roma might have EU citizenship or a citizenship from a country outside the EU. Recent figures on employment in the EU show that the situation of migrants, based on citizenship, in the labour market remains a challenge for most of the Member States. The gap between the total unemployment rate and the rate for non-EU nationals in the total working-age population (15–64 years old) is high in most Member States; in a number of Member States it remains at or above 10%.

5.3 Mutual Learning

Within the Open Method of Coordination, commonly agreed targets, guidelines and country specific recommendations are important for peer pressure and for keeping up the pace of reforms. Mutual learning is a way for Member States to learn from each other and highlight good examples. The current Integrated Guidelines for Growth and Jobs consist of 24 Guidelines, of which eight are the Employment Guidelines. Every year Member States report on national progress regarding growth and jobs. On the basis of the reports and the progress, the Commission can propose country-specific recommendations to Member States.

5.3.1 The Integrated Guidelines

Immigrants and ethnic minorities, including Roma, are an important labour supply reserve in many Member States. Notwithstanding the lack of reliable statistics, it is clear that Roma are underrepresented in employment and in life long learning and over represented in unemployment and low quality jobs. Therefore the Employment Guidelines concerning these issues could be important for a large proportion of such groups.

The introduction to the Guidelines states that *“Equal opportunities and combating discrimination are essential for progress”* directly after the overarching targets of full employment, improving quality and productivity at work and strengthening social and territorial cohesion.

Ethnic minorities, including Roma, are covered by areas which refer to “low-skilled”, “unemployed” or other disadvantaged groups. Moreover, Guideline 19 refers explicitly to the need to: *“Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work pay for job-seekers, including disadvantaged people and the inactive”*. The comments accompanying the Guidelines say that *“combating discrimination, promoting access to employment for disabled people and integrating immigrants and minorities are particularly essential”*.

5.3.2 Country Specific Recommendations and Points to Watch

Since the revision of the Lisbon Strategy in 2005 the integrated nature of the country-specific recommendations covers the macro- and microeconomic as well as the employment strand. There are up to four recommendations per country, of which one or two focus on employment. Specific groups with problems on the labour market are not mentioned. The recommendations and points to watch concern areas where the Member State faces challenges.

The Commission proposed in December 2007 an updated set of country-specific recommendations and points to watch which were adopted by the Council in February 2008. They result from a country-specific assessment by the Commission of areas where progress needs to be stepped up in order to increase jobs and growth in the Member State.

Half of the Member States received country-specific recommendations or points to watch concerning vulnerable groups or disadvantaged groups. Roma or ethnic minorities were not mentioned explicitly, although in some cases Roma were implicitly targeted. Roma were mentioned in the analysis preceding the recommendations in the case of BG, CR, HU, RO and SK. In seven Member States, immigrants or migrants are the targeted group mentioned; in some cases Roma could be a part of this group.

5.3.3 Joint Employment Report

The Commission and Member States agree on an annual Joint Employment Report aimed at describing the employment situation in Member States. It reports on action on all the Employment Guidelines. The report itself is obligatory under the Treaty, but the format is not. In recent years, it has been structured around the three employment priorities, in short; attracting more people into the labour market, improving adaptability and increasing investments in human capital. The report is based on the National Reform Programmes, in which Member States report on actions taken and planned in order to respond to their challenges and recommendations.

The report analyses the situation of disadvantaged groups at several points. The latest report (adopted by the Council in February 2008) states i.a.: *“Efforts have increased in integrating people at the margins of the labour market and in an “active inclusion” approach. Low-skilled job seekers are subject to specific activation measures or support for placement from the employment services (MT, UK), while financial incentives are created for employers to hire them (BG, DE) and train them (BG, NL). Some measures aim at providing specific training opportunities, organised either through public employment services or on-the-job (AT, LT, BG, EE, BE). A number of Member States have taken steps to develop and improve the programmes for basic literacy and numeracy of adults (FR, DK).”*¹⁶³

5.3.4 Mutual Learning Programme

The objectives of the Mutual Learning Programme are to encourage mutual learning at all levels, enhance transferability as regards the most effective policies within central areas of the European Employment Strategy, and foster wider and more effective dissemination of knowledge to stakeholders about the European Employment Strategy and its implementation. The themes are decided by the Employment Committee on a voluntary basis and for 2008 the priority theme is “Increasing labour supply by focusing on people at the margins of the labour market and youth, linked with the development of flexicurity policies”.

Thematic one-day seminars held at EU level involve presentations from keynote speakers and discussion. Examples of themes covered have been measuring, improving and promoting effects of lifelong learning; plus modernising and activating benefit and social protection systems to promote employment. In smaller and more frequent peer reviews held in individual Member States, other Member States facing the same challenges are free to participate and engage in an in-depth discussion on a particular policy area, for example youth, immigrants, vocational training, etc.

The peer reviews and thematic review seminar in the first half of 2008 will give priority to questions concerning migration and minorities. For example, people from the Roma ethnic minority are part of the “JOBS project”, which was presented in Bulgaria, and therefore given special attention here.

5.4 Gender Mainstreaming

The promotion of gender equality has been a vital element of the European Employment Strategy since its establishment in 1997. Though progress on the employment rate of women has been visible over the years, it is still much lower than that of men, and women continue to work in less well-paid and less valued professions. The situation of Roma women is emblematic, as they often suffer from double discrimination on account of their ethnicity and gender, and are more often victims of discrimination than both women of the majority society and men of the Roma community.

Roma women are most often employed in auxiliary, unskilled, physically demanding work and in seasonal and occasional labour in services in the black or grey economy, which provide very low wages and prevent them from accessing social security benefits. Field monitoring, however, also indicates that Roma women are in many instances the primary breadwinner in a family, often

¹⁶³ Joint Employment Report 2007/2008, 7169/08, p. 10 (EN).

working in three or four jobs in the grey economy in order to support families.¹⁶⁴ In addition, the existence of traditional gender roles and stereotypes within the family and society is particularly present in Roma communities, which make the reconciliation of work and family life and the achievement of economic independence particularly arduous for Roma women.

Successful programmes, supported primarily by Community financial instruments, such as the Structural Funds, usually combine different measures: training, job mediation, assistance services, empowerment and micro-credit, etc.

Czech Republic

ESF CIP EQUAL, allocation: CZK 27 727 716, period: 2.3 – 16.9.2005 – 30.8.2008, place of implementation: Brno, Jihomoravský Region.

The project, described in greater detail under section 3.2.2., entails a specific focus on offering motivation courses for unemployed Roma women and women on maternity leave.

The Commission presented in July 2007 a Manual for Gender Mainstreaming of Employment Policies¹⁶⁵, which underlines that “*while measures to increase the participation rate might, for example, be effective for women from the dominant group, women from ethnic minority groups, and this includes Roma women as well, may require specific measures.*”

5.5 Lessons Learned

The European Employment Strategy has a number of tools (mentioned above) which could be used to put a stronger focus on Roma under the existing Strategy. The development and implementation of policies to better integrate Roma lie in the hands of the Member States and the existing tools, including ESF, are already there to support action in this direction. The Commission encourages and monitors the actions through these instruments and through mutual learning.

5.5.1 Integrated Guidelines

The Integrated Guidelines are stable for the period 2008-2010. The European Council invited the Commission, the Council and the National Lisbon coordinators to start reflecting on the future of the Lisbon Strategy in the post-2010 Period, in the Spring European Council Conclusions 2008”.

5.5.2 Country Specific Recommendations and Points to Watch

The situation of Roma could be better highlighted in the future in the internal analysis and in the methodology for assessing Member States. It needs to be ensured that the situation of Roma is dealt with in the Country Chapters of the Strategic Report in countries where the situation of Roma continues to be a challenge. Moreover, the Recommendations — while not mentioning Roma explicitly — could refer to groups who are at risk of social exclusion on grounds of their ethnic origin.

5.5.3 Joint Employment Report

The Council and Commission could report more fully in the Joint Employment Report on the progress made in measures to improve the situation of Roma and on the way Roma are treated in the National Reform Programmes.

5.5.4 Mutual Learning Programme

It would be possible to mainstream the situation of Roma into thematic review seminars to stimulate mutual learning. The Commission should encourage Member States to hold undertake a peer review on Roma showing good practices and with the aim of learning from each other. The Commission

¹⁶⁴ The situation of the Roma in an enlarged European Union (2004)
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/roma04_en.pdf

¹⁶⁵ Manual for Gender Mainstreaming Employment Policies:
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/docs/2007/manual_gend_mainstr_en.pdf

should also encourage the Member States to develop cross-boarder projects focusing on the situation for the Roma through the Mutual learning programmes call for proposal.

6. SOCIAL INCLUSION POLICY

6.1 Social Inclusion Process and the Roma

Through the EU Social Protection and Social Inclusion Process, the European Union coordinates and encourages Member State actions to combat poverty and social exclusion, and to reform their social protection systems on the basis of policy exchanges and mutual learning¹⁶⁶. On 29 February 2008 the EPSCO (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs) Council and the Commission jointly adopted the 2008 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion. In the Supporting Document to the 2008 Joint Social Protection and Social Inclusion Report¹⁶⁷ and the Member States' National Strategic Reports¹⁶⁸ contain explicit references on how the Member States promote the social inclusion of Roma.

6.2 Impact of Social Inclusion Process on Policy Priorities for Roma Inclusion

6.2.1 Education

Most Member States with a significant proportion of Roma, as well as Portugal and Spain, report measures to improve the situation of Roma children, with the focus on educational support. Among the Member States that have experienced a recent influx of Roma from Eastern Europe, only Italy reports some measures to support Roma children who have come from another country.

Hungary runs its “Tanoda” (Learning House) programme.¹⁶⁹ In addition, the situation of the Roma is also addressed by more universal policies to tackle problem situations where there is a larger than average number of Roma inhabitants.

However, the multi-dimensional disadvantages faced by Roma children are rarely covered, for instance the number of Roma children in “special” or segregated schools is unknown.

6.2.2 Health

As is evident from the 2006 National Strategy Reports, in some countries ethnic minority groups, in particular the Roma, and immigrants have a much lower health status than the population as a whole.

Bulgaria

In Bulgaria, mobile medical teams versed in intercultural communication have been established to reach Roma families. Mediators from minorities have been appointed within service provider organisations. Part of their work is to counsel the parents of children from particularly vulnerable groups.

Romania

Romania has set up a programme of health mediators¹⁷⁰. Moreover, the country is taking measures to address the problem that many Roma do not have identity cards, hampering their access to services.

6.2.3 Comprehensive Social Support

Public authorities can significantly facilitate the inclusion of Roma — as of other socially disadvantaged groups — by providing social support in order to solve practical problems. This is in

¹⁶⁶ http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/the_process_en.htm

¹⁶⁷ http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/sec_2008_91_en.pdf

¹⁶⁸ http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/strategy_reports_en.htm

¹⁶⁹ Cf. Chapter 3 Cohesion Policy

¹⁷⁰ Cf. Chapter 38 Public Health Policy

particular important with a view to promoting active inclusion and supporting Roma in improving their living conditions.

In most countries the lack of identity documents — which is a problem in particular for Roma who have fled from (civil) war or who are stateless persons — is a major obstacle to obtaining access to basic services and benefits. Another frequent problem is the lack of documentation concerning the ownership of the land occupied by houses and settlements of Roma.

Ireland has a specific policy for the social inclusion of travellers. A traveller accommodation programme (2005-2008) provides funding for local authorities to reduce the number of traveller families on unauthorised sites.

Czech Republic

The Czech government finances community social work which is provided by the NGO People in Need. Field social workers operate in socially excluded localities. Social workers offer social counselling and assistance services free of charge, *i.a.* in the area of education or employment. The services include help with administrative tasks, negotiations with public institutions, escort to meetings, gratuitous legal advice, help with securing regular income, housing, regular school attendance of their children, etc.

Slovakia

The programme in support of the development of community social work in municipalities favours a comprehensive multidimensional approach, designed to develop social work to assist groups most at risk of social exclusion.

The programme targets the Roma community in particular. It aims to support the socially excluded in the field of employment, living conditions and housing, education, healthcare and social integration, and on specific problems experienced by individuals.

Community social workers operate in 176 municipalities, in cooperation with local authorities which, for example, are obliged to provide office facilities for the administration of social work, and to provide a certain amount of co-financing. By 2006, 600 social work related posts had been created, with spin-off as regards employment rates.

Hungary

Under the promotion of 'Active Inclusion', Hungary reports on a broad programme targeting Roma and other disadvantaged groups and fostering measures to enhance entrepreneurship amongst these groups.

6.3 Gender Mainstreaming

The promotion of equality between women and men is one of the overarching objectives of the Open Method of Coordination in Social Protection and Social Inclusion.¹⁷¹ It has been part of the social inclusion process since its establishment in 2000. As reflected in the 2006 round of National Strategy Reports in this domain, Member States are incorporating gender concerns more effectively and data are more often broken down by sex, though there is still considerable room for ensuring that policy measures are better informed by gender considerations.¹⁷²

While women in the EU tend to face higher risk of poverty than men in general, Roma women are particularly vulnerable. Working often in the grey economy, they are very frequently excluded from a range of protections such as maternity benefits, pensions and medical leave, and they are very vulnerable to exploitation¹⁷³. The social costs of the absence of secure jobs are particularly relevant for the most vulnerable among Roma women: single mothers, widowed women and victims of domestic violence, as well as those engaged in prostitution and victims of trafficking.

¹⁷¹ http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2006/objectives_en.pdf

¹⁷² 2007 Joint Report on Social Protection and Social Inclusion:
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st06/st06694.en07.pdf>

¹⁷³ The Situation of the Roma in an Enlarged European Union (November 2004):
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/stud/roma04_en.pdf

Romania

The national strategy for Roma inclusion includes a specific focus on stimulating Roma women's involvement in information and sensitising campaigns, to improve their access to public services. The strategy also aims to increase the employment of Roma women.

Bulgaria

The national programme targeting Roma inclusion includes the organisation of seminars in settlements with compact Roma population to promote the social role of Roma women.

In February 2008 the Commission presented a Manual for Gender Mainstreaming Social Inclusion and Social Protection Policies¹⁷⁴, with a view to the 2008 reporting cycle on National Strategies for Social Inclusion and Social Protection. This manual includes a specific emphasis on the situation of women who are members of ethnic minorities, including Roma women.

6.4 Lessons Learned

Many of the specific programmes in the Member States can be characterised as pilot actions. It is not yet clear if and how they will be transformed into policies intended to be implemented in the form of large-scale mainstream programmes. It is, however, important to address the social exclusion of Roma in a holistic way and put across their positive impact for society as a whole. Demographic change combined with higher mobility will be a major driver supporting such an approach. In countries where e.g. many qualified care workers make use of their right to mobility, the training of Roma must become a priority in the interest not just of the Roma, but of general social cohesion and of quality social services in ageing societies.

6.4.1 Reporting Process

The National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion 2008–2010 have to be submitted in September 2008. Member States that acknowledged in the Conclusions of the 2007 European Council the specific problems of Roma can take this opportunity to highlight their commitment to fighting Roma poverty and promoting their social inclusion.

6.4.2 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion

The 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion provides a major opportunity to highlight the material and social deprivation of Roma and could, thus, have a thematic focus on this group. Moreover, it could highlight successful strategies leading out of poverty, such as micro-credit systems and support schemes to foster Roma entrepreneurship.

7. EDUCATION, CULTURE AND YOUTH POLICY

Education is the key to successful integration for all people, representing the most effective way of breaking the cycle of intergenerational deprivation suffered by many citizens. In the case of the Roma, improvements in access to and the quality of education constitute a significant opportunity to overcome the current situation of exclusion. In the context of increasing competition in the global economy and the deepening of the knowledge component of all professions, education is the *sine qua non* for access to decent work and thus to social inclusion.

However, even though there have been improvements in the average education level of Roma people in absolute terms, the qualifications gap in relation to majority populations is still huge. Moreover, the transition to knowledge societies means that the socioeconomic impact of this educational gap continues to grow.

¹⁷⁴ Manual for gender mainstreaming social inclusion and social protection policies:
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2008/manual_mainstreaming_gender_guidance_en.pdf

As shown by studies conducted by the former European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC), by the Open Society Institute and by the Roma Education Fund, Roma in many countries have very low enrolment rates in pre-primary education. Also, they often find themselves in schools which are de facto segregated either in geographical terms (nominally mainstream schools in predominantly Roma neighbourhoods) or even in terms of their curricula (“special” schools for children with learning difficulties). This in turn limits the range of options available to them at secondary level and leads to lower levels of qualification. The Roma tend to have very high rates of early school leaving and very low enrolment in higher education. The EUMC published a comparative report on Roma in public education which examines the situation of Roma in the public education systems of all European Union Member States.¹⁷⁵ Further to this report the EUMC issued an exhaustive list of recommendations which covers not only the participation of students and the skills of teachers, but highlights also the importance of considering the role of parents, the need for desegregation and the importance of taking intercultural aspects of Roma education into account.

The organisation of education systems is the responsibility of Member States. Improving access to quality education for Roma people is therefore first of all a national responsibility. Nevertheless, this responsibility must be exercised with due regard to Community rules concerning discrimination on grounds of race or ethnic origin. Directive 2000/43/EC¹⁷⁶ also covers education. In the framework of the Council of Europe, a landmark judgment was reached by the Grand Chamber of the European Court of Human Rights (ECtHR) issued on 13 November 2007 in the “Ostrava case”.¹⁷⁷ The Court ruled that segregating Roma students into special schools is a form of unlawful discrimination that violates fundamental human rights. The EUMC report mentioned above was cited in the judgment of the ECtHR.

Member States have made clear efforts toward improving access and decreasing segregation for Roma pupils. Some interesting measures – often supported by the Structural Funds¹⁷⁸ – focus on preparatory pre-school classes, after-school support, the appointment of Roma teaching assistants or mediators, targeted scholarship programmes, and the development of equity indicators for the allocation of Structural Funds. Moreover, it is a hopeful sign that that support for Roma education is central in most Operational Programmes of countries with a large Roma native population.

Since 2005, the European Commission has adopted a more systematic approach to disseminating and harnessing of outcomes of programmes and initiatives in these fields of activity. A range of initiatives has been put in place by all programmes to ensure better quality and longer lasting effects, including when dealing with socially disadvantaged groups.

7.1 European Policy Coordination in Education

European policy cooperation can also support Member States in such efforts. The Education and Training 2010 Work Programme, based on the Open Method of Coordination (OMC), focuses *i.a.* on issues of access to education for socio-economically disadvantaged groups. Since May 2006, a peer learning cluster of Member States representatives has been working on issues of access and social inclusion in education. The issue of segregation in education is being examined in that context.

Policy cooperation is also accompanied by support for transnational cooperation of organisations and stakeholders working in the education and training field. The Lifelong Learning Programme (mainly through “Comenius“, “Grundtvig” and “Leonardo da Vinci“) and the Youth Programme

¹⁷⁵ EUMC, Roma and Travellers in Public Education (2006)

¹⁷⁶ Cf. Chapter 2 Legislation and Rights

¹⁷⁷ ECHR, Grand Chamber Judgement, D.H. and others v. The Czech Republic (no. 57325/00) of 13 November

2007

¹⁷⁸ Cf. Chapter 3 Cohesion Policy

have already supported a large number of transnational projects in the field of intercultural education, Roma education and inclusion of disadvantaged youth.

In general, it is too early to assess the impact of policy cooperation through peer learning, as well as the consequences of the ECtHR judgment on the use of special schools for Roma. Along with the programme activities, however, policy work has contributed to raising awareness of the issues related to segregated education.

7.2 Education and Training Programmes

The “Lifelong Learning” programme (mainly through “Comenius” for school education, “Grundtvig” for adult education and “Leonardo da Vinci” for vocational training) has already supported a large number of transnational projects in the field of intercultural education, Roma education and social inclusion. In particular, a specific strand in “Comenius“, in the period 1995-1999, focused on the education of children of migrant workers, Roma and travellers. Since 2000, these actions have been mainstreamed into a more general horizontal priority on addressing disadvantaged groups.

Transnational co-operation, through the programmes in the field of education and training, has contributed to raising awareness and to developing tools to address educational issues for the Roma. More recently, the mainstreaming of the specific priority on Roma and migrants into more general priorities, while allowing for a better integration of Roma issues, has reduced the specific visibility of these efforts.

7.3 Multilingualism (Education and Training Programmes)

Whereas the former “Socrates” Programme covered only the official languages of participant countries, all languages are eligible for support under the “Lifelong Learning” Programme (2007-2013). This means that there are now new opportunities to support EU projects aimed at the teaching and learning of the Romani Language. The Call for Proposals 2009 for the “Languages” Key Activity therefore provides possibilities to support both multilateral projects to reinforce the acquisition of competence in and/or raising awareness of the less-used European languages, including Romani, especially with a view to improving intercultural dialogue in Europe; and networks to identify, develop and disseminate information on good practices to improve intercultural dialogue in Europe through language learning and teaching.

7.4 Youth Policies

A specific topic of the European Youth Pact is the focus on disadvantaged young people. A peer-learning exercise between Member States was launched in July 2007 concerning participation in public life of young people with fewer opportunities. It was followed in March 2008 by a conference directed at public authorities and civil society organisations at different levels involving young people with fewer opportunities and youth workers active at grass-roots level. The Conference provided an opportunity to showcase projects involving young people from ethnic minorities, including Roma.

As part of the Youth Partnership Agreement between the European Commission and the Council of Europe, support was given to the 2007 European Youth Campaign for Diversity, Human rights and Participation “All Different – All Equal”, and to research seminars and training for youth workers and young people from the EU and Council of Europe countries as well as from third countries (in particular from the EuroMed region, the Balkans, Eastern and Central Europe).

Under the structured dialogue between the Union and youth organisations, young people at all levels – local, regional, national and European – have the opportunity to express their views on intercultural dialogue, especially during the European Year 2008 of Intercultural Dialogue. The most recent example was the youth event organised by the Slovenian Presidency at the end of April 2008, open to young people from EU/EFTA countries, candidate countries as well as from the Western Balkans. One workshop of this youth event addresses the issue of intercultural dialogue

(“The role of intercultural dialogue for the social inclusion of young people with fewer opportunities”).

Intercultural dialogue will be also one of the main themes of the Youth Event to be organised by the French Presidency in July 2008 in Marseille (open to young people from EU/EFTA and Mediterranean perimeter countries) and during the European Youth Week being held in November 2008.

7.5 Youth in Action Programme

The “Youth in Action” Programme supports the policy processes of the OMC on youth. Therefore promoting diversity, and in particular reducing all forms of racism and discrimination, is an essential element of the programme. The participation of young people from cultural or ethnic minorities, including Roma youth, is encouraged and supported through all the Programme actions as a transversal priority.

“Youth in Action” provides support for projects involving Roma youth as well as other ethnic or migrant groups in order to foster intercultural dialogue, respect for cultural diversity and social inclusion. Various examples exist, with a certain concentration in some countries where the Roma communities are quite large, such as Hungary, the Czech Republic, Slovakia and Romania. The reinforced focus on intercultural dialogue and the respect for cultural diversity in connection with the European Year of Intercultural Dialogue has contributed to fostering this type of initiative in 2007 and 2008.

Greater attention to this topic is also being paid by the Programme's National Agencies (NAs). Some NAs in the most concerned countries have started focusing on a more targeted involvement of young Roma and Roma youth leaders through their Training and Cooperation Plans.

The SALTO Resource Centre on Cultural Diversity also recently started working more specifically on this topic, and is planning to organise (together with the Hungarian NA) a Round Table of youth leaders, NGOs, volunteers and activists connected to Roma projects in order to see how the programme can help with the inclusion of young Roma. This Round Table will aim to obtain an overview of the connection between Roma youth work and the Youth in Action Programme, to explore national Roma inclusion strategies and to explain the programme possibilities for participation, inclusion, diversity and citizenship. Furthermore, in order to reinforce the work done on Roma issues, SALTO will have additional human resources to work specifically on this topic during 2008. The follow-up of suggestions and outcomes from the Round Table could take the form of a campaign, a training strategy, or a promotional approach for National Agency staff, etc.

Furthermore, the reporting and monitoring tools of the “Programme” have been substantially improved since 2007. It is now possible, on the one hand, to identify projects that focus on intercultural dialogue and cultural diversity, and on the other, to identify the number of young people with fewer opportunities participating in projects (including the kinds of obstacles they face, that could be linked to minority origin).

The involvement of Roma participants in the “Youth in Action” Programme is addressed as part of the inclusion strategy and of broader priority themes such as European citizenship, active participation, social exclusion, etc. It is therefore difficult to estimate the quantity and impact of projects supported through “Youth in Action” involving Roma participants or with a specific focus on Roma issues at this stage.

7.6 Culture Policies and Intercultural Dialogue

The European Agenda for Culture establishes a new framework for the implementation and further development of cultural policies in the EU by setting commonly-shared strategic objectives and new working methods based on the Open Method of Coordination (OMC). The promotion of cultural diversity and intercultural dialogue is one of the three strategic objectives and targets, among other, the promotion of intercultural dialogue as a sustainable process contributing to

European identity, citizenship and social cohesion, including the development of the intercultural competences of citizens.

The Agenda also provides for a structured dialogue with cultural stakeholders at all levels. The civil society platform on intercultural dialogue – one of the three different platforms for cultural dialogue – includes the European Roma Information Office among its members.

The work to be undertaken in the OMC framework, as well as the structured dialogue with the cultural sector through the thematic platforms and the civil society, will provide a political context in which questions relating to Roma culture may be addressed.

The 2008 European Year of Intercultural Dialogue aims at assisting European citizens, and all those living in the EU, to acquire the knowledge and the abilities to deal with a more open and complex cultural environment. Within the overall budget of 10 million € for all activities, 7 European flagship projects and 27 national projects were financed. Among the first category, one project, “I – you – we share the world”, targeting primary school students through interactive work of artists and story-tellers, is co-organised by the Roma Education Fund. National level projects also concern minorities, including Roma. Lastly, Roma are represented among the Year’s ambassadors; these are nominated by the Member States in the context of the awareness-raising campaign for the Year.

7.7 Culture Programme

Community support for annual and multi-annual cultural cooperation projects addressing Roma culture has been granted under the “Culture” programmes since 2000.

The programme “Culture 2000-2006“ (total budget: 236.5 million €) had the overarching objective to promote cultural diversity and a shared cultural heritage. It co-financed a total of nine cultural cooperation projects showcasing Roma culture through theatre, music, dance, and story-telling.

The current programme “Culture 2007-2013” (total budget: 400 million €) is articulated around three main objectives – including fostering intercultural dialogue. In 2007, Community support with an amount of 400,000 € was granted to two cultural cooperation projects addressing Roma culture. The interdisciplinary focus of the “Culture” programme has allowed financing projects beyond sectoral boundaries. An example is the “European Roma Mapping”; this project over 20-months focuses on issues of Roma housing issues and public space. It draws on expertise from domains such as architecture, sociology and human rights.

7.8 Gender Mainstreaming

In the Roadmap for Equality between Women and Men 2006-2010, the Commission has committed itself to eliminating gender stereotypes in society and promoting gender mainstreaming in EU education and culture programmes, including lifelong learning.

Although young women in the EU tend to have better success rates at school and university than men, by contrast young Roma girls have a poorer educational performance than Roma boys. Young Roma girls tend to have a high rate of early school leaving and irregular participation in education. This is particularly due to the emphasis on women’s domestic roles in Roma culture, accompanied by the widely held view that education is not important for young girls¹⁷⁹.

There are only a few programmes that directly address the specific situation of Roma girls and women in the Member States. Their benefit is crucial not only in terms of the girls and women themselves who participate, but for future Roma generations as well.

Romania

The training programme for school mediators includes emphasis on reinforcing the right of education for Roma girls. It includes actions to support Roma girls and women through education and human rights, exercise of free choice and personal development and building self-confidence, with emphasis on the importance of education for girls. School mediators promote parent-school

¹⁷⁹ Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in thirty European countries: http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke7606201_en.pdf

relations and also sensitise teachers on gender dynamics in the local Roma community, with the aim of eliminating prejudices and stereotypes.

Poland

The Government issues 50 scholarships on a yearly basis to Roma youth who successfully finished secondary education in order to enable them to enter tertiary education. Although the programme has no specific gender focus, it is more popular among Roma girls than boys.

7.9 Lessons Learned

7.9.1 Education and Training Programmes

As part of the drive to tie the use of the Structural Funds to support for policy objectives agreed at EU level, emphasis has been placed on Roma issues, including Roma education, in the Operational Programmes of a number of countries. This strategic use of the Funds could make a major contribution to improving the Roma education situation. Its effectiveness will depend on the quality of investment and on the type of measures to which Member States will give priority. The example of Hungary, where indicators of equity in education have been developed as criteria for allocation of funds to educational projects, is promising.

The “Lifelong Learning” Programme for 2007-2013 will continue to support intercultural education and the fight against racism and xenophobia as transversal priorities. As noted above, there are now new opportunities for supporting projects aimed at the teaching and learning of Romani. New tools allowing better identification, monitoring and therefore visibility of projects addressing the Roma issue also will be developed.

In agreement with the Member States, transnational cooperation at policy level on social inclusion in education could be developed within the peer-learning cluster, including through the development of indicators and benchmarks. Cooperation with the Fundamental Rights Agency will be important to support more inclusive education for Roma students. The compliance of national education systems with the principles of Directive 2000/43/EC should also be part of the Commission’s next report to the Council and the European Parliament on application of the Directive.

In the context of the “Lifelong Learning” Programme, the Commission services will examine the effectiveness of the mainstreaming approach and the possible need for more targeted priorities.

7.9.2 Youth in Action Programme

In the “Youth in Action” Programme, the Commission is implementing an inclusion strategy which has the purpose of facilitating access to the programme for young people with fewer opportunities. In this context, the particular situation of young Roma will be taken into account, raising awareness among the stakeholders involved in such kinds of projects (National Agencies, youth workers, youth NGOs etc.)

7.9.3 2008 European Year of Intercultural Dialogue

The follow-up to the 2008 European Year of Intercultural Dialogue will take place through the Open Method of Coordination on culture (notably Member State expert working groups and civil society stakeholder dialogue platforms) and through cooperation in other DG EAC policy fields, notably education, youth, multilingualism and citizenship.

7.9.4 Visibility

In order to extract the maximum value from the activities promoted by the programmes managed by DG Education and Culture, new efforts will be devoted to identifying and raising the visibility of individual initiatives. A new dissemination and exploitation platform (EVE) is currently under construction, which will facilitate the identification of projects and results touching the Roma issue (among others).

8. PUBLIC HEALTH POLICY

8.1 Health Situation of Roma in Europe

There is a lack of comprehensive and comparable data on Roma health in Europe. However many studies have shown the health status of Roma communities to be far below the average for the country where they live.

Higher levels of mortality amongst Roma result in estimates for average life expectancy at birth which is typically of the order of 10 years less than the general population. The incidence of environment-related illnesses is higher for Roma than for the general population. Amongst children there is also a prominent lack of vaccination (in some Member States) as well as a high rate of nutritional deficiencies. Roma also frequently experience a higher incidence of accidents and involuntary injuries and a greater risk of drug and alcohol dependency. There appears also to be increased vulnerability to sexually transmitted diseases and HIV/AIDS.¹⁸⁰

Difficulties for Roma in accessing health services appropriate to their needs are a frequently reported issue. Inequalities in health regarding Roma are compounded by social exclusion and discrimination inside and outside the healthcare system. In real terms, poor health condition results also from multiple effects such as forced evictions, homelessness, residential segregation, unemployment and lack of access to social assistance, lack of identity documents etc.

8.2 Public Health Action

While Member States are primarily responsible for the delivery of health services, Community initiatives add value to Member States action particularly in the area of health promotion and prevention of illnesses. Action to reduce inequities in health is foreseen in the Commission White Paper “Together for Health, a strategic approach for the EU 2008-2013”. Roma health is a specific aspect of some actions; for example through projects funded through the EU Public Health Programme 2002-2008. In other areas relevant issues for Roma may be addressed implicitly. Examples are work on combating inequities in health and on equal opportunity for access to health and preventive care services without discrimination on grounds of race and ethnicity.

8.3. EU Health Policy

On 23 October 2007 the European Commission adopted a new Health Strategy, “Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013”. It aims to provide an overarching strategic framework across core issues in health and address health aspects of other policies. Equity in health is a core principle of the Strategy. Reducing inequities in health (defined as inequalities in health which are avoidable and unfair) related to socio-economic and other inequalities are identified as a fundamental challenge. The Strategy states the Commission’s intention to propose actions aimed at supporting the efforts of Member States and other organizations to reduce inequities in health. The health needs of Roma communities will clearly need to be an important consideration for such measures and will need to be fed into the decision-making process.

8.4 EU Health Programmes

A number of projects addressing Roma health have been and are currently being funded under the EU Public Health Programme 2002-2008. The EU supported the European network “SASTIPEN” project “Reduction of Health Inequalities in the Roma Community”, led by Fundación Secretariado Gitano,¹⁸¹ from 2005 to 2007. The project’s main aim was to promote health and prevent disease through addressing health determinants across policies and activities relating to the socio-economic determinants of health within nine European countries. The project formed national working groups

¹⁸⁰ <http://www.gitanos.org/publichealth/presentation.htm>

¹⁸¹ http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/action3_2004_01_en.htm

in each country, held seminars for dissemination of gathered information, and developed a guide on adapting health services to the needs of Roma which was published in nine languages.¹⁸²

Another project is “Monitoring the Health Status of Migrants within Europe: Development of Indicators”¹⁸³ which is led by the Institute of Public Policy and Management in the Netherlands. It is working to establish a European Network of Epidemiological Observatories on Migrants Health. In Central and Eastern Europe the network focuses on the Roma population. Critical health areas which have been identified are the need for data on: mortality, cardiovascular diseases and diabetes, infectious diseases, cancer and self-perceived health. In addition, an epidemiological overview will be provided based on regular epidemiological measures for each critical area, adjusted for differences in age, sex and if possible socio-economic status. Based on this overview, at least three indicators will be developed that assess relative differences for each critical area between specific ethnic minority and indigenous population.

The EU Health Programme 2008-2013 has replaced the EU Public Health Programme. Action to reduce health inequalities is a core objective which will enable further support for activities addressing Roma health inequalities in the future.

8.5 Health Aspects of other EU Policies

An important goal of public health at EU level is a high level of human health protection in the definition and implementation of all Community policies and activities. The new EU Health Strategy also considers the impact of health in other policy areas as a core principle. Public health issues can be therefore actively addressed through mechanisms for policy coordination within the Commission such as the Interservice Group on Roma. Roma health issues also form part of policy initiatives described elsewhere in this paper – particularly on equal rights and antidiscrimination and the use of the EU Structural Funds.

Greece

Under the OP Health mobile units offering health services and providing vaccination etc. have been set-up to support a total of 37 health and social services centres in areas where there are Roma settlements.

These centres provide services for prevention, basic primary health and social care, and social inclusion. This will be achieved by maintaining records of the target group and their needs, informing them about public health matters, linking these population groups with social welfare programmes, familiarising them with new housing modes, and by providing counselling services for inclusion of the family and especially children in Greek mainstream society.

The cost of the operation is estimated at €100 000 per year; it is supported by the ERDF.

8.6 Gender Mainstreaming

The Roadmap for Equality between Women and Men 2006-2010¹⁸⁴ has underlined the need to modernise social, health and care services with a view to improving their accessibility, quality and responsiveness to the specific needs of women and men.

While there are inequalities in women and men’s access to, use of, and participation in health and long-term care, these are accumulated for Roma women due to a multiplicity of factors, notably discriminatory practices, but also lack of information and poverty. In addition, Roma women have particular health risks connected to early and repeated pregnancies, compounded by their poor access to healthcare services, which contributes to reducing their life expectancy.¹⁸⁵

¹⁸² <http://www.gitanos.org/publichealth/default.htm>

¹⁸³ http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_20_en.htm

¹⁸⁴ Cf. Chapter 10 Gender Equality Policy

¹⁸⁵ Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in thirty European countries: http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2006/ke7606201_en.pdf

Roma women, however, play a crucial role in being the primary care providers within their families and communities, and also, the main liaison persons between their families/communities and health care services. For this reason, successful programmes implemented in Member States involve Roma women as cultural mediators.

Romania

Most of the approximately 500 health mediators are Roma women, whose role is to identify health problems and associated social problems, prepare registration with family doctors, prepare vaccination campaigns and disseminate information regarding the health system, hygiene, contraception and family planning. They also deal with issues related to the lack of birth certificates or identity papers and signal social problems to the local authorities.

The Commission's Manual for Gender Mainstreaming Social Inclusion and Social Protection Policies provides guidance for Member States to integrate gender mainstreaming into health policies.¹⁸⁶ A specific question to guide Member States "*in assessing the gender impact of their ongoing or future health and long-term care reforms*" concerns the existence of specific measures for ethnic minority women, and this is therefore relevant for Roma women as well.

9. RURAL DEVELOPMENT POLICY

The European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) contributes to the promotion of sustainable rural development throughout the Community in a complementary manner to the market and income support policies of the common agricultural policy, to cohesion policy and to the common fisheries policy.

Like the Structural Funds, the EAFRD operates in respect of the non-discrimination principle.¹⁸⁷ Member States have to describe in their rural development programmes how any discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation is prevented during the various stages of programme implementation. The respect of this provision has been verified by the Commission services during the assessment of the rural development programmes for the period 2007-2013.

In some Member States, the situation of Roma is specifically addressed.

Hungary

The Rural Development Programme (RDP) contains specific provisions for Roma in the context of vocational training and information actions. Moreover, within the project selection for investment measures, applicants employing disadvantaged people (women, persons with disabilities, Roma) are given priority. Roma interest organisations have been involved in the partnership consultations during the programming exercise for the 2007-2013 RDP as well as in the monitoring of the assistance and as members of the Monitoring Committee.

Bulgaria

In the Rural Development Programme, it is indicated that the involvement of less active and isolated social groups including minorities will be encouraged under the measure for Acquisition of Skills for developing the Leader (local development) approach in rural Bulgaria. Furthermore, special efforts will be made to provide information and guidance for particularly isolated groups, such as Roma communities, on the RDP support opportunities. Organisations representing the Roma were included in the consultative process for RDP preparation and representatives nominated by Roma NGOs have been designated to participate in the Programme Monitoring Committee work (within Working group on axis 1 and 3). NGOs and organizations working with isolated groups

¹⁸⁶ Cf. Chapter 6 Social Inclusion Policy

¹⁸⁷ Art. 8 of Council Regulation (EC) No. 1698/2005 on support for rural development by the EAFRD provides that "*Member States and the Commission shall ensure that any discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation is prevented during the various stages of programme implementation. This includes the stages of design, implementation, monitoring and evaluation.*"

such as Roma are also identified as potential participants in the National Rural Network to be set-up under the RDP and which can serve as a platform to seek ways to facilitate access to support for Roma under the RDP.

Romania

The representation of ethnic minorities has been included as a selection criterion for the composition of Leader groups. Organisations of minorities are to be involved in the RD Network in a direct manner and an information campaign targeting minorities and especially Roma will be envisaged. Within the framework of the evaluation of the RDP, a study shall be carried out to determine the programme's impact upon less advantaged groups. The managing authority will also pay particular attention to the less favoured groups through the measure 341 "animation and skills acquisition for preparing and implementing the local development strategy" which will be implemented as of 2010.

10. ENLARGEMENT POLICY

10.1 Introduction

EU enlargement policy provides a significant lever for raising awareness and focusing attention on the discrimination and social exclusion faced by Roma communities in candidate countries (Croatia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey) and potential candidate countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Kosovo under UNSCR 1244 and Montenegro). The situation of the Roma is closely examined as part of the strict monitoring of political criteria and *acquis* adoption and implementation. In this connection, candidate countries need to identify actions to be carried out towards the Roma *i.a.* in the fields of employment policy strategy and social inclusion with a view to improve and expand employment opportunities for Roma individuals, build human capital through better education and health, as well as strengthen social capital and community development to underpin the process. Financial assistance, linked to the pre-accession strategy, supports *i.a.* regional, national, international and European programmes aiming to improve the living conditions and social integration of the Roma.¹⁸⁸ As from the start of the new Financial Perspectives 2007-2013, pre-accession assistance has been streamlined under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) and dedicated financial assistance is foreseen for programmes targeting the Roma population.

10.2 EU assistance for Roma in the enlargement countries

As is the case in old and new Member States, Roma in Turkey and the Western Balkan countries experience widespread economic, social and cultural discrimination despite substantial efforts to improve their situation. The collapse of the former Yugoslavia in the 1990s aggravated the vulnerability of minorities in general, and Roma in particular. The violent conflicts produced streams of refugees and internally displaced persons (IDPs), among them also Roma. They are affected by lack of social inclusion, by poverty and segregation. Major difficulties exist with regard to lack of identity papers, access to jobs (up to 90% unemployment rate in some areas), education (segregated schools), housing (settlements, forced evictions), healthcare and social services as well as the stereotyping and prejudices. Roma women and children are particularly vulnerable in this respect.

Addressing the needs of Roma communities as well as other vulnerable groups is critically important for maintaining social cohesion in South East Europe. Much of the responsibility for addressing these challenges lies at national, regional and local level. Nevertheless, the EU as well as

¹⁸⁸ Until 2006 financial assistance under CARDS for Roma projects in the Western Balkan countries was relatively limited. This is about to change as part of strengthening the stability and association process.

other international organisations, Member States and numerous civil society organisations provide substantial support in both political and financial terms.

Protection of minorities, in particular support for the social inclusion of Roma, are among the key priorities set by the 2008 Accession Partnerships with Croatia, former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey, and the European Partnerships with the other countries of the Western Balkan region. In addition, reference to protection of minority rights is also made in the IPA Multiannual Indicative Planning Instruments 2007-2009 for these countries. Furthermore, minority and vulnerable groups' concerns will be reflected in all activities programmes under IPA, in particular when it concerns public services, legislative matters and socio-economic development.

The EU has been and continues to be the main international donor on Roma related projects in Turkey and the Western Balkans. Thus, the Commission has launched a wide range of projects in this field, running in the Western Balkans under various Community instruments, from which Roma in the region benefit both directly and indirectly. The projects mainly aim at improving the human rights conditions of the Roma community, promoting non-discrimination and equal treatment, improving their access to employment and fostering sustainable return and reintegration in their pre-war settlements. Also, special attention is given to Roma children and ensuring their equal access to education.

Western Balkan region

A regional EU project "Social Inclusion and Access to Human Rights of Roma, Ashkali and Egyptians Communities in the Western Balkans" was recently launched in Bosnia and Herzegovina, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Serbia, Kosovo under UNSCR 1244 and Montenegro). The project, which is funded with 1 million € under IPA 2007, is implemented by UNHCR in partnership with NGOs and in cooperation with public authorities and Roma Information Centres. It addresses the documentation and registration gap of Roma. Lack of personal documents is a key concern of the Roma population which undermines their full integration into society and access to basic civil, social and economic rights, such as health care, education and work.

Croatia

Currently a Roma project funded with more than 1,3 million € from PHARE 2006 is being implemented in Croatia. It aims at facilitating the inclusion of the Roma community in Croatia's economy, education and culture, while maintaining their identity, culture and tradition. The first component of the project specifically targets infrastructure improvements in 10 illegal Roma settlements in 2 cities and 8 municipalities in the Međimurje County. The second component of the project addresses education, in particular access to education for the Roma national minority in Croatia, notably in the counties of Međimurje, Baranja, Rijeka, Sisak and the capital of Zagreb.

10.3 Achievements, Lessons learned and Good practice of Roma Programmes under PHARE

The EU policy and financial assistance with regard to minorities, particularly Roma, are documented since 1998 in the annual progress reports on enlargement countries but also in a number of special reports, brochures and studies published by DG Enlargement and other services of the Commission, such as:

EU Support for Roma Communities in Central and Eastern Europe (2003)¹⁸⁹

The Situation of Roma in an Enlarged European Union (2004)¹⁹⁰

Thematic evaluation: Review of the EU PHARE Assistance to Roma Minorities (2005)

There has been substantial EU financial assistance to fund Roma inclusion. Under PHARE, more than €100 million has been spent since 1998, targeting primarily education, infrastructure and other

¹⁸⁹ http://europa.eu.int/comm/enlargement/docs/pdf/brochure_roma_oct2003_en.pdf

¹⁹⁰ http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/pdf/pubst/roma04_en.pdf

fundamental challenges for Roma communities. Substantial support continued for both Bulgaria and Romania until 2006, with more than € 20 million being allocated to minority issues for Bulgaria (2004-2005) and € 35 million for Romania. Under CARDS, assistance is provided at the regional level supporting a harmonised approach in the civil registration process. This support will continue under IPA.

Bulgaria

The PHARE programme supported the project “Improvement of the living standard and inclusion of disadvantaged ethnic minorities with special focus on the Roma population”. The project includes four components:

- (1) Institutional capacity building of the Directorate for Ethnic and Demographic Issues and the respective units at the Ministry of Education and the Ministry of Health;
- (2) Improvement of integrated kindergartens and schools infrastructure (investments);
- (3) Improvement of health conditions for mothers and children;
- (4) Improvement of living conditions of vulnerable ethnic minorities.

The municipalities in Bulgaria were able to participate with projects covering one of the four components. The selection criteria included the number of Roma children and the municipality’s commitment to integrate Roma children. Overall project budget: €36 702 000 over three years (2004–2006).

Bulgaria

“Roma Women Win”, *EU-PHARE Programme –Development of Civil Society – 2004, period 12.2006-02.2008* ¹⁹¹

The aim of the project was to assist, encourage and strengthen Roma women’s participation in public and political life in Bulgaria as activists and members of local civil organisations and political parties, and also in local State administration. A total of 131 Roma women were trained at seminars held in the five participating towns, and three of the project trainees were elected as town councillors. The project thereby aimed to convey “a present-day image of Roma women as educated and publicly active citizens who can act as the internal driving force for the advancement and development of their community”. The project was implemented by the Gender Project for Bulgaria Foundation, an independent non-governmental organisation.

Romania

Between 2004 and 2006 the PHARE programme supported the “Multiannual programme on Minorities” with a budget of around 30 million €. The project was comprised of:

- (1) Support for the development of institutional capacity to implement the Roma strategy at the national and local level. This component also includes development of local partnerships to solve the problem of identity documents for a significant number of Roma, which prevents them to benefit of political and social rights.
- (2) Continuation of the PHARE Partnership Programme aimed at funding community development projects through partnership of local authorities and Roma representatives/NGOs
- (3) A large public awareness campaign to highlight Roma issues.
- (4) Continuation of the programme to improve access and quality of education for disadvantaged groups, with a special focus on Roma.

It is useful to recall the main findings and recommendations of the thematic evaluation on PHARE programmes which aimed to draw lessons learned and highlight good practice. The study covered 26 programmes targeted at Roma issues in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Romania and the Slovak Republic (€95.77 million assistance, of which €64.54 million PHARE and €31.23 million national co-financing), allocated in 1999-2002 and implemented as from 2001 – 2003.

Overview of recommendations and lessons learned:

Area	Lessons Learned	Recommendation
------	-----------------	----------------

¹⁹¹ <http://www.gender-bg.org/docs/BOOK%20EN.pdf>

Education	Education projects cannot, on their own, integrate Roma into the mainstream education system unless they are underpinned by a strong and long-term Government commitment to systemic change and education reform.	Governments must lead in ensuring that social inclusion policies for Roma are translated into practice. Social inclusion must be underpinned by serious commitment to bring about systemic change, particularly in the education sector.
Unemployment	Not enough is being done to tackle long term unemployment that is endemic in many Roma communities	More should be spent to tackle Roma unemployment. Government active labour market policies and ESF should include Roma as a priority group, and the measures should be oriented to overcome the barriers that exclude Roma from the labour market.
Infrastructure Development	Top-down interventions, related to upgrading of infrastructure, do not bring the goal of social inclusion of Roma any closer unless they are part of a comprehensive regeneration strategy.	Interventions that relate to infrastructure upgrading should be closely scrutinised to ensure that they are an extension of previous community planning and development activities, before PHARE or other funds are committed.

The review concludes that the social inclusion of disadvantaged and marginalised groups is a prerequisite for the social cohesion of each country and for society as a whole. The accession process and the PHARE programmes have been instrumental in ensuring that the issue of social inclusion (or integration) of Roma has been on the policy agenda more than ever before. With the support of PHARE, policies have been adopted; legislation has been put in place, and a number of ground-breaking initiatives have been successfully launched. A growing 'critical mass' of stakeholders motivated to achieve progress in Roma affairs has been encouraged. That this has been achieved in the face of deep-seated, very long-standing and pervasive negative attitudes is a remarkable and praiseworthy achievement.

Projects were also funded under other financial instruments, such as CARDS and the European Initiative for Democracy and Human Rights.

Dosta! Go beyond the prejudice, discover the Roma!

The European Union and European Commission launched a two-year programme in the Balkans. The objective is stated as "Ensuring equality, tolerance and peace: equal rights and treatment to the Roma. The programme comprises the elements of awareness and information building. The word "Dosta" was used specifically in the campaign to fight discrimination against Roma and to build a bridge between Roma and the rest of the society. The organisation also combats discriminatory policies against the Roma. In November 2006 a video contest on the issue was organised.¹⁹²

Turkey

The European Roma Rights Center (ERRC) implemented a two-year project (2006-2008) aimed at promoting Roma rights in Turkey. The project was funded by the European Initiative for Democracy and Human Rights of the European Commission and implemented in partnership with the Istanbul-based Helsinki Citizens' Assembly (hCA), Bilgi University's Human Rights Law Research Centre (HRLRC) and Centre for Migration Research (CMR), and the Edirne-based Romani Cultural Research, Solidarity and Development Association (EDÇINKAY).

The action proposed by the ERRC seeks to build capacity of Roma and other civil society actors to engage in effective advocacy for the rights of Roma and to raise awareness in Turkish society about the human rights problems facing the Romani population. The ERRC conducted human rights training of Roma activists aimed at capacitating rights advocates to seek promotion of Roma rights

¹⁹² <http://www.dosta.org/>

through a range of actions including legal defense, advocacy for governmental social inclusion policies and international advocacy.

10.4 Gender Mainstreaming

Countries joining the EU must fully embrace the fundamental principle of equality between women and men, and ensure strict enforcement of legislation and the putting in place of adequate administrative and judicial systems.

The Roadmap for Equality Between Women and Men 2006-2010 in particular underlies that the Commission will monitor and raise awareness of the transposition, implementation and effective enforcement of the Community acquis on gender equality. Support for promotion of equality between women and men is also provided through financial instruments. As regards the latter, there have been a number of projects that target the inclusion of Roma women in particular.

Serbia

A project was launched in 2007 in Southern Serbia aiming at providing Roma women with access to sexual and reproductive health care (with a budget of 1.1 million €).

11. GENDER EQUALITY

The European Commission's framework for promoting equality between women and men in the period 2006–2010 is the Roadmap for Equality between Women and Men.¹⁹³ The Roadmap underlines six priority areas for action in the coming years, which are:

- achieving equal economic independence for women and men
- enhancing reconciliation of work, private and family life
- promoting equal participation of women and men in decision-making
- eradicating gender-based violence and trafficking
- eliminating gender stereotypes in society
- promoting gender equality outside the EU

The Roadmap places specific emphasis on the need to combat the multiple discrimination faced by ethnic minority women under the priority of achieving equal economic independence. It is to be noted, however, that all priority areas bear relevance for the inclusion of ethnic minority women, and this includes Roma women as well, in order to ensure their rights and civic participation, to fully use their employment potential and to improve their access to education and lifelong-learning, as well as to healthcare and other services.

11.1 Gender Mainstreaming

Further to the principle of gender mainstreaming the sections describing policy action aimed at ensuring for equality between women and men are included in the preceding thematic Chapters.

11.2 Lessons Learned

So far most national strategies for Roma inclusion have tended to be silent on the specific obstacles faced by Roma women. While action to develop and implement policy initiatives for Roma inclusion lie in the hands of Member States, it is however important that these integrate the dual approach of gender mainstreaming and specific actions, in order to ensure that the issues faced by Roma women are not left behind and are properly addressed. This can be facilitated by making full use of the potential of the existing Community financial instruments and policy coordination

¹⁹³ COM(2006)92

mechanisms, in particular those described in this document, and by involving Roma women in the formulation and implementation of policies affecting their communities.

Those Member States that will report on the particular situation faced by Roma in their 2008 National Reform Programmes and 2008 National Strategy Reports on Social Inclusion and Social Protection can in particular use this opportunity to include gender mainstreaming and specific measures to improve the situation of Roma women in their commitment towards Roma inclusion.

12. THE FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY OF THE EUROPEAN UNION

The Fundamental Rights Agency is a body of the European Union established through Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007. It is based in Vienna and its predecessor was the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia.¹⁹⁴ Its objective is to provide the relevant institutions and authorities of the Community and its Member States, when implementing Community law, with assistance and expertise relating to fundamental rights in order to support them in fully respecting fundamental rights when they take measures or formulate courses of action within their respective spheres of competence. The Agency carries out its tasks independently. It cooperates with national and international bodies and organisations, in particular with the Council of Europe.

The work of the EUMC/FRA (hereinafter “the Agency”) has been an important component of the European Union’s measures and actions to understand the phenomena of racism, xenophobia and related intolerance. As an independent expert body of the EU, the Agency has conducted a wide range of activities to improve collection, recording and reporting activities concerning racism and to raise awareness of measures to prevent and protect against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Roma have been targeted within the Agency’s general work approach through the Multiannual Strategy on Roma, further integrated in annual Work Programmes and detailed in activities regarding:

research and data collection;

communication and cooperation with EU institutions and intergovernmental organisations, in particular the Council of Europe;

dialogue and consultation with civil society;

awareness raising.

12.1 Research and Data Collection

The Agency has collected data on racism, xenophobia, anti-Semitism and related intolerances in order to document manifestations of these phenomena, explore their causes and effects, identify good practices in dealing with these phenomena and draft opinions and conclusions for the EU institutions and the Member State in order to inform the policy making process. The Agency works on the thematic areas of employment, education, housing, racial violence and crime, health and social affairs. Where relevant, the Agency also drew attention to any legislative or policy developments which impact on Roma.

Two specific areas of research were prioritised in the Agency’s work:

Health and its gender dimension (“Breaking the Barriers – Romani Women and Access to Public Health Care”)¹⁹⁵

¹⁹⁴ For further information on the mandate and activities of FRA and its predecessor, the EUMC, please refer to: http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=2

¹⁹⁵ Published in 2003 as a result of joint effort by the Office of the OSCE High Commissioner on National Minorities and Council of Europe’s Migration and Roma/Gypsies Division

Education (“Special Studies on Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in Public Education in EU 25” and “Comparative report on Roma, Sinti, Gypsies and Travellers in Public Education in EU 25”).¹⁹⁶

The comparative reports on “migrants, minorities and education” that the Agency produced in 2005 (on the basis of analytical country studies) provided a wealth of material and analyses regarding the Roma on education, employment, housing, legislation and racist violence and crime.¹⁹⁷

12.2 Communication and Cooperation with EU Institutions, Intergovernmental Organisations, in particular the Council of Europe

The Agency has worked to enhance regional coordination on activities addressing the situation of Roma and to this end has collaborated with relevant intergovernmental organisations, the Council of Europe’s, Roma and Travellers Division in particular, the OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)/Contact Point for Roma and Traveller Issues, and the OSCE High Commissioner on National Minorities. Such cooperation has been guided by the need to reinforce mutual action, avoid duplication, draw on each other’s areas of expertise and ensure added value at European level.

In 2005 the Agency was a co-signatory to the Joint International Conference on the Implementation of Policies/Action plans for Roma, Sinti and Travellers and Measures Against the Anti-Gypsyism Phenomenon in Europe.¹⁹⁸ In 2006 the Agency was a co-signatory to the International Conference on the Implementation and Harmonisation of National Policies on Roma, Sinti and Travellers: Guidelines for a Common Vision.

The Agency - in cooperation with the Council of Europe’s Roma and Travellers Division and OSCE’s Contact Point on Roma, Sinti and Travellers drafted a questionnaire on the implementation of policies on Roma. The questionnaire was introduced at the Human Dimension Implementation Meeting of the OSCE in October 2007.

The Agency has concluded that, in general, there is a lack of collection of data and information on the impact of Roma related programmes/projects. Where Roma specific policies exist, they often do not receive sufficient funding or are in a very preliminary stage of implementation and there also appears to be significant deficiencies in terms of targets for assessing the impact of the existing policies, thus making it difficult to see to what standards policy-makers aspire in implementation of many Roma-related policies. While isolated initiatives to assess the impact of projects, programmes and policies do exist, there is a need for an increased effort to assess impact of policies at European, national and local level, in order to be in a better position to see if there is a need for further policy

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=3fb38ad3e22bb&contentid=403231a3152

^{1f}
¹⁹⁶ Roma and Travellers in Public Education

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=43d8bc25bc89d&contentid=448ee6612aa

^{4c}
¹⁹⁷ Comparative Report: Migrants, Minorities and Education: Exclusion, Discrimination and anti-Discrimination in 15 Member States of the European Union

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=43c54e7e0156d ; Comparative report: Migrants, Minorities and Employment: Exclusion, Discrimination and anti-Discrimination in 15 Member States of the European Union http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=43c54e6cbac33 ; Comparative Report: Migrants, Minorities and Housing Exclusion, Discrimination and anti-Discrimination in 15 Member States of the European Union

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=43c54ec8e9d01; Comparative Report: Migrants, minorities and legislation: Documenting legal measures and remedies against discrimination in 15 Member States of the European Union <http://eumc.eu.int/eumc/material/pub/comparativestudy/CS-Legislation-en.pdf>; Analytical country reports on Housing, Employment, Education, Racist Violence, Legislation

http://fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&catid=43c54e8e52058

¹⁹⁸ The conference report is available at <http://fra.europa.eu/fra/material/pub/general/Conf-report-Warsaw-21-Oct05.pdf>

development or fine tuning in terms of funding and combining of targeted and mainstreaming approaches.

12.3 Awareness Raising

In connexion of the 2007 European Year of Equal Opportunities for All and the 2008 European Year of Intercultural Dialogue, the Agency issued the “S’cool Agenda”, which aims to raise awareness among young people about racism, xenophobia, and other forms of discrimination, give examples of good practice and highlight issues of cultural diversity”¹⁹⁹.

The Agency has also published a “Diversity Toolkit”, developed through a series of workshops financed by the European Social Fund Sweden. The Toolkit contains a wealth of background information on how to promote the principles of cultural diversity in broadcast organisations and TV programmes.²⁰⁰

12.4 Gender Mainstreaming and Gender Equality – Facilitating Work of Romani Women Networks

The FRA applies a gender mainstreaming approach in its activities on Roma. The Agency has facilitated the work of Romani women networks through the participation of Romani women at international conferences addressing the implementation of national policies on Roma, through training and roundtable discussions, which allowed the Agency to ensure that the perspective of Romani women was integrated in its wider work. A conference “Amare Glasura Ashunde – Our Voices Heard” which was co-organised by the Swedish Government, the Council of Europe and the FRA in December 2007, focused on the issues of women’s rights, combating trafficking, reproductive rights and access to public healthcare for Romani women. It was an opportunity to share information and good practices between policymakers and Romani Women’s networks across Europe.²⁰¹

12.5 Evaluation of the FRA’s Work and Future Work on Roma Issues

In 2008, the FRA will conduct a consultation with the main stakeholders in order to define its priorities for the upcoming period.

13. CONCLUSIONS

The inventory and analysis of policies and instruments presented show that a framework exists at EU level for promoting Roma inclusion. It also demonstrates that the different tools available are being increasingly used by Member States, regional and local authorities, NGOs, social partners and individuals to promote inclusion and combat discrimination. At the same time many lessons can be learned from the experience to date and generate improvements across the board.

This paper shows that the following elements will be essential for progress on Roma inclusion:

The realisation at all levels of the extent and consequences of the deeply entrenched exclusion and discrimination which Roma face inside and outside the EU followed by a strong commitment by Member States to work closely with the EU institutions to:

- Fully use of the enormous potential offered by the Structural Funds and pre-accession instruments and to create synergies with other processes such as the Roma Decade. This political commitment has to be accompanied by a number of specific measures, such as capacity building, monitoring and participation as set out in Chapters 3 and 9.

¹⁹⁹ The S’cool Agenda is available at http://fra.europa.eu/fra/material/pub/dday/agenda_en.pdf

²⁰⁰ For more see

http://www.fra.europa.eu/fra/index.php?fuseaction=content.dsp_cat_content&contentid=478de35bcd41&catid=3eddba5601ad4&lang=EN

²⁰¹ The conference report is available at

http://fra.europa.eu/fra/material/pub/general/report_romaconf_sweden_031207_en.pdf

Identifying best practice and developing transnational exchanges to learn from past experience is necessary to produce sustainable results.

- Include targeted analysis and action as well as mainstreaming of Roma inclusion within all the ongoing policy cooperation mechanisms at EU and national level notably with regard to social inclusion, employment, education and health as outlined in Chapters 5 to 8. This should systematically include a gender mainstreaming approach.

The development of a supporting context around the rights and obligations as laid down at national level implementing the relevant EU legislation, notably Directive 2000/43/EC as set out in Chapter 2. This entails raising awareness about existing rights, establishment of well functioning equality bodies working closely with Roma civil society as well as capacity building among NGOs and legal practitioners.

Consistent combating of negative stereotypes of Roma at all levels which can be supported by both Structural Funds and specific programmes such as PROGRESS and initiatives such as the ongoing 2008 European Year of Intercultural Dialogue and the forthcoming 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion as indicated throughout the document and notably in Chapter 4.

Close and sustainable support for and involvement of Roma civil society in both the design and implementation of policies and projects, most importantly within the Structural Funds Monitoring Committees, but also in a number of other specific processes.

Continuous research and monitoring of the situation of the Roma and the measures taken, including by the Fundamental Rights Agency as presented in Chapter 11 and within the structural funds evaluation processes.

The policy Communication²⁰² which this Staff Working Paper accompanies sets out a number of horizontal policy measures strengthening the Community's action across Article 13 of the Treaty as well as targeted action and subsequent steps towards a stronger commitment on Roma inclusion by all actors.

²⁰² Non-Discrimination and Equal Opportunities: A Renewed Commitment - COM(2008) ...